DIZIONARIO

UNIVERSALE RAGIONATO

DELLA

GIURISPRUDENZA MERCANTILE.

TOMO SECONDO.

DIZIONARIO

UNIVERSALE RAGIONATO

DELLA

GIURISPRUDENZA MERCANTILE.

TOMO SECONDO.

DIZIONARIO

UNIVERSALE RAGIONATO

DELLA

GIURISPRUDENZA MERCANTILE

DI

DOMENICO ALBERTO AZUNI

Giudice Legale nell' Eccellentissimo Magistrato del Consolato, e del Mare sedente in Nizza, Corrispondente della Reale Accademia delle Scienze, Socio dell'Accademia d'Alessandria, della Società Agraria di Torino, e dell'Accademia, e Colonia Aruntica di Carrara.

TOMO SECONDO.

Docuit quæ maximus Atlas.
VIRG. AENEID.

IN NIZZA,

Presso la SOCIETA TIPOGRAFICA.

M. DCC. LXXXVII.

CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO DEL RE.

Lettera dell' Autore al Sommo Pontefice P. Pio VI.

Beatissimo Padre

Non è soltanto la somma pietà, e religione che spira nella S. V. ciò che la fa ammirare sulla terra per l'ottimo de' Pontefici, ma ben anche il ravvisarla uno di quei magnanimi Principi che niun mezzo trascura onde meglio provvedere alla felicità de' suoi Popoli proteggendo le Scienze, e belle Arti (1), *animando nuovi generi di manifatture, stabiliendo il ben inteso Conservatorio al Monte Gianicolo* (2), *diseccando immense paludi* (3), *ed applicando incessantemente le sue paterne luminose cure ad accrescere le sorgenti delle vere, e durevoli ricchezze* (4).

Pieno anch'io della più alta ammirazione oso presentare ai piedi di V. S. il primo volume del mio Dizionario lusingandomi, che essendo lo scopo del medesimo il facilitare ai Magistrati la spedizione delle cause mercantili, e al trafficante istesso il buon regolamento nelle sue operazioni di commercio, non

sarà la S. V. per isdegnare quest' atto della rispettosa stima, ed umile venerazione che ho l'onore di porgerle.

Supplicandola intanto a volermi graziare della sua Santa Benedizione mi resta il pregio di rassegnarmi colla più sincera, divota, e rispettosa sommessione.

Di V. S.

Nizza 25 Settembre 1786. *Umilissimo Servitore, e Fedelissimo Figlio*
DOMENICO ALBERTO AZUNI.

ANNOTAZIONI ALLA LETTERA.

(1) Fralle altre opere degne d'immortale onore al Regnante Pontefice per l'avvanzamento delle Lettere, e belle Arti sono da ammirare la fabbrica della Sagrestia di S. Pietro proporzionata alla bellezza del Tempio: la fabbrica del Museo Pio-Clementino, e li rarissimi monumenti per aumentarlo: il ristabilimento dell'Accademia Ecclesiastica: la sua scelta, e copiosa Biblioteca ceduta in dono al pubblico di Cesena sua fortunata patria; e l'accrescimento delle rendite, e delle nuove leggi fatte a beneficio dell' Università di Ferrara.

(2) Non merita minor riguardo l'erezione di un Lanificio, e quella di un Reclusorio alle falde del Monte Gianicolo dove si ammaestrano le Zitelle provinciali a filare, ed a tessere nella maniera la più fina per servire alla fabbrica della calancà maravigliosamente riuscita: lo stabilimento di essa fu anche opera del consiglio di questo immortale Sovrano dato alla felice memoria di Clemente XIV. in tempo ch'Egli era Tesoriere.

(3) Egli è segnato dalla gloria a caratteri d'oro il diseccamento della Valle detta del Pagliolo, e quello delle Paludi Pontine incominciato già da Sisto V.

(4) Alli sovra enunziati vantaggi ha pure aggiunto con savia precauzione l'abolimento de' Pedaggi che non poco ostavano all' interno commercio; ed il catastro ordinato per tutto lo Stato Pontificio acciocchè siano regolate con migliore sistema le finanze.

Risposta del Santo Padre.

DILECTO FILIO
DOMINICO ALBERTO AZUNI
NICÆAM.

PIUS PP. VI.

DILECTE Fili Salutem, & Apostolicam Benedictionem. Quod nomine tuo ad Nos perlatum est primum Dictionarii volumen forensibus mercatorum causis accomodatum, ea ratione, ac studio a te digestum ornatumque videtur, ut desiderium Nostrum illud adipiscendi liberalitatem tuam prævenisse plane fateamur. Id innuisse sat est, ne ullus dubitationi sit locus munus tuum nobis accidisse vehementer pergratum. Literas vero, quas hac de causa a te accepimus officii plenas, ea in parte lubenti perlegimus animo, ac probamus, quæ præclaram tuam in Apostolicam Sedem religionem pertingit; neque ab animi Nostri recordatione umquam patiemur abduci enixæ tuæ in Nos observantiæ studium: paternæ vero, gratæque

voluntatis Nostræ , quam , ubi occasio id ferat , tibi sumus comprobaturi , certissimum modo accipe pignus Apostolicam Benedictionem , quam tibi , dilecte Fili , intimo cordis affectu impertimur.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem VI. Idus Novembr. M. DCC. LXXXVI. Pontificatus Nostri Anno Duodecimo.

CALLISTVS MARINIVS
a latinis epistolis Sanctissimi.

DIZIONARIO
UNIVERSALE RAGIONATO
DELLA
GIURISPRUDENZA MERCANTILE.

DAN

DANARO.

§ I.

Il danaro si comprende sotto la denominazione dell'obbligo in generale de' beni a favore del creditore; laonde le merci acquistate da una somma di danaro ritengono la medesima ipoteca alla quale era soggetto lo stesso danaro. *Leg.* 34. § 2. *ff. de pign. & hypot. Merlin. de pign. & hypot. lib.* 2. *tit.* 1. *quæst.* 48. *n.* 1.

§ II.

Il danaro in materia d'assicuranza viene compreso sotto il nome di merci, e corre perciò il medesimo tutti li rischj di queste, qualora si trovasse sulla nave assicurata al tempo del danno. *Leg.* 2. § 2. *ff. de leg. Rhod. de jactu De Hevia com. naval. cap.* 14. *n.* 7. *Roccus de assecurat. not.* 17. *Santerna de assecurat. part.* 4. *n.* 64. *&* 65. *Casaregis de com. disc.* 1. *n.* 168. *& disc.* 70. *n.* 14. *Vedi Contribuzione.*

§ III.

Il danaro che si paga nel cambio da taluno per altrui ordine s'intende prima passato in dominio di chi ha ordinato tal pagamento, e quindi stato immediatamente pagato dallo stesso mandante per mezzo del di lui procuratore a quegli cui se ne fa lo sborso. *Leg.* 9. § 8. *ff. de reb. cred. Leg.* 56. *ff. de solution. leg.* 141. *ff. de regul. jur. Faber lib.* 2. *tit.* 25. *defin.* 4. *n.* 4. *Rota Genuens. decis.* 67. *n.* 2. *& decis.* 123. *n.* 2. *Rota Rom. decis.* 361. *n.* 79. *part.* 11. *recent. Turre de camb. disput.* 3. *quæst.* 5. *n.* 21. *Ansaldus de com. disc.* 65. *n.* 54. *Scaccia de com.* §. 2. *gloss.* 7. *n.* 37.

§ IV.

La numerazione del danaro può in ogni contratto seguire virtualmente benchè non appaja realmente fatta la numerazione, nè tutte le persone siano presenti, giacchè si dee considerare come se realmente fosse seguita la numerazione, e tradizione del danaro rispettivamente *brevi manu*, e come se le persone fossero tutte presenti benchè veramente assenti, mentre in virtù delle cambiali, ordini, o biglietti gli assenti si rendono, o fingono d'essere presenti. *Leg.* 15. *ff. de reb. cred. Surdus consil.* 162. *lib.* 2. *n.* 2. 4. *& seq. Scaccia de camb.* §. 7. *gloss.* 2. *n.* 50. *Leotard. de usur. quæst.* 87. *n.* 19. *&* 20. *Casareg. de com. disc.* 49. *n.* 22. *& seq.*

§ V.

Il danaro pagato a mani d'un procuratore dee considerarsi come pagato al di lui principale: in quanto però all' effetto della consunzione del danaro è assai diverso il pagarlo a mani del secondo, o del procuratore; poichè pagandosi al principale, colla commistione, e confusione da esso lui fattane con altro suo proprio danaro, si dice tosto consunto; venendo però all'opposto sborsato a mani del procuratore non si considera egli commisto, e confuso, ma bensì

esistente sempre nel suo primo essere; quindi è che può tal danaro in questo caso avvocarsi dal primo creditore. *Gratian. discept.* 897. *n.* 6. & 7. *Merlin. de pignor. lib.* 2. *quæst.* 48. *n.* 20. & 21. *Surdus consil.* 4. *n.* 41. *Casaregis de com. disc.* 44. *n.* 29.

§ VI.

Il danaro pagato ad un creditore posteriore con malleva-dorla, o promessa di restituirlo, o constituirne parte ad altri, si può dalli creditori anteriori, ed anche uguali avvocare, come se estante, e non consunto; imperciocchè il danaro ricevuto da chi non ha alcun titolo di ritenerlo non si confonde mai coll'altro di colui, che lo ha ricevuto, ma si ha sempre per esistente, perchè non opera mai *in jure* l'effetto della consunzione. *Argum. leg.* 2. §. 1. *ff. de reb. credit. Rota Rom. coram Duran. decis.* 207. *n.* 5. *Gob. de monet. gl.* 7. *n.* 31. *Rota Florent. in Liburnen. prætens. exempt.* 31. *Julii* 1716. *decis.* 8. *thes. ombros. tom. IX. n.* 1. & 2. *Salgado labyr. credit. part.* 2. *cap.* 6. *n.* 4. 5. 9. 30. 55. & *in fine.*

§ VII.

Il danaro pagato da un debitore al di lui creditore posteriore, e da questi commisto col proprio danaro, o con buona fede consunto, non può più avvocarsi dagli anteriori creditori. *Rota Florent. in Florent. concur. credit.* 10 *Settembre* 1654. *decis.* 10. *thes. ombros. n.* 62. *Surdus consil.* 4. *n.* 11. & 12. *Marescot. variar. resolut. lib.* 2. *cap.* 36.

§ VIII.

Il danaro ricevuto in una sorta di moneta coll'obbligo di restituirlo, benchè siegua la restituzione in altra sorta di moneta, si reputa ciò non ostante la medesima sorta di danaro, nè si può dire, che si restituisca un altro danaro diverso dal ricevuto. *Casareg. camb. istruit. cap.* 8. *n.* 22. & *seg. Scaccia de com.* & *camb.* §. 2. *gloss.* 5.

Sembrami però che questa massima dovrebbe limitarsi nel caso che il creditore potesse ricavarne un danno dalla restituzione del danaro fattagli di diversa specie del da esso lui dato, e crederei tale limitazione conforme allo spirito della Leg. 99. *ff. de solut. & liberat.* nella quale secondo l'universale opinione degl' interpreti dee leggersi *creditorem* a vece della parola *debitorem*, come pure si legge nella edizione Haloandri, così lo afferma l' Hotom. *Illustrium. quæst. c.* 15.

§ IX.

Danaro pagato al creditore posteriore per mezzo d'un banco pubblico, o privato non si può avvocare dalli creditori anteriori, e per qual ragione. *Vedi Banco.*

§ X.

Venendo a variarsi in uno Stato l'antica specie delle monete, ossia danaro, ma non riprovata dalla pubblica autorità, il debitore potrà pagare la somma da esso lui dovuta a suo arbitrio, cioè, o dell'antica, o della nuova coniata al valore, e proporzione sempre dell'antica in cui si fu contrattato, salvo che altrimenti fosse convenuta. §. 33. *vers. huic autem. instit. de actionib. Leg.* 75. § 8. *ff. de verb. obligat. Leg.* 47. *ff. de obligat. & action. Leg.* 99. *ff. de verb. significat. Fab. in cod. lib.* 8. *tit.* 30. *defin.* 37. *n.* 6. *& seq. Thesaur. de aug. monet. part.* 1. *n.* 87. *Voet in pandect. tit. de reb. credit. lib.* 12. *tit.* 1. *n.* 23.

Variata però l' antica moneta, e riprovata a un tempo questa dalla pubblica autorità dee farsi la restituzione della somma dovuta in moneta corrente, ossia di quella che fu posta in uso nel commercio, avuto però sempre riguardo al valore dell' antica soppressa moneta. *Thesaur. de augment. monet. part.* 1. *n.* 59.

§ XI.

Se la specie di moneta sia di nuovo coniata, variato però l'intrinseco, ed estrinseco valore di essa, onde diminuisca

od accresca, dee essere allora il danno, o il lucro a carico del debitore, o mutuatario, cosicchè questi, aumentato il valore del danaro debba meno restituire, e diminuito debba pagare di più, onde il creditore non senta alcun danno; salvo che altrimenti fosse tra le parti convenuto prevedendo, o supponendo la variazione del danaro. *D*a. *legge*. 99. *ff. de solut. & liberat. Thesaur. de augment. monet. part.* 1. *n.* 68. *&* 69. *Voet in pandect. tit. de reb. credit. lib.* 12. *tit.* 1. *n.* 24. *&* 50.

Da questa regola dee però eccettuarsi il caso in cui il creditore sia renitente ad accettare dal debitore il pagamento al tempo debito, e che dappoi la renitenza siasi variato il valore del danaro con aumento a danno del debitore, cosicchè sembrasse aver preveduto il creditore tal variazione, in qual caso il debitore può obbligare il creditore ad accettare l'offertoli pagamento, giacchè sarebbe incongruo che dalla mora di questi venga il primo a ricavarne un danno. *Leg.* 88. *ff. de verb. obligat. Leg.* 37. *in fin. ff. Mandati. Leg.* 17. *ff. de peric. & com. rei vend. Leg.* 41. § 1. *ff. de usur. & leg.* 9. *cod. de solution. Voet in pandect. de reb. credit. lib.* 12. *tit.* 1. *n.* 24.

Lo stesso principio di ragione dee prevalere in odio del debitore moroso al pagamento cui non può essere proficua la renitenza per la restituzione della somma da esso lui dovuta. *Leg.* 37. *in fin. ff. mandati. Leg.* 17. *ff. de peric. & commod. rei vend. & leg.* 16. *ff. ex quib. caus. maj. in integr. restit.*

§ XII.

Pagata dal debitore una porzione del di lui debito, e sopraggiunta nel fratempo la diminuzione delle monete non potrà questa afficere il creditore, od il debitore, giacchè estinguendosi il debito col pagamento si considera come se non avesse mai esistito, onde data la variazione delle monete non può il medesimo danaro retro avere alcun aumento, o diminuzione perchè più non esiste. *Princ. instit. quib. mod. toll. oblig. Leg.* 107. *ff. de solut. & liberat. Leg.* 41. *ff. de reb. credit. Fabr. in cod. de solution. lib.* 8. *tit.* 30. *defin.* 25. *n.* 2.

§ XIII.

Il valore del danaro dovuto, non ostante le massime sovra esposte, dee regolarsi secondo l' uso universale del commercio per cui si prescinde sempre dai principj della ragion comune. *Leg.* 17. § 2. *ff. de instit. act. Leg.* 99. & 102. *ff. de solut. Fab. in cod. de solut. lib.* 8. *tit.* 30. *def.* 11. *Thesaur. de augment. monet. part.* 2. *n.* 23.

§ XIV.

Il danaro quantunque distratto ritiene l'ipoteca, sempre però, che non sia stato consunto, ed appaja ancora la di lui identità, la quale può dedursi da semplici congetture. *Glossa in leg. ult. cod. de jure deliber. Gratian. discept. cap.* 897. *n.* 6. & 7. *ed ivi Deluca n.* 4. *Merlin. de pignor. & hypot. lib.* 2. *quæst.* 48. *n.* 20. & 21. *Casareg. de com. disc.* 43. *n.* 44. & 55. & *disc.* 221. *n.* 22.

§ XV.

Danaro dato in Società. *Vedi Società.*

§ XVI.

Il danaro si presume generalmente essere proprio di colui che lo paga, salvo che vi siano congetture in contrario. *Rota Florent. in Florent. immissionis decis.* 13. *Augusti* 1688. 21. *thesaur. ombros. tom. V. n.* 15. 16. 17. & 18. Ma le congetture contrarie ponno anche servire a favore di chi avrà pagato concorrendo le circostanze indicate dal n. 20. della stessa decisione Fiorentina.

§ XVII.

Chiunque abbia sborsata una somma di danaro in diverse volte, e tempi senza che abbia eletto, o indicato un certo

debito in estinzione del quale dovesse cadere il pagamento; anzi siasi egli servito del danaro sborsato disponendone a di lui piacimento, si presume, che tal somma sia stata data in pegno, e non mai in soddisfazione, o estinzion del debito. *Argum. leg.* 17. § 1. *ff. de adquir. vel amitt. possess. & ibi Glossa. Rota Florent. in Florent. cambiorum* . 19. *Maii* 1719. *Decis.* 34. *thesaur. ombros. tom. V. n.* 19. & 20.

§ XVIII.

Il danaro dato da un debitore al suo creditore non può considerarsi dato in pegno, se ne' libri del secondo siasi omessa tal cautela ritrovata apposta ad altre partite, come è solito farsi tra negozianti. *Arg. leg.* 34. *ff. de negot. gest. Rota Florent. in d. decis.* 34. *n.* 42. *Ansald. de com. disc.* 46. *n.* 23. *& seq.*

Quindi ritenuto il danaro presso il creditore per sicurezza del suo credito non può considerarsi pagato in estinzione del debito. *Rota Florent. in Florent. cambiorum decis.* 35. *n.* 29. *thesaur. ombros. tom. V.*

In dubbio però dee presumersi il danaro dato piuttosto in soddisfazione del debito, che per cagion di pegno. *D.ª decis. n.* 31. *Merlin. de pignorib. & hypot. lib.* 2. *quæst.* 105. *n.* 1. *& seq. Gratian. discept.* 422. *n.* 13.

§ XIX.

Danaro dato a cambio marittimo qual sia, e se passi nel dominio del cambiatario. *Vedi Cambio Marittimo.*

§ XX.

Danaro se sia capace di assicuranza. *Vedi Assicuranza.*

§ XXI.

Il danaro quantunque sterile di sua natura se trovasi im-

piegato in un negozio mercantile, si considera ciò non ostante capace di rendere un frutto meritevole di una adequata valutazione. *Rota Florent. in Florent. societatis 7 Settembre 1745. Decis. 37. thesaur. ombros. tom. 11. n. 59. Vedi Interessi. Lucro. Mutuo. Vedi di più su questo articolo Assicuranza. Avaria, Contribuzione. Cambio. Deposito. Usure. Pagamento.*

DANNO.

§ I.

CHIAMASI danno la privazione del lucro che dovea farsi, o la pedita da taluno sofferta per l'altrui fatto, o colpa. *Leg. unic. cod. de sentent. quæ pro eo. Leg. 21. § 3. ff. de action. empt. Leg. 13. ff. ratam rem. hab. Casareg. de com. disc. 23. n. 64.*

§ II.

Chiunque perciò cagioni un danno per sua colpa dee quello risarcire. *Leg. 21. § 3. ff. de negot. gest.* Quindi è, che sarà tenuto al risarcimento de' danni, ed interessi chiunque non osservi i patti convenuti, e stipulati. *Leg. 7. ff. de eo quod certo loco. Casareg. de com. disc. 23. n. 14. & 15. Leg. 36. ff. de verb. oblig.*

§ III.

Chiunque perde il dritto lucrativo già acquistato, e radicato a di lui favore in forza d'un contratto, o quasi contratto, si dice soffrire un danno. *Leg. 2. § 11. ff. ne quid in loco publ. Leg. 26. in fin. ff. de Legat. 1. Leg. 1. § 9. ff. de itinere, actuque priv. ed ivi glossa. Surd. consult. 321. n. 22. & cons. 440. n. 32. Casareg. de com. disc. 203. n. 13.*

§ IV.

§ IV.

Non può dirsi, che soffra alcun danno colui che se lo cagiona per propria colpa, o fatto, come a cagion d'esempio sarebbe il danno che taluno venisse a soffrire per credulità, o negligenza, e tanto più qualora senza tali motivi il danno non sarebbe accaduto. *Leg.* 203. *ff. de reg. jur. Stypman. jus marit. cap.* 3. *n.* 36. *&* 37. *Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 1. *defin.* 29. *n.* 5. *in allegat. Casareg. de com. disc.* 51. *n.* 23. *&* 24.

§ V.

Non dee presumersi taluno aver voluto fare un pagamento in proprio danno quando questo potea evitare legittimamente, o altrimenti precauzionarsi. *Leg.* 46. *ff. de evictionib. Casareg. de com. disc.* 54. *n.* 60. *Ansald. de com. disc.* 39. *n.* 17. *Vedi Creditore.*

§ VI.

Il danno riconosciuto talmente rimoto, e dipendente da un futuro incerto evento, che non siasi potuto in alcun modo prevedere contingibile, non dee avere *in jure* alcuna considerazione. *Card. de Luca de emphit. disc.* 49. *in fin. & in supplem. ad tit. de donat. disc.* 61. *n.* 11. 12. *&* 13. *Surd. de alim. tit.* 4. *quæst.* 23. *n.* 9. *&* 10. *& tit.* 9. *quæst.* 41. *n.* 21. *Casareg. de com. disc.* 80. *n.* 39. *&* 40.

§ VII.

Il danno che può accadere senza colpa, o fatto di colui che abbia dato causa al medesimo non produce alcun effetto *in jure* in pregiudizio di chi l'avrà cagionato. *Leg.* 10. § 1. *ff. de leg. rhod. Ab Eccles. part.* 1. *observat.* 126. *n.* 16. *Casareg. de com. disc.* 1. *n.* 83. *& disc.* 125. *n.* 27.

§ VIII.

Il danno emergente, ed il lucro cessante può convenirsi tra le parti, e tassarsi in quantità certa nell'atto della stipulazione. *Leg.* 27. § 15. *ff. ad Senat. consult. trebel. & leg.* 140. *ff. de reg. jur. Leg.* 14. *ff. de condict. indebiti. Ansald. de com. disc.* 67. *n.* 3. *fin al* 17. *Card. de Luca de usur. disc.* 12. *n.* 24. *& seq. Casareg. de com. disc.* 41. *n.* 12. 13. *&* 14. *Vedi Interessi. Mutuo. Usure.*

§. IX.

Il creditore è tenuto verso il di lui debitore a tutti li danni cagionatili, interessi, e spese di lite che avrà per esecuzione, o sequestro delle di lui merci, od altro indebitamente, o nullamente sofferto. *Stracca de mercat. tit. quom. in caus. mercat. proced. sit. partic.* 3. *part. ult. n.* 18. *&* 19. *Ab Ecclesia observ.* 126. *n.* 17. *& observat.* 201. *n.* 5. 6. *De Hevia com. terrestr. lib.* 2. *cap.* 30. *n.* 45. *Rodrigues de concur. cred. part.* 1. *art.* 6. *n.* 92. *&* 93. *Ansald. de com. disc.* 36. *n.* 44.

Nel regolare però tali danni dee aversi riguardo, all' intrinseco, ed estrinseco valore delle cose, e merci sequestrate, come sarebbe la diminuzione di prezzo: alle spese del viaggio che il debitore è stato costretto d' interrompere pel sequestro, o contestazione della lite: a ciò che potea aver lucrato senza l' impedimento del sequestro, ed altri simili che ognuno può vedere negli autori sovracitati, ed in specie presso il Casaregis *disc.* 205. *n.* 8. *& seq.*

A tal riguardo dalle provvide leggi di questi Stati si è saviamente stabilito, che non si possa devenire al sequestro di veruna sorta di beni, e mobili, o immobili se non consti al Magistrato, almeno per semplici, e sommarie informazioni della giustizia del medesimo, e che in ogni concessione di sequestro debba ordinarsi al richiedente di prestare sicurtà, e sussidiariamente cauzione giuratoria de' danni, e dell'ingiuria a favore del debitore. *Regie Costit. lib.* 3. *tit.* 29. §. 1. *e* 6. *Vedi Sequestro.*

§ X.

Quali danni debbano bonificarsi ad una nave ingiustamente predata. *Vedi Preda.*

§ XI.

A quali danni sia tenuto il capitano di nave, e marinarj; *Vedi Abbordo. Capitano di Nave. Contrabbando. Marinarj.*

§ XII.

Li danni accaduti alle merci caricate sulla nave per colpa del capitano di essa debbono valutarsi in ragione di ciò che varrebbero, o potrebbero valere nel luogo in cui doveano trasportarsi, e del tempo in cui poteano pervenirvi. *Leg.* 2. § 4. *ff. de leg. rhodia. Santerna de spons. part* 3. *n.* 40 & 41. *Stracca de assecurat. glossa* 6. *n.* 1. & *seq. De Hevia com. naval. cap.* 12. *n.* 39.

§ XIII.

Di quali danni sia risponsale l'assicuratore, ed il cambiatario marittimo. *Vedi Assicuranza. Cambio marittimo.*

§ XIV.

Colui che agisce per evitare un danno all'altrui roba, o merci dee essere indennizzato dal proprietario di esse di tutte le spese a tal oggetto fatte come espressamente si accenna in materia di contribuzione di merci salvate pel getto dalla Legge 2. § 3. *ff. de lege rhodia. Santerna de assecurat. part.* 4. *n.* 27. *Roccus de assecurat. not.* 55. *n.* 192. & 193. *Vedi Assicuranza. Avaria. Contribuzione.*

§ XV.

Qualunque danno cagionato benchè con levissima colpa dee essere bonificato a colui che lo ha sofferto. *Leg.* 3. & 48. *ff. ad leg. aquil.* § 4. *instit. de lege aquilia.*

Al dì d'oggi però si ha poco riguardo al danno cagionato per colpa leve, o imperizia che non sia grave.

DANZICA.

§ I.

CITTA Anseatica, ed Imperiale, una delle più belle, e più commercianti del Settentrione situata sulla Vistula ad un miglio dal mare Baltico nella Pomerania minore, che si è un golfo che porta il di lei nome, sotto il grado 54 di latit. e 36 di longit.

§ II.

Questa Città è una Repubblica sotto la protezione del Re di Polonia al di cui nome si conia la moneta: nulla di meno non è che in uno de'suoi sobborghi ove incomincia il dominio di questo Principe, cui appartiene anche la metà del reddito del di lei porto per convenzione fatta nel 1550 con Sigismondo Augusto.

§ III.

Le scritture, e libri de' negozianti si tengono in questa Città in fiorini, gulden, di 30 gros, o groschen. Il thaler, o scudo è di 3 fiorini, 90 gros, 90 escalins, o schilling, o 270 pfenings.

§ IV.

Allorchè si negozia a Danzica una lettera di cambio sovra Amburgo pagabile in danaro di banco il traente bonifica

colui che gli impresta uno per mille sul cambio per il minor valore della reichsthale di banco relativamente alla reichsthale di specie d'Amburgo.

§ V.

L'ordinanza del Magistrato di questa Città del 1766 ha proibito di fare alcuna speculazione in cambiali, e perciò non è permesso di negoziare sulla piazza una lettera di cambio che vi sarà stata presa precedentemente da qualche casa di commercio stabilita nella stessa Città.

§ VI.

Le lettere di cambio si tirano ordinariamente in questa Città sovra Amsterdam a 40, o 70 giorni di data, e sovra Amburgo a tre, o sei settimane di data.

§ VII.

Le lettere di cambio secondo l'ordinanza delli 8 Marzo 1701 godono dopo la loro scadenza di dieci giorni di favore, o di nove soltanto se il decimo sia Domenica, o giorno festivo, e nell'uno, od altro caso il protesto per difetto di pagamento deve aver luogo l'ultimo giorno di favore.

§ VIII.

Le lettere di cambio pagabili a vista, o quelle alla presentazione delle quali tutti li giorni di favore sarebbero scaduti debbono essere pagate fra le ventiquattro ore dopo la detta presentazione, la quale può in questo caso aver luogo in Domenica, o altro giorno festivo.

§ IX.

Le lettere di cambio che hanno il loro corso fino a giorni

14 *dopo vista*, non debbono essere protestate in caso di denegato pagamento, che il terzo giorno dopo la scadenza.

§ X.

Cento libbre di Danzica non fanno che 88 3/4 di Parigi, e d'Amsterdam.

§ XI.

Cento aune di Amsterdam fanno 112 circa di misura di Danzica.

DARSENA.

Vedi PORTO.

DATA.

§ I.

LA data è una cifra, o sia numero che si appone in qualunque scrittura pubblica, o privata per indicare il giorno, mese, ed anno in cui la medesima si sarà stipulata.

§ II.

Ella è talmente necessaria la data in certi atti, che si è universalmente stabilita la nullità dell'atto per mancanza della medesima. Tali sono gli atti giudiziali, e quelli passati nanti un Notajo od altro pubblico Uffiziale.

In essi però non si designa l'ora, che sarebbe, secondo me, cotanto necessaria per rischiarare molti fatti, e prevenire soventi le diverse difficoltà che occorrono in giudizio per

ordine delle ipoteche, giacchè fra li creditori d'un medesimo giorno sarebbe il più delle volte assai congruo il poter distinguere dall'ora diversa l'anteriorità delle ipoteche datate dal medesimo giorno.

§ III.

Nelle lettere di cambio la data ha una essenziale considerazione, e si crede della più importante necessità, giacchè dalla medesima apposta nelle cambiali, e nella loro accettazione, e girata si regola sempre il giorno della scadenza. *Heinneccius elem. jur. camb. cap.* 4. § 4. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 1. *tit.* 8. § 2.

Quindi è che in diverse piazze mercantili dell'Europa si è prescritto il preciso dovere di apporre la data ad ogni sorta di scrittura cambiale. *Ordin. de' cambj d'Austria art.* 2. *Ordin. di Prussia art.* 1. *Ordin. del comm. di Franc. del* 1673. *art.* 23. *Capitula Vesuntin. cap.* 2. *Ordinat. camb. Gedanens. art.* 3.

Tale è pure il prescritto dalle leggi di questi Stati, nelle quali si è saviamente prescritto di dover apporre alle lettere di cambio la data del tempo, e del luogo in cui ne seguirà la girata, ed anche nelle accettazioni di esse quantunque si trattasse di cambiale, la scadenza della quale non fosse dipendente dal giorno di essa, sotto pena a chi l'ommetta di soggiacere alle spese de' litigj che per tal mancanza ne seguissero. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 19. *Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770.

IV.

Un ordine non datato quantunque proveniente per valore ricevuto in contanti, o in merci, o altrimenti non è rimirato che come una semplice procura per ricevere il montante della lettera, o biglietto di cambio. *Ordin. del com. di Franc. del* 1673. *art.* 23. *Arresto della Gran Camera del Parlamento di Parigi delli* 21 *Maggio* 1681. *in causa d'appello d'una Sentenza del Consolato di Tours delli* 21 *Luglio* 1679.

§ V.

La data posta in principio d'una obbligazione, contratto, od altra scrittura si considera comune a tutti gli altri scritti susseguenti quantunque diversi, e con diverse persone stipulati. *Leg.* 4. *in prin.* & *leg.* 6. § 6. *ff. de edendo. Rota Florent. decis.* 13. *n.* 23. *tom.* 1. *thes. ombros.*

§ VI.

La scrittura privata prova sempre contro colui che l'avrà scritta quantunque si ritrovasse la medesima senza data; in qual caso si dee presumere essere questa il luogo del domicilio. *Leg.* 5. 6. & 13. *cod. de donat. Leg.* 34. § 1. *de pignor.* & *hypot. Rota Genuen. de mercat. decis.* 126. *per tot. Scaccia de com.* & *camb.* § 2. *Glossa* 1. *n.* 19. 20. & *seq.*

DATORE DI CAMBIALE.

Vedi TRAENTE.

DAZIO O SIA DRITTO DI PASSAGGIO PER MARE.

Vedi gli articoli delle Città nelle quali si paga.

DAZIONE IN PAGA.

Vedi PAGAMENTO.

DEBITO.

DEBITO.

Vedi DEBITORE.

DEBITORE.

§ I.

DEBITORE dicesi colui che è obbligato a fare, o dar qualche cosa a taluno in forza d'un contratto, o quasi contratto, d'un delitto, o quasi delitto: laonde non può dirsi propriamente debitore colui che non può essere convenuto o coll' azione reale, od ipotecaria. *Leg.* 108. *ff. de verb. signif. Defranchis decis. neapol. decis.* 714. *n.* 4. *Rota Flor. decis.* 15. *tom.* X. *thesaur. ombros. n.* 40.

§ II.

Chiunque nega il proprio debito benchè naturale, dicesi essere di mala fede, e pregiudicare la propria riputazione, e buon nome. *Leg.* 8. *in fin. ff. de alim. vel cibar. legat. Leg.* 4. § 16. *ff. de doli mali & met. except. Casareg. de com. disc.* 22. *n.* 29. & 30.

§ III.

Il debitore non può liberarsi dal suo debito senza il pagamento della cosa da esso lui dovuta. *Leg.* 28. *cod. de fide jussor. & mandat. Novella* 4. *cap.* 1. *Auth. hoc nisi cod. de solution. Casareg. de com. disc.* 40. *n.* 50.

§ IV.

Un debitore di cambio che siasi assunto il peso di cam-

biare, e non abbia effettivamente fatte le operazioni del cambio, è tenuto ciò non ostante a tutte le conseguenze del cambio non eseguito in ragione di lucro cessante, non già di cambio; quantunque il di lui creditore siasi riservata la stessa facoltà. *Salgado in labyr. credit. decis.* 63. *n.* 16. *tom.* 1. *part.* 18. & *decis.* 10. *n.* 6. *Cardin. de Luca de usur. disc.* 5. *n.* 15. & 17. *Scaccia de com. & camb.* § 1. *quæst.* 7. *n.* 261. *Ansald. de com. disc.* 65. *n.* 77. & 78. *Vedi Cambio. Creditore.*

§ V.

La confessione dal debitore fatta circa l'interesse dovuto al di lui creditore, mentre resta ancora dovendo, quantunque per altre cause, è nulla, e non produce alcun effetto, giacchè si presume sempre essere stata estorta per meto, e con frode, e perciò non pregiudica il debitore. *Leotard. de usur. quæst.* 76. *n.* 40. & *quæst.* 99. *n.* 22. 23. *fin al n.* 29. *Scaccia de com.* § 1. *quæst.* 7. *ampliat.* 8. *n.* 56. *Casaregis de com. disc.* 105. *n.* 13. & 14.

§ VI.

Ogni volta che il debitore ha giusto motivo, e ragioni per contestare il debito al di lui creditore, e così fin tanto che non sia ogni contestazione, e conto tra essi liquidato, e che non sia emanata la dichiarazione del Tribunale non può dirsi costituito in mora pel pagamento degli interessi, o del lucro cessante, e danno emergente. *Leg.* 24. *ff. de usur. Rota Florent. in Liburnens. pecun.* 14 *Decembre* 1777. & *decis.* 31. *n.* 58. *tom.* x. *thesaur. ombros. Rota Rom. presso il Salgado in labyr. credit. decis.* 14 *Februar.* 1701. *Roccus de societ. not.* 95. *n.* 202.

Da questa regola deve però eccettuarsi il caso in cui l'interesse fosse dovuto dalla stessa convenzione, o stipulazione. *Salgado loc. cit. part.* 4. *cap.* 17. *n.* 9. & *seq. Ansald. de com. disc.* 87. *n.* 29. *Casaregis de com. disc.* 50. *n.* 40. *fin al* 60.

O che l'illiquidità del credito dipendesse dal fatto, colpa, o malizia del debitore. *Leotard. de usur. quæst.* 84. *n.* 6. *& seq. Casaregis de com. disc* 120. *n.* 31.

O che il debitore prima della contestazione fosse diggià costituito in mora, lo che però deve restringersi all'interesse soltanto decorso prima dell' impedimento dell' illiquidità. *Salgado loc. cit. n.* 21. *&* 22. *fin al* 39. *Casareg. loc. cit. n.* 33.

§ VII.

Il debitore non dicesi neppure posto in mora al pagamento d'una somma, se dopo l'interpellanza fattagli dal di lui creditore sia trascorso senza pagare il breve termine di tre, o dieci giorni. *Leg.* 21. § 1. *ff. de const. pecun. Menoch. de arbitr. judic. lib.* 2. *cent.* 1. *cas.* 7. *Casareg. de com. disc.* 161. *n.* 32.

§ VIII.

Se possa agirsi contro il debitore *in diem* sospetto di fallimento, od effettivamente fallito. *Vedi Creditore. Fallimento.*

§ IX.

Il nome del debitore ceduto può avvocarsi dalli creditori anteriori quando non sia dato *in solutum*, ma ceduto soltanto a titolo di pegno, o di semplice cessione, cioè *pro solvendo. Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 10. *per tot. Casareg. disc.* 44. *n.* 52. *Vedi Creditore. Cessione.*

§ X.

Un debitore ceduto non può regolarmente compensare li crediti che gli sopravvennero dopo la cessione del suo debito fatta dal di lui creditore ad un altro. *Bersan. de compensat. cap.* 3. *quæst.* 6. *n.* 31. *Casareg. de com. disc.* 155. *n.* 35. principalmente quando vi concorra l'intimazione della cessione fatta

dal cessionario al debitore ceduto a termini della *Legge* 3. *cod. de novat. Vedi Compensazione.*

§ XI.

Il debitore d'un fallito non può compensare il proprio debito col suo credito in pregiudizio degli altri creditori del medesimo fallito, ma dee entrare cogli altri nel giudizio di concorso. *Casareg. de com. disc.* 75. *n.* 23. 24. *Vedi Compensazione.*

§ XII.

Il debitore credendo verosimilmente avere altro credito verso il di lui creditore compensabile col suo debito non è tenuto al pagamento degli interessi del suo debito in conseguenza della mora, benchè sia in appresso dichiarato, o non sussistere il di lui credito, o non essere quello compensabile. *Casaregis de com. disc.* 199. *n.* 80.

§ XIII.

Chiunque nega esser debitore non può più allegare la presunta soddisfazione dello stesso debito. *De Luca de credito. disc.* 129. *n.* 19. *Urceol. de transact. quæst.* 79. *n.* 37. *Casareg. de com. disc.* 102. *n.* 50.

§ XIV.

Il debito per cagion di deposito, se si debba intendere compreso nella transazione generale fatta tra li contraenti. *Vedi Transazione.*

§ XV.

Non può il debitore pagare al suo creditore la tratta fattagli per l'importare del suo debito quando sa, che al tempo della tratta il di lui creditore era fallito, mentre con ciò pregiudicherebbe li creditori del traente. *Leg.* 6. § 7. *ff. quæ*

in fraud. credit. Sent. del Consol. di Torino delli 21 *Maggio* 1762 *Rifer. Gavuzzo nella causa di concorso Bertinat contro li Negozianti Regis, Bruno, ed Ambrosini. Scaccia de com. & camb.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 391. *Dupuy des lettres de change chap.* 9. *n.* 16. *Casareg. camb. istr. cap.* 2. *n.* 7. 8. *e* 9. *Vedi Accettazione.*

A questo principio è coerente il disposto nelle nostre Regie Costituzioni lib. 3. tit. 33. § 13.

§ XVI.

Il debitore che dà in pagamento al di lui creditore qualche cambiale tratta sopra un suo debitore intende di trasferire il nome di questi a favore dello stesso creditore. *Casareg. camb. istr. cap.* 5. *n.* 55. *Vedi Girata.*

§ XVII.

Il qual guisa debba regolarsi il debitore d'una cambiale nella soddisfazione di essa. *Vedi Pagamento.*

§ XVIII.

Il debitore che avrà dato un pegno per cautela non può esser molestato senza che gli sia restituito, o offerto, o depositato nello stesso tempo il suo pegno; altrimenti essendo convenuto a pagare gli competerebbe contro il creditore l'eccezione del pegno non offerto, locchè ha maggiormente luogo in termini di girata di cambiale. *Leg.* 4. § 8. *ff. de dol. mal. & met. except. Merlin. de pign. hypot. lib.* 4. *quæst.* 105. *n.* 15. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 5. *n.* 29. *Vedi Girata.*

§ XIX.

Il debitore è sempre tenuto di rilevare il di lui fidejussore con tutti quei mezzi dalla legge introdotti a favore di questi. *De Franchis. decis. neapol. decis.* 55. *n.* 8. *Rota Florent. decis.* 33. *n.* 10. *tom.* X. *thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 962. *n.* 42. & *cap.* 970. *n.* 34.

§ XX.

Li debiti contratti da colui che amministra due negozj uno in proprio, e l'altro sociale trovandosi descritti su i libri dei creditori sotto le stesse partite, e conti, dal che si presume avere li contraenti voluto contemplare l'amministratore del negozio sociale, e tanto più se il debitore siasi obbligato colla cifra solita, *e Compagnia* che denota sempre l'identità d'interesse, e di persona, debbono aversi a carico del negozio sociale, e non già dell' amministratore. *Rota Florent. decis.* 22. *n.* 20. *tom.* IX. *thes. ombros. Vedi Complimentario. Società.*

§ XXI.

Il debitore condizionale non può mai essere obbligato dal di lui creditore al pagamento, o a dar cauzione del di lui debito quando la condizione è ancora nello stato in cui trovavasi precedentemente alla contratta obbligazione, salvo che vi concorra un plausibile sospetto che il debitore possa, o colla sua partenza, o altrimenti eludere il suo creditore. *Leg.* 10. *ff. qui satisd. cogant. ed ivi glossa. Rota Florent. in liburn. assecurat.* 25. *Febbrajo* 1780. *Decis.* 40. *n.* 5. 6. & 7. *tom.* IX. *thes. ombros. Rodrigues de concur. credit. part.* 1. *art.* 6. *n.* 95. & *seq.*

Se però il debitore si fosse obbligato in nome proprio e non della società sarà egli soltanto tenuto, e non la società al pagamento del debito. *Leg.* 5. *ff. de negot. gest. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 9 *Agosto* 1783. *Rifer. Trinchieri di S. Antonino nella causa del negoziante Cauvin contro il negoziante Badaraque. Rota Genuens. de mercat. decis.* 14. *n.* 98. *Gratian. discept. forens. cap.* 677. *n.* 41. & 42. *Felicius de societ. cap.* 3. *n.* 45.

§ XXII.

Chiunque libera un debitore dalle domande del di lui creditore si considera nella stessa guisa come se avesse prestata cauzione giudiziale a favore dello stesso debitore. *Leg.* 1.

ed ivi glossa ff. si quis eum qui in jusvocat. Stracca de mercat. tit. de decoct. part. 1. *tit. quomodo proced. sit in illos. n.* 10.

§ XXIII.

Il debitore di cambio obliquo, o sia quegli cui il creditore abbia data la facoltà di prendere da altri danaro a cambio, a danno, e rischio dello stesso debitore, non è vero, e proprio debitore di cambio, nè sarà per ciò tenuto di soddisfare il creditore nel luogo del destinato pagamento, o nelle fiere, ma può, e deve soddisfarlo nel luogo del contratto, cioè ove avrà ricevuto per tal motivo il danaro. *Rota Florent. in florent. liquidation. camb. decis.* 19 *Giugno* 1647. *altra in florent. camb.* 18 *Junii* 1688. *altra* 14 *Martii* 1698. *n.* 22. *Turre de camb. disput.* 3. *quæst.* 11. *n.* 37.

§ XXIV.

Un debitore che avrà ottenuto dal di lui creditore una dilazione al pagamento del suo debito non potrà essere costretto al pagamento pendente l'accordatagli dilazione. *Leg.* 10. *ff. de condict. in deb. Leg.* 213. *ff. de verb. sign. & leg.* 7. § 14. *ff. quib. ex caus. in possess. eat. Rota Florent. decis.* 31. *n.* 32. *tom.* VI. *thes. ombros. Vedi Dilazione.*

§ XXV.

Affinchè un debitore sospetto di fuga possa carcerarsi ad istanza del di lui creditore non è d'uopo, che il debito sia totalmente liquido, o dipendente da un istromento guarantiggiato, o che vi preceda la confessione dello stesso debitore, o la cosa giudicata, ma basterà soltanto che si riconosca con testimonj esaminati anche senza la citazione della parte, o con scrittura, quantunque non ancora recognita la quantità del debito che dee essere primamente giustificata in giudizio dopo la cattura. *Leg.* 2. *cod. de exact. tribut. Rota Florent.*

decis. 12. n. 34, thes. ombros. tom. VI. Sola ad decret. sabaud. de capt. debit. gloss. 1. part. 2. n. 1. & seq.

§ XXVI.

Può anche carcerarsi il debitore sospetto di fuga quando il debito è certo, e liquida n'è la quantità, ma incerto perchè sotto condizione, o *in diem* dovuto, ed allora si può carcerare non già per stare al giudicato, ma bensì perchè cauzioni il creditore del pagamento purificata che sarà la condizione, o avvenendo il giorno. *Leg. 41. ff. de judiciis, & ubi quis. Rota Florent. d[a]. decis. 12. n. 31.*

§ XXVII.

Può inoltre essere carcerato un debitore sospetto, quando la quantità del debito è certa, e liquida nell'obbligazione, ma incerta, ed illiquida in giudizio; e ciò non già perchè soddisfaccia precisamente il creditore, ma soltanto perchè cauzioni di stare al giudicato, o soddisfaccia se voglia a termini del dritto comune. *Leg. 1. & tot. tit. ff. qui satisd. cog. Rota Florent. d[a]. decis.. 12. n. 32.*

§ XXVIII.

In questi Stati coerentemente alli sovra esposti principii si è prescritto, che allor quando li beni pignorati a favor del creditore perissero, o non bastino per la soddisfazione del debito possa farsi carcerare il debitore ad istanza del primo, purchè non sia pupillo, femmina, o settuagenario, o non abbia fatta la cessione de' beni, o che non sia nobile, o altrimenti privilegiato, ma che sia sempre tenuto lo stesso creditore, giustificandosi la povertà del debitore di prestargli gli opportuni alimenti, sinchè starà carcerato. *Regie Costit. lib. 3. tit. 32. § 16. Fab. in cod. lib. 8. tit. 6. defin. 7. thesaur. decis. 153. n. 6. Ab Eccles. part. 1. observ. 124. n. 10. fin al n. 16.*

Vedi in oltre su questo articolo le parole Accordo. Cambio. Creditore. Fallimento. Giudizio di concorso. Pagamento.

DECOTTO.

Vedi Fallimento.

DELIBERAZIONE DE' CREDITORI.

Vedi Accordo.

DEPOSITO.

§ I.

Chiamasi deposito qualunque cosa data a taluno per essere custodita. *Leg.* 1. *in princ. ff. deposit. vel contra.*

§ II.

La proprietà della cosa depositata non meno che il possesso civile della medesima appartiene sempre al deponente, onde è che il depositario dee restituire a quegli la cosa medesima allora che gli è chiesta. *Leg.* 17. § 1. *ff. depositi. Leg.* 1. §. 5. *ff. de obligat. & act.* §. 3. *instit. quib. mod. re contrh. obligat.*

E ciò ha luogo quantunque il deposito siasi fatto a mani d'un figlio di famiglia, o d'un pupillo, se col deposito siasi arricchito; od' un prossimo alla pubertà, ed abbia commesso dolo quantunque non siasi arricchito. *D*[a]. *Leg.* 1. § 15. & 42. *ff. depositi.*

§ III.

Il depositario dee restituire la cosa depositata nello stato,

e qualità medesima nella quale trovavasi nel tempo che fu depositata, giacchè riconoscendosi deteriorata sarà tenuto verso il deponente per l'azione depositi. *D*a. *Leg.* 1. § 16. *ff. depositi. Leg.* 18. § 1. *ff. commodati.*

§ IV.

Il depositario d'un sacco, o d'una cassa chiusa dee restituire le cose in essa contenute, quantunque abbia ignorato che le medesime vi siano state rinchiuse. *D*a. *Leg.* 1. § 41. *ff. depositi.*

§ V.

Il depositario non può allegare alcuna prescrizione, a somiglianza del procuratore, od usufruttuario, giacchè non si considera possedere per se, ma soltanto ad altrui nome. *Leg.* 10. § 1. *ff. de acquir. possess. Leg.* 2. *cod. de præscript.* 30. *vel* 40. *annor. Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 19. *defin.* 19.

§ VI.

Non può opporsi dal depositario la compensazione contro il deponente, quantunque il credito del primo provenga da un altro deposito. § 31. *instit. de act. Leg. ult. cod. de compensat. & leg.* 11. *cod. depositi.*

§ VII.

È anche tenuto il depositario di restituire il deposito quantunque l'avesse egli imprestato ad un altro; nè può in tal caso obbligare il deponente di chiederlo a colui cui l'avrà imprestato, poichè questi non ha altra azione che contro il depositario medesimo; salvo che si trattasse d'un deposito di danaro esistente ancora in natura, mentre in tal caso potrebbe rivendicarlo dal terzo possessore. *Leg.* 9. *in fin. ff. de rei vindicat. Leg.* 12. § 2. *Leg.* 18. & 25. *ff. depositi. Leg.* 13. *cod. de obligat. & act. Leg.* 7. & 8. *cod. depositi.*

§ VIII.

Il deposito del danaro dovuto fatto dal debitore in soddisfazione del suo debito presso quegli cui ognuno verissimilmente si sarebbe affidato, è valido, e s'intenderà sempre a pericolo, e rischio del di lui creditore; giacchè credesi essere diligente colui che avrà eletto un depositario idoneo, e riputato di buona fede. *Glossa ad leg. 39. ff. de solution. Scaccia de com.* § 1. *gloss.* 5. *quæst.* 16. *n.* 405. *Casareg. de com. disc.* 36. *n.* 9. 10. & 12.

§ IX.

Il depositario parimente avendo depositato la stessa cosa a mani d'un terzo resta liberato dall'obbligo del deposito, nè è tenuto del dolo, cedendo al deponente le azioni che li competono verso il nuovo depositario. *Leg.* 1. § 11. & *leg.* 16. & *ibi glossa. ff. depositi.*

Parmi però che l' equità resista a questi principj, se ciò siegua senza necessità, o se non sia stato rimesso il deposito ad una persona pubblica, o ad altra con autorità del Giudice presente, o almeno citato il deponente: il Casaregis *de com. disc.* 36. *n.* 23. & 25. lascia travvedere queste eccezioni a tal regola.

§ X.

Il depositario è tenuto della perdita della cosa depositata dopo la domanda giudiziale che gli sarà stata fatta dal deponente, salvo che la perdita avesse dovuto necessariamente accadere, quando anche dal giorno stesso della domanda avesse reso al deponente la cosa depositata. *Leg.* 12. § *ult.* & *leg.* 14. § 1. *ff. depositi. Glossa ad leg.* 5. *ff. de reb. credit.*

§ XI.

Non può scusarsi dal dolo, e colpa il depositario che non avrà usata la medesima cura nella custodia del deposito avuta

per le proprie cose, come sarebbe, per cagion d'esempio, se avendo salvato da qualche accidente tutti li proprj suoi beni, od effetti, e perduta soltanto la cosa depositata. *Leg.* 32. *ff. depositi. cap.* 2. *extr. de deposito.*

§ XII.

È pure tenuto il depositario della colpa leggera qualora in tal guisa avrà convenuto col deponente. *Leg.* 1. § *6. & 35. & leg.* 23. *ff. depositi. Leg.* 1. *cod. eod.*

§ XIII.

Egli è parimente tenuto il depositario per la colpa levissima allorchè il deposito sarà stato fatto a solo di lui favore, vale a dire, allorchè volendo fare un acquisto avrà egli preso un deposito di danaro per impiegarlo a tal oggetto, e che l'avesse effettivamente eseguito. *Leg.* 4. *& leg.* 9. § 9. *ff. de reb. credit.* In tal caso sarebbe anche tenuto il depositario per il caso fortuito giacchè sarebbesi il deposito risolto in mutuo. Ma se il deponente permette al depositario di servirsi del deposito a suo piacimento non diventerà questo un mutuo, se non se allora soltanto, che il depositario se ne sarà servito. *Leg.* 10. *&* 11. *ff. de reb. credit. Leg. 6. cod. de pignor.*, e medesimamente allor quando abbia presa la cosa depositata precedente estimo, e che siasi obbligato di restituire il suo valore. *Leg.* 5. § 3. *ff. commodati. Leg.* 1. *in fin. ff. de æstimat.*

§ XIV.

Risponderà pure della colpa levissima il depositario allorchè riceva egli un correspettivo, ossia mercede per la custodia del deposito, giacchè in tal caso è egli tenuto per l'azione *ex conducto. Leg.* 1. § 8. *ff. depositi leg.* 5. § 2. *ff. commodati. Casareg. de com. disc.* 36. *n.* 22.

§ XV.

Non è tenuto il depositario che pel proprio dolo, o colpa grave adoperata nella cosa depositata. *Leg.* 1. § 8. 9. & 10. & *leg.* 20. & 32. *ff. depositi. Leg.* 23. *ff. de regul. jur. Leg.* 5. § 2. *ff. commodati*, § 3. *instit. quib. mod. re cont. oblig.* & *leg.* 1. *cod. depositi.*

§ XVI.

Il depositario non è mai tenuto pel caso fortuito, quantunque si fosse convenuto, che la perdita del deposito sarebbe stata a di lui carico, o che siasi volontariamente offerto a prendere il deposito. *Leg.* 1. § 35. *ff. depositi*, & *leg.* 1. *cod. eod.*

Quindi non sarà tenuto del furto ad esso lui fatto della cosa depositatagli che custodiva con negligenza; ma risponderà sempre della colpa leggera, qualora, come sôpra, si sarà volontariamente offerto di custodire il deposito. § 3. *instit. quib. mod. re contrh. oblig.* §. 17. *instit. de obligat. quæ ex delict. nasc. D. leg.* 1. §. 35. *ff. depositi.*

§ XVII.

Il depositario dovrà essere risarcito di tutti li danni sofferti per cagion del deposito, non meno che rimborsato di tutte le spese fatte per la custodia del medesimo, per qual motivo avrà sempre egli il dritto di ritenere la cosa depositata. *Leg.* 5. *in princ.* & *leg.* 23. *ff. depositi.*

§ XVIII.

Il danaro depositato in qualche banco pubblico, o privato passa in dominio del banco depositario. *Vedi Banco. Banchiere.*

§ XIX.

Il deponente nel fare un deposito di danaro numerato in qualche banco pubblico, o privato s' intende di concedere al depositario l'uso libero, ed assoluto, onde passi subito in dominio del depositario, ed altro non rimane al deponente, che un puro credito, o azione di ripetere la valuta di simil partita, giacchè questa sorta di deposito irregolare è bensì un deposito improprio, ma in sostanza un contratto di puro mutuo. *Rota Florent. decis.* 20. *n.* 12. *tom. VII. thes. ombros.* & *decis.* 41. *n.* 24. *eod. tom. De Luca ad gratian. cap.* 174. *n.* 7. *Card. de Luca de credito disc.* 68. *n.* 7. *Vedi Banco.*

Quindi è che in questo caso si rende tale specie di deposito compensabile in utilità del deponente con altro credito del depositario. *Marquardus de jure mercat. lib.* 2. *cap.* 9. *n.* 25. & 44. *Card. de Luca de camb. disc.* 2. *n.* 21. & *de credito disc.* 47. *n.* 10. *Gratian. discept. forens. cap.* 319. *n.* 13. *Bersan. de compensat. cap.* 1. *quæst.* 5. *n.* 12.

§ XX.

Nell'azione del deposito non si dà la compensazione, quantunque si tratti di deposito irregolare, in cui il danaro non sia stato depositato come specie, ma bensì come quantità. § 30. *instit. de action. Leg.* 24. *ff. depositi. Leg. penult. cod. eod. Rota Florent. decis.* 19. *n.* 8. & 9. *tom. VII. thes. ombros. Gratian. discept.* 728. *n.* 21. *Mantica de tacit. lib.* 10. *tit.* 10. *n.* 4. *Leotard. de usur. quæst.* 32. *n.* 8. *Gaitus de credit. cap.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 7. *n.* 652.

§ XXI.

Li creditori per deposito regolare, allorchè esiste ancora la cosa, od il danaro depositato debbono essere preferti a tutti gli altri creditori aventi privilegio nell'azione personale, ed anche a quelli aventi ipoteca anteriore, imperciocchè il deponente ritiene sempre il dominio del danaro esistente,

onde può non solamente servirsi dell'azione del deposito, ma ancora della vindicazione della cosa: all'opposto però, se la cosa non esista più, o che il danaro sia stato depositato senza esser rinchiuso, e sigillato, ma soltanto numerato ad un banchiere che l'abbia commisto, e confuso con altri suoi danari, giacchè allora li creditori di questa sorta di deposito che chiamasi irregolare si preferiscono agli altri creditori chirografarj dello stesso debitore anche aventi privilegio, ma non già agli altri aventi ipoteca, o privilegio speciale, e precipuo. *Leg. 7. § 2. ff. depositi. Cujac. ad leg. 8. ff. depositi. Rota Florent. decis. 10. n. 11. tom. X. thes. ombros. Rodrigues de privileg. credit. part. 1. art. 6. n. 50. & 126. Gratian. discept. forens. cap. 943. n. 4. Gait. de credit. in apend. cap. 4. n. 124. Merlin. de pignorib. lib 4. tit. 1. quæst. 27. per tot.*

§ XXII.

Essendo il deposito un contratto di buona fede si prova per ciò esso senza il rigore, e le sottigliezze di ragione; quindi se siasi fatto senza li dovuti recapiti, ma vi concorrano altri amminicoli, e congetture può darsi il giuramento suppletivo, come si concede in tutti li giudizj di buona fede. *Leg. 10. cod. de reb. credit. & jur. Leg. 1. § 40. ff. depositi. Rota Florent. decis. 29. n. 24. & seq. tom. VI. thes. ombros. Mascard. de probat. concl. 510. per tòt. Menoch. de arbitr. cas. 208. n. 26.*

§ XXIII.

Si dà anche un' altra specie di deposito detto di necessità, o miserabile, a motivo che sono degni di commiserazione quelli, che da improvviso, ed inaspettato naufragio atterriti siano obbligati di affidare le loro cose, ed effetti a chiunque loro si presenta: quindi si dice depositare in tal fatta per cagion di naufragio che non ha verun altro motivo di depositare, se non se il solo pericolo; e perciò è che da questa sorta di deposito nasce l'azione *in duplum* contro il depositario che dolosamente negasse il deposito, ap-

punto perchè il deponente costretto dalla necessità dee seguire la fede, qualunque possa essere di chi si presenta. *Leg.* 1. § 1. & 4. *Leg.* 18. *argum. leg.* 9. *ff. depositi.* § 23. & 26. *instit. de actionib. Cujac ad leg.* 2. *cod. de fide*, & *jure hast. fisc. Stypmannus. jus marit. part.* 4. *cap.* 4. *n.* 4. *fin al* 23.

§ XXIV.

In qual guisa, e quando si ammetta il deposito per il pagamento della somma portata da una cambiale. *Vedi Pagamento di lettere di Cambio.*

§ XXV.

In questi Stati li depositi che vengono ordinati dalli Magistrati, Prefetti, o Giudici si debbono consegnare sigillati nelle mani del primo Sindaco, o del Segretaro delle Città, ed alla presenza del Segretaro del Tribunale, da cui se ne deve rogare l'atto: quindi debbono riporsi nello stesso tempo in una cassa sotto doppia chiave l'una presso del Sindaco, e l'altra presso del Segretaro della Città, o Comunità, essendone ambi solidariamente risponsali; è per altro in arbitrio delle parti di fare i loro depositi appresso quelle altre persone che si eleggessero di comune consenso a loro rischio, e pericolo, esclusi però sempre i Giudici. *Reg. Costit. lib.* 5. *tit.* 21. § 1.

Si è pure saviamente prescritto che li depositi fatti appresso li banchieri, mercanti, e negozianti anche dai particolari, purchè non sieno fatti d'ordine di altro Giudice, debbano essere della cognizione del Magistrato del Consolato. *Dette Regie Costituzioni lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 1. §. 17. *Regio Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 1. § 9.

DILAZIONE.

DILAZIONE.

§ I.

Chiamasi dilazione il tempo accordato o dalla legge, o dal giudice, o dal costume ed uso al debitore per la soddisfazione del di lui debito.

§ II.

Se la dilazione al pagamento è posta soltanto a comodo; ed in grazia del debitore, come si deve in dubbio sempre presumere, si potrà allora dal debitore validamente pagare a mani del procuratore del di lui creditore prima che scada l'accordatagli dilazione, giacchè può rinunziare egli ad ogni suo favore, e così alla dilazione posta a di lui comodo. *Gratian. discept. forens. cap.* 105. *n.* 31. *Salgado labyrinth. credit. part.* 2. *cap.* 29. *n.* 35. *Cencius de censib. quæst.* 84. *n.* 3.

§ III.

Qualora però la dilazione al pagamemnto sia apposta a favore del creditore, o di questi, e del debitore insieme, purchè dal contratto apparisca, che siasi considerata tale dilazione per qualche comodo, utilità, o profitto del primo, o d'entrambi insieme, non può il debitore pagare anticipatamente a mani del procuratore, giacchè non avendo questi il mandato per ricevere il pagamento, non può nemmeno pregiudicare il principale colla rinunzia alla dilazione apposta a comodo, e vantaggio del creditore. *Glossa ad leg.* 122. *ff. de verb. obligat. Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 30. *defin.* 14. *Salgado labyrinth. credit. part.* 2. *cap.* 29. *n.* 66. 67. *et* 68.

Se poi il debitore nell'atto dell'anticipato pagamento che intende di fare al creditore volesse anche pagare tutto l'interesse, e l'utilità che egli dovea avere nel tempo proprio portato dalla dilazione, allora gli sarà lecito di pagare anti-

cipatamente tanto al creditore, che al di lui procuratore; come dottamente stabilisce contro il Salgado l'Olea *de cession. jur. tit.* 1. *quæst.* 6. *n.* 60. *&* 61.

§ IV.

Applicate le sovra stabilite massime alla materia delle cambiali, il contratto delle quali essendo per utilità reciproca d'entrambi, li contraenti, si deve dire, che la dilazione, ossian le condizioni del tempo, e del luogo sono in favore dell'uno, e del altro; laonde il presentante, che è nelle ragioni di quello che ne ha dato la valuta non può essere astretto a ricevere il pagamento della somma portata dalla lettera di cambio prima che sia spirata la dilazione: al contrario però qualora la dilazione sarà apposta per solo favore del debitore giusta il riportato al § *II. Scaccia de comm. et camb.* § 5. *gloss.* 1. *n.* 1. *Dupuy art. des lettr. de change chap.* 4. *n.* 26. *& chap.* 12. *n.* 6. *Ansald. de com. disc.* 3. *n.* 10. *&* 11. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 3. *n.* 90.

§ V.

Il pagamento anticipato fatto con mala fede affine di portar pregiudizio al creditore è sempre nullo, benchè la dilazione sia apposta a favore del debitore, non però così allorchè esso pagamento sarà fatto con buona fede, e con ignoranza del danno che potea accadere al creditore. *Salgado labyr. credit. part.* 2. *cap.* 29. *n.* 41. 42. *et* 43. *Cenc. de censib. quæst.* 84. *n.* 7. *Olea de cession. jur. tit.* 1. *quæst.* 6. *n.* 61. *Vedi Pagamento di cambiale.*

§ VI.

Il portatore d'una lettera di cambio è tenuto di domandare il pagamento alla scadenza del tempo nella medesima prescritto, onde nè deve, nè può accordare alcuna dilazione all'accettante, o debitore di essa senza incaricarsi della perdita, e danni che da ciò ne potrebbero derivare. *Leg.* 44. *ff.*

mandati. Franchius inst. jur. camb. lib. 1. *sect.* 3. *tit.* 6. § 11. & *sect.* 4. *tit.* 1. § 25. *Phoonsen loix & coutum. du change chap.* 15. § 2. & 3. & *chap.* 17. § 3. *Dupuy des lettr. de change chap.* 14. § 1. *Scaccia de com. & camb.* § 2. *gloss.* 5. *quæst.* 10. *n.* 325. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 6. *n.* 26. *e seg. e de comm. disc.* 190. *n.* 15.

Tale è la regola universalmente ricevuta, ed osservata pure ne' nostri Stati come si ricava dal prescritto delle Regie Costit. *lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 3. *e* 22. *e dall' Editto pella Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 2. 5. *e* 6. *Vedi Diligenza. Portatore di cambiale. Pagamento. Scadenza. Protesto.*

§ VII.

La dilazione concessa al principale debitore non giova regolarmente al di lui fidejussore: gioverà però al medesimo allorchè il reo comparendo in giudizio alla di lui difesa, si opponga per la dilazione a suo favore accordata dal creditore. *Glossa in leg.* 12. *cod. de non numerat. pecun. & in leg.* 2. *in fin. cod. de precib. imperat. offeren. Surdus decis.* 305 *n.* 16. *Rota Florent. decis.* 2. *n.* 12. *tom VII thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 12. *n.* 1. & *seq.* & *cap.* 290. *n.* 39. *De Hevia comm. terrestr. cap.* 19. *n.* 16.

§ VIII.

Qualora la dilazione sarà data al debitore pel pagamento del prezzo di qualche cosa fruttifera, vale a dire, suscettibile d'interessi non si dovranno pendente la medesima dilazione li frutti ricompensativi, salvo che le parti avessero espressamente su di ciò convenuto. *Leg.* 13. § 20. *ff.* & *leg.* 5. *cod. de action. empt. & vend. Leg.* 2. *cod. de usur. Leotard. de usur. quæst.* 27. *n.* 31. & *seq. De Luca e usur. & interes. disc.* 16. *n.* 2. 3. & 4.

§ IX.

Se il debitore non avendo ottenuto dalli di lui creditori la chiesta dilazione per il pagamento volesse fare la ces-

sione de' beni spetterà allora alla maggior parte di essi di accordarla, se voglia, anche in pregiudizio della minore. *Leg. ult. cod. qui bon. ced. poss. Gratian. discept. forens. cap.* 222. *n.* 1. *Stracca de decoct. part.* 6. *in princ. n.* 19. *Vedi. Accordo. Giudizio di concorso. Mora.*

§ X.

Il debitore che avrà chiesta una dilazione al pagamento della somma da esso lui dovuta si considera, che riconosca il proprio debito, e che voglia stare alla sentenza del giudice. *Leg.* 40. *ff. de pact. Leg.* 5. *cod. de recept. arbitr. & leg.* 5. *cod. de re judicata. Gratian. discept. forens cap.* 502. *n.* 29. *&* 30.

§ XI.

La dilazione adoperata dal creditore fino alla morte del di lui debitore per domandare il rendimento de' conti contro gli eredi non osta al creditore, salvo nel solo caso in cui si riconosca nel medesimo un dolo, o malizia di aver aspettata la morte del debitore per farne la domanda. *Mascard. de probat. conclus.* 1257. *n.* 13. *Gratian. discept. forens. cap.* 760. *n.* 13. *& seq. Casareg. de com. disc.* 102. *n.* 28.

§ XII.

La dilazione per un tempo incerto, ed indeterminato concessa dal venditore al compratore pel pagamento del prezzo della merce venduta non scusa il secondo dall' obbligo di pagare intanto gli interessi ricompensativi, all' opposto però quando la dilazione è per un tempo certo, e determinato. *Gratian. discept. forens. cap.* 588. *n.* 26. 27. *&* 28. *Leotard. de usur. quæst.* 27. *n.* 35. *Casareg. de com. disc.* 38. *n.* 31. *&* 32.

§ XIII.

Il tempo delle dilazioni legali s'intende sempre continuo

compresi anche li giorni feriati, ma non si conterà giammai il giorno in cui sarà emanato il decreto della dilazione accordata dal giudice. *Leg.* 1. § 9. *ff. de successor. edic. Leg.* 3. *cod. de dilation. Thesaur. decis.* 39. *in addition.*

§ XIV.

Il Giudice può ampliare, o restringere il tempo delle dilazioni legali, allorchè abbia egli giusto motivo di ciò fare. *Argum. leg.* 2. *ff. de re judicat. Voet ad tit. ff. de feriis & dilationib. n.* 13.

Tale pure è il disposto dalla nostra R[a]. Legge, dalla quale si sono saviamente indicate le cause per le quali li Giudici potranno ampliare, o restringere il tempo delle dilazioni. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 6. § 10. 12. *e seg. e tit.* 28. § 1. *e seg. Ab Eccles. observ.* 46. *n.* 7. *& observ.* 53. 74. 75. *&* 80. Riguardo però alla dilazione che deve accordarsi dal Giudice pel pagamento di un debito si è pure prescritto che la dilazione non possa essere maggiore di giorni 50, nè minore di giorni 10, salvo che si tratti di cause sommarie, nelle quali si può abbreviare il suddetto termine di giorni 10, secondo la qualità de' litiganti, e la natura della causa. *D*[e]. *R*[e]. *Costit. lib.* 3. *tit.* 32. § 14.

D I L I G E N Z A.

§ I.

OVE è maggiore il pericolo si esige sempre l'esattissima diligenza, la quale ha sempre luogo nelle operazioni de' negozianti, e principalmente del cambio; tanto più che sogliono essi percevere un utile qualora agiscono per altri. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 160. *n.* 2. *Stracca de mercat. tit. mandat. n.* 51. *& seq. De Hevia com. naval. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 28.

Cardin. de Luca de camb. disc. 26. *n.* 12. *Salgado labyr. credit. part.* 3. *cap.* 11. *n.* 39.

§ II.

Chiunque elegga una persona riputata universalmente di buona fede, e idonea si deve considerare per diligente, quantunque in fatti non lo sia stato. *Leg. ult.* § *ult. ff. Mandati. Rota Genuen. de mercat. decis.* 64. *n.* 2. & *seq.* & *decis.* 174. *n.* 5. *Scaccia de com.* & *camb.* § 1. *gloss.* 5. *quæst.* 16. *n.* 405. *Ansald. de com. disc.* 26. *n.* 10. & 11. *Vedi Commissione. Mandato.*

§ III.

Allorchè la diligenza non può essere in alcuna maniera giovevole può impunemente omettersi da colui che era obbligato di adoperarla, in qual caso spetta all' omittente di provare l'inutilità della medesima, giacchè la sola possibilità in contrario, o il dubbio evento, se sarebbe stato o non proficuo l' adoperare la diligenza, basterà per decidere contro il negligente. *Leg. ult.* § 1. *ff. de lege rhodia. Leg.* 2. § 46. *ff. ad S. C. Tertullianum, Casareg. de com. disc.* 54. *n.* 49. & 50. *Ansald. de com. disc.* 32. *n.* 4. 7. 8. & 13.

§ IV.

Il commissionario è sempre tenuto di usare le più possibili diligenze, quantunque creda che le medesime non siano per sortire un buon effetto attesa la difficoltà, e intricatezza dell' operazione, giacchè in materia di commercio la diligenza, e cautela può spesso giovare, e quand' anche non giovi non può nuocere. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 23. *Maggio* 1772. *Rifer. Ratti nella causa de' negozianti S. Pietro, e figlio, e Sauvaigo, procuratori del negoziante Aliggio di Torino contro il negoziante Gerbon, e li Battellieri da questo evocati. Rota Lucen. decis.* 57. *n.* 9. *tom.* 1. *Surdus decis.* 182. *n.* 13. *Casareg. de com. disc.* 119. *n.* 25. & 26. *Vedi Commissione. Mandato.*

§ V.

Provata in taluno la diligenza dee togliersi dal medesimo ogni sospetto di colpa. *Glossa in Leg. 4. § 4. ff. si quis caution. Card. de Luca de locat. disc. 7. n. 8. Menoch. de arbitr. cas. 390. n. 19. & de præsumpt. lib. 6. præsumpt. 77. n. 3. Ansald. de comm. disc. 23. n. 14. & 15.*

§ VI.

Chiunque è creduto diligentissimo in tutte le sue operazioni non può in dubbio presumersi negligente in una sola. *Rota Florent. decis. 32. n. 18. tom. x thes. ombros. De Luca de locat. disc. 7. n. 8. Ansald. de com. disc. 23. n. 15. & disc. 24. n. 6.*

§ VII.

Il presentatore d'una lettera di cambio è sempre tenuto ad usare ogni diligenza per procurare il pagamento della somma nella medesima indicata a pena d'essere risponsale in proprio di tutti li danni che dalla non usata diligenza potranno avvenire; quindi non basta ch' egli porga la notizia della denegata accettazione, o pagamento, ma è d'uopo che mostri ancora l'adempimento di tale diligenza, con aver levato l'opportuno protesto. *Franch. instit. jur. camb. lib. 1. sect. 4. tit. 1. § 2. Strichius de cautel. contract. sect. 3. cap. 5. § 16. 17. & 18. Turre de camb. disput. 2. quæst. 10. n. 29. & 30. Dupuy des lettr. de change chap. 7. & 14. Casareg. de com. disc. 5. n. 11. & 12 Vedi Protesto.*

A questi principj è conforme il disposto dalla nostra *Regia Legge lib. 2. tit. 16. cap. 3. § 4. e dal Regio Editto per la Sardegna delli 30. Agosto 1770. cap. 4. § 2. 5. e 6.*

DISCUSSIONE (BENEFIZIO DI).

§ I.

IL benefizio di discussione è stato introdotto dal dritto civile in favore d'una cauzione, o fidejussore, affine di non essere obbligato al pagamento dell' altrui debito, se non se dopo la discussione, e perquisizione fatta al principale debitore.

§ II.

Il benefizio di discussione non può aver luogo ne' Tribunali mercantili, ne' quali non si ammettono le sottigliezze del dritto comune, ma soltanto l' esuberante buona fede de' contraenti l'equità, e la verità del fatto. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 28. *Giugno* 1743. *rifer. Falcombello nella causa de' negozianti Maggia contro Reynaudo. Stracca quomod. in caus. mercat. proced. sit. tit.* 2. *n.* 5. *Scaccia de com. & camb.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 395. *Ansald. de com. disc. gener. n.* 86. & 87. *Faber. in cod. lib.* 8. *tit.* 24. *defin* 8. *Cacheran. decis.* 2. *Despeisses part.* 2. *tit.* 2. *sec.* 3. § 9. *Gratian. discept. forens. cap.* 64. *n.* 11. *et* 279. *n.* 13. & 967. *n.* 37. *Casareg. de com. disc.* 68. *n.* 11. 12. 13. 14. & 15. *Vedi. l' articolo Commissione* § XIII *tomo I.*

Non occorre perciò maggiormente dilungarsi su questo articolo.

DISERZIONE DE' MARINARI

Vedi MARINARI.

DOLO

DOLO.

§ I.

IL dolo è una astuzia, e destrezza fraudolenta adoperata da taluno in altrui danno.

§ II.

Il dolo non può mai imputarsi quando non fu disposto, ed ordinato al caso, vale a dire allorchè il danno sarebbe accaduto quantunque il dolo non si fosse adoperato. *Leg. ult.* § 1. *ff. de lege rhodia. Ab Ecclesia part.* 2. *observat.* 126. *n.* 11. *Casareg. de com. disc.* 1. *n.* 83. *&* 87.

§ III.

Chiunque si serve d' un contratto doloso, benchè da esso lui non stipulato, si considera in dolo, e perciò dee rigettarsi la domanda coll' eccezione del dolo, giacchè il dolo del procuratore nuoce sempre al di lui principale. *Leg.* 36. *ff. de verb. obligat. Leg.* 2. § 3. *&* 5. *ff. de dol. mal. & met. except. Casaregis de com. disc.* 9. *n.* 12. *Rota Florent. in liburnen. litterar. camb. decis.* 2. *Junii* 1722. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 5. *n.* 37. *&* 38.

§ IV.

Non deve mai presumersi il dolo senza la prova che siasi veramente adoperato, giacchè in dubbio ciascuno dee credersi onesto. *Leg.* 18. § 1. *ff. de probat. & leg.* 19. *in princ. ff. eod. Leg.* 51. *ff. pro socio. Rota Florent. decis.* 11. *n.* 73. *&* 74. *tom. VIII. thes. ombros. Scaccia de com. & camb.* § 1. *quæst.* 1. *n.* 157. *&* 499. *Stracca de assecurat. glossa* 27. *n.* 5. *Casareg. de com. disc.* 6. *n.* 11.

§ V.

Il mandatario, o commissionario dicesi sempre in dolo allorchè potendo aspettare la necessaria risposta dal mandante, o committente abbia eseguito il mandato, e parimenti allorchè potendo non abbia eseguita la commissione, giacchè recedendosi da taluno da ciò che si suol fare, si rende sempre colpevole di dolo. *Rota Florent. decis.* 13. *n.* 12. *&* 13. *tom. III. thes. ombros. Leotard. de usur. quæst.* 33. *n.* 9. *Casaregis de com. disc.* 119. *n.* 63. 64. 65. 77. *&* 78. *Vedi Commissione Mandato*.

§ VI.

Chiunque avrà consigliato un altro con dolo sarà tenuto ai danni per tal motivo accaduti. *Leg.* 47. *ff. de reg. jur. Leg.* 2. *in fin. ff. mandati. Leg.* 8. *ff. de dolo malo. & leg.* 1. § 3. *ff. de servo corrupt. Casareg. de com. disc.* 126. *per tot.*

Questo dolo però dee essere concludentemente provato, giacchè non si deve mai presumere in colui che dà un consiglio. *Gratian. discept. forens. cap.* 125. *n.* 10. *& seq. Casareg. de com. disc.* 186. *n.* 14.

§ VII.

Non si deve attribuir dolo a colui che avrà operato per la conservazione del proprio interesse, e beni, quantunque da tale operazione segua il danno del terzo. *Rota Florent. decis.* 19. *n.* 68. *tom. V. thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 391. *n.* 24. 25. *&* 26. *Roccus de decoct. mercat. notab.* 27. *n.* 84. *&* 85. *& notab.* 41. *n.* 120. *&* 121. *Salgado labyrinth. credit. part.* 4. *cap.* 17. *n.* 32. *Casareg. de com. disc.* 216. *n.* 27.

§ VIII.

L' eccezione del dolo è di tal forza, che ha luogo eziandio contro le lettere di cambio, quantunque abbiano esse il privilegio dell' esecuzione parata contro il debitore. *Rota*

Genuens. de mercat. decis. 14. *n.* 16. & 17. *Marquard. de jur. mercat. lib.* 3. *cap.* 11. *n.* 43. *Casaregis nel camb. istr. cap.* 5. *n.* 37. 38. *e* 39.

§ IX.

Si deve sempre presumere il dolo in colui che contraendo abbia tralasciato le solennità statutarie prescritte apporsi in un contratto, o che per la stipulazione di esso sia uscito fuori Stato, o che essendo egli scaltro, abbia contrattato con una persona inabile. *Leg.* 16. *cod. de rescind. vendit. Rota Florent. decis.* 27. *n.* 24. 25. & 26. *Menoch. de arbitr. lib.* 2. *cas.* 225. *n.* 7. *De Luca De donat. disc.* 3. *n.* 12. & *ad Gratian. discept.* 659. *n.* 19.

§ X.

Sempre che il dolo dà causa al contratto di compra, cioè che il compratore abbia maliziosamente persuaso il venditore a vendere, mentre non era a ciò disposto, competerà a questi la revindicazione della cosa medesima: se però il dolo del compratore sia stato incidente, vale a dire, nel persuadere maliziosamente il venditore a deliberarli la còsa posta in vendita preferibilmente ad ogni altro anche con diminuzione del suo giusto prezzo, competerà al secondo soltanto l'azione per la restituzione del prezzo. *Rota Florent. decis.* 18. *n.* 47. *tom. V. thes. ombros. e vedi le autorità ivi citate.*

§ XI.

Dalle clausole insolite, ed affettate apposte in un contratto, dalle maggiori diligenze, e cautele adoperate in una negoziazione, ed altre simili può presumersi sempre più il dolo nel contraente. *Rota Florent. decis.* 27. *n.* 21. *tom. V. thes. ombros. Menoch. de præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 3. *n.* 42. *De Luca ad Gratian. discept.* 659. *n.* 9. *vers. ex clausulis insolitis. Mascard. de probat. concl.* 531. *n.* 19. & 76.

§ XII.

Si presume pure il dolo in colui che abbia aspettato d'intentare la sua azione dopo la morte di quegli ch'era solo informato della negoziazione, e che perciò sarebbesi nel suo vivente difeso. *Rota Florent. decis.* 24. *n.* 57. *tom.* 11. *thes. ombros. De Luca de empt. disc.* 9. *n.* 8. *Menoch. de præsumpt. lib.* 2. *præsumpt.* 91. *n.* 7. *Casareg. de com. disc.* 30. *n.* 61. *&* 64.

§ XIII.

Dicesi in dolo colui che non espresse le qualità che dovea; onde il contraente sia stato leso da tale silenzio delle altrui qualità, e perciò sarà quegli tenuto verso il contraente sulla di lui fede a tutti li danni che gli saranno dal contratto avvenuti. *Leg.* 39. *ff. de act. empt. & vend. Gratianus discept. forens. cap.* 759. *n.* 3. 4. *&* 5. *Roccus respons.* 69. *n.* 1. 2. *&* 3.

DOMICILIO.

§ I.

CHIAMASI domicilio il luogo che taluno ha scelto per fare l'ordinaria sua abitazione con animo di permanervi per negoziare, o stabilire li suoi beni, e famiglia. *Leg.* 7. *cod. de Incolis. Leg.* 27. § 1. *ff. ad municipalem, & leg.* 203. *ff. de verb. significat.*

§ II.

Quindi non è sufficiente per stabilire il domicilio l'animo di voler scegliere un luogo per abitare, ma è necessario anche il fatto. *Leg.* 20. *&* 27. § 1. *ff. ad municipalem.*

§ III.

Medesimamente non basta la sola abitazione in un luogo

anche per ragion di negozio per dirsi aver stabilito ivi il domicilio, ma si esige anche l' animo di volervi perpetuamente permanere. *Leg.* 5. § 5. *ff. de injur. Leg.* 2. § 3. *& leg.* 19. § 2. *ff. de judic. & ubi quisque. Rota Florent. decis.* 8. *n.* 19. *tom.* IX. *thes. ombros. Casareg. de comm. disc.* 117. *n.* 47. *&* 52.

§ IV.

Può non pertanto ciascuno avere il domicilio in due distinti luoghi, se per cagion d' esempio in ciascuno di essi siasi in tal guisa abitato che appaja avere in entrambi fissato, e stabilito lì di lui interessi, e beni. *Leg.* 5. *&* 16. § *penult. ff. ad municipalem. Casareg. de com. disc.* 166. *n.* 19.

In qual caso benchè alcuni credano dall' argomento della *legge* 2. § 3. *ff. de eo quod certo loco*, che sia in elezione dell' attore di convenire il reo in qualunque dei due domicilj da esso lui fissati, pure sembra più conforme alli principj di ragione di doversi convenire un reo avente due domicilj nel luogo in cui si trova al tempo che voglia intentarsi l' azione contro il medesimo. *Pechius de jure sistend. cap.* 39. *n.* 4.

§ V.

Li giureconsulti dividono il domicilio in volontario, e necessario: il primo può chiunque costituirselo a suo arbitrio: il secondo però si determina, o dalla necessità dell' uffizio che esercita, o per pena di qualche delitto.

Per necessità d' uffizio hanno il domicilio gli uffiziali de' Supremi Magistrati, quantunque ritengano anche il volontario. *Leg. penult. ff. de Senatorib.* li Militari nel luogo della loro stazione. *leg.* 23. § 1. *ff. ad municipalem*, e gli esiliati nel luogo in cui sono costretti di permanere. *leg.* 22. § 3. *& leg.* 27. § 3. *ff. ad municipalem.*

§ VI.

Non del tutto volontario, od assolutamente necessario dicesi il domicilio che uno straniere è tenuto di eleggere nel

luogo della lite, allorchè convenuto dall' avversario è in obbligo di rispondere, o eccepire alle istanze di questo, quantunque possa opporre la declinatoria del foro, giacchè una tale eccezione ha d'uopo in pria della cognizione del Giudice. *Leg. penult. ff. si quis in jus vocat. Voet in pandect. ad tit. de judic. & ubi quisque n. 93. & seq.*

§ VII.

Questa sorta di domicilio una volta stabilito dura finchè la sentenza abbia avuta l' intiera sua esecuzione, giacchè ogni giudizio dee avere il suo fine nel luogo istesso in cui sarà cominciato. *Leg. 30. ff. de jud. & ubi quisque. Leg. 1. ff. de re judic. Voet d°. tit. n. 39. in fin.*

§ VIII.

Può anchè dividersi il domicilio in proprio, ed in improprio, cioè in perpetuo, e temporale: il primo è quello che ciascheduno si constituisce in un luogo con animo di abitarlo per sempre, salvo che per qualche causa sia obbligato a lasciarlo: *vedi sopra il § I*; il secondo dicesi quello in cui non vi è l' animo di perpetuamente abitarlo, ma soltanto per un dato tempo. *Vedi sopra § IV.*

§ IX.

Costituito il proprio domicilio si rende tosto ognuno abitante, e soggetto alle leggi del luogo, non però immediatamente cittadino, se non che dopo anni dieci di continua permanenza. *Leg. 29. ff. ad municipalem. leg. 230. § 2. ff. de verb. signif. Leg. 2. cod. de Incolis. Rota Florent. decis. 8. n. 16. tom. IX. thes. ombros.*

§ X.

In questi Stati, affinchè uno straniero volendo fissare il suo domicilio possa godere di tutti li dritti de' sudditi, deve

impetrare dal Sovrano il privilegio di naturalizzazione, e giurare fedeltà, ma decade da tali privilegj assentandosi dagli Stati per lo spazio di sei mesi senza il reale permesso. *Reg. Costit. lib. 6 tit.* 12 § 1.

In grazia però del nostro portofranco di Nizza, Villafranca, e S. Ospizio si è accordata la Regia protezione a tutti gli stranieri senza distinzione, ed eccettuazione veruna che vengano ad abitare in detti luoghi per ragion di commercio, e traffico, onde vi sono trattati come nativi del paese, godendovi un sicuro asilo, ed il più tranquillo, e favorevole soggiorno sì per le loro persone, che danari, merci, e beni che acquistassero. *Regio Editto delli* 12. *Marzo* 1749. § 21. *Vedi Portofranco.*

§ XI.

Egli è indubitato, che chiunque stabilisca altrove il di lui domicilio perda li privilegj, e dritti del primo domicilio perchè non soggetto più ai carichi, e pesi del medesimo può però sempre un Principe proibire ai suoi sudditi di cangiare il loro domicilio, tanto più qualora si trattasse di stabilirlo ne' paesi esteri. *Gail. lib.* 2. *observat.* 36. *n.* 7. *& seq. Gratianus Discept. forens. cap.* 296. *n.* 62.

La nostra Regia Legge ha quindi saviamente proibito a qualunque famiglia di trasmigrarsi fuori di questi Stati per stabilire ne' paesi esteri l'abitazione, o il domicilio senza speciale permissione del Sovrano sotto pena di scudi cinque cento, e in difetto d'anni cinque di galera; qual pena ha luogo eziandio quando si saranno date le disposizioni per simile trasmigrazione, e quelle fossero ridotte ad atto prossimo per eseguirsi. *D*e. *Reg. Costit. lib.* 4. *tit.* 34. *cap.* 16. § 1.

§ XII.

Dubitandosi in qual luogo taluno abbia il di lui domicilio dee ricorrersi alle congetture, e presunzioni, tra le quali dee prima considerarsi l'origine, giacchè debbesi sempre presumere, che ciascheduno abbia continuato il suo domicilio nel

luogo in cui ebbe il suo natale: ad ogni modo però la mutazione del domicilio, siccome cosa di fatto, dee sempre provarsi da chi ne allega il cangiamento. *Leg.* 5. § 18. *& leg.* 19. *in princ. ff. de probat. & præsumpt. Leg.* 11. § 4, *& leg.* 19. *ff. de interrogat. in jur. fac. Leg.* 1. *ff. de except. & leg.* 2. *cod. si adver. rem judic. Casareg. de comm. disc.* 47. *n.* 3. 4. *&* 14.

§ XIII.

Può ciascheduno cangiare il domicilio volontariamente costituitosi, cosicchè non sia più soggetto alla giurisdizione del primo domicilio, e si renda immune dai pesi personali ai quali era sottoposto, ma non potrà giammai di proprio volere declinare dal foro in cui era stato prevenuto dal suo avversario. *Leg.* 31. *ff. ad munic. Leg.* 7. *ff. de judic. & ubi quisque, leg.* 5. *cod. de incol.*

DOMINIO DELLE COSE

Vedi PROPRIETA'.

DOMINIO DEL MARE.

Vedi MARE.

DUBLINO.

§ I.

CITTA considerabile Capitale dell' Isola d'Irlanda è nella Provincia di Leinster posta sotto il grado 11. 15. *di long. e* 53. 18. *di lat.*

Ella è la sede del Vice Re, ed ha un porto assai comodo.

§ II.

Li libri de' negozianti vi si tengono in lire, poums di 20 chelins, o schellings, ed il schelin di 12 danari pences, o sia irrisch valore d' irlanda.

§ III.

Il cambio, il peso, e le misure si regolano nella stessa guisa della sua dominante. *Vedi perciò Londra.*

DUNQUERQUE.

§ I.

CITTA marittima della Francia, con un bellissimo porto, posta nella Contea di Fiandra, e sotto il grado 10. 2. 23. di long. e 51. 2. 4. di lat.

§ II.

Si tengono i libri in questa città in lire tornesi di 20. soldi, ed il soldo di 12. danari tornesi: in fiorini, o sia goul-des di 20. patars, o stuyvers, ed il patard di 16. danari, o peninges: in lire fiamminghe, pond vlaams di 20. escalins, o schelling, e l' escalin di 12 gros, groot vlaams o duls.

§ III.

Il cambio si regola in questa città nella stessa guisa della sua dominante. *Vedi perciò Parigi.*

§ IV.

Il peso di Dunquerque è più leggero di quello di Francia: quindi 100. libbre di questa città non fanno che 88. lib. ed

un terzo, peso di commercio d'Amsterdam, e 100. libbre di questa corrispondono a 113. libbre, ed un quinto di Dunquerque.

§ V.

Le misure per le derrate in questa città sono diverse: il grano si misura col raziere che è di due sorta, l'uno si chiama raziere di mare, e l'altro di terra; il primo è più grande di questo nella proporzione come da 9 a 8: il vino, e l'acquavita si misurano a pots, o lots, cento de'quali corrispondono a 190. mingles d'Amsterdam. L'olio si vende egualmente a pots, il di cui peso è di 4. lib. ed un sesto d'Amsterdam.

§ VI.

L'auna di questa città è di 299. linee, e $\frac{4}{1}$. di Francia, laonde 100. aune di Dunquerque fanno soltanto 98 aune d'Amsterdam.

E

ECC

ECCEZIONE.

§ I.

L'ECCEZIONE si prende nel diritto civile per tuttociò che si oppone da taluno all'azione dal di lui avversario intentata, sia per distruggerla intieramente, come sarebbe opponendo il pagamento della cosa domandata, la compensazione, od altro simile; sia per differirne il fatto, come sono le eccezioni dilatorie, e declinatorie, cioè opponendo, o la mora al pagamento, o l'incompetenza del tribunale.

§ II.

L'eccezione nasce regolarmente a favore di colui, cui compete l'azione medesima, imperciocchè se in forza d'un'azione è permesso a taluno di agire, a più forte ragione competerà al medesimo il dritto di rigettare la domanda del suo avversario contro di lui formata. *Leg.* 156. *ff. de reg. jur. Leg.* 15. § 4. *ff. de superficieb. Stypmann. part.* 4. *cap.* 7. *n.* 495.

§ III.

L'eccezione della illegittimità della persona che domanda un indebito pagamento può opporsi per fino contro l'esecuzione delle lettere di cambio, quantunque le medesime abbiano da se stesse il privilegio dell'esecuzione parata. *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 2495. *Roccus respons. legal. tom.* 1.

respons 3. *n.* 1. *de liter. camb. not.* 100. *n.* 250. *Scaccia de comm. & camb.* § 7. *gloss.* 5. *quæst.* 4. *in tot. Vedi Esecuzione. Lettere di cambio.*

§ IV.

Le lettere di cambio concepite colla formola *per altretanta somma cambiata*, *o per valuta cambiata*, *o per valuta intesa* non importano il reale pagamento, e dicesi allora contratta l'obbligazione sotto la speranza della futura numerazione, per cui competerà l'eccezione del danaro non numerato per anni due. *Leg.* 14. *in princ. cod. de non num. pecun. Rota Genuen. de mercat. decis.* 44. *Scaccia de comm. & camb.* § 2. *gloss.* 8. *n.* 2. *&* 7. *Gaitus de credit. cap.* 2. *tit.* 2. *n.* 256.

Lo stesso pure si osserva in questi Stati col prescritto dalle *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 21. *e dal Regio Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 21.

§ V.

Quantunque però fosse trascorso il tempo di proporre l'eccezione del danaro non numerato nel supposto caso, o che tale eccezione veramente non competa al reo convenuto, può anche giovare a questi l'eccezione del dolo, per essere dolosamente, e con frode chiesto il danaro non numerato: in qual caso può il convenuto implorare l'uffizio del Giudice affinchè proibisca all'attore di domandare l'indebito. *Gloss. in leg.* 6. § 4. *ff. de officio præsid. De Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 16. *n.* 53. 54. *&* 55. *Roccus respons legal. tom.* 1. *respons.* 3. *n.* 9. 10. *&* 11. *Casareg. de com. disc.* 70. *n.* 4.

§ VI.

L'eccezione del danaro non numerato opposta in tempo legittimo, siccome trasferisce l'obbligo di provare il contrario nell'attore a termini della legge 3. *cod. de non numer. pecun.* così

non s'intenderà mai esclusa dallo statuto proibente ogni eccezione, imperciocchè questa è intrinseca al contratto per cui si presume essersi assunto l'obbligo per la speranza della futura numerazione; laonde potrà opporsi, quantunque ad essa si fosse rinunziato nel contratto, e che si trattasse anche di confessione giurata. *Leg. ultim. cod. de non numer. pecun. Fachin. lib.* 2. *controvers. cap.* 84. *Grassus de except. except.* 43. *n.* 1. 2. & 7. *Roccus respons. legal. tom. 1. respons.* 28. *n.* 2. 3. 4. & 5. *Casareg. de com. disc.* 163. *n.* 10.

La massima però de' nostri Magistrati è tale, che quando si trattasse di confessione fatta da taluno per pubblico istromento, essersi ad essolui sborsato il danaro contemporaneamente alla stipulazione, *presenti, e videnti li testimonj, ed il notajo*, non possa aver luogo l'eccezione del non numerato danaro, ancorchè egli volesse colla deduzione di capitoli accingersi alla prova del non seguito sborso. *Decis. Senatus Pedemont.* 1 *Februar.* 1762. *refer. D. Gavutio inter Advocat. Emanuel. Pronum civit. Clarasci & Vassallum, & Advocatum Carolum Dominicum Talice civit. Aquæ Statiellæ.*

§ VII.

Non si ammette regolarmente l'eccezione del danaro non numerato contro l'esecuzione delle lettere di cambio; ponno però darsi dei casi ne' quali dee necessariamente ammettersi una tale eccezione contro l'esecuzione parata che godono le cambiali. *Rota Genuen. de mercat. decis.* 26. *n.* 27. *Scaccia de com. & camb.* § 2. *gloss.* 8. *quæst.* 1. *De Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 16. *n.* 23. & *seq. Gait. de credito cap.* 2. *tit.* 7. *Ansaldus de com. disc.* 25. *n.* 37. da cui si distinguono diversi casi ne' quali può, o non aver luogo questa giurisprudenza, e che ho riportato all'articolo *Pagamento di lettere di cambio.*

§ VIII.

L'eccezione del danaro non numerato contro l'esecuzione delle lettere di cambio non ha luogo nel pagamento fatto da un

banco pubblico, giacchè in tal caso si presume soddisfatta la cambiale col danaro presente numerato. *Scaccia de com. & camb.* § 7. *gloss.* 3. *n.* 33. *Gratian. discept. forens. cap.* 387. *n.* 37. *& seq. Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 2557.

Non ostante però tal dottrina parmi, che debba essere permesso alla parte di provare il contrario, giacchè la verità del fatto principalmente in materia di commercio dee sempre prevalere a qualunque disposizione legale. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 26. *n.* 27. *&* 28. *Scaccia loc. cit. Casaregis de com. disc.* 70. *n.* 40.

§ IX.

Non compete mai l'eccezione del danaro non numerato contro l'esecuzione delle lettere di cambio allorchè le medesime sono concepite colla espressione *per valuta ricevuta in contanti*, o *per valuta avuta*; giacchè bastando la parola *in contanti*, o l'altra *avuta* per provare la verità del pagamento, esclude intieramente l'eccezione del danaro non numerato. *Regia Pramm. del Regno di Napoli pram.* 8. *de lit. camb.* § 12. *& pram.* 5. § 3. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 44. *in tot. Scaccia de com. & camb.* § 2. *gloss.* 8. *quæst. unica n.* 5. *seq. &* 17. *Gait. de credit. loc. cit. n.* 2556. *Roccus de liter. camb. not.* 37. *n.* 99. *Casareg. de com. disc.* 48. *n.* 7.

Il che procede anche in materia di commercio per qualunque scrittura, o chirografo, in cui siasi confessato da un negoziante di essere stato soddisfatto. *Ansald. de com. disc.* 25. *n.* 37. *Casareg. de com. disc.* 48. *n.* 7. 8. *&* 9.

§ X.

L'eccezione dell'inadempimento, o altra che possa ostare al cedente, o girante d'una lettera di cambio non osta al cessionario, o giratario della medesima qualora proceda essa da causa onerosa. *Ansaldus de com. disc.* 2. *n.* 38. *Casareg. de com. disc.* 48. *n.* 19. *Cardin. de Luca de credito in supplem. part.* 2. *disc.* 33. *n.* 7. *& seq. Vedi Girata di cambiale.*

§ XI.

Tutte le eccezioni, che non riguardano la vera persona del debitore principale, ma che principalmente sono unite, ed intrinseche alla cosa, alla cagione, o all'obbligo per cui si dicono reali, si ponno opporre da' mallevadori, o correi contro il creditore, nella stessa guisa, che competono al debitore principale; quantunque tali eccezioni fossero sopravvenute a questi dopo l'obbligazione assuntasi dai primi; quindi è, che essendo l'eccezione dell'offerta, e deposito del pegno che compete allo scrivente d'una lettera di cambio debitore principale contro il giratario creditore, una eccezione reale perchè è intrinseca alla cosa, e non alla persona del debitore, giova perciò anche agli obbligati, o mallevadori delle tratte. *Leg.* 2. *cod. de fidejussor. ed ivi Brunnem. Olea de cession. tit.* 5. *quæst.* 2. *n.* 13. *& tit.* 6. *quæst.* 2. *n.* 20. *Hering. de fidejussor. cap.* 26. *n.* 110. *& cap.* 27. *part.* 4. *n.* 1.

Quale eccezione avrà pure luogo, benchè il pegno sia stato dato dal detto scrivente debitore principale al girante, non solo dopo la sua obbligazione, ma anche dopo quelle de' mallevadori obbligati alla tratta. *D*[a]. *Leg.* 2. *cod. de fidejussor. ed ivi Brunnem. vers. secundo licet creditor. Merlinus de pignor. & hypot. lib.* 4. *quæst.* 70. *n.* 12. *Ansald. de com. disc.* 39. *n.* 25. *&* 27. *Vedi Girata di cambiale. Pegno.*

§ XII.

Ogni qual volta, che l'eccezione è acquistata al mallevadore da qualche fatto seguito fra il debitore principale, ed il creditore, non si può dal debitore torre al mallevadore per un fatto successivo contrario del medesimo debitore; quindi è che tale eccezione s'acquista *ipso jure* al mallevadore, senza che da lui sia accettata, o ratificata. *Leg.* 7. *cod. de locat. & conduc. Leg.* 4. *cod. de fidejussor. Card. de Luca de credito disc.* 92. *n.* 5. *Ansald. de com. disc.* 49. *n.* 25. *&* 27.

§ XIII.

Tutte le eccezioni torbide che abbisognassero molta discussione, ed indagine non debbono ammettersi ne' Tribunali mercantili, qualora sono proposte da un debitore per esimersi dal pagamento d'una cambiale; all'opposto però, qualora esse saranno facili, o chiare, o provate, o da provarsi incontinente in processo, di modo che non abbiano bisogno di molta discussione, giacchè allora il Giudice è obbligato a tenerne conto anche nel giudizio brevissimo d'esecuzione, quantunque sia di regola di non ammettere in giudizio alcuna eccezione, o rimedio per differire il pagamento d'una lettera di cambio. *Scaccia de com. & camb.* §. 7. *gloss.* 4. *n.* 1. *De Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 16. *n.* 44. *Gratian. discept. forens. cap.* 740. *n.* 4. *& seq. Roccus de liter. camb. n.* 235. 246. 249. *& seq. Marquardus de jure mercat. lib.* 3. *cap.* 11. *n.* 43. *Casareg. de com. disc.* 11. *n.* 2. *&* 11.

§ XIV.

Non si ammette in giudizio altra eccezione per esimersi dall'obbligo di pagare una lettera di cambio accettata, che quella della compensazione dell' accettante col possessore della cambiale mediante altro credito egualmente liquido. *Vedi Compensazione. Pagamento di lettere di cambio.*

§ XV.

L'eccezione del danaro non numerato opposta dagli assicuratori non impedisce l'esecuzione della polizza d'assicuranza, imperciocchè essendosi essi sottoscritti, come si è il solito, dichiarando di avere ricevuto per tal effetto la prima convenuta, si dee stare alla loro confessione per la fede che dee aversi in commercio alle promesse, e confessioni mercantili. *Leg.* 6. *& leg.* 14. *in princ. cod. de non num. pecun. Ordinazioni sopra le sicurtà di Barcellona cap.* 21. *e* 24. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 3. *Stracca de assecurat. n.* 28. *&* 29.

Da

Da quanto ho rapportato dissopra al § IV. pare , che non ostante tali principj si possa per parte degli assicuratori opporre l'eccezione del danaro non numerato giacchè si considera intrinseca del contratto stipulato sotto la condizione della futura numerazione , tanto più in questo caso in cui non pagata la prima convenuta resta nullo il contratto di assicuranza. *Ordinazioni sopra le sicurtà di Barcellona cap.* 17. *Roccus respons. legal. respons.* 28. *tom.* 1. *n.* 4. 5. *&* 6. *da cui si accenna essere stato così deciso in Napoli.*

Io però in simil caso mi atterrei alla dottrina del Casaregis *disc.* 1. *n.* 94. *&* 95, il quale pensa, che le eccezioni degli assicuratori non debbano ammettersi , allorchè sono dubbiose , ma tosto eseguirsi la polizza d'assicuranza , ed attesta essere questo lo stile di Genova lodando il Cardin. de Luca che si è della stessa opinione nel discorso 106. *n.* 5. *&* 7. *nel disc.* 166. *n.* 1. 2. *&* 3. *de credit.* da cui si condanna la pratica che si tiene su questo proposito dalli Tribunali di Roma , e di Napoli , ne' quali gli assicuratori non pervengono mai ad ottenere compimento di giustizia , che dopo li più lunghi , e dispendiosi processi. Il signor Emerigon però riflette argutamente su questa parte che le parole del de Luca debbano intendersi *cum grano salis. Traité des assur. chap.* 20. *sect.* 4. § 2. *pag.* 345.

§ XVI.

L'eccezione di proprietà non può mai opporsi contro colui che agisce in forza di contratto ; quindi è, che gli assicuratori non ponno eccepire contro l'assicurato pel difetto di proprietà delle merci , sulle quali fu fatta l'assicuranza, mentre tostochè la polizza di assicuranza sia conforme alla polizza di carico , nulla deve interessare agli assicuratori che le merci appartengano , o non all'assicurato , ma basterà che esse siano sulla nave. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 5. *n.* 11. *Santerna de assecurat. part.* 4. *n.* 48. *Roccus de assecurat. n.* 46. *Stracca de assecur. glossa* 10. *n.* 5. *Stypmannus jus marit. hanseat. part.* 4. *cap.* 7. *n.* 403. *Ansald. de com. disc.* 12. *n.* 13.

Questa regola però deve cessare ogni volta che la simulazione del *per conto* sarà praticata in frode degli assicuratori, come sarebbe per cagion d'esempio se si facessero assicurare sotto nome d'un neutro le merci che appartengono a quelli che sono in guerra con qualche potenza marittima, giacchè in tal caso venendo la nave ad essere predata, potrebbero gli assicuratori opporre all'assicurato l'eccezione di proprietà per il dolo da questi commesso in frode de' primi. *De Hevia com. naval. lib. 3. cap. 14. n. 16. Roccus de assecurat. not. 46. n. 155. Santerna de assecur. part. 5. n. 11. & seq. Arresto del Parlamento d'Aix delli 28 Giugno 1747. Sentenza del Vice Ammiragliato di Gibilterra delli 30 Novembre 1747. Vedi Assicuranza.*

ECCLESIASTICI.

§ I.

PRESCINDENDO di riportare in questo articolo le varie costituzioni Imperatorie, e Pontificie di tempo in tempo emanate circa il privilegio del foro degli Ecclesiastici ora ampliato, ed ora ristretto, secondo che le circostanze de' secoli lo esigevano, mi atterrò soltanto ad indicare ciò, che l'odierno uso fondato in buona parte sulla stessa Giurisprudenza Romana Pontificia ha fatto adottare circa il foro competente agli Ecclesiastici nelle materie civili.

§ II.

È quindi ricevuto, che le azioni personali procedenti da qualunque contratto non ponno esercirsi contro un Ecclesiastico nanti il Tribunale civile, come è prescritto dal Gius Canonico. *Cap. si diligenti 12. & cap. significasti 18. extra de foro competenti. cap. novimus 27. extra de verb. significat.*

Vi sono però dei casi, ne' quali questa regola al dire di Fabro non ha più luogo, come sarebbe per cagion d'esempio se l'Ecclesiastico condannato dal suo Giudice non voglia stare alla sentenza, non curando le censure Ecclesiastiche. *Fab. in cod. lib.* 3. *tit.* 12. *defin.* 8. nel qual caso però, secondo l'uso odierno spetterebbe allo stesso Tribunale Ecclesiastico l'esecuzione della sentenza, coll' implorazione, ove d'uopo, del braccio secolare: essendosi medesimamente in questi Stati stabilito il modo dell' impetrazione, ed impartizione dello stesso braccio secolare nella concordata Instruzione Pontificia. *Art.* 4. postasi in esecuzione dal 1742.

O che evocato nel Tribunale secolare non abbia opposto il privilegio del foro, ed abbia soprasseduto alla condanna, e ciò solo nel caso che possa dubitarsi dell' Ecclesiastico suo stato. *Decis. del Senato di Nizza delli* 23 *Maggio* 1775. *rifer. Reggio nella causa de' fratelli Amedei d'Oneglia contro la signora Contessa Pejre vedova Thaon di Sant Andrea, e Revel per tot. Fab. in cod. de jurisd. omn. judic. lib.* 3. *tit.* 12. *defin.* 9. *in princ. & defin.* 8. 10. 19. *&* 29. *per tot.*

§ III.

Potrà anche essere convenuto un Ecclesiastico nanti il Giudice secolare per la ricognizione d'un chirografo, giacchè da tale interpellanza non se ne deduce già la condanna, ma soltanto si agisce affinchè non si perda una prova: laonde seguita la ricognizione del chirografo, e nata da tal tempo l'ipoteca può agirsi o personalmente contro l'Ecclesiastico nanti il suo Giudice competente, o realmente, nanti il Giudice secolare che si è il competente per somiglianti azioni. *Faber in cod. lib.* 3. *tit.* 12. *defin.* 7. *in princ. n.* 2. *& seq.*

§ IV.

Siccome l'azione reale può instituirsi contro l'Ecclesiastico nanti il Giudice secolare, e che l'azione *ad exhibendum* è preparatoria della prima, e così in *rem scripta. Leg.* 3. § 3. *ff.*

ad exhib. ne siegue quindi, che una persona Ecclesiastica, può essere convenuta con tale azione nel giudizio civile, sempre però che appaja in pria del diritto reale dell'attore, da cui specificamente si dichiari ciò che dovrà esibirsi. *Fab. in cod. lib.* 3. *tit.* 12. *defin.* 37.

§ V.

Fra le altre eccettuazioni alla regola generale vi è anche quella, che quantunque li sacri canoni proibiscano agli Ecclesiastici la negoziazione, ed il traffico. *Cap. negotiatorem*, & *cap. fornicari. dist.* 88. *cap. canonum* 14. *quæst.* 4. & *cap.* 1. *ne Clerici*, *vel Monaci*, pure potendo per giuste cause di necessità, o di bisogno esercire essi la mercatura, non godono in tal caso del privilegio del foro, e potranno perciò essere convenuti nanti li Tribunali mercantili, come tutt'altro privilegiato che esercisca la mercatura, essendochè il ben pubblico, e la necessità del commercio non soffre, che i negozianti vengano tratti per cause da esso dipendenti fuori dei Tribunali stabiliti da tutte le nazioni colte per la decisione, la più sommaria, e spedita degli affari mercantili. *Stracca de mercat. part.* 3. *n.* 4. *fin al* 10. & *quom. in caus. mercat. proced. sit. part.* 2. *n.* 17. *Scaccia de com.* & *camb.* § 1. *quæst.* 7. *part.* 2. *ampliat.* 11. *n.* 7. & *seq.* & *part.* 3. *eod. limit.* 17. *n.* 17. *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *quæst.* 5. *n.* 2132. & *seq.*

§ VI.

Qualora poi gli Ecclesiastici esercitano la mercatura in contravvenzione al divieto dei sacri Canoni tanto maggiormente sono soggetti ai Tribunali mercantili, in quanto che decadono anche dal privilegio del foro in pena della stessa loro contravvenzione, e sono considerati per tali cause come se fossero laici. *Lopez ad ll. Hispan. part.* 1. *tit.* 6. *leg.* 46. *vers. las Tranquesaz. Stracca de mercator. part.* 3. *n.* 8. & 9. & *tit. quom. in caus. mercator. proced. sit. n.* 17. *Cardin. de Luca in*

miscel. ecclesiast. disc. 2. *n.* 37. *&* 48. *disc.* 5. *n.* 19. *&* 24. *disc.* 8. *n.* 9. *De Hevia commer. terrestr. cap.* 30. *n.* 27.

§ VII.

Da questi principj ne nasce che gli Ecclesiastici ponno essere obbligati dal Giudice secolare a concedere la dilazione, o sottoscrivere all'accordo fatto dalla maggior parte de' creditori secolari d'un debitore fallito. *Stracca de mercat. part.* 3. *n.* 9. *Roccus de decoct. mercat. n.* 394. *Salgado de reg. protect. part.* 4. *cap.* 14. *n.* 103. *&* 104. *& in labyr. credit. part.* 1. *cap.* 6. *n.* 16. *& seq. De Hevia commer. terrestr. d°. cap.* 30. *n.* 27. *Ansaldus de com. disc.* 11. *n.* 27. *&* 28. *Gratianus discept. forens. cap.* 222. *n.* 25. *Vedi Accordo.*

§ VIII.

Quantunque il contratto di assicuranza sia una speculazione di commercio, potranno ciò non per tanto gli Ecclesiastici farsi assicurare li loro effetti, che li provengono per mare. Differendo però essi in quel caso di pagare il nolito, o la prima stipulata potranno convenirsi nanti li Tribunali mercantili. *Pothier des assur. n.* 92. *Emerigon des assur. chap.* 4. *sect.* 2.

ELSENEUR.

§ I.

ELSENEUR, o Elsingoer è la seconda Città commerciante della Danimarca nell' Isola di Zelanda situata nel mezzo dello stretto del Sund in distanza di sei miglia circa dalla sua Capitale sotto il grado 30. 30. di long. e 55. 58. di latit.

§ II.

Gli è in questa città che li navigatori che entrano nel mar Baltico, o n'escono sono tenuti di pagare il dritto al Re di Danimarca tanto per le loro navi, che per le merci caricatevi.

§ III.

L'origine di questo dritto è in parte fondato sulla convenzione fatta tra li primi navigatori commercianti che oltrepassarono lo stretto, e li Re di Danimarca che s'incaricarono di postare nel Categat alcuni fanali, ed altri segni per servire di guida alle navi onde preservarle da ogni accidente, e ciò mediante una ricognizione che questi si obbligarono di pagare per ciascuna nave; in seguito del tempo però s'imposero nuovi dritti, e tasse anche sulle merci, che furono autorizzate, e riconosciute legittime ne' trattati che si conchiusero con altre Potenze, e li Re di Danimarca.

§ IV.

Nel 1450 il Re d'Inghilterra Enrico VI conchiuse un trattato di commercio con Cristiano I Re di Danimarca; indi con altro trattato stabilito tra Enrico VII, ed il Re Gioanni nel 1490, queste due nazioni si concedettero reciprocamente una intiera libertà di commercio per terra, e per mare nei loro rispettivi Stati pagando li soliti dritti, eccetto però quelli detti d'incagliamento, e naufragio: quelli che volevano entrare nel Baltico si obbligavano a pagare il dritto del Sund, e a passare sempre per quello stretto, e non già per gli altri del Belts, salvo che il tempo gli vi obbligasse, ed in tal caso constando la realità del fatto con giuramento del capitano della nave, o di due marinari dovea pagarsi un simile dritto alla Dogana di Nyborg. Conchiusero poi gli Inglesi un altro trattato di commercio colla Danimarca nel 1670. e dopo il medesimo sono essi riconosciuti in quel Regno,

principalmente per il pagamento de' dritti del Sund, come una delle nazioni più favorite.

§ V.

Nel 1533, pendente l'interregno della Regina Maria Governatrice de' Paesi Bassi, si conchiuse il primo trattato tra gli Olandesi, e la Danimarca circa li dritti del Sund. Nella pace di Spire che seguì nel 1543 tra l'Imperatore Carlo V, ed il Re Cristiano III promise questi di non esigere più per li dritti del Sund dagli Olandesi, e Fiamminghi, o abitanti de' Paesi Bassi che una *Rosenoble* per ciascuna nave.

§ VI.

Nel 1645 li dritti del Sund furono determinati sovra un sistema fisso, e si conchiuse a tal riguardo un trattato nello stesso anno in Cristianopoli, piccola Città della Svezia appartenente allora alla Danimarca, tra questa Potenza, e gli Stati Generali delle Provincie Unite; ed a questo trattato fu unita una tariffa de' dritti che debbono pagare le navi, e merci nel loro passaggio per il Sund sia nell'entrata, che al ritorno dal Baltico. Questo trattato, e tariffa che fu confirmata nel 1701 ha servito di modello agli altri stabiliti in appresso coll'Inghilterra nel 1670, e colla Francia: e questa tariffa è al dì d'oggi la sola in uso nella Dogana del Sund per le navi, e merci di tutte le nazioni.

§ VII.

Nel 1663 si conchiuse il primo trattato colla Francia, e la Danimarca riguardo alli dritti del Sund; questo trattato fu rinovato nel 1742, e dopo tal epoca furono anche li Francesi rimirati come una delle nazioni più favorite in quel passaggio.

§ VIII.

Il titolo di nazione favorita nel passaggio del Sund dà così picciolo vantaggio a quella che n'è decorata,che non può cagionare alcuna invidia alle altre che non lo sono; imperciocchè queste pagano per il dritto delle merci non nominate nella tariffa l'1 $\frac{1}{4}$ p. $\frac{0}{0}$, in vece che le nazioni favorite pagano soltanto l'1 p. $\frac{0}{0}$.

Ciò non per tanto contansi al dì d' oggi tra le seconde gli Inglesi, Olandesi, Francesi, Svezzesi, Spagnuoli, Portoghesi, Napolitani, e la Città d'Amburgo.

Vedi gli usi, e dritti stabiliti in Elseneur per il passaggio del Sund nell'opera intitolata : Tableau des droits & usages de Commerce relatifs au passage du Sund, par M. T. A. de Marien, Copenhague 1776.

§ IX.

Il cambio, e le monete, pesi, e misure sono in questa città le stesse della sua capitale. *Vedi Copenaghuen.*

EQUIPAGGIO DI NAVE.

§ I.

SOTTO questa parola si comprendono li marinari, mozzi, ed altra gente destinata al servizio diu na nave mercantile, il numero della quale si regola sempre secondo la portata di essa in ragione di tonnellate. *Vedi Marinari. Uffiziali di nave.*

EQUITÀ.

E Q U I T A'.

§ I.

VARIE sono le definizioni date all'equità come ha eruditamente osservato il signor Richeri nella sua opera della universale Giurisprudenza *tom. 1. part.* 1. *sect.* 3. § 45. *e* 46. Io adotterò quella dallo stesso celebre autore rapportata al § 47. come più analoga al diritto mercantile, e adattabile alle decisioni delle cause di tal natura.

Quindi intende egli per equità una certa umanità, e benignità colla quale un Giudice esperto dee essere propenso in quella parte che apparisce più conforme alla naturale onestà: vale a dire, come io penso, che possa ella dirsi un giusto temperamento della legge, adoperato per mitigarne il rigore in considerazione di qualche circostanza del fatto che cade in discussione.

§ II.

Questa equità che dee essere la regola della giustizia (principalmente ne' Tribunali di commercio) deve preferirsi alla disposizione della stessa legge, allorchè la quistione che si presenta a giudicare non è espressamente decisa dalle leggi, o che il senso, e le parole di queste possano a cagione della loro ambiguità ricevere qualche interpretazione. *Leg.* 43. *in fin. ff. de religios. & sumpt. funer. Leg.* 1. *ff. de const. pecun. Leg.* 90. *ff. de regul. jur. Rota Florent. decis.* 21. *n.* 59. *tom.* X. *thes. ombros. & decis.* 15. *n.* 215. *tom. 1. thes. ombros. Cicero in orat. pro cluent. Gratian. discept. forens. cap.* 755. *n.* 28. *Casaregis de comm. disc.* 32. *n.* 8. 9. & 10.

§ III.

L'equità naturale dee servire di scorta nella decisione degli affari mercantili, ed in specie delle marittime contrat-

tazioni, senza attenersi alle sottilità del dritto comune, e delle leggi, imperciocchè ella è la vera giustizia, la filosofia, e la savia applicazione delle leggi ai casi particolari. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 102. *n.* 3. *Rota Florent. decis.* 41. *n.* 34. *tom. IV. thes. ombros. Binkersoek, quæst. jur. privat. lib.* 4. *cap.* 1. *Giballin. de univer. rer. hum. negot. lib.* 4. *cap.* 11. *de assecurat. art.* 2. *n.* 2. *Stracca quom. in caus. mercat. proced. sit. part.* 1. *n.* 1. *Casaregis de com. disc.* 1. *n.* 5. *disc.* 10. *n.* 31. *& disc.* 114. *n.* 5.

Sotto pretesto però d'equità li Giudici de' Tribunali mercantili non debbono mai scostarsi dalle leggi, ma soltanto è loro prescritto di non arrestarsi alle sottigliezze del diritto, nè a ciò, che si chiama *summum jus;* quindi se la legge è chiara, e precisa non è permesso di violarla non ostante che paja ella dura, giacchè l'equità della legge dee preferirsi al sentimento dell'uomo. *Leg.* 12. *ff. qui & a quibus manum. Gotofred ad Leg.* 8. *cod. de judiciis. Stracca loc. cit. n.* 6. *Cicero ad familiares lib.* 9. *epist.* 16. *Xamar, de officio judic. part.* 1. *quæst.* 9. *n.* 134.

§ IV.

Chiunque dee sopportare contro di se quella stessa equità che credette favorevole alli di lui interessi. *Leg.* 1. *& tot. tit. ff. quod quisque jur. Rota Florent. decis.* 23. *n.* 12. *tom.* X. *thes. ombros.*

E R E D E.

§ I.

OGNI erede è tenuto al fatto del defunto, ed a compire tutti li di lui obblighi attivi, e passivi, non meno che al pagamento di tutti li debiti da questi lasciati, sia egli primo erede, secondo, o di ulteriore grado, cosicchè potrà essere compellito a tutto ciò che sarebbe stato lo stesso de-

funto, mentre nella persona dell'erede non resta cangiata la condizione della principale obbligazione. *Leg.* 22. §. 4. *& seq. cod. de jure deliber. & ibi glossa. Rota apud Merlin. de pignorib. decis.* 52. *in fin. Gratian. discept. forens. cap.* 612. *n.* 17. *& cap.* 743. *n.* 18. *Cardin. de Luca de credit. disc.* 38. *n.* 10.

§ II.

Li creditori d'un defunto possono agire con azione personale contro il di lui erede, essendo questi tenuto per *quasi contratto* all'adempimento degli obblighi del primo. *Leg.* 1. *in fin. cod. comm. de legat. Leg.* 4. *cod. quæ res pign. dari poss. Leg.* 18. *ff. de pignorat. act. Gratian discept. forens, cap.* 507. *n.* 3. *& seq. Cardin. de Luca de donat. disc.* 43. *n.* 3. *Merlin. de pignor. & hypot. lib* 2. *tit.* 1. *quæst.* 30. *n.* 14. *& seq.*

§ III.

Li creditori d'un defunto quantunque posteriori, o chirografarj debbono preferirsi nei beni ereditarj a qualunque creditore dell'erede, quantunque in tempo anteriori, ipotecarj, e privilegiati. *Leg.* 1. § 3. *ff. de separationib. & ibi gloss. Thesaur. quæst. forens. lib.* 3. *quæst.* 55. *n.* 3. *&* 9. *Rota Romana presso il de Luca tit. de dot. decis.* 57. *n.* 14.

§ IV.

Benchè dopo preso il possesso dell' eredità si considerino li beni del defunto formare un solo patrimonio con quelli dell'erede, nulla di meno dee farsi *de jure* la separazione de' medesimi, ad effetto di soddisfare su di essi li creditori del primo. *Leg.* 1. § 2. *ff. de separationib. Leg.* 7. *&* 25. *cod. de pactis & ibi glossa. Gratian. discept. forens. cap.* 54. *n.* 11. *& seq*

§ V.

Un semplice erede che siasi messo in possesso dell' ere-

dità del defunto senza aver fatto l'inventaro de' beni ereditarii sarà tenuto di soddisfare li creditori del concorso anche col proprio patrimonio, qualora li beni del defunto non bastassero. *Leg.* 22. §. 1. & 12. *cod. de jure deliber. Novella* 1. *cap.* 2. § 2. *Casaregis de comm. disc.* 103. *n.* 54.

§ VI.

Quantunque un erede possa generalmente rivocare un mandato del defunto, nulla di meno trattandosi, che questi l'abbia dato in favore d'un terzo avrà tutta la sua forza. *Glossa ad Leg.* 22. *cod. de procurator. Gratian. discept. forens. cap.* 783. *n.* 23.

§ VII.

L'erede d'un debitore non può in pregiudizio de' creditori del defunto ripudiare alcun diritto, o lucro a favore di questi dalla legge trasmesso, giacchè non ostante la ripudiazione dolosamente fatta potranno li creditori ottenere la loro soddisfazione nei beni ripudiati. *Leg.* 26. *ff. de bonis libertor. Leg.* 6. & *tot. tit. ff. quæ in fraud. credit. Casaregis de comm. disc.* 209. *n.* 39. & 40.

§ VIII.

Un fallito se possa rinunziare una eredità in pregiudizio de' di lui creditori. *Vedi Fallimento.*

§ IX.

L'azione esercitoria attiva, e passiva se competa agli eredi d'un capitano di nave. *Vedi Proprietario di nave.*

§ X.

La mora nella quale sarà incorso un debitore defunto non

può pregiudicare l'erede del medesimo, mentre ad effetto che la mora del primo passi nel secondo è d'uopo ch'egli sia informato dal creditore del debito, e degli obblighi, ai quali era tenuto il di lui autore, avendosi per regola generale, che la mora non si contrae giammai se il debitore non è cerziorato essere giunto il tempo della di lui obbligazione. *Rota Rom. decis.* 77. *n.* 12. *part.* 18. *recent. & decis.* 330. *n.* 33. *part.* 11. *recent. Gratian. discept. forens. cap.* 42. *n.* 43. *Ansaldus de comm. disc.* 34. *n.* 41. *&* 42.

§ XI.

L'obbligo cambiale a cui un negoziante era tenuto non si estingue colla di lui morte, ma passa colla stessa forza negli eredi del medesimo; quindi l'erede del traente d'una lettera di cambio è tenuto a quanto lo sarebbe stato l'istesso defunto in vigor della tratta. *Turre de camb. disput.* 3. *quæst.* 13. *n.* 60. *Strik. de liter. camb. accept. cap.* 4. *n.* 40. *&* 41. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 3. *tit.* 6. § 2.

§ XII.

Si estingue nell'erede l'obbligo cambiale a cui era soggetto il defunto di lui autore, qualora le persone concorrenti nel cambio siano eredi una all'altra; cioè, o che il debitore succeda al creditore, o questi a quello, o un terzo ad entrambi, sempre però per quella tangente che abbia ereditata. *Leg.* 75. *& leg.* 95. § 2. *& leg.* 107. *ff. de solution. Leg.* 50. *&* 71. *ff. de fidejuss. Leg.* 6. *cod. famil. ercis. Franchius instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 4. *tit.* 2. § 16.

§ XIII.

L'erede di un defunto partecipe di qualche nave da costruirsi non è tenuto alla perfezione di essa, purchè nel suo testamento non abbia altrimenti disposto: anzi dee vendersi la porzione appartenente al defunto a conto della di lui ere-

dità. *Consol. del mare cap.* 47. *Regolam. dell'Ansa Teutonica art.* 2. *ed ivi Cleirac us & cout. de la mer. Targa ponder. maritt. cap.* 6. *not.* 8. *n.* 9.

§ XIV.

Gli eredi d'un capitano, o padrone di nave debbono risarcire tutti gli errori allegati dai proprietarj di essa dal defunto commessi nel tempo dell'amministrazione della medesima nave, de' quali però ne abbia egli fatto menzione nel di lui testamento, non ostante che il conto da esso lui reso sia stato riconosciuto, ed accettato dai detti proprietarj. All'opposto poi, essendo il capitano morto ab intestato, e così senza aver fatto menzione dell'errore, gli eredi non saranno tenuti alla bonificazione de' medesimi, se non se nel solo caso, che si trovassero gli errori descritti nel cartolario di nave, o in una copia di esso scritta di mano dello scrivano; e in mancanza di ciò debbono li detti proprietarj provare l'errore con testimonj. *Consol. del mare cap.* 291. *Targa pond. maritt. cap.* 94. *in tut. & cap.* 95. *in tut.*

§ XV.

Li proprietarj di una nave tralasciando per più viaggi di costrignere il capitano di essa a dare il suo conto, e rendendosi egli defunto senza avere ciò eseguito, o perchè morto ab intestato, o perchè non abbia egli disposto di cosa veruna circa questo, non saranno li di lui eredi tenuti ad alcun' altra bonificazione, (quantunque potessero provare la loro domanda con testimonj,) che di quanto si trovasse scritto nel cartolario di nave. *Consol. del mare. cap.* 237. 238. & 239. *Targa pond. maritt. cap.* 12. *n.* 15.

§ XVI.

Gli eredi d'un negoziante, che vivendo avesse noleggiata una nave a che sono tenuti verso il capitano di essa. *Vedi Nolito.*

§ XVII.

Morendo il servitore d'un capitano di nave prima che sia terminato il tempo per cui fu concordato, dee bonificarsi alli di lui eredi il salario a proporzione del tempo che avrà servito: e rendendosi all'opposto defunto il capitano dee il servitore compire il tempo stabilito in servizio degli eredi di quello, sinchè però stia in loro potere la nave, giacchè alienandola resta egli libero, e debbonli essi pagare la sua mercede pel tempo che avrà servito il capitano non meno che essi, e non pagandolo avrà egli il regresso contro la stessa nave, benchè passasse in potere d'altri. *Consol. del mare cap.* 270. *Targa pond. maritt. detto cap.* 26.

ERRORE.

§ I.

Dicesi errore qualunque falsa immaginazione sul diritto, o sul fatto, e per ciò l'errore è sempre o di diritto, o di fatto: il primo ha luogo allorchè taluno sa l'esistenza del fatto, per cui veramente non deve cosa alcuna, ma pensa egli ciò non ostante di dovere in diritto: il secondo all'opposto accade allorchè taluno crede essere preceduto un fatto che veramente non precedette, e che se si fosse dato sarebbe stato egli tenuto in diritto.

§ II.

L'errore in fatto è sempre un giusto motivo per essere restituito in intiero colui che avrà per tal causa sofferto un pregiudizio. *Leg.* 9. § 2. *ff. de transact. Leg. penult. cod. de transact. Leg.* 25. *ff. de dolo malo. & leg.* 2. *cod. si ex falso instrum.*

§ III.

Colui che avrà pagato per errore in diritto non può più essere restituito in intiero a ripetere ciò che erroneamente avrà dato, poichè l'ignoranza del diritto non scusa alcuno. *Leg.* 2. *& leg. penult. in princ. ff. de Jur. & fact. ignor. Leg.* 10. *& leg. penult. cod. eod.*

Questa regola però non avrà luogo per li militari, le persone rustiche, li minori di anni 25. e le donne. *Leg.* 1 *ff. de jur. & fact. ignor. Leg.* 1. *cod. eod. Leg.* 7. § 4. *ff. de jurisdict. Leg. ult. cod. de test. & quem. Leg. penult. in princ. ff. de cond. indeb.*

§ IV.

La sommma pagata per errore di diritto può ripetersi da colui che agisce per evitare un danno, giacchè un tal errore non nuoce a chi contende in tal guisa di evitare un danno. *Leg.* 7. *&* 8. *ff. de jur. & fact. ignor. Gratian. discept. forens. cap.* 957. *n.* 49.

Ciò però non avrà luogo nel caso che siano due ad agire per evitare il danno, perchè allora sarà migliore la condizione del reo convenuto, ossia di quegli che agisca per evitare un danno maggiore. *Glossa ad leg.* 2. *ff. de confessis. Rota Florent. decis.* 42. *tom III. thes. ombros.*

§ V.

L'errore scusa allora soltanto colui che lo ha commesso, qualora si tratta con esso di avere evitato il proprio danno, all'opposto però quando l'errore risulta una supina negligenza in danno altrui. *Leg.* 26. § *ult. ff. de noxal. action. ed ivi glossa in V°. Noceat. Leg.* 203. *ff. de reg. jur. Turre de camb. disput.* 3. *quæst.* 11. *n.* 17. *Casareg. de com. disc.* 54. *n.* 65. *&* 66.

§ VI.

Qualora da una delle parti si agisca contro una convenzione dee

dee presumersi piuttosto, che la medesima abbia operato per errore, che per mutuo consenso; tanto più nel caso che nasca da ciò qualche danno, o pregiudizio all' altro consenziente, o che l'errore sia provato tosto che la convenzione si è diversificata dal modo in cui fu stipulata. *Gratian. discept. forens. cap.* 759. *n.* 14. *cap.* 823. *n.* 31. *cap.* 824. *n.* 21. *Ansald. de comm. disc.* 22. *in tot. Casareg. de com. disc.* 74. *n.* 5. 6. & 7. *Urceolus consult.* 47. *n.* 7. & 8.

§ VII.

Qualunque obbligazione non pregiudica allorchè la medesima si sarà assunta per errore, o falsa credulità che non è mai capace di portare pregiudizio. *Leg.* 51. & 52. *ff. de pactis. Leg.* 36. *ff. famil. ercisc. Casareg. de com. disc.* 117. *n.* 44.

§ VIII.

L'erroneo supposto, o l'errore che diede causa rende nulle, ed inefficaci le disposizioni, ed obblighi, o confessioni che sovra di esso si sono concepite; lo che ha pure luogo benchè si tratti di avere ammesso l'errore in fatto proprio. *Rota Florent. decis.* 33. *n.* 5. & 30. *tom* IX. *thes. ombros.* & *decis.* 27. *n.* 55. *tom.* IV. *thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 289. *n.* 6. *cap.* 759. *n.* 14. *cap.* 957. *n.* 48. *Ansald. de comm. disc.* 22. *n.* 7. 8. 9. 15. & 16. *Card. de Luca de credito. disc.* 74. *in tot. Casareg. de com. disc.* 119. *n.* 43. 44. & 45.

§ IX.

Avendo due contraenti commesso rispettivamente un errore, può il medesimo tra di loro compensarsi nella stessa guisa che può farsi la compensazione di un credito col debito, e per conseguenza non potrà più incolparsi ad alcuno di essi. *Leg.* 10. *ff. de compensat. Casareg. de com. disc.* 170. *n.* 27. & 28. *Vedi Compensazione.*

§ X.

L' erroneo saldamento d'un conto dee essere corretto coll' uffizio del Giudice, benchè la parte non opponga contro di esso, non ostante l'accettazione del calcolo, massime se sovra di essa non vi sia preceduta alcuna contestazione. *Leg.* 15. *ff. de jurisdict. Leg.* 80. *ff. de judiciis. Rota Florent. decis.* 13. *n.* 10. 11. & 15. *tom. IX. thes. ombros.*

Ed in tal caso l'errore dicesi provato, se nel conto siasi caricata, o scaricata qualche partita indebitamente. *Da. decis.* 13. *n.* 112. & 113. *Vedi Calcolo. Conto.*

§ XI.

Non può opporsi l'eccezione dell'errore commesso, allorchè il contraente abbia saputo non poter sussistere la causa dell'obbligazione contratta, e che ciò non ostante siasi egli obbligato. *Leg.* 47. *ff. de oper. libert. Leg.* 29. *in princ. ff. de donat. & leg.* 1. *ff. de cond. indeb. Mantica de tacit. & ambig. lib.* 3. *tit.* 12. *n.* 46.

§ XII.

Non avrà alcuna fede in giudizio un libro, conto, od altro, allorchè sia stato riconosciuto un errore nelle sue partite, mentre affinchè una scrittura, od altro abbia fede, è d'uopo che non possa cadere su di essa alcun sospetto. *Leg. ult. cod. de edict. D. Adr. tollend. Rota Florent. decis.* 22. *n.* 8. *tom. V. thes. ombros. Card. de Luca de credit. decis.* 78. *n.* 15. *Surd. consil.* 132. *n.* 16. & *seq.*

§ XIII.

Se dopo la restituzione d'un reliquato d'una società appaja un errore nel secondo calcolo non competerà più alla parte lesa per un tale errore l'azione proveniente dalla società, ma potrà la medesima agire per l'azione detta *indebiti condictio. Leg. unica cod. de errore calculi. Felicius de societ. cap.* 38. *n.* 68. 69. *Rota Florent. decis.* 21. *n.* 50. *tom. II. thes ombros.*

§ XIV.

L'errore non dee mai presumersi, anzi si esclude sempre esso dalla sola possibilità in contrario, come sarebbe per cagion d'esempio, se un negoziante abbia continuate per molti anni le operazioni di commercio con un altro da cui abbia egli ricevuto annualmente il conto, ed approvatolo senza mai avere riclamato contro il medesimo, tanto più che ella è massima universale, che la semplice allegazione d'un errore non basta per far reiterare il rendimento d'un conto, senza che pria consti al Giudice concludentemente, e pienamente la esistenza dell'errore in specie, e non in genere. *Glossa ad leg.* 2. *cod. de jure fisci. Decius ad leg. un. cod. De errore calculi. Rota Florent. decis.* 24. *n.* 37. & 38. & *decis.* 48. *n.* 21. & 22. *tom.* II. *thes. ombros. Felic. de societ. cap.* 38. *n.* 74. & 75.

§ XV.

L'errore nel nome d'una nave assicurata non è attendibile quando da altre circostanze consta dell'identità della nave. *Senten. del Tribunale di Marsiglia delli* 24 *Settembre* 1748 *confermata con arresto del Parlamento d'Aix delli due Maggio* 1750. *Vedi Assicuranza.*

§ XVI.

L'errore occorso nel pagamento d'una somma fatto da più debitori non solidarj verso lo stesso creditore dà luogo alla ripetizione di ciò che da uno di essi fosse pagato di sovra più della sua tangente contro lo stesso creditore. *Leg.* 25. & 101. *in princ. ff. de solut. Cujacc. lib.* 15. *respons Pauli ad* d^m^. *leg.* 101. *Leg.* 49. § 1. *ff. de fidejussor. Leg.* 53. *ff. de regul. jur. Leg.* 10. *cod. de jur. & facti ignor.* § 1. *inst. quib. mod. re contr. oblig. Tot. tit. ff. de condit. indeb. Despeisses part.* 4. *tit.* 1. § 11. *tom.* I.

§ XVII.

Il creditore che avrà ricevuto dal suo debitore parte del

debito, ed abbia per errore spedito al medesimo quitanza per l'intiero debito, potrà non ostante tale confessione domandare la restituzione in intiero, e la porzione restante non ricevuta, salvo che abbia ciò fatto scientemente, e coll'intenzione di condonarli il sovrappiù del suo avere, o che abbia ciò eseguito per forma di transazione. *Leg. 6. 13. & 21. cod. de solution.. Despeisses part. 4. tit. 11. § 3. tom. I.*

§ XVIII.

Errore di capitano di nave nel suo viaggio. *Vedi Capitano di nave.*

§ XIX.

L'errore di un capitano di nave resosi defunto senza averlo emendato, come debba bonificarsi da' suoi eredi. *Vedi Erede.*

ESARCIA.

§ I.

Sotto il nome d'esarcia si comprende ogni sorta d'ordegni, od attrazzi, de' quali ha bisogno una nave per poter navigare, come sono gomene, corde, cavi, vele, ancore, alberi, antenne, remi, corredi, e finalmente ogni cosa accessoria, e non affissa materialmente al corpo della nave, sebbene collegata con essa, ma ammovibile senza rottura. *Rota Florent. decis. 73. n. 34. tom. III. thes. ombros. Targa pond. marit. cap. 90. in princ.*

§ II.

Ogni nave dee essere provvista d'esarcia non solo a sufficienza, ma anche al di là del bisogno, e da che essa sarà noleggiata, o avrà intrapreso il viaggio, non potrà il capitano, o proprietario diminuire in alcuna parte l'esarcia sotto

pena di soccombere in proprio ai danni, che da tale mancamento potessero accadere alla stessa nave, e merci caricatevi oltre la pena del carcere. *Consol. del mare cap.* 81. *e* 292. *Rota Florent. d^n. decis.* 73. *n.* 32. *&* 77. *Devicq ad Weytsen de avariis V°. deterioris notæ. Targa pond. marit. cap.* 44. *n.* 1. *e* 4. *cap.* 90. *§ Ed il Navicellajo.*

§ III.

Se diverse navi viaggiando in conserva ne incontrassero altre armate di forza maggiore, o corsari dalle quali si togliesse ad alcuna delle prime qualche porzione d' esarcia, dovranno le restanti di conserva della danneggiata contribuire pro rata della qualità d' ognuna alla bonificazione del danno compresi li noliti, ed utili, ma il carico di ciascuna di esse non entrerà in calcolo, salvo germinamento, o patti. *Consol. del mare cap.* 245. *Targa pond. marit. cap.* 36. *n.* 9. *e cap.* 90. § 3. *Vedi Conserva.*

§ IV.

Se dopo che la nave sarà stata noleggiata si riconoscesse aver bisogno d' esarcia, deve il capitano di essa trovandosi nel luogo ove vi siano partecipi, avvisarli del bisogno, e non essendovi, o non volendo acconsentire alla provvista del bisognevole potrà il capitano dai danari che avrà presso di se del comune de' partecipi, ed in compagnia dello scrivano comperare l' esarcia che avrà bisogno, altrimenti potrà prendere il montante delle spese a cambio marittimo per cui resteranno obbligati li stessi partecipi. *Consol. del Mare cap.* 236. *Targa pond. marit. cap.* 10. *n.* 6. *e* 9. *Casareg. de com. disc.* 71. *n.* 24. *& seq. Devicq ad Weytsen de avariis verb. comparaverunt. Vedi Cambio marittimo.*

§ V.

Prendendo un capitano di nave esarcia a pigione, e quella

perda senza di lui colpa, non dee altro al locatore che la sola pigione, salvo avessero pattuito, che il rischio di fortuito avvenimento spettasse al primo, nel qual caso se non avranno convenuto del prezzo dovrà il capitano restituire altrettanta esarcia della stessa condizione della da lui appigionata, o il prezzo che essa in quel tempo valea, è sarà in arbitrio del locatore il prendere l'una, o l'altro: similmente, se il capitano se ne fosse servito per altro viaggio, o per più tempo dell'accordato, comunque ella si guasti, o perda dovrà egli restituire altrettanta esarcia, o bonificare il valore al prezzo che valea nel tempo che la prese, o che le fu stimata, non meno che pagarne la pigione anche pel secondo viaggio a norma del primo convenuto. *Consol. del Mare cap.* 203.

§ VI.

Se l'esarcia sarà stata soltanto imprestata al capitano senza pagamento di pigione, deve egli restituirla in qualunque modo che la perda, o in altrettanta esarcia, o nel valore del prezzo ad arbitrio del proprietario di essa. *Consol. del Mare cap.* 205.

§ VII.

Se il capitano si farà imprestare esarcia, o la prenda per ormeggiare la sua nave, e la porti in viaggio senza licenza del proprietario di essa, dovrà rifargli tutti li danni, e spese che per ciò avesse questi patito oltre la pigione a suo arbitrio pel viaggio che avrà fatto, restando in arbitrio dello stesso proprietario, o di ripigliarsela, o di farsi pagare il prezzo di essa sul piede che valea al tempo che fu presa per cui si dovrà stare al di lui giuramento, e potrà inoltre accusare criminalmente lo stesso capitano, *Consol. del Mare cap.* 204. *e* 206.

§ VIII.

Trovandosi un capitano in necessità di ormeggiarsi per evitare una tempesta, o qualunque altro pericolo, potrà pren-

dere l'esarcia da altra nave vicina, salvo che ne avesse anche lo stesso bisogno: quindi dovrà egli prenderla col consenso del capitano di essa, o di chi per esso, altrimenti dovrà avvisarnelo, e pagarne sempre la dovuta mercede ove questi la pretenda, passata però la fortuna di mare dee egli restituirla con tutti li danni, e spese nella forma espressa ne' precedenti paragrafi. *Consol. del Mare cap.* 205.

§ IX.

Trovandosi una nave ben esarciata, e corredata in un porto, o spiaggia ad aspettare il suo carico, se prima di aver caricato o tutto, o in parte gli soppravvenga qualche sinistro per cui si abbia a prendere la necessaria esarcia a pigione, o fare altra spesa per evitare il pericolo, non potranno costringersi li mercanti che non avranno ancor caricato, a contribuire alla detta spesa, salvo nel caso che vi siano patti in contrario: ma se ne avrà diggià caricata una parte quella soltanto dovrà insieme colla nave pagare la spesa, eccetto che si fosse aggerminata la roba caricata con quella da caricarsi; quando poi sia la nave carica del tutto, dovrà ripartirsi la spesa a soldo, e lira fra tutta la merce, e nave, salvo che si dovesse devenire a quella spesa per essere stata la nave male in arnese dovendovi allora contribuire in alcuna parte li caricatori, lo che deve verificarsi sempre a giudizio di periti, quali debbono conoscere se la nave era sufficientemente esarciata. *Consol. del Mare. cap.* 268. *Devicq. ad Weytsen de avariis verb. deterioris notæ.*

E S A Z I O N E.

Vedi PAGAMENTO.

ESECUZIONE PARATA.

§ I.

Compete al traente d'una cambiale il diritto della via esecutiva contro il debitore di essa, giacchè ha un tal credito per ogni dove l'esecuzione parata senza obbligo di far alcuna precedente intimazione giudiziaria, così esigendo la buona fede, ed il favore del commercio. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 2. § 3. *& cap.* 6. § 3. *Phoonsen loix & cout. du chang. chap.* 8. *n.* 6.

§ II.

Benchè il traente d'una lettera di cambio voglia usare qualche agevolezza coll'accordare al debitore d'una cambiale una maggior dilazione al pagamento del prezzo, non perde però con ciò l'azione dell'esecuzione parata contro il medesimo, nè questa può restare estinta, o pregiudicata dal semplice non uso; essendo lecito ad ognuno l'esercitare i proprii diritti in qualsivoglia tempo, poichè la semplice negligenza non costituisce una mora pregiudiziale al creditore, se ella non è accompagnata da qualche interpellanza giudiziaria atta a tal uopo. *Leg.* 32. *in princ. ff. de usuris. Rota Rom. presso il Celso decis.* 301. *n.* 6. *& decis.* 44. *n.* 10. *part.* 17. *recent. Vedi Dilazione.*

§ III.

Compete anche l'esecuzione parata al possessore d'una cambiale contro chi avrà accettata la medesima per il suo puntuale pagamento alla scadenza del tempo in essa prescritto, senza ammettere alcuna scusa, o dilazione di sorta veruna. *Gratian. discept. forens. cap.* 569. *n.* 23. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. § 17. 18. *&* 19. *Scaccia de com. & camb.* § 7. *gloss.* 5. *n.* 4. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 16.

16. n. 16. & 21. Ansaldus de com. disc. 3. n. 3. Dupuy des lettr. de chang. chap. 7. § 1. & chap. 9. § 9.

Questo privilegio dell'esecuzione parata a favore delle lettere di cambio accettate è divenuto universale in tutte le piazze di commercio, in molte delle quali si è fin stabilito per legge positiva. *Ordin. del comm. di Franc. del 1673. tit. 5. art. 1. Ordin. del camb. di Rotterdam delli 9. Decembre 1660. § 4. e 6. Jus camb. Brandemb. art. 3. Jus Danic. lib. 5. cap. 14. art. 12. & 15. Jus camb. Halberstad. & Magdeburg. art. 3. cod. Leg. Norwegiæ. lib. 5. cap. 13. art. 10. & 13. Jus camb. Pruss. lib. 4. tit. 18. § 4. Jus camb. Austr. art. 5. Ordin. camb. Augustand. cap. 5. § 1. Ordin. camb. Hamburg. art. 7. Ordin. camb. Lips. § 13. Statut. Rigens. lib. 5. cap. 8. art. 1. Jus camb. Svecic. art. 14. Ordin. d'Amsterdam 31. Gennajo 1656. Statuto di Genova lib. 2. cap. 14. Capitoli della città di Bologna §. E quando le dette lettere. Prammatica del Regno di Napoli, e Sicilia. Pram. 1. § 5. Pram. 3. § 9. e 12. Pram. 5. § 3. cui è conforme il Rito 18. della gran Curia di Sicilia. Statuto di mercanzia di Firenze lib. 2. rubr. 8. § 2. cui è conforme la riforma del 1613. e l'ordine del Gran Duca al Governatore di Livorno delli 4 Marzo 1681. per le cambiali di quella piazza. Regolam. del Ducato di Massa, e Carrara delli 21 Novembre 1782. § 46.*

Anche in Roma si osserva la stessa massima per consuetudine ricevuta in quei Tribunali tanto per le lettere accettate, che per li *Pagherò* molto in uso in quella piazza, come attesta il *Costantino ad statut. Urbis adnotat. 12. cap. 83. n. 36. & 37. tom. 1.*

In questi Stati benchè non sia specificata questa esecuzione nella Regia Legge, si osserva ciò non ostante lo stesso in forza della medesima, e della costante pratica de' Magistrati. *Reg. Costit. lib. 2. tit. 16. cap. 3. § 28. Editto per la Sardegna delli 30 Agosto 1770. cap. 4. § 35.*

§ IV.

Questa regola benchè in tal guisa ricevuta in tutte le piazze

mercantili, ed osservata rigorosamente da tutti li Tribunali di commercio, patisce però qualche eccezione che ognuno potrà vedere agli articoli *Accettazione di lettere di cambio. Pagamento di cambiale.*

§ V.

Qualunque alienazione fatta per istrumento guarantiggiato, purchè v' intervenga per parte de' contraenti l'intenzione di frodare, si considera per fatta in frode dell'esecuzione parata del detto istrumento. *Osasc. decis.* 65. *n.* 4. & 5. *Casareg. de com. disc.* 97. *n.* 7. & 8.

All'opposto però non si dirà mai seguita in frode della esecuzione parata qualora l'alienazione sarà fatta ad un creditore avente causa, prima della mossa lite. *Leg.* 13. *ff. famil. ercisc. Rota Rom. decis.* 16. *n.* 72. *part.* 8. *in recent. Gratian. discept. forens cap.* 391. *n.* 26. & 27.

§ VI.

Il debitore confesso si considera come giudicato, e condannato; laonde il di lui debito avrà tosto l'esecuzione parata in guisa della cosa giudicata. *Leg.* 2. *ff. de judic. Leg.* 26. *ff. de re judic. Leg.* 1. § 7. *ff. si quid in fraud. patron. Leg.* 1. *cod. de reb. credit.* & *leg.* 4. *cod. de repud. vel abstinen. hæredit. Thesaur. decis.* 26. *n.* 13.

§ VII.

Egli è d'ugual valore in diritto che si faccia un' esecuzione in forza di cosa giudicata, o in forza d' istrumento avente l'esecuzione parata. *Rodrigues de concur. credit. part.* 1. *art.* 8. *n.* 110. *Merlin. di pignor. lib.* 1. *quæst.* 22. *n.* 21. & *seq. Brunnem. ad leg.* 10. *in fin. cod. de bon. auth. jud. possid.*

§ VIII.

Affinchè un istrumento abbia l'esecuzione parata è d'uopo che la somma in vigor del medesimo dovuta sia liquida, non meno che l'obbligo puro, altrimenti bisognerebbe in pria provvedersi il creditore in via ordinaria per la liquidazione, e purificazion della condizione. *Glossa in leg.* 25. *verb. notandum. ff. ad leg. aquil. Rota Florent. decis.* 17. *n.* 73. *tom. IV. thes. ombros. Cenc. de censibus quæst.* 95. *n.* 26.

Ciò non per tanto potrà il creditore prescindere dal preventivo giudizio di liquidazione, e costringere il debitore per via esecutiva, affinchè dopo seguita la liquidazione abbia l'istrumento l'esecuzione parata, vale a dire si eseguisca l'esecuzione preventivamente ottenuta con decreto del Giudice. *Osasc. decis.* 129. *n.* 10. *Rota Florent. d^a. decis.* 17. *n.* 74. 75. 76. & 78. *Scaccia de appellat. quæst.* 17. *lib.* 9. *n.* 24.

§ IX.

Siccome non può ritardarsi l'esecuzione d'un credito liquido, così neppure può impedirsi che s'eseguisca tosto la cosa giudicata, comechè avente di sua natura la parata esecuzione. *Authent. quæ supplicatio, cod. de precib. imp. offerend. Leg.* 127. *ff. de pœnis. Rota Florent. decis.* 7. *n.* 25. & 26. *tom. III. thes. ombros. & decis.* 10. *n.* 33. & 45. *tom. X. thes. ombros. Roccus respons. legal. respons.* 7. *n.* 13. *Gratian. discept. forens. cap.* 128. *n.* 11.

§ X.

Esecuzione personale contro un debitore quando ha luogo. *Vedi Debito.*

§ XI.

Per un credito liquido, e privilegiato avente la via esecutiva potrà il creditore dopo fatta un' esecuzione, ed anche pendente la medesima procedere ad un altra, purchè il

debitore non sia gravato che delle spese di una sola esecuzione: e parimente non ostante il sequestro de' beni del debitore, potrà il creditore, anche pendente il medesimo, procedere all'esecuzione sovra altri beni del debitore. *Rota Florent. decis.* 25. *n.* 17. *&* 19. *tom.* 1. *thes. ombros. Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæst.* 107. *n.* 8. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 17. *n.* 18.

§ XII.

Il contratto d'assicuranza ha pure l'esecuzione parata contro gli assicuratori che avranno stipulata la polizza; non ponno essi perciò opporre alcuna eccezione contro il pagamento nella polizza convenuto, prima che facciano lo sborso delle somme assicurate. *Stracca de assecur. gloss.* 37. *n.* 2. *Roccus de assecur. not.* 86. *&* *respons.* 28. *&* 34. *Stypmann. jus. maritt. part.* 4. *cap.* 7. *n.* 420. *&* 496. *Casareg. de com. disc.* 1. *n.* 188. *disc.* 215. *n.* 1. *Vedi l'art. Eccezione* § XIII.

ESERCITORE.

§ I.

Il proprietario d'una nave, o colui che la noleggiava ad effetto di farla navigare a suo profitto era chiamato tra li Romani *exercitor navis* perchè eserciva egli questa specie di negoziazione. *Leg.* 1. § 14. *ff. de exercit. act. Pechius ad leg.* 1. *ff. nautæ caupon. stabul.* § 2. *&* *ibi Vinnius.*

Corrispondendo quindi al dì d'oggi perfettamente la parola esercitore a quella di proprietario di nave, stimo perciò di riportare li principii di giurisprudenza, che abbiamo nella Romana legislazione sull'esercitoria, all'articolo *Proprietario di nave, e merci.*

ESIBIZIONE DE' LIBRI MERCANTILI.

§ I.

QUANTUNQUE secondo il rigore del Gius stretto paja che l' attore non possa obbligare il reo convenuto ad esibire li libri, ed istrumenti, affinchè colla domandata esibizione non si tolgano le arme dalle mani del reo. *Leg.* 7. *cod. de testib. Leg.* 1. *& ult. cod. de edendo. Ab Ecclesia observat. forens part.* 1. *observat.* 49. *n.* 1. *Ansald. de comm. disc.* 72. *n.* 14. tuttavia allorchè concorra una giusta causa, che dee essere ponderata dal Giudice, può questi soccorrere l'attore, obbligando il reo all'esibizione di ciò su cui fonda quegli la sua domanda. *Leg.* 3. § 9. *ff. ad exhib. Leg.* 2. *cod. de edendo. Rota Florent. decis.* 19. *n.* 1. 2. *&* 3. *tom. III. thes. ombros. Menochius de arbitr. lib.* 2. *cas.* 499. *n.* 3. *& seq. Ansald. d°. disc. n.* 16. *ab Eccles. observat. forens. part.* 1. *observ.* 5. *n.* 10. *&* 13.

Anzi li negozianti sono tenuti non solo all'esibizione de' loro libri di negozio, ma ben anche a quella di qualunque altra scrittura, e per fino dei libri di privata memoria. *Leg.* 6. § 8. *ff. de edendo. Rota Florent. decis.* 41. *n.* 23. *tom. X. thes. ombros. Genua de script. priv. lib.* 4. *tit. de libr. mercat. n.* 20. *&* 54. *Gaitus de credito cap.* 2. *n.* 1086.

§ II.

La giusta causa d'ordinare l'esibizione d'un libro, od altra scrittura principalmente tra negozianti dee considerarsi allorchè l'attore non possa altrimenti dimostrare la giustizia, e verità della sua domanda; potrà quindi il Giudice per principio d'equità obbligare il convenuto all'esibizione di quei documenti, sui quali l'attore possa fondare la sua intenzione; è però sempre d'uopo, che l'attore non abbia altra maniera di provare la sua intenzione, e che inoltre vi concorrano due

requisiti; cioè, che consti dell'esistenza del documento, di cui si domanda l'esibizione, presso il reo convenuto; ed inoltre, che l'attore dimostri essere del di lui interesse la chiesta esibizione. *Sola ad decret. Sabaud. tit. de libr. mercat. gloss.* 2. *n.* 13. & *seq. Genua de script. priv. lib.* 4. *tit. de libr. mercat. part.* 2. *n.* 69. *Gaitus de credit. cap.* 2. *n.* 1086. *Casareg. de commerc. disc.* 102. *n.* 4. 5. 27. & 81.

Massime che l'esibizione si dee soltanto ordinare non già per fondare qualunque immaginaria intenzione dell' attore, ma bensì anche per corroborarla, e renderla più vigorosa. *Ansald. de commer. d°. disc.* 72. *n.* 14. & *disc.* 73. *n.* 3. & 12.

§ III.

Non può denegarsi l'esibizione dei libri di società domandata da uno de' socii, non solo ad effetto di obbligare gli altri al rendimento de' conti della medesima, ma ancora per ogni altro suo interesse; imperciocchè essendo communi i libri sociali quantunque vi abbia preceduto un formale rendimento di conti, tuttavia competerà al medesimo il dritto di domandare l'esibizione de' libri, anche senza ulteriore allegazione di causa per ragione di comproprietà; laonde anche dopo sciolta la società, e resa de' conti potrà la medesima aver luogo. *Leg.* 1. & 4. *in prin. ff. de edendo. Gloss. ad leg.* 7. *cod. eod. ab Ecclesia observ. forens. part.* 1. *observat.* 51. *n.* 5. *Genua de script. priv. tit. de libr. societ. n.* 22. *Ansald. de comm. disc.* 38. *n.* 11. & *disc.* 73. *n.* 9. *Felic. de societ. cap.* 38. *n.* 41. & 42.

§ IV.

Allorchè si chiede a un negoziante l'esibizione de' suoi libri, che per ragion del suo uffizio almeno per uso generale del commercio è obbligato di avere, e custodire, non è d'uopo che si provi l'esistenza de' medesimi al tempo della lite intentata, purchè consti del tempo anteriore, salvo che si provi lo smarrimento di essi, per cui non si dovrà stare

al di lui giuramento, quantunque si trattasse di persona proba. *Rota Rom. decis.* 38. *n.* 5. *& decis.* 115. *n.* 2. *& seq. part.* 17. *in recent. Rota Florent. decis.* 19. *n.* 4. *&* 5. *tom. III. thes. ombros. Menoch. de arbitr. cas.* 209. *n.* 16. *& seq. Gratian. discept. forens. cap.* 262. *n.* 11. 23. *&* 51. *Ab Eccles. observ. forens. part.* 1. *observ.* 51. *n.* 26. *&* 28.

§ V.

Nell'accordare l'esibizione de' libri mercantili dee però sempre aversi riguardo alle consuetudini de' luoghi, e alle massime de' Tribunali, nanti li quali la medesima è chiesta: siccome poi dall'ostensione de' libri esibiti può recarsi un grave pregiudizio alli negozianti, ed altri cittadini, giacchè con ciò resterebbero pubblicati i loro affari, ed operazioni, quindi è che si è in varj Tribunali adottata la savia massima, fondata sulli principii del Gius comune, di non obbligare alcuno all'esibizione de' libri, se non se in quella parte che concerne la domanda, e sulla quale cade la controversia delle parti. *Leg.* 10. § 2. *ff. de edendo. Leg.* 1. *ff. de fide instrum. Leg.* 2. *cod. de alim. pupil. præst. & leg.* 2. § 1. *cod. quando & quib. quarta pars deb. Rota Florent. decis.* 19. *n.* 10. 11. 12. *&* 13. *tom. III. thes. ombros. Merlin. decis.* 709. *n.* 7. *Genua de script. priv. lib.* 4. *tit. an mercatores n.* 59.

Ed in questa parte è degno di lode lo stile del Senato nostro di Piemonte, *come attesta l'Osasco nella decis.* 57. *n.* 8. cioè, che il Giudice ordini la deposizione de' libri controversi presso di se, e quindi riconoscendo in essi la giusta causa della domanda ne prescriva l'esibizione, ma altrimenti la rifiuti.

§ VI.

Allorchè l'attore potrà provare la sua domanda in altra guisa, senza aver d'uopo dell'esibizione del libro, non sarà tenuto il reo convenuto ad alcun danno, o interesse per la renitenza che abbia usata di esibirlo, giacchè il primo non

può dirsi aver sofferto alcun pregiudizio per colpa del secondo, ma bensì per la propria sua negligenza. *Leg.* 10. § 3. *& ibi gloss. ff. de edendo. Rota Florent. decis.* 24. *n.* 102. *tom. II. thes. ombros. Menoch. de arbitr. cas.* 449. *n.* 45. *Ansaldus de com. disc.* 72. *n.* 22.

§ VII.

Il negoziante che abbia li suoi libri nel luogo ove avrà amministrato il negozio, se venga convenuto nel luogo del domicilio, non sarà tenuto all'esibizione de' medesimi fuori del luogo ove esistono, salvo che la parte voglia farli trasportare a sue spese, e pericolo nel luogo della contestazione. *Leg.* 4. § 5. *ff. de edendo. Rota Genuens. de mercat. decis.* 98. *n.* 4. *Senat. Pedemont.* 13 *Martii* 1645. *Decis. Refer. Appiano in causa D. Balbi contra D. Baronem Peronum. ab Ecclesia observ. forens. part.* 1. *observat.* 51. *n.* 34. *&* 35.

§ VIII.

All'esibizione de' libri mercantili non solamente è tenuto in qualunque tempo il negoziante medesimo, ma ben anche li di lui eredi all' istanza di chiunque abbia interesse. *Rota Rom. decis.* 237. *n.* 3. *part.* 11. *in recent. Menoch. de præsumpt. lib.* 6. *præsumpt.* 61. *n.* 10. *Ansald. de com. disc.* 66. *n.* 8. *&* 9.

Se però saranno diversi gli eredi del negoziante, ed uno di essi soltanto possegga li libri del defunto, questi soltanto dee essere costretto all' esibizione de' medesimi; ma se all' opposto tutti essi abbiano li libri mercantili, dovranno allora tutti essere obbligati ad esibirli. *Leg.* 6. § 1. *& leg.* 9. § 1. *ff. de edendo. Leg.* 3. § 3. *ff. commodati. Leg.* 63. § 4. *ff. pro socio. Ansald. de com. disc.* 73. *n.* 16. *&* 17.

ESTIMO.

ESTIMO.

Vedi PERITO.

ETA' MINORE NEL NEGOZIANTE.

Vedi BANCHIERE. FIGLIO DI FAMIGLIA.

EVIZIONE.

§ I.

SOTTO il nome d'evizione s'intende la ricuperazione fatta con autorità del Giudice della propria cosa che taluno con legittimo titolo avea acquistata: o sia la vendicazione della propria cosa da un altro indebitamente alienata.

Chiunque perciò consegni una cosa come libera, la quale sia obbligata ad un terzo, sarà sempre tenuto all'evizione. *Leg.* 8. *cod. de sentent. & interlocut. omn. jud.*

§ II.

L'azione dell'evizione, o sia la ripetizione della propria cosa da un altro indebitamente alienata compete ogni volta che dal compratore si toglie la cosa, o gli si impedisce di non poterla avere per qualunque siasi titolo, o causa, quantunque avesse egli pagato l'estimo della lite; imperciocchè non può più avere la propria cosa quegli, cui manca il prezzo. *Leg.* 16. § 1. *Leg.* 21. § 2. *Leg.* 26. & 34. § *ult. & leg.* 39. § 3. *& seq. ff. de eviction.*

§ III.

L' evizione proviene generalmente dalla natura del contratto di compra, e vendita nella stessa guisa che nasce da questo contratto l'obbligo al venditore di consegnare al compratore la cosa, o merce contrattata libera, e scevra da ogni molestia. *Leg.* 72. *ff. de contr. empt. Leg.* 29. § 3. *ff. de legat. III. Leg.* 58. *ff. de eviction. Leg.* 5. *&* 6. *cod. eod.*

§ IV.

L' evizione che proviene dalla natura della cosa non si considera compresa nella dispositiva, od obbligazione con cui siasi promesso al compratore il rilievo da ogni molestia. *Leg.* 27. *&* 28. *ff. de eviction. Rota Florent. decis.* 3. *n.* 76. *tom. II. thes. ombros.*

§ V.

Chiunque vende, dà in pagamento, o con altro titolo di contratto oneroso trasferisce in altri il dominio delle cose sue, benchè coll' effettiva consegna della cosa contrattata resti libero dall' obbligazione primaria, e dall' azione che contro di esso compete al compratore, *Leg.* 11. § 2. *ff. de act. empt. & vend. Heinnec. in pandect. part.* 3. § 315. Non è però egli esente dall' altro obbligo, che per natura di simili contratti gl' incumbe di mantener libera la cosa contrattata; onde è che qualora questa si scuopra ad altri anteriormente obbligata, e molto più, se di essa venga per ragioni anteriori giustamente spogliato il nuovo possessore, le leggi concedono a questo l' azione della cosa non data libera, e rispettivamente dell' evizione, o della reffezione de' danni. *Heinnec. loc. cit.* § 70. *&* 76. *Mangil. de evictionib. quæst.* 23. *n.* 13. *&* 14.

§ VI.

Mancando colui che ha patita l' evizione di servirsi d' ogni eccezione, e ragione per evitare la medesima, non gli com-

pete più contro il di lui autore azione alcuna, ed allora dicesi una evizione volontariamente sofferta. *Leg.* 63. § 2. *ff. de eviction. Heinnec. d^n. part.* 4. § 76. *Mangil. de eviction. part.* 9. *per tot. & quæst.* 98. *n.* 1. *Ansald. de com. disc* 39. *n.* 17. *disc.* 58. *n.* 26. *& disc.* 59. *n.* 31.

§ VII.

Ella è necessaria l'interpellazione di quello che si pretende obbligato alla rilevazione fatta al medesimo, subito che dall' evincente sono inferite le molestie, e prima che segua l'evizione, poichè in mancanza di tale interpellazione parimente non compete l'azione dell'evizione, o dei danni, seppure per parte di chi è stato spogliato non si provasse concludentemente, che il preteso rilevatore non avea, nè aver potea ragione alcuna per difender la cosa da esso venduta contro le pretese dell'evincente. *Leg.* 62. *ff. de eviction. Leg.* 23. *cod. eod. Heinec. loc. cit. Mangil. de evict. quæst.* 3. *n.* 1. *quæst.* 4. *n.* 1. *&* 55. *& quæst.* 5. *n.* 1. *& seq. Cancer. var. part.* 1. *cap.* 13. *n.* 109.

§ VIII.

Chiunque promette l'evizione è tenuto indispensabilmente al risarcimento di tutti li danni, e pregiudizj che sono avvenuti per lo spoglio di quei beni, o cose che il promissore non ha difese, e che dovea per patto difendere. *Gloss. ad leg.* 3. *&* 5. *cod. de eviction. Rota Florent. decis.* 41. *n.* 2. *tom. IX. thes. ombros. Mangil. de evict. quæst.* 2. *n.* 13. *quæst.* 4. *n.* 65. *& quæst.* 69. *n.* 20. *Ansald. decis.* 109. *n.* 9.

§ IX.

Il creditore ad istanza di cui siasi venduta una cosa del suo debitore ai pubblici incanti non sarà tenuto all'evizione, salvo che a ciò si fosse obbligato, o che l'avesse venduta come sua propria, in qual caso avrà egli il regresso contro lo stesso debitore. *Leg.* 1. *&* 2. *cod. creditor. evict. pignor. &c. Faber*

M 2

in cod. lib. 8. *tit.* 32. *defin.* 1. Sarà però sempre tenuto lo stesso creditore di cedere al detto compratore tutte le azioni reali, e personali che li potranno competere contro il debitore. *Leg.* 38. *ff. de evictionib. Leg.* 19. *ff. qui potior. in pignor. Faber loc. cit. n.* 2.

§ X.

La dazione in paga è pure soggetta all'evizione nella stessa guisa che il contratto di compra, e vendita: quindi, se la cosa data in pagamento si evincesse, competerà allora contro il debitore l'azion per l'evizione; *Leg.* 4. *cod. de evict. Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 30. *defin.* 49. *in princ. & tit.* 31. *defin.* 20. *&* 28. anzi risorgeranno in tal caso tutte le azioni a favor del creditore, che si consideravano sospese piuttosto che estinte, imperciocchè non avendo operato la dazione in paga alcun effetto, ed essendo stata l'intenzione dell'accettante di ricevere la cosa irrevocabile nel suo dominio pel pagamento del suo credito, non potrà dirsi ciò seguito dacchè, la cosa in tal guisa data sarà evitta. *Leg.* 12. §. 1. *in fin. ff. de distract. pignor. Thesaur. lib.* 2. *quæst.* 88. *per tot. Merlin. de pignorib. lib.* 4. *tit.* 5. *quæst.* 151. *per tot. Mangil. de evic. quæst.* 144. *n.* 26. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 18. *n.* 18. *Ansald. de com. disc.* 86. *n.* 5. *Casareg. de com. disc.* 41. *n.* 2. *& seq.*

§ XI.

Se però la dazione in paga fosse seguita per transazione; non competerà più al creditore alcuna azione, quantunque la cosa data si evincesse: *Leg.* 33. *in fin. cod. de transact. Faber d°. lib.* 8. *tit.* 31. *defin.* 32. imperciocchè colui che cede una cosa per cagion di transazione al di lui avversario, non intende già di trasferire in questi il dominio, ma soltanto di rinunziare ad esso lui il diritto qualunque si fosse ch' egli contendeva avere sulla stessa cosa transatta; salvo che cedesse il dritto competentegli ricevuta una somma di danaro equivalente al vero prezzo della cosa, in qual caso sarà piuttosto una vendita sotto nome di transazione, per cui dee il creditore soccombere all'evizione. *Leg.* 1. *&* 74. § *ult. ff. de*

evictionib. Leg. 1. *cod. plus valere quod agit. Voet in pandect. lib.* 21. *tit.* 2. *n.* 10. *in fine.*

§ XII.

Il compratore può agire coll' evizione contro il venditore per le molestie infertegli allorchè sarà tra essi convenuto, che il secondo mossa la lite sovra la cosa venduta sia tenuto all' evizione, o alla restituzione del prezzo, quantunque la cosa istessa non fosse ancora evitta. *Leg.* 12. *cod. de evictionib. Thesaur. decis.* 85. *n.* 2.

All' opposto però qualora si fosse semplicemente convenuto, che mossa la lite sovra la cosa venduta il compratore ricuperi il prezzo, giacchè in tal caso, se non se dopo proferta la sentenza, non potrà agirsi per l' evizione contro il venditore. *Thes. d*a*. decis.* 85. *n.* 3.

§ XIII.

Il compratore cui si controverta la cosa comprata è tosto tenuto di denunziare la lite al suo autore, ossia venditore, affinchè lo assista, e prenda sovra di se la difesa. *Leg.* 53. § 1. *& leg.* 74. § *penult. ff. de eviction. Faber. in cod. lib.* 8. *tit.* 31. *defin.* 26.

§ XIV.

Se però fossero diversi gli autori, o più eredi d' un solo autore dovrà allora farsi la denunzia della mossa lite a ciascuno d' essi in particolare, giacchè tutti sono solidariamente obbligati di prestare l' evizione. *Leg.* 62. § 1. *ff. de eviction. Leg.* 86. § 5. *ff. de verb. oblig. Faber in cod. loc. cit. defin.* 27.

§ XV.

Il venditore è tenuto di cauzionare il compratore per l'evizione della cosa da esso lui venduta; ma basterà per ciò la semplice repromissione senza cauzione, o fidejussione, salvo che siasi espressamente ciò stipulato nell' atto della compra.

Leg. 6. cod. de pact. inter emptor. & venditor. Leg. 37. & 56. *ff. de evict.* o che nella stipulazione del contratto si riconosca imminente l'evizione: in quali casi non è tenuto il compratore al pagamento del prezzo senza che il venditore lo cauzioni con fidejussione. *Leg.* 24. *cod. de evictionib. Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 31. *defin.* 1. & 11. *Ansaldus de comm. disc.* 58. *n.* 8. & 9.

§ XVI.

Seguita l'evizione può il compratore agire contro il suo autore, o sia venditore, non solo per la restituzione del prezzo da esso lui pagato, ma ancora pel risarcimento de' danni, e d'ogni altro interesse. *Leg.* 9. 17. & 21. *in fine cod. de sentent. quæ. Decis. Senat. Pedemont.* 16. *Junii* 1730. *Refer. D. Bentio in caussa Marchion. Ciliani contra Furnum. Thes. lib.* 3. *quæst.* 3. *n.* 1. & 3.

§ XVII.

L'evizione d'una cosa che accada pel fatto del Principe, o della pubblica autorità, o togliendola dal compratore, o assoggettandola ai pubblici pesi, ai quali non soccombeva nell' atto della compra, non dee prestarsi dal venditore, ma soltanto sarà tenuto alla restituzione del prezzo ad esso lui pagato. *Leg.* 11. *in princ. ff. de evictionib. Thesaur. quæst. forens. lib.* 4. *quæst.* 10. *n.* 6. & *ult. Ansald. de com. disc.* 48. *n.* 10. *disc.* 60. *n.* 14. 15. 50. & 51.

§ XVIII.

L'azion per l'evizione non compete al compratore che avesse restituito la cosa comperata al terzo pretendente, o vindicante pendente la lite, e non ancora condannato; *Leg.* 24. *ff. de eviction.* o che avesse compromesso, o transatto con l'attore; *Leg.* 56. § 1. *ff. eod.* o che avesse abbandonata la cosa comperata; *D*ᵃ. *leg.* 56. § 3. oppure che ostassero contro del compratore per ricuperare la cosa alcune eccezioni non competenti contro il venditore. *Leg.* 27. *ff. eod. Fab. in cod. lib.* 8. *tit.* 31. *defin.* 24.

Potrà però il compratore nel proposto primo caso, cono-

scendo l'insussistenza de'suoi dritti, e con buona fede prevenire l'evizione, e restituire la cosa litigata anche prima della sentenza, nè per ciò gli s'impedirà il regresso contro il venditore. *Leg.* 11. § 12. *ff. de action. empt. Ansald. de com. disc.* 62. *n.* 47.

§ XIX.

Quantunque molti pensino non doversi restituire il prezzo al compratore, ed a più forte ragione non potersi aggiudicare ad esso lui gl'interessi per la seguita evizione, allorchè specialmente abbia egli convenuto col venditore di non rispondere questi dell'evizione, egli è però conforme all'equità naturale che si dia al primo la repetizione del prezzo, affinchè non resti egli privo, e della cosa, e del valore di esso, locchè è secondo li principj del dritto comune saviamente adottati da' nostri Magistrati. *Leg.* 14. *ff. de condict. indeb. Argum. leg.* 5. *cod. de actionib. empt. Decis. Senat. Pedemont.* 4. *Junii* 1731. *Refer. D. Provana in caussa Pollotti, & Grimaldi.* § *Nam quidquid per actores. Thesaur. quæst. forens. lib.* 1. *quæst.* 77. *n.* 7. *Voet in pandect. lib.* 21. *tit.* 2. *n.* 32. *Ansald. de com. disc.* 60. *n.* 26. *&* 42.

§ XX.

Allorchè avrà taluno venduto una cosa incerta, oppure un dritto che credeva competergli senza però crederlo del tutto irrevocabile, dee distinguersi, se con buona, o mala fede abbia egli ciò operato; nel primo caso non sarà il venditore tenuto neppure alla restituzione del prezzo avvenendo l'evizione, giacchè s'intende allora fatta la vendita della speranza ch'egli avea credendo con buona fede la competenza del dritto a di lui favore; *Leg.* 10. *& seq. ff. de hæredit. vel act. vendit. Leg.* 8. § 1. *ff. de contrah. emt.* nel secondo caso avendo venduto con mala fede, e persuaso che nulla gli si dovea di ciò che contrattava sarà egli tenuto alla restituzione del prezzo, e ad ogni altro interesse in pena del commesso dolo. *Leg.* 12. *ff. de hæredit. vel act. vendit. Leg.* 11. § *ult. in fin. ff. de action. empti.*

§ XXI.

Essendo la cosa evitta cresciuta di prezzo nell' intervallo tra la compra, e l'evizione, non è il venditore tenuto all' indennizzazione che ecceda il doppio del prezzo dal compratore sborsato. *Leg.* 48. *ff. de evictionib. Leg.* 43. § *ult. & leg.* 44. *ff. de act. empti. Leg. unic. cod. de sentent. quæ pro eo. Faber. in cod. lib.* 7. *tit.* 16. *defin.* 5.

Comunque però sia di questa giurisprudenza può soltanto aver luogo, secondo la massima de' nostri Magistrati, e la dottrina d' autori classici, nel caso in cui sia stata promessa la sola evizione; mentre quando oltre a questa siasi pure obbligato il venditore alla difesa, e manutenzione in buona, ed ampia forma di ragiome, e fosse apposto il patto del ristoro de' danni, e spese che ne potessero li compratori patire sì in giudizio che fuori, sarebbe fuor d' ogni dubbio, e secondo le regole di giustizia l' obbligare il venditore all' indennizzazione secondo il valore che aveva la cosa evitta al tempo della patita evizione; poichè non può ignorarsi, che tutti li miglioramenti di qualunque sorta, o necessarii, od utili, e d' un valore anche immodico non debbono pagarsi al compratore della cosa evitta. *Decis. Senat. Pedemont.* 16. *Junii* 1730. *Refer. D. Bentio in causa Marchion. Ciliani contra Furnum* § *firmato igitur, & seq. Sentenza dello stesso Senato del primo Marzo* 1771. *Rifer. Galli nella causa Leona, e Ferrero. Casareg. de com. disc.* 178. *n.* 39. *&* 43. *Ansald. de com. disc.* 60. *n.* 25. *Vedi Vendita e Venditore.*

F

F

F A L

FALLIMENTO.

Felix quem faciunt aliena pericula cautum.

§ I.

RITENENDO la differenza da me indicata tra il bancorotto, ed il fallimento, e la riportata loro definizione (*tom. I. pag.* 141.) stimo di premettere qualche piccola riflessione politica su questo articolo, che parmi necessaria per la migliore combinazione delle massime di giurisprudenza coi principj di giustizia, e d'equità.

§ II.

Quanto il bancorotto merita il rigore delle leggi, e la severità della giustizia, altrettanto il fallimento è degno d'indulgenza, e della dolcezza della medesima: ciò non pertanto essa permette ora alli creditori di decidere egualmente della sorte di un fallito, che di quella d'un bancorottiere: questi è trattato con quella benignità che la legge gli rifiuta, eludendone in tal guisa il rigore, l'altro è esposto talora, perchè confuso col primo, a quella acerbità di pena che la stessa legge autorizza benchè offenda l'umanità.

§ III.

Qualora il fallimento è dichiarato si stila ora pressochè generalmente senz'altra indagine, che li due terzi, o li tre quarti de' creditori (come può essere prescritto dalle leggi particolari d'uno Stato) riuniti insieme accordino a loro piacimento al fallito per mezzo d'un contratto la diminuzione della somma da esso lui dovuta, o qualche mora al pagamento, (*Vedi Accordo tom. 1. pag.* 31.) sia che il fallimento si riconosca fraudoloso, sia di buona fede, e forzato, nulla così distinguendo la virtù dal vizio, e la probità dalla frode. L'interesse solo de' creditori, o il loro capriccio può intieramente opprimere il debitore sfortunato, e porre la mala fede, la frode, ed il furto al coperto di tutte le ricerche, e d'un giusto meritevole castigo.

§ IV.

Vorrei quindi, che il fallimento doloso non potesse sottrarsi dalla severità delle leggi, e che non fosse permesso all' interesse, o all' indulgenza de' creditori di assicurare un asilo, o qualunque altra agevolezza, pria che dal Magistrato si qualificasse la natura del fallimento affinchè si vegga un giorno l'industria, e la libertà d'un fallito di buona fede sotto la protezione delle leggi, e de' Magistrati.

Egli è pur vero che il bancorotto è posto nella classe de' delitti; ma questo delitto resta pressochè sempre impunito, mentre li creditori colla libertà che hanno acquistata stimano assai più il convenire col bancorottiere per condonargli qualche parte del loro credito, che di perderlo intieramente: ed ecco il loro accordo che fa ordinariamente tacere la pubblica vendetta: accordo che distrugge l'impero d' una giusta severità: accordo indulgente che si oppone alla saviezza delle leggi fomentando li fallimenti dolosi che pur troppo si moltiplicano nell' Europa per distruggere intieramente la buona fede, ed il commercio.

Ha ben quindi ragione l'erudito Signor Cavaliere Filangieri di declamare con veemenza contro l' incongruità di varie Legislazioni dell' Europa su questa parte emanate, nella sua celebre opera della Scienza della Legislazione *tom. II. part. II. cap.* 23. *e* 24. e porgo io in questo punto li più fervidi voti al Cielo, onde possano adottarsi una volta nell' Europa tutti gli efficaci rimedj che questo amabile vero filosofo moderno ha saputo suggerire nel susseguente *capo* 25. contro un tanto disordine.

§ V.

Queste incontrastabili verità le conobbero da lungo tempo molti Principi d'Europa con stabilire rigorose pene contro li falliti dolosi, ed in specie li nostri provvidi Sovrani avendo saviamente imposta per pena ordinaria delli falliti dolosi quella della galera perpetua coll'esemplarità che si stimi dai Magistrati, estensibile anche sino alla morte, per maggiormente imprimere un giusto, e salutevole abborrimento ad una fraudolenza così rea, e perniciosa: imponendo pure che i falliti dolosi siano notati d'infamia perpetuamente, e descritti in una tabella che si dee tenere appesa nella segreteria del Magistrato del Consolato: e che quelli che scientemente ajutassero, o favorissero il fallimento doloso sì col divertire gli effetti, i beni, e le ragioni del fallito, che con accettare le alienazioni, vendite, donazioni, ed altri atti simulati, oppure col dichiararsi creditori dello stesso fallito, quando più non lo fossero, o con avere domandata maggior somma di quella che sapessero essere loro dovuta, siano condannati nella pena di scudi cento, e venti, e al doppio di ciò che avessero divertito, o domandato di più. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 6. § 5. 6. *e* 7.

Tale è sempre stata anche la pratica de' nostri Magistrati costantemente osservata ne' casi de' fallimenti dolosi, ed è perciò degna d'osservazione fra le altre la Sentenza del Magistrato del Consolato di Torino *delli* 14 *Luglio* 1738. *Rifer. Lanfranchi di Ronsecco nella causa del Regio Fisco del commer-*

commercio contro il fallito negoziante N. N., colla quale fu questi condannato alla pena d'anni tre di galera non ostante la passata convenzione co' suoi creditori. Eccone li motivi meritevoli d'eterno ricordo a tutti li Magistrati Mercantili : *ivi*.

« Non ostante la convenzione passata tra il fallito, e li » di lui creditori, ha il detto Magistrato considerato, che » nè secondo le Regie Costituzioni *lib.* 2. *tit.* 17. *cap.* 6. § 4. » nè giusta la ragion comune l'accennata convenzione abbia » potuto pregiudicare al dritto di pubblica vendetta che nasce » dai misfatti al Regio Fisco, il quale considerato come pub» blico accusatore ha la ragion di procedere *ex officio* in » tutti li delitti senza veruna limitazione, non reputando » diversa la condizione de' falliti dolosi, li quali hanno con» venuto coi loro creditori da quella de' falliti, che altri» menti sono dal Fisco inquisiti, conciosiacchè nessuna espres» sione si legge nelle nostre Costituzioni, la quale contenga » questo privilegio de' creditori, così traboccante dalli can» celli del giusto, e così opposto alle regole del commercio, » anzi è imposto dalla nostra Regia Legge indistintamente » al Consolato di procedere criminalmente contro li falliti » dolosi ».

» Neppure a termini della ragion comune la pretesa ri» messione del dolo fatta da' creditori, toglie la ragione del » Fisco, imperciocchè oltre al non essere questa stata espressa » nella convenzione, divisano altresì le leggi nei delitti l'in» giuria fatta al pubblico da quella che si fa al particolare, » e stabiliscono, che quantunque questa possa condonarsi non » per ciò s'intenda rimessa quella, della quale il pubblico » giustamente ne prende la soddisfazione non meno per con» tegno de' trasgressori, che per punizione del mal esempio » ne' fallimenti certamente perniciosi all'avanzamento del » commercio ».

» Quanto all'altra parte del giudicato in cui si è dichia» rata non obbligatoria la convenzione de' creditori, fondasi » il Magistrato nella ragione del pubblico interresse de' com» mercianti ; conciosiacchè discoprendo la frode nel falli» mento, e non vedendola espressa nella convenzione non

» meno per provvedere sulle istanze d'altri creditori, che
» per non autorizzare un atto frodolento, e per non recare
» al commercio universale questo svantaggio l'ha stimata di
» niun effetto, credendo opportunissimo l' esercitare tutta
» quella autcrità, che può riputare espediente al maggior
» avanzamento del commercio, in cui accadendo che si possa
» stabilire anche per necessità, che si usi buona fede in
» tutta la condotta de' trafficanti, sarà senza dubbio recarli
» il maggior ajuto che possano apprestarle le regole, e le
» leggi del commercio per animare li stranieri ad usare coi
» trafficanti di questi Stati liberamente, affidati alla severità
» de' Magistrati, non meno che alla sincerità de' negozianti».

Premessi tali principj ritorno al mio istituto ravvisando sotto la stessa voce di fallimento, anche il bancorotto, e la decozione.

§ VI.

Ella è massima generale per ogni dove ricevuta, che un negoziante fallito, o prossimo al fallimento non può regolarmente fare alcun atto, alienazione, confessione, transazione, pagamento, o qualunque altro contratto, o distratto che sia in pregiudizio de' suoi creditori, e facendoli rimangono nulli, ed invalidi, poichè si presumono sempre con dolo, e frode de' medesimi suoi creditori. *Leg.* 1. *in princ. Leg.* 6. § 7. *Leg.* 10. § 1. *& leg.* 17. § 1. *ff. quæ in fraud. credit. Ordin. del commer. di Franc. del* 1673. *tit.* 11. § 4. *Curia Philipp. Hispan. part.* 2. § 25. *Statut. di Genova lib.* 4. *cap.* 7. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 14. *n.* 20. *& seq. Cardin. de Luca de credito disc.* 2. *n.* 11. *& disc.* 10. *n.* 12. *Scaccia de com.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 445. *Casareg. de com. disc.* 75. *n.* 1.

Tale è pure l'osservanza in questi Stati in forza della Regia Legge, e delle massime de' nostri Magistrati. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 13. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 26 *Agosto* 1784. *Rifer. Mattone di Benevello nella causa del negoziante Luigi Rainaud e figlio contro li Sindaci della fallita ragione Giuseppe, Francesco Emanuel, e Compagnia.*

§ VII.

Questi principj non debbono però applicarsi che allor quando chi contratta col fallito, o prossimo al fallimento si riconosca consapevole del di lui cattivo stato, altrimenti senza il concorso di tale scienza tutti gli atti, e contratti sovradetti si terranno ugualmente validi, che se seguiti con idonea persona. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 184. *n.* 18. *Gratianus discept. forens. cap.* 391. *n.* 22. *& seq. ed ivi De Luca n.* 19. *Merlin. de pignorib. lib.* 4. *quæst.* 135. *n.* 8. *De Hevia comm. terrest. lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 46. *Roccus de decoct. not.* 40. *n.* 115. *& not.* 48. *n.* 146. 147. *&* 148.

Quindi ne siegue, che un pagamento fatto al fallito, o da questi ricevuto è valido allor quando non vi era in chi rispettivamente l'ha fatto, o ricevuto, la scienza del fallimento. *Stracca de decoct. part.* 3. *n.* 51. *&* 52. *Roccus loc. cit. not.* 48. *n.* 146. *De Hevia detto cap.* 26. *n.* 44. *& seq.*

§ VIII.

Alcuni statuti particolari hanno determinata una precisa epoca dalla quale debba presumersi, che gli atti, o contratti del fallito, o prossimo al fallimento si debbano riputare fatti con frode, o con dolo senz'altra prova, e per conseguenza *ipso jure* nulli, ed insussistenti: quindi si trova or stabilito questo tempo a giorni dieci prima del fallimento, ora ampliato fino a giorni quindeci, ed ora ristretto fino a giorni sei, cinque, quattro, e due. *Dichiarazione del Re di Francia delli* 18. *Novembre* 1702. *all'articolo* 4. *tit.* 11. *dell'ordinanza del commercio del* 1673. *Statuto di Genova lib.* 4. *cap.* 7. § 4. *Statuto di Mercanzia di Firenze lib.* 3. *rubr.* 2. § 94. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 13. *n.* 39. *Gratian. discept. forens. cap.* 768. *n.* 10. *ed ivi De Luca n.* 3. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæst.* 41. *n.* 14.

Anche in questi Stati si è in certa guisa fissato un tempo onde disobbligare l'accettante d'una lettera di cambio, allorchè il fallimento sarà seguito avanti l'accettazione, e in

tempo prossimo alla decozione, e non più distante di giorni cinque. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. § 28. *Editto per la Sardegna delli* 30. *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 28.

Tali statuti però prescriventi un termine fisso non operano che una prova presuntiva contro il debitore fallito; di manierachè, se un negoziante fallisse entro il termine da essi indicato cioè fra l'operazione mercantile, o contratto da lui precedentemente fatto, ed il susseguito fallimento, si dovrà certamente tal contratto, o negozio in virtù dello stesso Statuto presumere fraudolente, e doloso, e fatto perciò in tempo della di lui prossima decozione: imperciocchè dovendo la presunzione legale cedere sempre alla verità, ragion vuole che se al tempo del contratto non abbia il negoziante dati bastanti segni del suo futuro mancamento, e decozione, o continuando a comparire nella piazza collo stesso credito di prima, o coprendo destramente fino a quel tempo che gli possa riuscire il suo stato di decadenza, o che una impensata disgrazia lo abbia tosto reso insolvendo, si debbano sostenere, ed essere validi quei cambj, contratti, o negozj da esso lui fatti nel tempo che era comunemente tenuto in buon credito, e che ciascuno pubblicamente avrebbe seco lui contrattato, benchè intrinsecamente, e realmente decotto: così per lo contrario se dal fatto apparisca che egli, prima anche del tempo prefisso dallo Statuto, era in prossimo stato di fallire, non dee più aver luogo la disposizione legale. *Decisione del Senato di Torino delli* 24. *Giugno* 1737. *rifer. Caissotti nella causa Ambrosini, e Boccalini creditori della società de' Desdier contro l' Ebreo Abramo Levi. Rota Rom. in rom. litter. camb.* 4. *Aprilis* 1718. *e presso il Salgado nel labyr. credit. decis.* 210. *n.* 8. *Scaccia de com.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 405. & *seq. Casareg. de com. disc.* 6. *n.* 18. & *seq. disc.* 75. *n.* 7. 8. & 9. & *disc.* 152. *n.* 15. & 16. *Roccus respons. legal. not.* 37. *n.* 11. & *respons.* 10. *n.* 18. *tom.* 2. *Card. De Luca de regal. disc.* 115. *n.* 11. *Gratian. discept. forens. cap.* 391. *n.* 18. *Ansald. de com. disc.* 4. *n.* 17. & *disc.* 5. *n.* 12.

Tanto più che gli Statuti annullanti li contratti de' negozianti che falliscono fra un certo termine da loro prefisso

debbono intendersi secondo il gius comune, in virtù della passiva interpretazione, che da esso sempre ricevono; laonde non possono comprendere se non se quei contratti nei quali vi concorre, o si può presumere la frode, e la collusione d'ambi li contraenti; quindi simili disposizioni non ponno ravvisarsi, che unicamente dirette ad evitare le frodi, che in danno de' creditori possono farsi dai negozianti prossimi al fallimento. *Leg.* 1. *in princ. Leg.* 6. § 7. *ff. quæ in fraud. credit. Rota Florent. in liburnens. prælation. decis.* 17. *Augusti* 1741. *& decis.* 32. *n.* 10. *thes. ombros. tom. VIII. De Luca de camb. disc.* 25. *n.* 9. *&* 10. *Stracca de decoctor. part.* 3. *n.* 26. *& seq.*

Non però già quei contratti, che per la buona fede almeno di chi ha contrattato col fallito, o col prossimo al fallimento sarebbero *de jure* validi, e sostenibili, come per cagion d'esempio, se taluno fallito, o prossimo ad esserlo venda merci, o faccia qualche girata di cambiale, ed il compratore, o giratario ignorando il di lui attuale, o vicino fallimento abbia pagato il prezzo, o la valuta in contanti, in qual caso la compra, o girata sarebbe *de jure* valida. *Card. De Luca de camb. d°. disc.* 25. *n.* 16. *&* 17. *De Hevia comm. terrest. lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 46. *Roccus. de decoct. not.* 40. *n.* 115. *& not.* 48. *n.* 146. *& seq. Casareg. de com. disc.* 48. *n.* 1. *& disc.* 51. *n.* 8. *Vedi Girata.*

Si osservi quindi con quanta precisione, e saviezza ha stabilite queste massime la nostra Regia Legge *al libro* 3. *tit.* 33. § 13. ne' seguenti termini ivi. « Quando sarà incominciata » la causa di detta cessione de' beni, o che sia in in qualun- » que forma introdotto il giudizio di concorso, ogni paga- » mento che si facesse dal debitore a qualsivoglia de' credi- » tori, si avrà per illegittimo, e nullo, obbligando li mede- » simi a quello rimettere nella massa comune: e lo stesso » si osserverà quanto agli altri pagamenti, o alienazioni che » potessero giudicarsi fatte in frode de' creditori, come si » presumerà, sempre che seguano in tempo prossimo al » fallimento ».

Conformandosi li nostri Magistrati a questi savj principii sono in pratica di ammettere li capitoli diretti a provare che

che il creditore abbia ottenuta una ordinanza di condanna contro il suo debitore nel tempo che questi era fallito, affinchè la sollecita vigilanza d' un creditore non pregiudichi le ragioni che competono agli altri. *Sentenza del Consolato di Torino delli 21. Settembre 1783. Rifer. Ghiliossi nella causa de' fratelli Bertola, contro li creditori del già negoziante fallito Calliano.*

§ IX.

Posti tali principj, e stando ai termini del gius comune ne deriva in conseguenza, che quando non si può avere una certa, e conchiudente prova della scienza del fallimento si deve ammettere, come in materia per lo più difficile a provarsi, anche quella per via di congetture; laonde riducendosi in tal caso la questione a cosa di puro fatto, che di ragione, non si può per decisione d' ogni fatto contingibile dare da principio una regola certa, ma è d' uopo lasciarla al retto arbitrio del Giudice, come tutte le altre materie congetturali: quindi non basterà il provare, che il contraente col fallito avesse qualche dubbio della di lui futura decozione, giacchè in que' casi, ne' quali si ricerca la scienza non basta la dubbietà, o sospetto; laonde, che alcuno non sia pronto, o che sia difficile al dovuto pagamento, è ben diverso dall'essere riputato per decotto, e fallito, e non deve perciò attendersi, che possa sospettarsi da qualcuno meglio informato dello stato pericoloso d' un negoziante, se dagli altri è riputato solvendo. *Gratianus discept. forens. cap. 391. n. 22. ed ivi De Luca n. 19. Roccus de decoct. mercat. not. 40. Cardin. de Luca de camb. disc. 25. n. 8. Ansald. de com. disc. 4. n. 19.*

§ X.

Se il negoziante si è poi palesato colla sua fuga, o latitanza per fallito, o sia appresso la piazza notoriamente tenuto per decotto, o prossimo al fallimento per li segni, ed indizj che pubblicamente abbia dati, resterà allora con ciò provata la scienza di tal decozione, o attuale, o prossima in chi con

esso lui abbia contrattato, imperciocchè dalla scienza che si ha comunemente dagli altri negozianti della piazza si dee presumere anche la medesima in colui che ha in tal guisa operato collo stesso decotto, e molto più allorchè siano seguiti atti giudiziali, o altri pubblici fatti in odio del medesimo comprovanti la di lui decozione. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 14. *n.* 4. 5. & 6. *Rota Rom. presso il Cenc. de censib. decis.* 85. *n.* 5. & 6. *De Hevia commer. terrestr. lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 46. *Roccus de decoct. mercat. not.* 49. *n.* 149. & *seq. Scaccia de com.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 299. *Casareg. de com. disc.* 63. *n.* 8. & 9.

§ XI.

Ad ogni modo però gli è sempre necessario in questo particolare il considerar bene le circostanze del caso che occorre in pratica, e riconoscendosi che al tempo del contratto, cambio, o altro negozio da lui fatto, avea già dati pubblici, non equivoci segni del suo cattivo stato, e dell' impotenza al pagamento, li quali dal retto arbitrio del Giudice possono essere valutati sufficienti a far credere fin d' allora imminente la di lui decozione, si dee allora giudicare, ch' egli fosse fin di quel tempo in un prossimo, e latente fallimento, benchè avesse ancora di fatto praticata la piazza fino alla attuale decozione. *Rota Rom. in Rom. liter. camb. decis.* 4. *Aprilis* 1718. *Ansald. de com. disc.* 3. *n.* 12. & 13. & *disc.* 94. *n.* 7. 17. 18. & 19. *Card. De Luca de camb. disc.* 25. *n.* 7. & *seq. Casareg. de com. d°. disc.* 152.

§ XII.

Come neppure potrà dirsi un negoziante in prossimo stato di fallimento sino da quel tempo in cui veramente era non solvendo, quantunque apparisse il suo debito maggiore del suo patrimonio, mentre questa circostanza benchè sia valevole congettura a provare il prossimo fallimento, non è però per se sola sufficiente, potendo taluno in un tempo non avere tanto di patrimonio, o sostanze bastevoli a coprire tutto il suo debito, ed essere totalmente in credito, e stima appresso

la piazza, come se fosse di fatti solvendo: è quindi la stima pubblica, ed il credito valutabile in un negoziante per un capitale, onde potersi di nuovo rimettere in ottimo, ed opulento stato da far onore alli di lui impegni, e nulla opererebbe in contrario quando si provasse che appresso a taluno più intimo di esso lui fosse stato in qualche sospetto di prossimo fallimento. *Rota Rom. d[a]. decis. 4. Aprilis* 1718. *§ ut etiam, vers. ea valida ratione. Rota Genuens. de mercat. decis.* 168. *per tot. Stracca de decoctor. part.* 2. *in princ. Gratian. disceptat. forens. cap.* 391. *n.* 18. 21. *&* 22. *Casareg. de com. disc.* 76. *n.* 7. *&* 8. *& disc.* 152. *n.* 33. *& seq.*

§ XIII.

Per dichiarare un negoziante fallito, e che possa realmente dirsi tale non è necessario che egli abbia debiti in tutte le piazze mercantili, ma è più che bastante che i suoi debiti di gran lunga superino li proprj assegnamenti onde poter soddisfare li di lui creditori. *Scaccia de com.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 173. *Ansald. de com. disc.* 5. *n.* 16. *Roccus de decoct. mercat. not.* 5. *n.* 16. *&* 17. *Menoch. de arbitrar. lib.* 2. *cas.* 87. *n.* 13.

§ XIV.

La scienza quindi del fallimento dee sempre dedursi, o dalla pubblica fama, ed estimazione da cui unicamente si misura lo stato de' negozianti; *Casareg. de com. disc.* 152. *n.* 23. *e nel camb. istruit. cap.* 2. *n.* 48. *Ansald. de com. disc.* 11. *n.* 16. o dalle congetture, e presunzioni che possono cadere sovra colui che contratta col fallito, come sarebbe per cagion d' esempio dall'amicizia, e familiarità d'un fallito col di lui cessionario, dalla cessione fatta poco prima del pubblico, e reale fallimento, e dalla ricusata accettazione delle sue cambiali: dalla conculcazione, e reiterazione di più richieste fatte nel giro di pochi giorni dal creditore per essere reintegrato, e messo al coperto de' suoi averi: dall' affettata cautela del creditore per

mettersi al coperto del suo credito prescelta la strada più difficile, e più lunga per essere soddisfatto affine di evitare d'entrar in concorso cogli altri creditori dichiarato il fallimento, ed altri simili che ponno all'occorrenza ponderarsi dal savio Giudice che dovrà valutarne il peso onde reputare la scienza vera, perfetta, e concludente a tutti gli effetti, e pregiudizj di ragione. *Rota Florent. decis.* 69. *n.* 6. 7. 8. 9. & 10. *tom. III. thes. ombr. Card. de Luca de usur. disc.* 34. *n.* 10. & 11. *Roccus de decoct. mercat. not.* 32. *n.* 99. & 110. *Marquard. de jur. mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 60. *Dupuy des lettres de change chap.* 11. § 2. & 3. *Menochius de præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 3. *n.* 111. *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 2393.

§ XV.

Dopo che un negoziante sarà fallito perde tutte le sue azioni, e ragioni sovra il proprio patrimonio, onde non può più agire, nè conveuire, giacchè resta privato di tutti li dritti attivi, e passivi, quali s'intendono tosto passati ne' di lui creditori, o nelli loro deputati nella stessa guisa radicati che ad esso lui lo erano prima del fallimento. *Leg.* 17. *in princ. ff. de recept. qui arbitr. Rota Florent. decis.* 41. *n.* 12 *tom. IV. thes. ombros. Thesaur. decis.* 201. *n.* 7. *Roccus de decoct. mercat. not.* 97. *n.* 279. & *seq. Merlin. de pignor. lib.* 4. *quæst.* 135. *n.* 2. *Casareg. de com. disc.* 53. *n.* 13. *disc.* 46. *n.* 47. & *disc.* 135. *n.* 4. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 6. *n.* 5. 6. 7. & 8.

§ XVI.

Non può quindi il fallito amministrare il di lui patrimonio, nè validamente disporre di cosa alcuna in pregiudizio de' suoi creditori, anzi nemmen confessare, o volontariamente, e spontaneamente cedere. *Rota Florent. decis.* 24. *n.* 30. *tom. IX. thes. ombros. De Franchis decision. neapolit. decis.* 55. *n.* 2. *Olea de cession. jur. tit.* 2. *quæst.* 1. *in princ. Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 14. *n.* 20. & 21.

Questa regola però patisce la sua eccezione, riguardo alla quale, benchè l' infelicità dello stato di un fallito faccia sì, che i suoi detti, e le di lui confessioni si abbiano quanto all'effetto civile sempre per sospette, pure debbano avere la sua forza allorchè sono amminicolate, ed hanno i debiti riscontri di verità, la quale ad ogni persona in qualunque stato che sia non solo non è proibita, ma lecita, necessaria, ed indispensabile, principalmente per via di ricognizione di buona fede, semprechè tende a sgravare la propria coscienza, che si è una confessione di ragion naturale. *Dª. Rota Florent. loc. cit. n.* 31. *Surdus decis.* 25. *n.* 3. *& seq. Rota presso il Salgado in labyr. credit. decis.* 3. *n.* 5. *e presso l'Ansaldo decis.* 11. *n.* 12. *Card. de Luca de credito disc.* 44. *n.* 6. *& de camb. disc.* 7. *n.* 8.

Quindi pure le dichiarazioni fatte da un fallito con buona fede, e senza alcuna speranza di lucro anche in proprio pregiudizio, siccome non si fanno senza spirito di verità, debbono essere attendibili, giacchè non si presume mai che alcuno soffra pazientemente che si scriva, o s'inventarizzi qualche cosa contro se medesimo. *Leg.* 13. *in princ. vers. neque enim. cod. arbitr. tutel. Dª. Rota Florent. n.* 40. *&* 55.

§ XVII.

Affinchè un atto, o qualunque altra operazione del fallito possa dirsi fatta in frode de' suoi creditori, egli è d'uopo che si riconosca principalmente diretta a frodarli; *Leg.* 1. § 2. *Leg.* 10. § 1. *& leg.* 17. *ff. quæ in fraud. credit.* o almeno quando sia di tal natura che implicitamente contenga in se il danno, e la frode, come accade nelle alienazioni meramente lucrative, che sempre diconsi fraudolente, benchè i contraenti facciano l'atto con buona fede, bastando in tal caso la frode del pregiudizio, benchè non v' intervenga quella dell'animo, e della volontà. *Dª. Leg.* 17. § 1. *Card. de Luca de judic. disc.* 40. *n.* 27.

§ XVIII.

Seguito, e pubblicato il fallimento d'un negoziante, o per essersi egli assentato dalla piazza, o per avere dato il suo bilancio, o in qualunque guisa che possa essere accertato, deve il Giudice competente procedere tosto per cautela de' creditori al sequestro, ed inventaro di tutti li beni, ed effetti al medesimo appartenenti, non meno che dei libri, e scritture che lo stesso fallito avrà lasciate. *Leg.* 7. § 1. *ff. quib. ex caus. in possess. eat. Leg.* 5. *in princ. ff. de requir. reis. Stracca de decoct. mercat. part.* 2. *n.* 14. *& part.* 7. *n.* 24. *Roccus de decoct. mercat. not.* 6. *n.* 19. *&* 20. *Ansald. de com. disc.* 38. *n.* 21. *Gratian. discept. forens. cap.* 78. *n.* 24.

Tale è la pratica di tutte le piazze di commercio, ed in questi Stati si osserva lo stesso, essendo prescritto dalle Regie Leggi, che il Magistrato del Consolato tosto avuta la notizia che qualche banchiere, negoziante, o mercante abbia abbandonata la casa, o negozio, come pure ogni qual volta ne succeda altrimenti il fallimento, debba tosto far procedere al sigillamento, ed inventaro di tutti i libri, scritture, ed effetti, deputando un economo fedele per la conservazione di essi a prò de' creditori, insino a che se ne istituisca il giudizio di concorso sul patrimonio dello stesso fallito. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 6. § 11. *Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 8. § 1.

Quindi con un pubblico proclama palesando l'occorso fallimento si ordini con termine fisso, e con penale, che s'indichino, e consegnino al Tribunale li beni, effetti, od altro al fallito appartenenti, e da chiunque ritenuti non meno che li crediti che avesse ciascuno verso il fallito. *Leg.* 4. § 4. *ff. de condict. ob turpem caus. Leg.* 15. *ff. de præscript. verb. Stracca de decoct. part.* 7. *n.* 15. *&* 19. *De Hevia comm. terrest. lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 30.

Tanto si è pure prescritto dalla nostra Regia Legge *lib.* 3. *tit.* 33. § 15. *e* 16. come vedrassi più specificamente all'articolo *Giudizio di concorso*, e di più che li debitori di quel ban-

chiere, o mercante che sarà bancorottiere, debbano notificare fedelmente il loro debito al Consolato nel termine di giorni quindici, se saranno nel luogo dove si trova il Consolato, e di tre mesi se abiteranno in altre parti di questi Stati dappoichè sarà fatto noto il fallimento con pubblico proclama; e mancando di ciò fare incorrano nella pena del quadruplo. *Dette Regie Costit. lib. 2. tit. 16. cap. 6. § 9. Editto per la Sardegna delli 30 Agosto 1770. cap. 8. § 4. Sentenza del Consolato di Nizza delli 11 Aprile 1765. Rifer. Ratti nella causa del Regio Fisco del Commercio, contro N. N. condannato per tal motivo alla pena del quadruplo del suo debito, e nelle spese.*

§ XIX.

Deve pure obbligarsi il fallito ad istanza de' creditori a dichiarare, e manifestare tutti li di lui beni, ed effetti, e ad esibire li suoi libri, e scritture, non meno che un distinto, ed esatto bilancio de' suoi crediti, e debiti, delle cause che lo indussero al fallimento, delle somme da esso lui esatte, e delle perdite sofferte prima della decozione, ed a palesare ogni altro che possa interessare la massa de' di lui creditori. *Stracca de decoctor. part. 7. n. 1. & 2. Roccus de decoct. mercat. not. 12. n. 40. & 41. De Hevia comm. terrestr. lib. 2. cap. 26. n. 31. Mascard. de probat. lib. 2. conclus.* 819. *n.* 38.

Anzi ella è massima de' nostri Magistrati di ammettere le prove, che sono dirette a verificare, che nel bilancio del fallito siasi omesso di portare la consegna de' beni stabili posseduti da un fallito, sebbene si vogliano affetti a preventive speciali ipoteche. *Sentenza del Consolato di Torino delli 22. Maggio 1783. Rifer. Ghiliossi nella causa della ragion di negozio Audoli, & Comp. contro Giorgio, Peretti, e Bruno.*

§ XX.

Si darà quindi non tanto al fallito istesso, che alli di lui beni un curatore. *Vedi Curatore.*

§ XXI.

Non è d'uopo che per parte del Giudice s'inibisca al fallito l'amministrazione de' beni, ed ogni alienazione de' medesimi; giacchè col sequestro istesso s'intende interdetta la facoltà che ad esso lui competeva sovra ogni suo effetto, dal che tacitamente s'induce la nullità, ed inefficacia di qualunque atto, od operazione dal medesimo fatta. *Leg.* 17. *in princ. ff. de recept. qui arbitr. Roccus de decoct. mercat. not.* 45. *n.* 136. *&* 137. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 14. *n.* 11. 12. 16. *&* 17. *De Hevia comm. terrest. lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 43. *Casareg. de com. disc.* 75. *n.* 1. *&* 3. *& disc.* 135. *n.* 4.

Il possesso però, e la proprietà de' beni del fallito non s'intende tolta pel sequestro patito sulli medesimi, ma soltanto l'amministrazione, e la custodia; e potrà egli per tal ragione esercire tutti quei dritti che dipendono dalla proprietà, e possesso, quando però non siano in pregiudizio de' suoi creditori. *Stracca loc. cit. part.* 7. *n.* 9. *Roccus detto tit. not.* 52. *&* 53. *n.* 155. *fin al* 161. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 14. *n.* 76. 88. 89. 90. *&* 91.

§ XXII.

Diversi Autori fondati sulla disposizione della *Leg.* 6. § 2. *ff. quæ in fraud. credit.* pensano, che il fallito possa ripudiare l'eredità ad esso lui deferta in pregiudizio de' suoi creditori, cosicchè succedano ad essa li figliuoli, ai quali si sarebbe deferta dopo la di lui morte naturale; e ciò perchè non essendo la ripudiazione un'alienazione, o donazione che possa dalli creditori rivocarsi, ma soltanto un non acquisto, ossia una facoltà, e potenza di acquistare, non possa perciò, essere trasferita, nè esercirsi dai creditori, ai quali soltanto compete il dritto sui beni posseduti dal debitore. *De Franchis decis.* 101. *Surdus decis.* 140. *n.* 3. *fin al* 10. *Menochius de adipisc. remed.* 3. *n.* 160. *Gratian. discept. forens. cap.* 272. *n.* 24. *fin al* 30.

Benchè

Benchè paja assai fondata questa dottrina in termini di ragione, io però debbo riflettere, che non può essa aver luogo se non se nel caso in cui non sia per anco istituito il giudizio di concorso sui beni del fallito, o d'un debitore, allorchè si tratta che abbia fatta la cessione de' beni, e quindi penso con altri più classici autori, che non possa più egli ripudiare l'eredità ad esso lui deferta dopo il giudiziale concorso in frode de' creditori; imperciocchè essendogli allora interdetta l'amministrazione s'intende egli privato anche della facoltà di ripudiare, e cedere qualunque cosa che possa essere pregiudiziale agl' interessi de' creditori: nel supposto caso perciò il curatore, o li deputati ai beni del fallito, previo un giudiziale decreto, potranno accettare l'eredità ad esso lui deferta nella stessa guisa, che può accettarsi l' eredità d'un furioso, pupillo, e simili dal curatore, ed amministratore de' loro beni; tantoppiù nel nostro caso che ogni volontà, e facoltà del fallito resta dopo l'intentato concorso trasferta nel Giudice, e li di lui creditori. *Leg.* 17. *in princ. ff. de recept. qui arbitr. Leg.* 6. *ff. de verb. obligat. Rota Genuens. de mercat. decis.* 83. *n.* 10. *Fab. in cod. lib.* 6. *tit.* 11. *defin.* 39. *& tit.* 12. *defin.* 21. *Stracca de decoct. part.* 3. *n.* 28. *Scaccia de com.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 329. *&* 445. *Roccus de decoct. mercat. not.* 44. *&* 45. *per tot. Casareg. de com. disc.* 209. *n.* 20. *&* 21.

§ XXIII.

Qualunque obbligazione de' beni fatta da un fallito, o da chi è in tempo prossimo al fallimento è nulla, benchè constasse del vero debito precedente, mentre non può più egli riconoscere il suo debito in pregiudizio degli altri creditori; laonde un tal creditore deve entrare in massa cogli altri aventi soltanto azione personale senza privilegio. *Leg.* 24. § 3. *ff. de reb. auct. jud. possid. Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 13. *d. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 26 *Agosto* 1784. *Rota Genuens de mercat. decis.* 83. *Stracca de decoctor. part. ult. tit. qui potiores n.* 17. *Gratian. discept. forens. cap.* 391. *n.* 12. 13. *&* 14. *Menoch. de præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 3. *n.* 41.

Trattandosi però d'un saldamento di conti procedenti da un vero debito di cui consti dal libro del negozio, potrà la detta obbligazione esser valida, poichè la medesima si considera di quella natura per la quale il debitore potea essere pulsato; essendo eguale *in jure*, che taluno possa essere obbligato, ed obbligarsi di fatto; laonde non potrà in questo caso opporsi di nullità alla scrittura fatta da un fallito, salvo nel caso che sia provato il dolo tra i contraenti. *Leg.* 7. *ff. quod falso tutore auctore. Leg.* 3. § 3. *ff. pro socio. Franchius decis.* 55. *n.* 5. 6. *&* 7. *Stracca loc. cit. Gratian discept. forens. cap.* 391. *n.* 15. *&* 16. *Roccus de decoct. mercat. not.* 39. *n.* 115. *&* 116.

§ XXIV.

Se il fallito dasse in pagamento qualche somma a taluno de' suoi creditori, o consegnando ad esso un pegno, o merci per sicurezza del di lui credito, oppure dovendo *in diem*, pagasse al presente, sarà il tutto nullo, e dovrà rivocarsi comechè fatto in frode degli altri creditori. *Leg.* 10. § 12. *& leg.* 24. *& tot. tit. ff. quæ in fraud. credit. Rota Genuens. de mercat. decis.* 83. *n.* 12. *Stracca. de decoct. part.* 3. *n.* 28. *Scaccia de com. & camb.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 445. *Roccus de decoct. mercat. not.* 18. *n.* 88.

§ XXV.

Non potrà neppure un fallito dotare la di lui figlia in frode de' suoi creditori. *Leg.* 10. § 14. *& leg.* 25. § 1. *ff. quæ in fraud. credit.* Laonde sarà tenuto il marito della figlia alla restituzione della ricevuta dote, allorchè egli sarà partecipe della frode; se però egli non ne sia consapevole competerà allora l'azione ai creditori contro la sola figlia dotata. *D^a. leg.* 25. § 1. *Roccus de decoct. mercat. not.* 80. *&* 81.

§ XXVI.

Sarà parimente nulla, e rivocabile ogni liberazione, o re-

missione d'un debito fatta dal fallito ad un suo debitore, e dovrà questi perciò rientrare nella prima di lui obbligazione: *Leg.* 17. *in princ. ff. quæ in fraud. credit.* non meno che la liberazione del fidejussore che aveva accettato dal di lui debitore; *Leg.* 25. *in princ. ff. eod.* e la remissione del debito fatta al fallito dalla di lui moglie per causa di dote costituenda. *Da. leg.* 10. § 14 *ff. eod. De Hevia comm. terrest. lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 15. & 22. *Stracca de decoct. part.* 3. *n.* 28. 30. 31. & 32. *Roccus de decot. mercat. not.* 26. *n.* 82. & 83.

§ XXVII.

Dovrà pure restituirsi a favore de' creditori qualunque merce comprata dal fallito, allorchè il compratore sarà consapevole della frode, poichè altrimenti ogni alienazione fatta con titolo oneroso non può più rivocarsi: *Leg.* 5. *cod. de revoc. his quæ in fraud.* e trattandosi contro colui che ha un titolo oneroso è d'uopo provare il dolo d'entrambi li contraenti, all'opposto però si è in colui che possiede con titolo lucrativo, contro di cui basta che li creditori siano pregiudicati per rivocare ogni operato. *Leg.* 1. *in princ. Leg.* 6. § 8. *Leg.* 10. *in princ.* & § 2. *ff. quæ in fraud. credit. Gratian. discept. forens. cap.* 391. *n.* 11.

§ XXVIII.

Arrestato un fallito fuggittivo da uno de'suoi creditori, e venendo a questi fatto lo sborso del di lui debito, affinchè si liberi egli dalle mani del medesimo, qual azione compete agli altri creditori. *Vedi Creditore.*

§ XXIX.

Dati tali principj sarà facile l'indagare la natura del fallimento, mentre si avrà sempre questi per doloso ogni volta che si riconosca seguito con espressa, o presunta frode de'creditori, od alienando i beni, od intricandoli, o consumandoli, oppure occultandoli in qualunque guisa con dolo in pregiudizio, e

danno de'medesimi. *Leg. 21. in princ. ff. de Peculio. Stracca de decoct. part. 1. n. 3. part. 2. n. 2. part. 3. n. 26. 27. 28. & 29. Scaccia de com. § 7. gloss. 5. n. 149. Roccus. de decoct. mercat. not. 2. n. 6. De Hevia comm. terrest. lib. 2. cap. 26. n. 7. 10. & 11.*

§ XXX.

Da varie legislazioni d'Europa si sono pure indicati quali fallimenti debbano riputarsi per dolosi; come in Francia *dall' Ordinanza del commercio, del 1673. tit. 11. artic. 10. e 11. e Dichiarazione del Re delli 11. Gennajo* 1716. In Spagna *dal lib. 5. recop. tit. 19. leg. 1. 2. 5. e seg.* Nello Stato Romano *dalla Bolla del sommo Pontefice S. Pio V. delli 3 Novembre* 1750. In Olanda *dall'Ordinanza delli 7 Ottobre 1662. art.* 14. In Genova *dallo Statuto di quella Repubblica lib. 4. cap. 7.* In Toscana *dallo statuto di mercanzia lib. 3 dei cessanti.*

In questi Stati si è poi più specificamente prescritto, che ogni banchiere, negoziante, o mercante ritirandosi dalla sua casa, e dal negozio, o banca senza lasciarvi i libri, inventarj, e bilancj sia riputato per fallito doloso; che s'abbia anche per tale quando dopo aver lasciati tali libri, e bilancj risultasse essere stati tenuti con frode, ed inganno nell' intrinseco de' medesimi: e che sia pure tenuto per fallito doloso, ossia bancorottiere fraudolente chi avesse occultato gli effetti del negozio in pregiudizio de'creditori, o dichiarato qualcheduno creditore per maggior somma di quella che gli fosse legittimamente dovuta. *Reg. Costit. lib. 2. tit. 16. cap. 6. § 1. 2. e 3. Editto per la Sardegna delli 30. Agosto 1770. cap. 8. § 6.*

Uniformi a questa disposizione sono le Sentenze del Consolato di Nizza *delli 4. Agosto* 1763. *Rifer. Valperga nella causa del Regio Fisco del commercio contro N. N. negoziante fallito in Oneglia condannato alla pena d'anni 10. di Galera, e l'altra dello stesso Magistrato delli 6. Agosto 1765. Rifer. Ratti nella causa dello stesso Regio Fisco contro li N. N. condannati il primo ad anni cinque, ed il secondo ad anni tre di galera, giacchè per tali motivi furono considerati come falliti dolosi.*

§ XXXI.

La pena de' falliti dolosi ella è universalmente rigorosa, ed in più luoghi è portata fino all' ultimo supplizio.

In Francia dalla sovracitata ordinanza del commercio *art.* 12. è imposta la pena di morte alli bancarottieri, ossian falliti dolosi, e vi sono degli esempj di condanna di simil pena, *come si è la Sentenza del Castelletto di Parigi delli* 12. *Settembre* 1682. *proferta in contumacia contro il bancorottiere Durand della stessa Città*, ed a quelli che favorissero il fallimento l'emmenda di. l. 1500. oltre il doppio di ciò che avessero occultato, o chiesto, da cedere a benefizio de' creditori. *D*[a]. *ordin. art.* 13. anzi colla dichiarazione del Re *delli* 11. *Gennajo* 1716. fu stabilita contro questi la pena della galera.

La giurisprudenza però di quei Tribunali ha mitigata la pena della morte contro i primi, commutandola in altre afflittive, come il bando, e la Galera; e queste pene medesimamente non s' infliggono che allor quando il fallito è convinto di frode manifesta.

In Inghilterra il bancorotto fu punito leggermente sino al tempo d'Enrico IV. in cui la frequenza de' fallimenti fraudolosi indusse questo Principe a cangiare le pene miti de'suoi Predecessori in quella della morte. *Wyndham Beawes lex mercat. art. Bankruptcy.*

In Olanda si lascia all' arbitrio de' Giudici lo stabilimento delle pene contro bancorottieri, che si regola secondo l'esigenza de' casi. *Ordin. delli* 7. *Ottobre* 1662. *art.* 14.

In Spagna sono notati d' infamia li falliti dolosi oltre le pene arbitrarie secondo la qualità della colpa, e de'negozj, sono privati in perpetuo dall'uffizio de' negozianti, banchieri, o mercanti, e d' ogni altra amministrazione sotto pene rigorose, e della perdita de' beni applicandi alla Regia Camera. *Lib.* 5. *recopil. tit.* 19. *leg.* 2. 5. 6. & 7.

Nello Stato Romano si puniscono li falliti dolosi con pene afflittive estensibili fino alla morte. *D*[a]. *Bolla di Pio V. delli* 3 *Novembre* 1570.

Nella Repubblica di Genova si procede anche criminalmente contro un fallito doloso, e gli s'infliggono pene corporali arbitrarie esclusivamente alla morte. *Statut. Genuens. lib.* 4. *cap.* 7. § *Si videbitur.*

In questi Stati, come ho già rapportato al § v, la pena ordinaria de' falliti dolosi è la galera perpetua estensibile sino alla morte: per la Sardegna però oltre all' infamia si puniscono colla pena d'anni dieci di galera estensibile alla galera perpetua. *D*°. *Editto cap.* 8. § 5.

Procedono altresì li nostri Magistrati del Consolato contro quei banchieri, negozianti, o mercanti che ritirandosi dalle loro case negozj, e banche abbiano lasciati i libri, ed inventarj non tenuti secondo la forma alli medesimi prescritta, e li puniscono con quelle pene che credono più adattate alla gravezza de' rispettivi mancamenti. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 6. § 1. 2. 3. *e* 8. *D*°. *Editto per la Sardegna cap.* 8. § 6. *e* 7. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 1 *Luglio* 1751. *Rifer. Ratti nella causa del Regio Fisco del commercio contro la mercantessa N. N. condannata alla pena di dupplicata pubblica fustigazione, all' infamia, e a non potere mai più esercire la mercatura nè per se, nè per mezzo d' altri: altra Sentenza dello stesso Magistrato delli* 7 *Marzo* 1783. *Rifer. Raynardi contro il Droghista N. N. fallito doloso condannato alla pena della galera perpetua, ad essere notato di perpetua infamia, e descritto nella pubblica Tabella esistente nella segretaria del Consolato.*

E talmente presso di noi è protetta la buona fede che con savia precauzione ha di più stabilito la stessa Regia Legge, che il padre, e l'avo paterno del fallito siano pure obbligati per i debiti del medesimo, salvo che prima d'intraprendere il negozio fosse stato emancipato, e vissuto separatamente da loro; oppure eglino avessero protestato, che non s'intendevano contrarre veruna obbligazione per il commercio del figlio; e ciò nell' uno, e l' altro caso per mezzo di un atto che si faccia pubblicare dal Consolato, e rimanga sempre esposto, ed affisso nella segretarìa del medesimo; se però anche in questi casi risultasse, che abbiano avuto nel fallimento qualche partecipazione, connivenza, o colpa, sono

non di meno tenuti. *D^e^. Regie Costit. lib.* 11. *cap.* 6. § 4. lo che pure costantemente si è osservato dai nostri Magistrati. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 13 *Marzo* 1739. *Rifer. Capra d'Azano nella causa Bertone, e Piatti contro Rivarivot, e Francisotto: altra Sentenza delli* 14. *Aprile dello stesso anno Rifer. Capra d'Azano nella causa Persico, e comp^a^. contro Clappier: altra delli* 2 *Giugno* 1747. *Rifer. Augusto nella causa Favre contro Bertolino: ed altra delli* 25. *Novembre* 1756. *Rifer. Sclarandi Spada nella causa Goya contro Goya.*

§ XXXII.

Alli falliti dolosi non è neppure permesso il benefizio della cessione de' beni, giacchè essendo questo un sussidio per li miserabili non può concedersi a quelli che abbiano talmente disperso li loro beni con dolo, e frode in pregiudizio de' suoi creditori, che non possano più rinvenirsi. *Leg. ult.* § *ult. ff. quæ in fraud. credit. & leg.* 1. *&* 7. *cod. qui bon. ced. poss. Ab Ecclesia observat. forens. part.* 1. *observat.* 179. *n.* 2. *&* 4. § *ult. instit. de actionib.* Lo che pure ha luogo per quel negoziante, che sapendo non essere egli solvendo abbia ricevuto del danaro in mutuo. *Leg.* 84. *ff. de jure dotium. Stracca de decoct. part.* 3. *n.* 9. *&* 10. *De Hevia comm. terrest. lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 20. Si ammettono però li falliti alla cessione de' beni, qualora consti che siansi resi tali per solo infortunio, e disgrazie sofferte nelle loro negoziazioni; in qual caso si ammettono anche alla dilazione quinquennale. *Stracca loc. cit. part.* 3. *n.* 10. *& part.* 4. *n.* 2. *& seq. vers. sed quod. Gratian. discept. forens. cap.* 222. *n.* 17. *Roccus de decoct. mercat. not.* 54. *n.* 164. *Savary parfait negoc. liv.* 4. *chap.* 4. *Vedi Cessione de' beni.*

§ XXXIII.

In questi Stati li banchieri, negozianti, e mercanti non sono ammessi alla cessione de' beni, se prima non si rimetta dalli medesimi all' uffizio del Consolato un dupplicato dello stato specifico di tutti li loro effetti sì mobili, che immobili,

ragioni, azioni, crediti, e debiti, con ispecificazione della loro causa, e coll' espressione del nome, cognome, patria, professione, ed abitazione, e si presentino allo stesso tempo li loro libri, registri delle scritture, e polizze di qualunque sorta, unendo al loro ricorso per la cessione de' beni anche li salvi condotti, e le moratorie, ed il certificato che farà lo stesso Consolato d' essersi ciò adempito.

Quindi trovandosi il detto stato fraudolente gl'impetranti s' intendono decaduti dal benefizio della cessione ancorchè fosse già stata accordata in contraddittorio de' creditori; nè sono più ammessi ad implorarla, nè a godere di tal benefizio. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 6. 8. *e* 9.

Debbbono inoltre li banchieri, negozianti, e mercanti, impetrato che abbiano il rescritto di cessione de' beni, comparire personalmente all' udienza del Consolato, ed ivi far fede d'essere stati ammessi a detta cessione, e questa loro dichiarazione dee essere letta, e pubblicata dal Segretario, indi esposta al pubblico. *Reg. Costit. loc. cit.* § 11. *Vedi maggiormente gli articoli Accettazione di lettere di cambio. Accordo. Creditore. Giudizio di concorso.*

FALSITA'. FALSO.

§ I.

LA falsità è una supposizione fatta da taluno per distruggere, nascondere, od alterare la verità, in altrui danno, con dolo premeditato, e frode; imitando per cagion d'esempio l'altrui signatura, e scrittura, o producendo un conto falso, e simili, che le leggi puniscono severamente come grave delitto. *Leg.* 23. *ff. ad leg. Cornel. de fals.*

§ II.

Può commettersi la falsità, o in detti, o in fatti, o con reticenza

reticenza, o con scrittura: commette il falso con detti colui, che faccia una falsa testimonianza, o che dolosamente abbia curato ciò farsi da altri. *Leg. 1. in princ. ff. ad leg. Cornel. de fals.*

§ III.

Commettesi questo delitto col fatto da colui che vende con diversi contratti la stessa cosa solidariamente a due persone: che vende qualche gemma finta per vera, oro, od argento di diversa mistura inferiore a quella prescritta dalle leggi Statutarie: che sopprime un testamento, o codicillo: che si serve di false costituzioni: che adopera pesi falsi, e misure, o corrompe ed altera le pubbliche: che mescola merci cattive, e guaste a quelle di buona qualità affine di esitarle, o apponendo ed alterando li segni, e marche ad effetto d'ingannare li compratori: che suppone un parto: che si serve di false insegne: che assume un falso nome, od altro simile. *Leg. 2. 13. & 16. in princ. & §§ seq. Leg. 21. & 27. § ult. Leg. 30. § 1. & leg. ult. ff. ad leg. Cornel. de fals. Faber in cod. lib. 9. tit. 13. defin. 7. & tit. 16. defin. 2.*

§ IV.

Incorre anche la pena del falso colui che avendo la scienza della falsità d'un istrumento lo produce in giudizio. *Leg. 4. & 8. cod. ad leg. Cornel. de fals.* Se però pentito di tale produzione dichiari non volersi più servire dello stesso istrumento, non succumberà alla pena della legge Cornelia, quando però il suo recesso preceda la solenne accusa del falso, ma sarà sempre obbligato alle spese della lite oltre la multa pecuniaria alla quale dovrà sempre condannarsi; e si dichiarerà dal Giudice in tal caso l'istrumento nullo, non già falso onde minorare la pena al producente. *D. Leg. 4. & 8. cod. eod. Faber. in cod. lib. 9. tit. 13. defin. 10. & 12. in princ.* A tale riguardo coloro che producono un istrumento sospetto sogliono interrogarsi se vogliano o non servirsi di

tal istrumento, giacchè in caso affermativo deve procedersi alla di lui inquisizione. *Faber loc. cit. d*[a]. *defin.* 12. *n.* 1. *& seq.*

Ma come osserva il De Luca, deve perseverare fino alla sentenza colui che si serve in giudizio d'una scrittura falsa affinchè possa essere querelato di falsità. *Disc.* 119. *n.* 22. *de regal. anche l'Ansaldo de com. disc.* 36. *n.* 6.

§ V.

Colla reticenza si commette il falso da colui che abbia taciuta la verità in un ricorso, o qualunque altro libello esposto al Principe, o al Magistrato; e generalmente da chi nelle pubbliche scritture, o private, nel rendimento de' conti, e simili abbia dolosamente celata la verità in altrui danno, e pregiudizio. *Leg.* 16. § *ult. & leg.* 29. *ff. ad leg. Cornel. de fals.*

§ VI.

Si commette finalmente il falso colla scrittura, allorchè la medesima si corrompe, si cangia, le si toglie, o aggiugne qualche espressione, o vi s' inserisce qualche falsità quale sarebbe, per cagion d'esempio, il nome d'un assente come se fosse presente imitando la di lui signatura, od in qualunque altra guisa alterando un chirografo in pregiudizio sempre d'un terzo. *Leg.* 1. § 4. *Leg.* 2. 23. & 28. *ff. ad leg. Cornel. de fals. & leg.* 13. *cod. eod. Leg.* 3. *ff. de fide instrument.*

§ VII.

Quantunque una scrittura sia stata riconosciuta, ed approvata si potrà ciò non ostantante impugnarsi in appresso di falsità, ed obbligare la parte all'esibizione di essa. *Leg. penult. cod. de fide instrument.* Ma sarà liberata da tale esibizione allorchè affermi con giuramento di averla smarrita: così pure non sarà più risponsale di tal falsità, nè tenuta all'esibizione dopo che sarà emanata la sentenza definitiva senza appello, affinchè le liti non si protraggano all' infinito,

e le sopite quistioni non si rinovino per questa via: *D*[a]. *Leg. penult. cod. de fide instrum.* all'opposto però essendo appellabile, e che il Giudice abbia fondato il suo giudicato sovra la stessa scrittura. *Tot. tit. cod. si ex fals. instrum. vel test. judic. erit.*

§ VIII.

Chiunque abbia transatto sovra una scrittura sospetta di falsità non potrà più in appresso impugnarla di falso. *Leg. 7. cod. ad leg. Cornel. de fals.*

§ IX.

Il delitto di falsità riguardato dalle leggi Romane come assai grave, e per cui era stabilita la pena di morte si punisce anche ad dì d'oggi con pene rigorose ed infamanti che ognuno può vedere nelle rispettive legislazioni.

In questi Stati sono prescritte diverse pene a questo delitto, secondo che il caso lo esige, e sono esse estensibili sino alla morte, come potrà vedersi nelle *Regie Costituzioni lib. 4. tit. 34. cap. 11. in tutto.*

Ed in materia di cambiale chiunque cedesse la prima, seconda, ed ulterior lettera, cioè quella ad uno, e questa ad un altro onde ne facesse più d'un contratto, si punisce criminalmente come falsario. *Reg. Costit. lib. 2. tit. 16. cap. 3.* § 18. *Editto per la Sardegna delli 30 Agosto 1770. cap. 4.* § 25. *Sentenza del Consolato di Nizza delli 10 Aprile 1770. Rifer. Ratti nella causa del Regio Fisco del commercio contro il negoziante N. N. condannato per tal motivo ad anni cinque di catena, ed inibito di esercire in perpetuo alcuna negoziazione.*

§ X.

La falsità che non nuoce ad alcuno non dee essere punita. *Jul. Clar. lib. 2. recept. sentent.* § *falsum. n. 35.* quindi un obbligo antidatato col consenso del debitore, e creditore insieme senza che ciò porti alcun pregiudizio ad un terzo non

mente la scrittura contenente la convenzione, o contratto delle parti, che è diverso dal contratto, o convenzione come il contenente dal contenuto, talmente che se si perda, o si annulli l'istrumento non s'intenderà perciò annullato il contratto qualora altrimenti o per testimonj, o in qualunque altra guisa possa provarsi la mente de' contraenti. *Leg.* 4. *ff. de pignorib. & hypot. Leg.* 10. *cod. de fide instrum. & leg.* 17. *cod. de pact. Casareg. de com. disc.* 153. *n.* 18. *& disc.* 199. *n.* 92.

§ XIII.

La sola possibilità, presunzione, o sospetto non visibile di falsità sovra qualunque scrittura, non aggrava in cosa alcuna il producente, ed è per ciò d'uopo che si provi concludentemente dall'avversario; e trattandosi di negozianti nobili, o sommamente accreditati resta escluso ogni sospetto di falsità, e di frode: quindi per potersi dire una loro cambiale sospetta di falsità si debbono esigere prove le più indubitate, e chiare, e congetture che siano legali, non bastando quelle dell'uomo. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 1. *n.* 19. *disc.* 6. *n.* 8. *& disc. gener.* 27. § *Questa è la più sciocca. Ansald. de com. disc.* 65. *n.* 14. *&* 16. *Constantin. ad Statut. urb. decis.* 174. *n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 202. *n.* 44. *&* 49.

§ XIV.

Il falso presupposto rende nulle, ed inefficaci le disposizioni, ed obblighi, o confessioni che sovra di esso siano state concepite, od appoggiate, nè può per ciò apportare alcun pregiudizio a chi avrà in tal guisa stipulato. *Leg.* 36. *in fin. ff. famil. ercisc. Leg.* 51. *&* 52. *ff. de pactis. Ansald. de com. disc.* 22. *n.* 7. 8. 9. 15. *&* 16. *Casareg. de com. disc.* 117. *n.* 44. *& disc.* 119. *n.* 44. *&* 45. *Gratian. discept. forens. cap.* 957. *n.* 48. *& seq.*

§ XV.

Falsità commessa dallo scrivano di nave nel cartolario di essa. *Vedi Scrivano di Nave.*

§ XVI.

Danaro esatto da un banco in virtù d'un ordine, o mandato falso. *Vedi Banco. Vedi in oltre per questo articolo Frode. Scrittura.*

FATTORE.

Vedi AMMINISTRATORE. COMMISSIONARIO. INSTITORE.

FATTURA.

§ I.

DICESI fattura in commercio un conto, memoria, stato, o lista di più merci che invia un commissionario al suo corrispondente, un negoziante ad un altro.

§ II.

Nella fattura devesi far menzione della data, della spedizione, del nome di coloro che la fanno, delle persone alle quali è diretta, del tempo de' pagamenti, del nome del vetturale, o condottiere, e delle marche, e numeri delle balle, masse, tonnelli, pachetti, od altro contenenti le mercanzie.

§ III.

Devesi pure esprimere nella fattura tutte le specie, qualità, e quantità delle merci che sono inchiuse entro le balle, casse, od altro, come anche il numero, peso e misura, il prezzo, e le spese fatte per cagion delle medesime, come li dritti d'entrata, ed uscita essendo pagati, quelle di commissione, e di senserìa delle quali si sarà convenuto, e di quanto in somma, si sarà speso per l'imballaggio, od incassamento, ed altre minute spese.

§ IV.

In piede della fattura si dee apporre un totale di tutte le somme anticipate, de' dritti pagati, e delle spese fatte per avere il rimborso da colui che riceve le mercanzie.

§ V.

La fattura si scrive ordinariamente alla fine della lettera d'avviso, o sovra un foglio volante che si racchiude alla medesima lettera.

§ VI.

Ogni buon negoziante dee tenere un libro particolare delle fatture che avrà eseguite sia per commissione, che per proprio conto, o in partecipazione co' suoi corrispondenti: questo libro di fatture gli terrà luogo di quello di compra, e vendita, e dell'altro di ricevimento, e d'invìo; e siccome questo contiene il dettaglio delle fatture, sarà perciò dispensato di ripetere un tal dettaglio sul suo giornale. *Vedi come debbano tenersi tali libri nell'opera del Signor Giraudeau intit. Flambeau des Comptoirs pag. 16. & seg.*

FAVORE. (GIORNO DI)

§ I.

Le leggi, o gli usi tra negozianti hanno stabilito in molte piazze di commercio un certo numero di giorni detti di favore, o di grazia, perchè accordati a favore di quelli che hanno accettata una lettera di cambio per pagarla dopo il giorno della scadenza; e pendenti li medesimi giorni li portatori della cambiale debbono esigerne il pagamento, o protestarla in mancanza di esso: le cambiali però a vista non hanno alcun giorno di favore.

§ II.

Il numero de' giorni di favore è vario, secondo che è diverso lo stabilimento delle piazze nelle quali il medesimo si è introdotto, come ognuno potrà vedere negli articoli delle Città: veggansi pure gli articoli *Pagamento di lettere di cambio. Protesto. Uso.*

FEDE DEL PREZZO.

Vedi Prezzo. Vendita.

FEMMINE.

Vedi Mogli.

FIDEJUSSIONE.

FIDEJUSSIONE. FIDEJUSSORE.

Vedi MALLEVADORE.

FIERA.

§ I.

LA parola *fiera* deriva dal latino *forum*, che significa piazza pubblica, ed è stata in origine sinonima alla voce *mercato*, come lo può essere ancora al dì d'oggi a certi riguardi: l'una e l'altra indicano un concorso di mercanti, e compratori in un dato luogo, e tempo; tuttavia la prima par che presenti l'idea d'un concorso più solenne, e numeroso, e per conseguenza più rara dell'altra, e più privilegiata.

§ II.

Varie sono le fiere stabilite in diverse piazze commercianti, come ho rapportato in ciascun articolo di quelle che le hanno, laonde prescindo dall'indicarle, e mi restringerò soltanto a considerare le massime generali, e gli usi osservati nelle fiere, che ponno contribuire al mio istituto.

§ III.

La mercatura, ed il traffico che colla loro industria hanno introdotto tralle nazioni le più separate, e lontane una perfetta comunicazione, e reciproco baratto di quei beni che la natura ora prodiga, ed ora avara le avea compartito, introdussero le fiere de' cambj nelle quali, negoziandosi il danaro come una merce, si saldassero fralli negozianti li loro debiti, e crediti con tale facilità, ed agiatezza che non rade

volte si pareggiano con poca moneta li conti d'un millione. (*Vedi il discorso preliminare di quest' Opera pag.* 9.) *Peri nel negoziante cap.* 19. *vers. ho accennato. Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 24. *n.* 30. *Scaccia de com. & camb.* § 1. *quæst.* 6. *n.* 14. *Leotard. de usur. quæst.* 25. *n.* 6. & 43.

§ IV.

Per intendere chiaramente in qual guisa seguano li cambj delle fiere è d'uopo supporre, che il creditore, per la facoltà attribuitali dal debitore di girare il suo debito in fiera, rappresenta nel cambio tre diverse persone, cioè, una di mutuante, l'altra di procuratore, e mandatario del debitore per pigliare in nome, e pericolo suo un egual somma a cambio in fiera, e l'ultima di banchiere, terza persona che effettivamente dà una somma a cambio a se medesimo come mandatario del debitore, servendosi per ciò fare nel luogo della fiera, del ministero, ed opera d'un negoziante di lui corrispondente. *Rota Rom. presso il Merlino decis.* 234. *n.* 5. *decis.* 379. *n.* 2. & *decis.* 636. *n.* 10. *in recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 1. *n.* 27. & *decis.* 32. *n.* 4. *Turre. de camb. disput.* 1. *quæst.* 15. *n.* 10. *Cardin de Luca de camb. disc.* 24. *n.* 9.

§ V.

Quindi per quanto sia necessario per la celebrazione del cambio da un luogo all'altro l'intervento di quattro differenti persone, due, come resta ben chiaro, nel luogo del dato danaro che si chiama *a quo*, e due nel luogo della fiera detto *ad quem*, le quali vengono ad essere corrispondenti delle altre, allorchè il creditore prenda danaro a cambio da se medesimo, come mandatario del debitore, nulladimeno le dette quattro persone si ritrovano tutte in esso, e nel suo corrispondente. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 1. *n.* 27. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 15. *n.* 10. & *seq. Scaccia de com. & camb.* § 1. *quæst.* 5. *n.* 83. & 84. & § 6. *quæst.* 1. *n.* 2. & 69. & § 9. *n.* 43.

§ VI.

Tali finzioni, e duplicazioni di persone, quantunque in figure opposte, immaginatesi in una persona sola materiale, quale si è quella del creditore, per rappresentare tutte quante le persone necessarie alla perfezione del cambio in fiera, sono dalle leggi permesse e per ogni dove in uso, e considerate lecite, sempre però che non v'intervengano frodi, o collusioni, e si sostenga l'uguaglianza, e la giustizia, come si comprova dal vivo oracolo del sommo Pontefice S. Pio V. che nel confermare gli statuti mercantili di Bologna espressamente approvò questa sorta di cambio; locchè fece pure Gregorio XIII. aderendo alla consultazione dell'Arcivescovo di Palermo; e dalle risposte date dalla Sacra Congregazione deputata da Urbano VIII. al quarto caso delli cinque proposti dal Senato di Genova li 4 Giugno del 1627. *Turre de camb. disput.* 3. *quæst.* 1. *n.* 17. *& quæst.* 11. *n.* 23. *Gaitus de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 1462. *Casareg. de com. disc.* 26. *n.* 9.

§ VII.

La continuazione del cambio in fiera col mezzo della finzione delle persone proibita dalla detta Bolla del S. Pontefice Pio V. si è soltanto quella che per necessità di convenzione siegue per molte fiere, onde il debitore anche volendo estinguere il suo debito non sia ammesso al pagamento, vale a dire, a compire la sua tratta nelle prime fiere, ma resti obbligato suo malgrado di continuare per le seguenti fiere: all'opposto però deve dirsi, allorchè il debitore avrà la libertà di estinguere il cambio in qualunque fiera ch'ei voglia; imperciocchè allora si compisce al detto primo cambio col termine della ricorsa da cui per il rimborso si crea del tutto un nuovo ricambio, e da questa convenzione risulta in effetto la virtuale numerazione, nella stessa guisa che il debitore pagasse con danaro effettivo il suo creditore in estinzione del debito, e dallo stesso debitore fosse stata nuova-

R 2

mente consegnata la stessa somma per impiegarla nel cambio: e quindi benignamente si considera agire il creditore collo stesso debitore astenendosi egli dall'obbligarlo al pagamento, e convertendo lo stesso suo credito in un altro contratto da cui il debitore ne ritrae una dilazione. *Rota Romana decis.* 199. *n.* 14. *&* *decis.* 256. *n.* 6. *part.* 10. *in recent. Cardin. de Luca de camb. disc.* 1. *n.* 14. *&* 15. *disc.* 3. *n.* 4. *& disc.* 5. *n.* 7.

A qual effetto s'introdusse tra li negozianti il modo di cambiare a se, ed in se medesimi che si è propriamente il cambio detto di ricorsa (*Vedi Ricorsa*) per ogni dove approvato ed in uso, giacchè *de jure* si ammette nella sola persona del creditore, o del suo corrispondènte la duplice, o triplice rappresentazione di persona; e per ciò chiunque da se medesimo può prendere a cambio, ed in se stesso cambiare, e pagare mediante il suo corrispondente. *Rota Romana cor. Merlin. decis.* 636. *n.* 1. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 1. *n.* 27. *& decis.* 32. *in tot. Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 15. *n.* 10. *& seq. Scaccia de com. & camb.* § 1. *quæst.* 5. *n.* 83. *&* 84. § 6. *quæst.* 1. *n.* 2. *& seq. &* § 9. *n.* 43. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 1. *n.* 15. *& disc.* 2. *n.* 2. *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 1389. *fin al* 1400.

§ VIII.

Quantunque nelle fiere de' cambj non si faccia negozio d'altro che di danaro, e d'altra cosa non si tratti che di pagamenti, nulladimeno dalli banchieri da tutte le parti concorsivi realmente non si trasmette, o trasporta contante di sorta alcuna, servendosi soltanto per negoziare, di una moneta immaginaria della quale si suole regolare il prezzo per ogni fiera dal Magistrato a ciò preposto. *Peri nel negoziante part.* 1. *cap.* 25. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 17. *n.* 52. *&* 53. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 27. *in fine.*

§ IX.

Il banco d'ogni banchiere concorso alla fiera in altro non consiste che in un libro solito tenersi dalli medesimi chiamato volgarmente *scartafaccio di fiera*, in cui durante la medesima attentamente si segnano tutte le negoziazioni che si fanno alla giornata, spettanti all'istesso banchiere per interesse proprio, o come procuratore per altrui interesse: dovendosi quindi fare qualche pagamento di danaro siegue ciò virtualmente per mezzo di scritture, lettere, e carte; e trattandosi di contazioni, ossian pagamenti a se stessi si eseguiscono col contrapporre soltanto le partite, e con accomodare la scrittura nel detto libro dello scartafaccio. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 20. *n.* 1. *& seq. disput.* 3. *quæst.* 17. *n.* 4. *& seq. & quæst.* 20. *n.* 3. *Cardin. de Luca nel Dottor volgare lib.* 5. *dei camb. cap.* 4. *n.* 5.

§ X.

Trasmettonsi quindi dal creditore al suo corrispondente di fiera li spaccj, ossian lettere contenenti l'indirizzo di tutti li suoi negozj, non meno che delle tratte, e rimesse colla specificazion delle persone de' debitori, e creditori, e colla somma del loro debito, e credito; laonde sono queste in sostanza ordini di riscuotere, o pagare che fan figura della trasportazione formale del danaro in fiera, e perciò sono considerati tali spaccj, e lettere come fondamento, e base dello scartafaccio di fiera. *Peri nel negoziante part.* 1. *cap.* 33. *in princ. e vers. spaccio. e vers. li spaccj. Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 1. *n.* 10. *&* 14. *& quæst.* 17. *n.* 53.

Le risposte poi che si danno a questi spaccj, o lettere sono quelle chiamate del *ritorno*.

§ XI.

Giunto il tempo della fiera, il creditore s'indrizza da se

stesso, e non essendo negoziante per opera d' altri ad un banco, o banchiere corrispondente ed amico; li trasmette lo spaccio contenente il conto, e nome del debitore da esigersi, e nel caso che non vi sia alcuno che paghi per esso debitore, come accade per l'ordinario, aggiugne allora la tratta alla rimessa in virtù della quale il corrispondente, rappresentando due diverse persone nella figura di procuratore del debitore prende a cambio in fiera quel danaro che gli abbisogna da se medesimo come procuratore del creditore, e contandolo fintamente a se medesimo per estinzione del primo cambio, ne forma in questo modo un nuovo, quale aumentato dall' interesse, vale a dire da ciò che importa l'aggio della moneta, e dalle consuete provvisioni, torna, e ritorce al luogo donde venne la tratta per restar finalmente ivi compito; quando però questo non succeda per mancanza del debitore, si torna dal creditore ad inviare nuovamente il conto in fiera, e così successivamente sino a che col proprio danaro resti una volta estinto dal debitore. *Ansald. de com. disc.* 65. *n.* 63. *Cardin. de Luca de camb. disc.* 3. *n.* 10. *Leotard. de usur. quæst.* 26. *Casareg. de com. disc.* 149. *n.* 1. 2. & 13. *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 1389. & *seq.* & *n.* 1447.

§ XII.

Qual prova faccia in giudizio lo scartafaccio di fiera. *Vedi Scartafaccio.*

§ XIII.

Nelle fiere il protesto per mancanza di accettazione fatto nel tempo prescritto dai regolamenti, ed usi di fiera opera il medesimo effetto come nelle piazze il protesto per difetto di pagamento, e per ciò produce un *ritorno* senza aspettare il fine della fiera, o dei pagamenti. *Dupuy des lettr. de change chap.* 7. § 3. & 4. & *maxime* 2. *Casareg. nel camb. istruito cap.* 6. *n.* 29. *Vedi Protesto.*

FIGLIO DI FAMIGLIA.

§ I.

UN figlio di famiglia non può stare in giudizio senza il consentimento del padre, salvo che si tratti di peculio castrense, o quasi castrense per cui dee sempre considerarsi come padre di famiglia, potendo per fino intentare una lite contro lo stesso di lui padre riguardo al peculio castrense. *Leg.* 4. & 44. § 1. *ff. de judic. Leg.* 1. § *ult. ff. de S. C. Macedon. Leg. ult. cod. eod. & leg. ult. in fin. cod. de bon. quæ liber. Rota Florent. decis.* 41. *n.* 46. & 47. *tom. III. thes. ombros.*

Simile è il disposto dalla nostra Regia Legge dalla quale si permette al figlio di famiglia di stare in giudizio senza il consenso di suo padre, ma per quei beni solamente ne' quali non compete ai padri alcun usufrutto, o comodità. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 4. § 10. *Veggansi a questo proposito le dotte Conclusioni dell'uffizio del signor Avvocato Generale del Senato di Torino delli* 20. *Febbrajo* 1770. *sottoscritte Carlevaris, rapportate per esteso nella Pratica Legale part.* 2. *tom.* 2. *tit.* 40. § 36.

§ II.

Il figlio di famiglia può agire contro il patrimonio, e beni del di lui padre allorchè godesse questi l'usufrutto de' beni avventizj del primo preferibilmente ad ogni altro creditore non solo per il capitale, ma anche per gli interessi da' quali dee essere alimentato. *Faber in cod. lib.* 6. *tit.* 34. *defin.* 3. 4. 6. & *tit. de bon. quæ liber. defin.* 13. *Rota Florent. decis.* 2. *n.* 18. *tom. I. thes. ombros. Merlin. de pignorib. tit.* 1. *quest.* 23. *n.* 17. & *lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 1. *n.* 15.

§ III.

Chiunque contrae con un figlio di famiglia senza aver ado-

perate le cautele Statutarie per la validità dell' atto deve imputare a se stesso li danni che dalla nullità di tal atto possono accaderli, non producendo in tal caso alcuna obbligazione naturale, nè civile. *Rota Rom. cor. Merlin. decis.* 533. *n.* 11. *Rota Florent. decis.* 13. *n.* 17. 49. 69. 71. & 75. *tom.* 1. *thes. ombros. Urceol. decis.* 37. *n.* 41.

§ IV.

È noto abbastanza, che secondo la giurisprudenza Romana, ed in sequela del celebre *Senatus Consulto Macedoniano* è nulla l' obbligazione che contrae il figlio di famiglia per causa di mutuo, *Leg.* 1. & *tot. tit. ff. de S. C. Maced.* e che quindi varii Statuti particolari hanno esteso tal nullità ad ogni sorta di contratto che si faccia dal figlio di famiglia.

Ma siccome a norma del Gius Romano più, è diversi erano i casi nei quali cessava il *Senatus Consulto*, come si raccoglie da varie leggi contenute sotto il titolo *de S. C. Maced.* e più specialmente dalla Costituzione degli Imperadori Severo, ed Antonino che si legge nel Codice Giustiniano, *Leg.* 2. *cod. ad S. C. Maced.* così pure gli Statuti particolari, e la disposizione del foro hanno ammesso varie limitazioni per le quali in certi casi si sostiene l'obbligazione contratta dai figliuoli di famiglia: laonde la controversia in questa materia può essere diversa a misura delle diverse circostanze dei casi che danno luogo alla limitazione della regola.

§ V.

La limitazione di ciò che è disposto dal Macedoniano, e che è fondata sulla giusta credulità, e sulla pubblica reputazione dell' essere colui che contrasse padre di famiglia è certissima, e si desume dalla *Leg.* 3. *ff. de S C. Maced.* ove Ulpiano chiaramente propone, ed insegna come, ed in che modo resti scusato, ed esente dalla censura del *Senatus Consulto* quei che imprestò il danaro al figlio di famiglia per tale non reputandolo.

Gl' interpreti

Gl'interpreti rilevando lo spirito, ed il motivo di questa legge osservano, che supposta la pubblica reputazione, e la giusta credulità non sia più imputabile la colpa al creditore, ma bensì al padre da cui se sapevasi, che il figliuolo faceva atti da padre di famiglia dovea ciò proibire, e se non lo sapeva non è pure scusabile mentre era obbligato a bene informarsi degli andamenti, ed operazioni del figliuolo. *Noodt. in pandect. lib.* 14. *tit.* 6. *vers. hæc si fænerator scivit. Heinneccius ad lib.* 14. *pandect. tit.* 6. § 175. *Voet comment. ad pandect. tit.* 6. *n.* 7. *Perez. in cod. lib.* 4. *tit.* 28. *n.* 15. *Domat. les loix civil. dans son ordre naturel livr.* 1. *sect.* 4. *art.* 3.

La stessa limitazione egualmente procede rispetto alle disposizioni statutarie che hanno ampliato il Macedoniano agli altri contratti, e obbligazioni de' figliuoli di famiglia, essendo comunemente ricevuto, che quelle sussistono ogni volta che vi è stato il motivo della giusta credulità, e della pubblica reputazione di padre di famiglia. *Menoch. de præsumpt. lib.* 6. *præsumpt.* 55. *n.* 29. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 8. *tit.* 7. *n.* 20. *&* 22. *Salgado labyr. credit. part.* 2. *cap.* 9. *n.* 4. *Rota Florent. in Florent. cautionis decis.* 4. *Augusti* 1731.

§ VI.

Per regolare, e fissare la prova della detta giusta credulità, e della comune riputazione varia è stata l'opinione de' dottori, avendo alcuni creduto, che vi si ricerchi l'abitazione del figliuolo separata, e fuori della casa paterna col concorso di più, e più atti lungamente continuati, e per lo spazio almeno di un decennio. *Gratian. discept. forens. cap.* 667. *n.* 2. *& cap.* 820. *n.* 1. *Constant. ad statut. urb. adnot.* 45. *n.* 125. 141. *& seq.*

Altri però hanno stimato, che non sia necessario il concorso copulativo di tutti li suddetti estremi, e che basti la preesistenza di alcuni atti, li quali per le sue circostanze siano capaci di far credere a molti, ed a chi contratta col figlio di famiglia, che egli sia libero, e sciolto dalla patria

podestà, e quindi che un solo atto sia talvolta valevole anche ad indurre questa pubblica reputazione, e giusta credulità, cioè quando sia molto considerabile ed affatto notorio, dovendosi la prova in tal materia, come in ogni altra regolar sempre dal discreto, e prudente arbitrio del Giudice. *Rota Florent. in Florent. camb.* 14 *Settembre* 1735. *confermata con altra decisione delli* 2 *Agosto* 1743. *art.* 2. *Menoch. de præsumpt. lib.* 6. *præsumpt.* 55. *n.* 28. *& seq. Card. de Luca de alienat. disc.* 32. *n.* 17. *&* 18.

Di queste due opinioni la seconda sembra la più vera, e la più conforme alli principj legali: conciosiacchè, sebbene si ammetta che più facilmente sia luogo a decidere per la validità del contratto nel caso che si verifichino tutte le prove della prima opinione, non per questo ne siegue, che tutte unitamente siano necessarie potendo talvolta valutarsi la separazione del figliuolo dal padre senza la moltiplicità degli atti, e senza il trascorso del tempo, e talvolta bastare la rilevanza dell'atto senza il trascorso di quello, e senza la separata, e distinta abitazione, locchè sarebbe secondo la varia ed infinita combinazione degli atti umani incapaci a cadere sotto una regola uniforme, e precisa. *Da. Leg.* 3. *ff. de S. C. Macedon. Leg.* 202. *ff. de regul. jur. Noodt ad tit. ff. de S. C. Maced. Brunnem. ibid. n.* 1. *vers. sufficit ergo & in cod. lib.* 4. *tit.* 28. *Voet comment. in pandect. do. tit. de S. C. Macedon. n.* 7. *Card. de Luca de alienat. disc.* 37. *n.* 17. 18. *&* 31. *Domat les loix civil. liv.* 3. *tit.* 4. *sect.* 1. *n.* 10. *&* 12.

§ VII.

Posti tali principj siccome è certo che il principale ogetto del S. C. Macedoniano, e degli statuti particolari altro non fu che di ovviare alli pregiudizj del padre per le obbligazioni, o contratti imprudenti, e dannosi che talora si fanno dai figli di famiglia, così deve dirsi che ove non è immaginabile l'imprudenza ed il pregiudizio, non sia rigorosamente applicabile la disposizione della legge, e che in forza d'una congrua interpretazione restrittiva più facilmente si faccia luogo

a decidere per la sussistenza, e validità di tali obbligazioni. *Leg.* 1. *ff. de S. C. Macedon. Noodt. ad lib.* 14. *ff. tit.* 6. *in princ. Voet ibid. n.* 1. *Heinneccius ad pandect. part.* 3. *lib.* 14. *tit.* 6. § 170. *De Luca de alienat. disc.* 37. *n.* 18. & *disc.* 63. *n.* 7.

§ VIII.

Quindi dalla nostra Regia Legge si è prescritto, che li contratti di mutuo, od altri simili che si facciano co' figliuoli di famiglia senza partecipazione, e consenso del padre, se non sono emancipati, o non vivono separatamente da esso, o non siano riputati a guisa di padre di famiglia, oppure non esercitino pubblicamente mercatura, o altro negozio, e nemmeno abbiano peculio castrense, o quasi castrense, ovvero beni avventizj, ne' quali non ispetti al padre l'usufrutto, o la comodità, siano nulli, e di nessun effetto neppur morto il padre: e che anzi intervenendovi qualche seduzione, inganno, od altro mezzo illecito si puniscano anche i colpevoli con pene esemplari secondo le circostanze de' casi oltre la perdita del credito, e delle cose contrattate. *Reg. Costit. lib.* 4. *tit.* 34. *cap.* 14. § 7. 8. *e* 10.

§ IX.

Le obbligazioni contratte da un figlio di famiglia col consenso del di lui padre, od in utilità del medesimo sono valide, nè potrà egli per tal causa ottenere la restituzione in intiero, nè come minore, se essendosi reso maggiore abbia approvato il debito, nè come figlio di famiglia, nè come leso se possa in seguito del tempo venire indennizzato sovra li beni paterni, giacchè non è proibito dal gius comune che un figlio di famiglia possa obbligarsi per il di lui padre o col consenso di questi anche per cagion di mutuo, ma soltanto che il figlio possa essere convenuto per il padre nel caso che in pria non si fosse obbligato. *Leg.* 17. *ff. ad S. C. Vellejan. Leg. penult. ff. de collat. bonor. Leg.* 1. & *tot. tit. cod. ne filius pro patre. Leg.* 2. & *ult. cod. ad S. C. Maced. Rota*

Florent. decis. 16. *n.* 12. *&* 13. *tom. III. thes. ombros. Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 20. *defin.* 4.

§ X.

L' obbligazione contratta da un figlio di famiglia negoziante, od esercente pubblicamente la mercatura è valida, e sarà quindi tenuto per la medesima come maggiore, nè potrà per tal riguardo pretendere la restituzione in intiero a cagion del suo stato, o della di lui minorità, giacchè può egli negoziare, e per conseguenza obbligarsi senza aver d'uopo dell'assistenza del padre. *Dette Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 2. § 36. *Regio Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 1. § 20. *Rota Florent. decis.* 16. *n.* 14. *&* 15. *tom. III. thes. ombros. Casareg. de com. disc.* 224. *n.* 15. *Vedi Banchiere.*

§ XI.

Come sia tenuto il padre per il fallimento del di lui figlio. *Vedi Fallimento.*

§ XII.

In forza del *Senatus Consulto Macedoniano* compete al figlio di famiglia che abbia contratto un mutuo l' eccezione contro il mutuante e li di lui eredi, onde sia egli liberato dall'obbligo del pagamento; della quale potrà anche servirsi il di lui padre, eredi, e mallevadori. *Leg.* 1. *& leg.* 7. § 6. *&* 10. *Leg.* 9. § 4. *ff. de S. C. Macedon.*

§ XIII.

Essendo da questo *Senatus Consulto* concessa soltanto al figlio di famiglia mutuatario l'eccezione contro il mutuante ne siegue, non competere al medesimo la ripetizione di ciò che avesse egli pagato; sia riguardo al padre che avesse soddisfatto il creditore, giacchè con tal pagamento s' intende aver egli approvato l'obbligo del figlio; sia riguardo a questi dopo

che fosse sciolto dalla patria podestà, giacchè rimane sempre la naturale obbligazione che impedisce, e toglie il dritto di ripetizione, salvo che si tratti di curatore d'un minore da cui siasi pagato per ignoranza. *Leg.* 7. § 14. 15. & 16. *Leg.* 8. & *leg.* 9. § *ult.* & *leg.* 10. *ff. de S. C. Macedon. Leg.* 19. & 40. *ff. de condiction. indebit.*

§ XIV.

Secondo il dritto Romano l'eccezione competente al figlio di famiglia in forza del S. C. Macedon. era sempre valida quantunque non avesse la medesima opposta prima della sentenza da cui venisse egli condannato. *Leg.* 11. *ff. de S. C. Macedon.* Ma dall'odierno uso del foro deve egli implorare il rimedio dell'appellazione onde possa impedire l'esecuzione della sentenza. *Voet in pandect. lib.* 14. *tit.* 6. *n.* 3. *in fine.*

FIRENZE.

§ I.

FIRENZE, che pare aver tratto il nome dalla sua situazione nelle più amene e fiorite campagne della Toscana, è considerata dal celebre Gioanni Lami *nelle sue eccellenti lezioni di antichità Toscane* per una Città etrusca abitata in seguito dai Fenicii. Ella è posta sotto il grado 28. 42. di longit. e 43. 46. 30. di lat. ed attraversata dal fiume Arno che la divide in due parti pressochè eguali congiunte da quattro magnifici ponti, e per cui ha essa la comunicazione col mare, che tanto le facilita lo smercio delle sue abbondanti derrate, e ricche manifatture.

§ II.

Questa città cotanto famosa nelle storie, e così inte-

ressante ai curiosi viaggiatori per le tante rarità, e capi d'opera d'ogni arte che in se racchiude, onde ebbe a dire il Duca Alberto di Sassonia ch'ella meriterebbe d'esser veduta da' forestieri soltanto ne' giorni festivi, è la sede ordinaria dei Gran Duchi di Toscana il primo de' quali fu Cosimo I de Medicis ch'ebbe tal titolo dal sommo Pontefice Pio V nel 1569: questi trasmise li suoi Stati alla sua posterità che li ha goduti fin al tempo in cui si estinse nella persona di Gioanni Gastone de Medicis settimo Gran Duca di Toscana, ed ultimo di tal casa che morì li 9 Luglio 1737 senza successione. L'attuale Re di Spagna Carlo III fu destinato dal 1718 erede della Toscana: avendo però egli conquistato il Regno di Napoli, ed il Duca di Lorena genero dell'Imperatore Carlo VI ceduti gli suoi Stati alla Francia si conchiuse un trattato in Vienna nel 1735 col quale il Duca di Lorena ricevette in cambio il Gran Ducato di Toscana: ciò non pertanto si suscitò qualche difficoltà a tal riguardo tra l'Impero, e la Spagna, ma fu terminato nel congresso di Pontremoli con un atto di cessione, e di garanzia signato li 8 Gennajo 1737: la morte del detto Gastone rese il Duca di Lorena pacifico possessore della Toscana, che la godette quantunque divenuto Imperatore fino alli 18 Agosto 1765, in qual giorno la trasmise al secondo genito de' suoi figliuoli l'Arciduca Pietro Leopoldo che vi regna al dì d'oggi con quel genio filosofico, e magnanimo che è solo capace a procurare la felicità de' suoi popoli.

§ III.

Le scritture de' negozianti si tengono in questa Città in diverse guise, ma le principali monete di conto sono, lo scudo d'oro di lire 7 ½ soldi 20 d'oro, crazie 90, o danari 240 d'oro.

Il ducato, ducatone, o scudo corrente altrimenti piastra che vale 7 lire, 20 soldi di ducato 84 crazie, o 240 danari di ducato.

La pezza da otto reali altrimenti livornina che vale lire 5 e ¾ soldi 20 di pezza, 69 crazie, o 240 danari di pezza.

Il testone, o doppia lira che vale 2 lire, 3 paoli, o sia giulj, 24 crazie, 40 soldi di lira, 120 quattrini, e 480 danari di lira.

§ IV.

Le lettere di cambio in questa piazza debbono presentarsi ed accettarsi solamente nel giorno di sabbato sia qualsivoglia quello in cui arriva la lettera; e se in detto giorno di sabbato il trattario non l'accetta liberamente, il portatore è obbligato a cavarne subito il protesto, e trasmetterlo al suo remittente colla posta di quella sera, o con quella del susseguente martedì, quando in questa, e non in quella cada la partenza delle lettere per la piazza ove abita il remittente.

§ V.

L'uso per le cambiali è praticato per l'Inghilterra a tre mesi dalla data della lettera: per Amsterdam ed Amburgo a due mesi dalla data: per Napoli a 20 giorni di data, e 15 giorni vista: per Roma e Milano a 10 giorni vista: per Venezia a 5 giorni vista, ed a 20 giorni di data: ma le cambiali tratte da Roma, e Venezia s'accettano ordinariamente il sabbato della settimana del loro arrivo a Firenze, e si pagano due settimane dopo il detto giorno, così quest' uso resta di giorni 15: le lettere di Bologna sono accettate ugualmente il sabbato, e debbono soddisfarsi l'altro sabbato susseguente, onde l'uso non è che di otto giorni.

Non vi sono però in questa Città fissati giorni di favore, nè si ammettono le girate alle lettere di cambio, ma bensì nel corpo della cambiale si può dichiarare pagabile al tale, ed esso disse con l'altro tale.

§ VI.

La libbra peso di commercio di Firenze corrisponde a 7282 as, peso d'Olanda laonde 100 libbre di questo peso di

Toscana fanno 70 e $\frac{6}{7}$ libbre del detto peso d'Amsterdam, e libbre 81 $\frac{1}{2}$ di Parigi.

§ VII.

Il moggio misura per il grano contiene otto sacchi o 24 staja di 50 libbre caduna: lo stajo misura per il sale è di peso di 72 libbre di Firenze. Il cogno misura per il vino ha 10 barili, 200 fiaschi, 400 boccali o 1600 quartucci. L'orcio, o barile d'olio contiene 32 boccali, o metadeli che pesa 60 libbre circa peso di commercio d'Amsterdam.

§ VIII.

Vi sono in questa Città due misure per le stoffe dette canne, una delle quali serve per quelle di seta, ed è di 1032 linee: l'altra per quelle di lana è di linee 1047 e $\frac{2}{5}$ di Francia: ciascuna di queste però si divide in quattro braccia, ed in otto palmi: quindi 100 canne, o 400 braccia, o 800 palmi fanno 337 $\frac{1}{4}$ aune d'Amsterdam, e la stessa misura per lana fanno 342, e $\frac{1}{4}$ di dette aune.

FISCO.

§ I.

VARII sono li privilegj, che competono al fisco in forza delle Leggi Romane rapportati nel Digesto, e nel Codice al titolo *de jure fisci*: io però mi attengo ad indicare soltanto in questo articolo quelli che possono avere relazione agli affari mercantili.

§ II.

Il fisco ha sempre il privilegio della tacita ipoteca, anche sul danaro, e compete questa al medesimo non solo per li contratti, o quasi contratti, ma ancora per ogni debito

debito fiscale. *Leg. 6. & 46. § 3. ff. de jure fisci. Leg. 3. cod. de privil. fisci. Leg. 1. & 2. cod. in quib. caus. pignus vel hypoteca. Rodrigues de privil. credit. part. 1. art. 2. n. 2. Cardin. de Luca de regal. disc. 161. in suplem. n. 31. Merlin. de pignor. lib. 3. quæst. 6. n. 9. & 11. De Hevia comm. terrestr. cap. 18. n. 18.*

Anzi ella è regola universale, che competa al fisco la tacita ipoteca per tutti li suoi crediti provenienti da causa lucrativa, ed onerosa eccetto però soltanto quelli che nascono da delitto. *Merlin. loc. cit. Casareg. de comm. disc. 43. n. 11. Vedi Ipoteca.*

In questi Stati il fisco ha pure l' ipoteca sopra tutti li beni di coloro che seco contrattano, o per esso lui amministrano; anzi ne' beni acquistati posteriormente alla contratta obbligazione col fisco, sì espressamente, che tacitamente è questo preferito ad ogni altro creditore ancorchè anteriore, ed avente ipoteca espressa, o privilegiata. *Reg. Costit. lib. 6. tit. 10. § 1. e 2.*

§ III.

In tutte le cause, e casi ne' quali il fisco non si riscontra specialmente privilegiato *in jure*, dev' egli servirsi delle regole comuni, e perciò sarà riputato com' ogni altro particolare. *Leg. 37. ff. de jure fisci Leg. 17. § 5. ff. de usur. Thesaur. quæst. forens. lib. 3. quæst. 93. n. 4. Peregrin. de jure fisci lib. 6. tit. 1. n. 13.*

Quindi li creditori aventi anterior ipoteca, o espressa, o tacita indistintamente si preferiscono al fisco posteriore in tempo. *Leg. unic. cod. de pœn. fiscalib. credit. Menoch. de præsumpt. lib. 2. præsumpt. 72. n. 12. Peregrin. loc. cit. lib. 6. tit. 6. n. 33. Gaitus de credito cap. 4. quæst. 11. n.* 888.

Questa prelazione però de' creditori aventi ipoteca anteriore al fisco non deve ammettersi che sovra li beni acquistati prima che il debito fiscale fosse contratto, giacchè negli acquistati di poi sarà sempre il fisco preferto ad ogni altro.

Leg. 28. *ff. de jure fisci. Rota Florent. decis.* 33. *n.* 2. *tom. VII. thes. ombros. De Hevia comm. terrestr. cap.* 27. *n.* 30. *Gait. de credit. cap.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 11. *n.* 1542. 1548. *&* 1831.

§ IV.

Il fisco creditore anteriore può avvocare il danaro pagato dal di lui debitore, o altrimenti distratto a favore de' suoi creditori, o altri, quantunque non più esistente, e consunto con buona fede. *Leg.* 18. *&* 19. *ff. de jure fisci. Leg.* 24. *ff. quæ in fraud. credit. Leg.* 6. § 2. *ff. de reb. auct. jud. possid. & leg.* 5. *cod. de privileg. fisci. De Hevia comm. terr. cap.* 28. *n.* 10.

Tale è pure la massima de' nostri Stati, ma si osserva, che la detta avvocatoria non ha luogo, se non se in difetto de' beni del debitore, o suoi fidejussori, od approbatori, e con che consti dell'attuale esistenza del credito al tempo della distrazione del danaro fatta dal debitore. *Regie Costit. lib.* 6. *tit.* 10. § 5.

§ V.

Concorrendo un credito fiscale con altro di dote dee sempre preferirsi quello che sarà anteriore, giacchè entrambi hanno lo stesso privilegio di prelazione. *Leg.* 2. *cod. de privil. fisci. Leg.* 9. *cod. de jur. dot. Leg.* 1. 2. *&* 4. *cod. qui pot. in pign. Leg. ult. cod. de pact. conv. sup. dot.*

Se però entrambi li detti crediti siano in origine di tempo eguale, nè consti quale possa essere il più anteriore, sarà allora preferto il credito dotale a quello del fisco, per la regola generale, che in dubbio si dee sempre decidere a favor delle doti. *Leg.* 9. § 1. *& leg.* 70. *ff. de jure dot. Leg.* 1. *ff. soluto matrimon. & leg.* 85. *in princ. ff. de regul. jur. De Hevia comm. terr. lib.* 2. *cap.* 27. *n.* 30. *Gait. de credit. cap.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 11. *n.* 1880.

§ VI.

Avendo il fisco beni comuni con altri potrà intieramente alienarli, ma dee dividere con essi la somma ricavata a proporzione del loro rispettivo interesse, preferendoli però sempre nell'alienazione a qualunque altro che voglia acquistarli ad ugual prezzo. *Leg.* 2. *cod. de com. rer. alien. Leg. unic. cod. de vendit. rer. fiscal. Felicius de societ. cap.* 28. *n.* 11. *& seq. Gait. de credit. cap.* 4. *quæsit.* 7. *n.* 404. *& seq.*

Tale è pure il prescritto dalla nostra Regia Legge: e di più, che le obbligazioni contratte verso il fisco da più persone per la medesima causa s'intendano sempre da tutti solidariamente contratte; e che possa il fisco agire direttamente contro li debitori del suo debitore senza escuterlo prima, ed essi pagando s'intendano per la somma pagata pienamente liberati verso il loro debitore. *Reg. Costit. lib.* 6. *tit.* 10. § 9. 10. *e* 11. *Vedi Giudizio di concorso. Poziorità. Sequestro.*

F I U M E.

§ I.

IL fiume si considera, o come pubblico, qual è quello d'acqua perenne ancorchè possa tal volta mancarne in tempi di grande siccità, o come privato, e naturalmente interrotto qual è un torrente. *Leg.* 1. § 2. *&* 3. *& leg.* 3. *ff. de fluminib. Loccen. de jur. marit. lib.* 1. *cap.* 5. § 1. *Stypman. jus marit. cap.* 5. *n.* 1. *& seq.*

§ II.

Dicesi pure il fiume pubblico navigabile, o non navigabile; ma l'uno, e l'altro appartiene al dominio del Principe nel di cui Stato trascorre, ed è perciò annoverato ogni pub-

blico fiume fra le regalie del Supremato. *Tot. tit. ff. de fluminib. & tit. ne quid in flum. public. Sixtin. de Regal. lib. 5. cap. 3. n. 31. Grot. de jur. bel. & pac. lib. 2. cap. 2. n. 12. Stypman. jus marit. cap. 5. n. 58. & 59. Loccen. de jur. marit. lib. 1. cap. 5. § 1. Targa pond. marit. cap. 3. n. 3.*

In questi Stati tutti li fiumi, e torrenti sono dichiarati Regali, e per conseguenza appartenenti al Regio Demanio. *Reg. Costit. lib. 6. tit. 7. § 1.*

§ III.

Non è quindi permesso ad alcuno di pescare in detti fiumi, o stabilirvi alcun molino, o porto, e farvi altro senza licenza; e ancor meno fare in essi, e nei loro alvei qualunque opera che possa recare qualche impedimento alla navigazione, o variarne il corso. *Leg. 2. ff. de fluminib. Leg. unic. in princ. & § 3. & 7. ff. Ne quid in flum. public. Leg. 24. ff. de damn. infect. Stypman. loc. cit. n. 31. Targa pond. marit. loc. cit. n. 4.*

Tale è pure il prescritto dalla nostra Regia Legge nel sovra citato *tit. 7. § 2. 3. e 4. ed in specie ne' §§ 9. e 12.*

§ IV.

Una delle prerogative che derivano dal dominio de' fiumi si è l'imposizione de' dazj ai naviganti, e la permissione o divieto di pescarvi; dee però lasciarsi libera a chiunque la navigazione, la quale non può giustamente proibirsi salvo per ragione di ben pubblico. *Leg. unic. § 1. ff. ut in flum. public. navig. lic. Loccen. lib. 1. cap. 6. § 2. Targa pond. marit. cap. 3. n. 5.*

Affine di evitare gli abusi che potessero commettersi nell' esazione de' dazj pel passaggio de' fiumi hanno li nostri provvidi Sovrani saviamente prescritto in questi Stati, che li preposti all'esazione del dritto de' porti, e ponti vi tengano sempre affissa la tariffa camerale sotto pena di scudi dieci, ed esigendo di più del portato dalla medesima si puniscano colla pena di un

tratto di corda in pubblico : ed alli possessori di simile dritto è pure imposto di vegliare, acciò si eseguisca la continua affissione della stessa tariffa sotto pena arbitraria alla Regia Camera. *Reg. Costit. d°. tit.* 7. § 6.

§ V.

A guisa del litorale del mare, che è pubblico, quantunque sia esso sotto l' impero d'un popolo, o Principe, sono anche pubbliche le ripe de' fiumi in forza del dritto delle genti, laonde potranno alle medesime farsi approdare le navi, scaricarle, ligarle agli alberi in esse esistenti, e fare ogni altra operazione concernente la navigazione senza pagare ancoraggi come ne' porti del mare. § 4. *instit. de rer. domin. Leg.* 5. *ff. eod. & leg. unic. ff. ut in flum. pubblico. De Hevia comm. naval. cap.* 1. § 16. & 17.

§ VI.

Li dazj che s' impongono ne' fiumi non s' intendono mai per le acque, ma bensì per le sponde : sono quindi chiamati ripatici, che vale a dire un dritto che si riscuote per l'approdamento delle navi alle sponde, e per il peso di custodire, e conservare le medesime quando però non sia stato altrimenti provveduto per legge, o consuetudine ; onde è che Carlo Magno ne' capitoli aggiunti alle leggi de' Lombardi *cap.* 18. stabilì, che non si esigesse alcun dazio allorchè si camminasse nel mezzo del fiume, o sotto il ponte senza toccare le sponde. *Lib.* 3. *leg. Franc. cap.* 12. *Sixtin. de regal. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 9. *Peregrin. de jure fisci lib.* 1. *tit.* 1. *n.* 23. *Stypman. jus marit. cap.* 5. *n.* 383. & 386.

Debbono per tanto le sponde de' fiumi mantenersi libere, e comode per la navigazione; e benchè siano esse annoverate fra le regalie de' Principi pel riguardo del dominio supremo, della giurisdizione, e dazj, tuttavia per la proprietà restando di coloro che vi posseggono li vicini terreni, sono perciò questi tenuti alla conservazione, e riparazione delle

sponde. § 4. *instit. de rer. divis. Leg.* 5. *ff. eod. Leg.* 14. § 1. *ff. quemadm. servit. amit. Sixtin. loc. cit. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 8. *& seq. Loccen. de jur. marit. lib.* 1. *cap.* 6. § 8. *&* 12.

A questi principii è coerente la nostra Regia Legge che ha date diverse provvidenze pel buon mantenimento delle sponde de' fiumi. *Reg. Costit. d°. tit.* 7. § 7. 8. 13. 14. 15. *e* 16.

§ VII.

Nella navigazione de' fiumi li battelli che scendono scorgendo altri che montano debbono gridare a questi di andare verso terra, e di tenersi a parte, locchè debbono tosto eseguire sotto pena di succumbere ai danni che in tal caso saranno accaduti ai primi. *Cleirac us & cout. de la mer. all' art.* 15. *del giudicato d'Oleron* § 5. *Ordinanza del Re Carlo VI del* 1415. *art.* 19. *e* 20. *concernente li fiumi.*

§ VIII.

In tale navigazione è tenuto il padrone, ossia barcajuolo, di aspettare tre giorni per il carico, ed altrettanti per lo scarico delle merci, senza che per ragione di tale ritardo possa pretendere alcuna indennizzazione pella sua barca, persone, attrazzi, o qualsivoglia altra cagione: questi termini però, e prorroghe debbono sempre regolarsi, e fissarsi nelle convenzioni del contratto di noleggio. *Cleirac us & cout. de la mer. all'art.* 15. *del giudic. d'Oleron* § 5. *Detta Ordin. de' fiumi art.* 2.

§ IX.

Li fiumi navigabili hanno generalmente uno spazio libero nelle sponde per comodo della navigazione, ed approdamento delle navi, che si considera come dipendenza del fiume: questo spazio è fissato ove più ove meno, secondo che portano gli statuti particolari d'ogni paese, che ognuno può

consultare all'uopo : in questi Stati è però ordinato lo spazio di quindici piedi da un canto, e dall' altro de' fiumi navigabili. *Reg. Costit. lib. 6. tit.* 7. § 10. *Vedi inoltre l'articolo Pesca.*

FLOTTA.

§ I.

CHIAMASI flotta un corpo di navi destinate a viaggiare insieme, o armate in guerra, o puramente mercantili; queste però diconsi propriamente di conserva. *Vedi Conserva, e Convoglio tom. 1. pag.* 320.

FORESTIERI.

§ I.

GLI statuti, e leggi municipali d'un paese comprendono anche li forestieri per ragion delle cose, o beni esistenti nella loro giurisdizione, o territorio, intorno ai quali saranno emanate le disposizioni. *Mascard. de statut. interpr. conclus.* 6. *n.* 180. & 181. *Bellon. de jure accresc. cap.* 10. *quæst.* 2. *n.* 145. & 147. & *quæst.* 3. *n.* 114.

§ II.

Benchè questi principii non procedano regolarmente che risguardo alli beni stabili, non già mobili, cioè danari, merci, nomi de' debitori, e simili, giacchè secondo il dritto comune non si circoscrivono ne' luoghi ove si trovano, ma sieguono la persona del loro padrone, nulladimeno non han luogo quando, o dalla pratica, e consuetudine de' luoghi,

o dalle leggi, e statuti de' Principi venisse derogato al gius comune espressamente, o tacitamente con disporre il contrario intorno ad essi; essendo massima generale, che li Principi possano intorno ai beni che si trovano sotto la loro giurisdizione rendere li forestieri d'ugual condizione de' sudditi, ed obbligarli alle disposizioni della legge municipale. *Bellon. de jure accresc. cap. 10. quæst. 3. n. 118. & 119. Mascard. de statut. interpret. conclus. 6. n. 180. & seq. Vedi Poziorità. Sequestro.*

§ III.

Li forestieri che contrattano in un luogo restano obbligati per ragion di contratto alle disposizioni della legge dello stesso luogo, e ad osservare le solennità dalla medesima prescritte. *Gratian. discept. forens. cap. 824. n. 31. & seq. cap. 877. n. 4. & seq. & cap. 887. n. 5. & 6. Mascard. de statut. interpret. conclus. 6. n. 22. & seq. Constant. ad statut. urb. annotat. 44. n. 508. Casareg. de commerc. disc. 179. n. 62. Vedi Contratto.*

§ IV.

Constando della probabile ignoranza d'un forestiere alla disposizione della legge municipale d'uno Stato si dee concedere al medesimo la restituzione in intiero contro la prescrizione che può nascere dalla stessa legge. *Rota Florent. in Florent. reddition. ration. decis. 22. Januar. 1730. n. 17. Card. de Luca de credito disc. 129. n. 21. Constant. ad statut. urb. annot. 48. n. 59.*

§ V.

Quantunque sia un assioma legale, che vaglia lo stesso sortire il foro, e restar soggetto agli statuti d'un luogo, tuttavia procede questo soltanto circa li statuti ordinatorj, rispetto ai quali s'induce la soggezione del forense che sortisce il foro, ma non già rispetto alli statuti decisorj, essendo regola generale che li forestieri litiganti in un luogo restino

restino sottoposti non più che alli statuti ordinatorj, non già ai decisorj, e che quindi non possa dalla semplice elezione del foro nascere un' assoluta soggezione de' forestieri allo statuto. *Rota Florent. in Florent. accomanditæ decis.* 25. *August.* 1705. *n.* 170. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 100. *per tot. Fab. in cod. lib.* 1. *tit.* 5. *defin.* 3. *Mascard. de statut. interpret. conclus.* 6. *n.* 195. *& seq. Constant. ad statut. urb. annot.* 14. *n.* 13. *Roccus de assecurat. not.* 100. *n.* 394. *& seq. Casareg. de com. disc.* 130. *n.* 28. *&* 29. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 3. *tit.* 14. *in fine. Vedi Tribunale di Commercio. E circa li privilegj de' Forestieri, vedi Portofranco.*

FORO MERCANTILE.

Vedi TRIBUNALE DI COMMERCIO.

FORTUNA DI MARE.

§ I.

LA fortuna di mare propriamente detta è quell'accidente che accade ad una nave ne' suoi viaggi per cagion di scoglio, o di tempesta; in materia però di assicuranza s'intendono per fortuna di mare tutte le perdite, e danni che accadono sul mare per caso fortuito, e medesimamente sotto la stessa denominazione si comprendono tal volta gli accidenti che accadono nel corso del viaggio per la cattiva condotta del capitano, o marinari; laonde la fortuna di mare comprende tutto ciò di cui gli assicuratori sono risponsali, salvo che altrimenti siasi tra le parti stipulato. *Ordonn. de France art.* 26. *tit. des assur. Stypman. jus marit. part.* 4. *cap.* 7. *n.* 311. *Kuricke diatriba de assecurat. pag.* 830. *Devicq. de avariis* § 74. *Targa pond. marit. cap.* 52. *n.* 2. *Valin al d°. art.* 26. *pag.* 76. *Vedi Assicuranza. Rischio. Sinistro.*

FORZA MAGGIORE.

Vedi Arresto di Principe.

FRANCFORT SUL MEIN.

§ I.

Citta anseatica libera, ed imperiale d'Allemagna nella Franconia posta sotto il grado 26. 6. 36. *di longit. e* 49. 53. *di latit.* è divisa in due parti inegali dal Mein: la porzione più grande di queste ritiene il nome di Francfort, e l'altra ha il nome di Saxenhausen; sono però esse unite da un ponte di pietra di 14. arcate, e di 400. passi di lunghezza.

§ II.

La famosa Costituzione di Carlo IV. chiamata la Bulla d'oro, che è rimirata dagli abitanti di questa città, e dai Principi dell'Impero come una specie di *Palladium* è deposta originalmente ne' suoi archivj: dappoi l'elevazione di Federico Barbarossa al Trono seguita nel 1152. l'elezione, ed Incoronazione della maggior parte degl'Imperatori, e Re de' Romani si sono fatte entro le sue mura, e la Bulla d'oro le ha confirmati a questo riguardo li privilegj, e prerogative che tanto la rendono illustre, e pregiata sovra le altre città d'Allemagna.

§ III.

Si tengono in questa città due gran fiere all'anno: la prima detta fiera di Pasqua che ha principio la Domenica di Passione: la seconda detta di Settembre comincia la Domenica avanti la festa della Natività della Vergine, s'essa si trova

in lunedì, martedì, o mercoledì; o la Domenica dopo tal festa, se essa viene in giovedì, venerdì, o sabbato; oppure la Domenica istessa della festa accadendo in tal giorno, e dura parimente tre settimane.

§ IV.

La prima settimana di queste fiere è destinata per le accettazioni delle lettere di cambio, e la seconda per li pagamenti di esse: le cambiali, che non sono ancora accettate il martedì della seconda settimana della fiera, ed alle ore 9. del mattino, e quelle che non sono state pagate il sabbato della stessa settimana prima delle ore due dopo mezzo giorno debbono protestarsi prima del tramontar del sole di ciascuno de' detti due giorni.

Vi sono per altro certe lettere di cambio che non sono pagabili che nella terza settimana della fiera, la quale è principalmente destinata per fare li pagamenti de' biglietti, o assegnazioni; affinchè però dette cambiali siano comprese in tale eccezione è d'uopo che esse portino in termini espressi, che il pagamento non debba aver luogo se non se nella terza settimana.

§ V.

Le scritture, e libri de' negozianti si tengono in questa città in thaler di 90. kreutzers, ed il kreutzer di 4 phenings, e qualche volta in fiorini gulden di 60. kreutzers, o 240. phenings: il Magistrato però ha fatto pubblicare un editto nel 1765. con cui ha ordinato, che il danaro corrente della città sarebbe d'allora in poi rimirato sul piede della moneta di convenzione colla quale si dovessero soltanto soddisfare le lettere di cambio sotto pena d'emenda: lo stesso editto fu accompagnato d'una tariffa che ha fissato il prezzo a diverse monete straniere.

§ VI.

Le lettere di cambio di Francfort si traggono sull'Olan-

da, e l'Allemagna a 14. giorni di vista, o a più settimane di data; sulla Francia, Inghilterra, e Italia a uno, o due usi, e soventi anche per li pagamenti delle fiere sulle città che ne hanno a certe epoche dell' anno.

§ VII.

L'uso per le cambiali è in questa città di 14. giorni di vista, che cominciano l'indomani della data delle accettazioni.

§ VIII.

Le lettere di cambio vi godono quattro giorni di favore, allorchè quelli all'ordine de'quali sono state tratte, si trovano portatori nel tempo del pagamento: le Domeniche e le feste non sono però comprese nei giorni di favore: se poi le cambiali sono indossate, e che il portatore sia un indossato, o semplice commissionario del traente, o di qualcheduno degli indossati, esse non gioiscono allora d'alcun giorno di favore; lo che ha pure luogo allorchè la lettera di cambio non è stata accettata prima del giorno della scadenza, o quando colui che la deve pagare non è egli stesso accettante; nel resto le cambiali a vista, o a due, tre, o quattro giorni di vista non godono in alcun caso de' giorni di favore.

§ IX.

Vi sono in questa città due sorta di peso, cioè il leggero, ed il quintale: cento libbre di Parigi, o d'Amsterdam fanno 106. del peso leggero, e soltanto 98. libbre formano il quintale, laonde da un peso all' altro vi è la differenza dell' otto per cento.

§ X.

L'auna misura per le stoffe è uguale a quella d'Amburgo, così cento aune di questa non fanno che 48. $\frac{1}{2}$ di Parigi, e 78. $\frac{1}{6}$ d'Amsterdam.

§ XI.

La misura per le granaglie è il malter, ossia achtel che si divide in 4 simmers, 8 metzes, 16 sechters, o 64 gescheids. La pezza ossia stiik di vino, o birra contiene 1 $\frac{1}{4}$ fuder, o tonnello, 7 $\frac{1}{2}$ ohtns, 150. viertels, 600 maas, o 2400 schoppen.

FRANCO D' AVARIA.

Vedi CLAUSOLA.

FRODE.

§ I.

DICESI frode qualunque inganno adoperato in altrui pregiudizio.

§ II.

Essendovi legge, o statuto che annulli qualche atto onde togliere tutte le occasioni alle frodi, vi si comprende allora anche il caso in cui constasse non essersi commessa alcuna frode, giacchè la legge, o statuto che provvede in genere ad evitar le frodi non dee restringersi a quei soli casi nè quali la frode è realmente commessa, ma ben anche a tutti gli altri ne'quali, quantunque non siasi commessa di fatto la frode, consti però essersi potuta commettere. *Leg.* 21. *ff. de statu liberis. Leg.* 3. *&* 6. *cod. de his qui sibi adscrib. & ibi glossa. Casareg. de com. disc.* 8. *n.* 5. *&* 12.

§ III.

Benchè lo statuto d'un paese prescriva, che tutti li creditori d'un negoziante fallito siano uguali; e concorrano fra

di loro a soldo, e lira, non pertanto ogni convenzione passata fra il creditore, e debitore per eludere la disposizione del medesimo statuto deve dirsi seguita in frode della legge, giacchè in tal materia pare che si debbano distinguere due casi, onde poter adattare la massima legale.

O l'atto, e contratto siegue colla primaria, e principale intenzione di commetter frode contro la disposizione legale, e di apportare pregiudizio al terzo dallo statuto favorito, ed allora si reputa nullo, vizioso, e di niun valore, perchè si considera in tal atto, o contratto quella specie di dolo che *malo* si appella, e che procede dalla frode detta *ex consilio.*

Ma se all'opposto il detto atto, o contratto è assolutamente immune dal dolo *ex consilio*, perchè il suo principale oggetto non sia stato di far frode alla legge nè pregiudicare al terzo, bensì provvedere alla propria indennità, e porre a tempo abile, e non sospetto in sicuro il proprio avere per mezzo di un contratto dalle leggi permesso, allora sussisterà la convenzione benchè indirettamente derivi dalla medesima il pregiudizio del terzo, ed una specie di frode *re ipsa*; e siccome non procede questa da malizia, o dolo *cattivo*, ma da altra specie di dolo che si dice *bono*, cioè da vigilanza, industria, e avvedutezza nel provvedere opportunamente al proprio interesse, deve perciò prevalere questa ragione principale dell'atto, ed in virtù della medesima l'atto istesso acquistar forza, e fermezza, senza punto aversi in considerazione il pregiudizio secondario, e conseguente del terzo, e la detta frode *re ipsa* che per indiretto si dice fatta alla legge. *Leg.* 1. *&* 6. § 6. 7. *&* 8. *Leg.* 10. § 16. *& leg.* 25. § 1. *ff. quæ in fraud. credit. Leg.* 5. *cod. de revocand. his quæ in fraud. credit. vedi Fallimento. Creditore.*

§ IV.

La frode non dee mai presumersi, ma in quegli atti, ne' quali la medesima può sospettarsi è d'uopo che sia provata da chi allega essersi commessa. *Leg.* 11. *ff. pro socio. Rota Florent. decis.* 33. *n.* 34. *tom. IX. thes. ombros.*

Trattandosi però di persone, o circostanze sospette basterà una sola congettura per provare la frode, tanto più riconoscendosi una causa precipua di commetterla come sarebbe in un debitore decotto onde esimersi dal soddisfare lì di lui creditori. *Leg.* 50. *ff. de bonis libert. Salgado labyr. credit. cap.* 14. *n.* 130. 131. *& seq. Casareg. de com. disc.* 209. *n.* 43. 44. *&* 45.

§ V.

Riguardo alli negozianti accreditati in diverse piazze, e qualificati per dignità, e nascita resta escluso, e rimoto da essi ogni sospetto di frode, ed è d'uopo che questa si provi concludentemente, o per via di congetture che siano della legge non essendo bastevoli quelle dell'uomo. *Rota Florent. decis.* 21. *n.* 14. *& decis.* 34. *n.* 23. *tom. II. thes. ombros. Card. de Luca de camb. disc.* 6. *n.* 8. *Ansald. de com. disc.* 65. *n.* 16. *Casareg. de com. disc.* 202. *n.* 49.

§ VI.

Concorrendo la causa preesistente, e reale che in ogni parte persuada la verità dell'operato, o d'una convenzione, non può dirsi essersi ciò fatto in frode altrui, nè si dee dar fede alle presunzioni, o congetture in contrario dedotte. *Rota Florent. in Liburnens. pecuniar. decis.* 13. *Settembre* 1737. *art.* 1. *& decis.* 37. *n.* 18. *tom. IV. thes. ombros.*

§ VII.

La frode non si dee mai presumere allorchè essa non è disposta ad apportare alcun utile, o benefizio a colui stesso che si allega averla commessa; e ancor meno è presumibile in un giudizio fatto colle debite regole, e cautele. *Rota Florent. decis.* 33. *n.* 49. *&* 50. *tom. IX. thes. ombros. Rota Rom. presso il Salgado in labyrint. credit. decis.* 27. *n.* 50. *& seq. & decis.* 349. *n.* 3. *part.* 7. *in recent.*

§ VIII.

Si commette la frode alla legge allorchè sotto aspetto d'un atto lecito si eseguisce ciò che dalla stessa legge è proibito. *Leg. 79. § 4. ff. de condit. & demonstrat. Leg. 29. ff. de legib. & leg. 5. cod. eod. Rota Florent. decis. 37. n. 4. tom. IX. thes. ombros.*

§ IX.

In materia di assicuranza dee l'assicuratore provare concludentemente la frode allegata commessa dall'assicurato. *Rota Rom. decis. 99. n. 9. in recent. Rota Florent. decis. 36. n. 29. tom. VII. thes. ombros. Casareg. de com. disc. 10. n. 59. vedi Assicuranza.*

§ X.

Non si deve mai presumere la frode allorchè si riscontri essersi commessa senza una speranza di lucro, specialmente nei contratti di assicuranza, e molto meno qualora è in proprio danno, e discapito. *Ansald. de com. disc. 70. n. 18. & seq. De Hevia com. naval. lib. 3. cap. 11. n. 8. Loccenius de jure marit. lib. 2. cap. 5. n. 10. Casareg. de com. disc. 202. n. 40. Turre de camb. quæst. 1. n. 18. & quæst. 20. n. 2.*

§ XI.

Prova della frode commessa dall'assicurato circa la notizia del sinistro al tempo della stipulazione della polizza d'assicuranza. *Vedi Sinistro.*

§ XII.

Quantunque la frode sia per se stessa di difficile prova; nulla dimeno può ella esser accertata con congetture, e presunzioni valevoli ad uguagliare la prova istessa. *Leg. 6. § 3. & 4. ff. si quis omiss. caus. testam. Mascard. de probation. conclus.*

conclus. 322. *Menoch. de præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 26. *n.* 1. *Roccus de decoct. mercat. not.* 32. *n.* 99.

§ XIII.

La frode si presume sempre dall' essersi con celerità, ed in breve spazio di tempo celebrati più contratti tra il debitore, e creditore. *Menoch. de præsumpt. lib.* 6. *præsumpt.* 12. *Mascard. de probat. conclus.* 815. Dalla vendita fatta d'una merce a prezzo vile, in qual caso si dà l'azione *revocatoria*, anche non provata la scienza del compratore. *Leg.* 7. *ff. quæ in fraud. credit. Roccus respons. legal. respons.* 10. *n.* 23. & 24. Da una alienazione fatta a favore di persona congiunta all' alienante, in qual caso deve rivocarsi anche senza restituzione di prezzo. *Dª. Leg.* 7. & 8. *ff. quæ in fraud. credit. Leg.* 27. *cod. de donationib. Stracca de decoct. part.* 3. *n.* 27. Dall'essersi fatta da un debitore l'alienazione della maggior parte de' suoi beni. *Leg.* 17. § 1. *ff. quæ in fraud. credit.* Dalla restituzione del prezzo fatta al compratore subito dopo il contratto. *Glossa ad leg.* 22. *cod. Mandati. Leg.* 55. *ff. de solutionib. Rota Genuens. de mercat. decis* 184. *n.* 12. Dall' essere stato il venditore costituito procuratore, o amministratore della stessa cosa venduta. *Leg.* 8. § 7. *ff. quib. mod. pign. vel hypot. Leg. unic. cod. de suffrag. & leg. ult. cod. de remiss. pignor. Rota Genuens. dª. decis.* 184. *n.* 14. *De Hevia comm. terrestr. cap.* 28. *n.* 14. Dal pagamento fatto dal debitore ad uno de' di lui creditori chirografarj prima della scadenza del termine prefisso. *Leg.* 10. § 12. & *leg.* 17. § 2. *ff. quæ in fraud. credit. De Hevia loc. cit. n.* 27. e da altre simili circostanze che un savio Giudice può all' uopo riscontrare.

§ XIV.

Allorchè si presume frode nell' alienazione de' beni fatta con titolo lucrativo, come sarebbe donazione, legato, e simili, non è necessaria una maggior prova della frode, imperciocchè colla presunzione che da ciò nasce si considera questa tanto nel dante, che nel ricevente la cosa alienata,

e perciò non è necessario di provare la frode nel dante, e la scienza nel ricevente affinchè possa rivocarsi; all' opposto però è da provarsi nelle alienazioni fatte con titolo oneroso, come sarebbe compra, permuta, e simili la frode per parte dell' alienante, la scienza nell' acquisitore, e l' evento della frode in altrui danno, giacchè altrimenti non potrà essere rivocata. *Leg.* 17. § 1. *ff. quæ in fraud. credit. De Hevia comm. terrestr. lib.* 2. *cap.* 28. *n.* 16.

Non basta però per dirsi in frode, che il compratore sia consapevole de' debiti del venditore, ma è d' uopo ancora, che sappia non essere bastevoli li di lui beni per soddisfarli. *Leg.* 10. *in princ. & leg.* 15. *ff. quæ in fraud. credit. De Hevia loc. cit. n.* 17. *Vedi Alienazione. Vedi inoltre gli articoli Dolo. Fallimento. Simulazione. Vendita.*

FUOCO.

§ I.

FRA LLI sinistri che possono accadere ad una nave pendente il suo viaggio, o ancorata in un porto egli è il fuoco alla medesima appicciatosi per cui ne tragga un danno considerevole, o ne resti intieramente incendiata.

§ II.

Per quanto il fuoco preso ad una nave si consideri un caso fatale come tutti gli altri che potessero accadergli, tuttavia non constando dell'origine di esso, ed ignorandosi d' onde abbia potuto procedere, si attribuisce sempre a colpa di qualcuno. *Leg.* 11. *ff. de peric. & com. rei vend. & leg.* 3 § 1. *ff. de offic. præf vigil. Targa pond. marit. cap.* 65. *in princ.*

§ III.

Constando però dell' origine del fuoco che abbia danneggiata la nave, come sarebbe o per colpo di fulmine, o per combattimento, o per qualche altra fatalità dee cessare la presunzione, nè potrà più ascriversi ad alcuno; ma sarà sempre tenuto in ogni modo per esso colui che si assunse li casi fatali, qual è l' assicuratore, cui compete il regresso contro chi è tenuto della colpa. *Leg. 6. ff. de leg. rhod. Ordonn. de France art. 26. tit. des assurances. Targa pond. marit. cap. 65. Stracca de assecurat. gloss. 18. Scaccia de com. § 1. quæst. 1. n. 135.*

§ IV.

Non è del mio istituto l'esame della questione, se possa in giusta coscienza un capitano dar fuoco alla sua nave, e perire col suo equipaggio allorchè si trova in procinto d'esser predata dal nemico; tanto più che due celebri scrittori di cose marittime (*Loccenius de jure maritimo lib. 3. cap. 9. e Kuricke quæst. illustr. quæst. 29.*) hanno maestrevolmente su questa materia deciso, che il capitano non possa appigliarsi a tal partito crudele senza offendere la legge divina, e li diritti di natura, salvo che dando il fuoco alla nave abbia luogo a sperare di salvarsi collo schiffo: mi attengo perciò soltanto a rifflettere se in simil caso (che pur troppo accade talora, o per supposti principj d' un falso onore, o per uno sciocco delirio d' eroismo, o per difetto di vera religione, o per scarsezza di buon senno) gli assicuratori siano tenuti alla perdita della nave, e merci caricatevi, o se possano difendersi col pretesto di non esser questo un caso fortuito.

Io credo, che lo scioglimento di tal punto dipenda dall' accertarsi in pria se il capitano non potesse che col mezzo dell' incendio evitare che la sua nave cadesse nelle mani del nemico, o pirata, giacchè ciò essendo la perdita si considera in tal atto cagionata da un caso ad un tempo stesso fortuito, e forzato: nel resto la presunzione che vi fosse necessità di appigliarsi ad un partito così violento, se non si prova il

contrario , ella è di diritto; in difetto di che gli assicuratori debbono rispondere della perdita, nella stessa guisa come se la nave fosse perita pel fuoco del cielo , o per quello de' nemici in combattimento navale. *Arresto del Parlamento di Bordeaux delli 7. Settembre 1747. in conferma d' una Sentenza dell'Ammiragliato di Guienne delli 20. Luglio 1747. a favore del capitano Elia Leyssan comandante la Nave l' Esperance contro gli assicuratori. Arresto del Parlamento d'Aix delli 30. Marzo 1748. contro gli assicuratori della Nave le Modeste alla quale il capitano Artaud avea dato fuoco perseguitato da corsari verso il capo Trafalga , e salvatosi su quella costa col suo equipaggio. Sentenza di Marsiglia delli 27. Aprile 1748. a favore di Jacob Francia negoziante di Bordeaux contro gli assicuratori della nave l' Esperance incendiata presso il Borgo di S. Pietro nelle coste di Spagna per sottrarsi dalle mani degli Inglesi. Valin al d°. art. 26. tit. des assur. Pothier des assur. n. 53. Kuricke quest. illustr. quæst. 29. Loccen. de jure marit. lib. 3. cap. 9. in fin.*

§ V.

Da tali principj ne nasce, che ogni accidente occorso alla nave dal fuoco del cielo, o de' nemici, sarà sempre a carico degli assicuratori della medesima, perchè proveniente tal danno da caso fortuito onde non si fa luogo neppure a contribuzione per la perdita delle merci cagionata dall'incendio. *Leg. 6. & 7. ff. de lege Rhod. Sentenza del Consolato di Nizza delli 9. Febbrajo 1770. Rifer. Trinchieri nella causa delli negozianti S. Pietro , e figlio , Deandreis , ed altri , contro il capitano Roberto Brine Inglese ed altri negozianti. Rota Genuens. de mercat. decis. 36. n. 3. Stracca de assecurat. glossa 10. Scaccia de com. § 1. quæst. 1. n. 135. Targa pond. marit. cap. 56. § 2. e 3. Vedi Contribuzione.*

Lo Stracca però nella citata glossa 18. afferma che gli assicuratori debbono rispondere anche de' danni accaduti dal fuoco accesosi alla nave per colpa de' marinari.

Anche il Targa *nel capo 65. delle ponder. marit.* crede, che accadendo un incendio d' una nave o per caso fortuito, o per colpa de' marinari siano sempre tenuti gli assicuratori.

La massima però da questi autori stabilita non può essere universale, giacchè essa è tratta dall' uso de' loro paesi ne' quali è ricevuto che gli assicuratori sono scaricati dalla sola baratterìa propriamente intesa (vedi l' articolo Baratterìa) e rispondono sempre della colpa de' marinari: lo che anche avrebbe luogo in Amburgo, in Rouen, in Nantes, in Bordeaux, in Londra, in Amsterdam, Roterdam, in Svezia, ed in Prussia in forza delle polizze che in dette città, e luoghi sogliono stipularsi: imperciocchè a Marsiglia, per cagion d' esempio, gli assicuratori sono bensì tenuti ai danni cagionati dal fuoco per caso fortuito, ma non mai per negligenza, o colpa de' marinari, salvochè con patto speciale si fossero incaricati della baratterìa del capitano. *Pothier des assur. n.* 53.

Lo stesso dovrebbe dirsi anche in questi Stati giacchè è prescritto, che senza un patto speciale non possa l' assicuratore esser convenuto per baratterìa, o furto commesso sulla nave da' marinari, o da altri in essa esistenti. *Regio editto pel Consolato di Nizza delli* 15. *Luglio* 1750. § 51. *Altro editto per la Sardegna delli* 30. *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 17. *Vedi Baratterìa.*

§ VI.

Sìmile giurisprudenza avrà luogo nel caso che si dia il fuoco ad una nave infettata, o sospetta di peste, giacchè essendo questa nel genere dei casi fatali ne viene in necessaria conseguenza l'incendio della medesima onde occorrere alla pubblica salute, e perciò saranno tenuti li di lei assicuratori. *Casareg. de com. disc.* 121. *n.* 12. *Targa pond. marit. cap.* 56.

Non saranno però tenuti gli assicuratori allorchè consti essersi divenuto all' incendio della nave infettata per colpa del capitano, o marinari; come si fu l' orribile peste dichiaratasi in Marsiglia nel 1720. per l'infedele consegna data dal capitano della nave *le grand S. Antoine*, Giambatista Chataud, e per cui fu abbrucciata la stessa nave li 20. Settembre dello stesso anno; e quindi con arresto del Parlamento d'Aix delli 23. Febbrajo 1725. in riparazione della Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia assolti gli assicuratori dalla condanna sofferta nel primo giudizio.

§ VII.

Incendiandosi una nave ancorata in un porto, alla quale si trovino altre vicine, potrà impunemente l'equipaggio di queste non potendosi discostare, distruggere la nave incendiata, e mandarla a picco, ed all' uopo anche la vicina a questa se così si creda necessario per togliere la comunicazione, onde porsi in salvamento sottraendosi dal fuoco: si dovrà però sempre da esse contribuire al danno della nave distrutta in loro vantaggio. *Leg.* 2. § 1. *& seq. ff. de leg. rhod. Leg.* 29. § 2. *& leg.* 49. § 1. *ff. ad leg. aquil. Leg.* 3. § 7. *ff. de incend. ruin. naufrag. Stracca de nautis* § *sed nec*, *n.* 1. *&* 2. *De Hevia com. naval. lib.* 3. *cap.* 13. *n.* 2. *&* 3. *Roccus de navib. & naut. not.* 99. *n.* 256. *Vinnius ad Peckium in leg.* 1. *ff. de lege rhodia.*

Può vedersi a tal proposito la savia precauzione ordinata per prevenire gli incendj dall'Ordinanza della marina di Francia *agli articoli* 8. 9. *e* 14. *tit. des ports, e gli art.* 4. *e* 5. *tit. du maître de quay*, il Regolamento de' Consoli di Marsiglia *delli* 23. *Aprile* 1654, ed il Regolamento degli Stati Generali delle Provincie unite concernente la marina sì di guerra che mercantile *art.* 44. *e* 45.

§ VIII.

Il danno sofferto dal fuoco appicciatosi alla nave per vizio proprio, o qualità delle merci caricatevi è considerato avaria semplice, e caso improvviso proveniente da colpa altrui, laonde non saranno tenuti gli assicuratori che nel caso in cui vi si fossero sottomessi con patto speciale: *Leg.* 2. § 5. *ff. de leg. Rhod. Leg.* 13. § 6. *ff. locati. Roccus de assecurat. not.* 49. *n.* 163. *&* 164, e sotto questa modificazione parmi che debba intendersi la dottrina del Casaregis *de com. disc.* 1. *n.* 186. e del Santerna *de assecurat. part.* 4. *n.* 32. *vers. advertendum*, li quali stabiliscono, essere tenuti gli assicuratori ai danni del fuoco proveniente da tal cagione: per quest' oggetto gli è per ogni dove ricevuto, che nelle polizze di assicuranza debba farsi la designazione delle merci soggette a scolo, fondita, o deperimento, altrimenti gli assicuratori non rispon-

dono dei danni che potranno ad esse accadere, mentre essendo queste soggette a più pericoli che le merci secche, è d'uopo che gli assicuratori ne siano informati. *Guid. de la mer, chap.* 2. *art.* 4. *Ordon. de France art.* 29. & 31. *tit. des assur. Ordon. d'Amsterdam art.* 17. *Valin al d°. art.* 31. *dell' Ordin. di Francia. Vedi Assicuranza.*

§ IX.

Fuoco accesosi alla nave dal cannone del nemico, o da nu fulmine. *Vedi Avaria.*

§ X.

Sono puniti colle pene le più severe, ed attroci quei pescatori, od altri che accendessero fuoco di notte tempo sulla spiaggia del mare affine di attirare una nave a qualche scoglio od altri luoghi pericolosi, e farla perire in loro profitto. *Leg.* 10. *ff. de incend. ruin. naufrag. Ordon. de France art.* 45. *tit. des naufrages.*

Il Peckio commentando la detta legge 10. ff. *de incendio*, crede che non si debba infligere la pena della morte a chi per tal oggetto accendesse un fuoco ingannatore, se non se nel caso in cui da simile inganno ne succeda la morte de' navigatori, ed il naufragio della nave.

Io però osservo, che il solo fatto di accendere il fuoco a disegno d'ingannare li navigatori sia bastevole per accertare il delitto, ed infligere la pena di morte senza aspettare l'evenimento; giacchè, come giudiziosamente osserva il Vinnio (nel suo commento al Peckio nella citata legge) è lo stesso di trarre la nave al pericolo del naufragio col mezzo del fuoco ingannatore, che dar causa alla morte di taluno: locchè pure a chiare note lo esprime la legge 15. *ff. ad leg. cornel. de sicar. ivi*: *nihil interest occidat quis, an causam mortis præbeat*: laonde crederei, che quantunque non seguisse il naufragio dovrebbero li colpevoli essere puniti colla pena ordinaria dalle leggi prescritta: tanto più sul riflesso, che l'impunità, o

leggerezza di gastigo per simile delitto porterebbe le più perniciose conseguenze al pubblico, ed alla sicurezza del commercio marittimo.

§ XI.

Quelli che vogliono pescare pendente la notte sono obbligati di mostrare tre fuochi distinti nel tempo che getteranno le reti in mare, altrimenti debbono succumbere ai danni che per tal difetto potrebbero accadere ai navigatori, oltre le pene afflittive, che possono essere prescritte dalle leggi statutarie; come è già prescritta dall'Ordinanza della marina di Francia la pena di l. 50. d'emenda oltre la rifazione de' danni, *art. 6. tit. des rets, ou filets.*

In questi Stati è pure ordinato lo stesso colla pena arbitraria al Magistrato del Consolato secondo i casi; e sono anche sussidiariamente tenuti alle pecuniarie i padri per i loro figliuoli se abiteranno colli medesimi. *Regio Editto pel Consolato di Nizza delli* 15. *Luglio* 1750. § 20. *e* 22. *Vedi Pesca.*

La stessa Ordinanza di Francia *art. 7. tit. de la pêche du hareng* proibisce ai pescatori, sotto pena corporale di mostrare alcun fuoco senza necessità, nè altrimenti, che nel tempo, e modo prescritto dalla stessa Ordinanza.

Riflette quindi giudiziosamente il signor Valin, che ogni altro fuoco mostrato fuori del tempo prescritto dalla stessa Ordinanza, o in guisa differente da quella ivi stabilita non possa presumersi se non se fatto ad arte, e con inganno onde cagionare qualche disordine, e nuocere con malizia, e che per ciò il detto articolo dell'Ordinanza voglia che tal contravvenzione sia soggetta a pena corporale; laonde è egli in senso, che debba ascriversi la pena di morte ai colpevoli allorchè tal fuoco sia mostrato in luogo pericoloso per attirare qualche nave, e farla naufragare, a termini dell' art. 45. *tit. Des naufrages* sovra citato al § X.

§ XII.

Non si potrà quindi per simil fatto ascrivere alcuna colpa al

capitano della nave, se credendo egli che il sito in cui appaja il fuoco ingannatore sia il porto, vi indirizzi la prora. *Stracca de nautis part.* 3. *n.* 34. *Roccus de navib. not.* 55. *n.* 153. *Loccenius de jur. marit. lib.* 1. *cap.* 7. *n.* 3.

Sarebbe però difficile lo scusare il capitano in tal caso, se potendo egli munirsi d'un piloto costiere (com'è il di lui obbligo allorchè naviga per mari non abbastanza da esso conosciuti) abbia negletta simile precauzione. *Leg.* 13. § 2. *ff. locati. Consol. del mare cap.* 247. *Ordonn. de Wisbuy art.* 44. *Jus. Hanseatic. tit.* 3. *art.* 18. *Stypman. jus marit. part.* 3. *cap.* 5. *n.* 17. *Loccen. de jure marit. lib.* 2. *cap.* 1. *n.* 9. *Targa pond. marit. cap.* 12. *n.* 31.

FURTO.

§ I.

Il furto si distingue dai giureconsulti in semplice, e ritiene la stessa voce di furto, ed in composto, perchè accompagnato da violenza, e chiamasi allora ladroneccio.

§ II.

Il furto semplice non si pone mai nella cattegorìa de' casi fortuiti, giacchè la legge presume, che possa prevenirsi colla vigilanza: il ladroneccio all'opposto è considerato come caso fatale, o fortuito che non si può prevedere, nè impedire. *Leg.* 18. *ff. commodati. Leg.* 1. *cod. depositi. Cujac. ad leg.* 1. *cod. de locat. Gothofred. ad leg.* 52. § 3. *ff. pro socio.*

§ III.

Adattando questi principii alle materie d'assicuranza ne deriva, che gli assicuratori non debbono rispondere del sem-

plice furto commesso nella nave poichè si presume con ragione, che tal accidente non possa accadere se non se per colpa, e negligenza del capitano di essa, o dell'equipaggio cui sta il dovere di custodire la nave, e merci affidateli. *Leg.* 52. § 3. *ff. pro socio. Leg.* 1. § *ult. ff. nautæ caup. stab. Santerna de assecurat. part.* 4. *n.* 28. 50. & 51. *De Hevia com. naval. cap.* 14. *n.* 25. *Roccus. de assecurat. not.* 42. *n.* 130. & *seq. Targa pond. marit. cap.* 74. § 2.

§ IV.

Per il furto però commesso in mare dai pirati, e ladroni annoverato fra li casi fortuiti, saranno sempre tenuti gli assicuratori, salvo che fosse il capitano della nave derubata in colpa di avere navigato in mare sospetto di pirati, o corsari. *Leg.* 14. § 6. *ff. de furtis. Leg.* 2. § 3. *ff. de lege Rhodia. Rota Genuens. de mercat. decis.* 101. *n.* 1. *Stracca de assecurat. glossa* 22. *Santerna de assecurat. part.* 3. *n.* 61. & 67. *De Hevia com. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n.* 25.

§ V.

Siccome gli assicuratori rispondono di tutti li casi fortuiti che possono accadere alle merci fin tanto che le medesime siano pervenute al luogo della loro destinazione, così sono essi risponsali del furto commesso con violenza dai ladri di terra mentre la nave si trova in un porto, o spiaggia pendente il suo viaggio assicurato. *Ordon. de France art.* 26. *tit. des assur. Stracca de assecurat. gloss.* 22. *Santerna de assecurat. part.* 4. *n.* 49. *De Hevia com. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n.* 27.

§ VI.

Furto commesso delle cose naufragate. *Vedi Naufragio.*

§ VII.

Distinguesi anche il furto in proprio, ed in improprio: il primo dicesi comunemente tale allorchè fin dal principio che si commette v'interviene il dolo, e la volontà di togliere la cosa altrui affine di appropriarsela, e frodare il proprietario. *Leg.* 1. *ff. de furtis.* Il secondo detto volgarmente truffa, o baratterìa, si commette allorchè affidata l'altrui merce nelle mani di taluno per farne qualche uso si converte in un altro, e se l'appròpria contro la volontà del padrone. *Ant. Matth. de crim. tit. de furt. cap.* 4. *n.* 2. *Casareg. de com. disc.* 189. *n.* 30.

§ VIII.

Allorchè taluno simulando la persona d'un altro che sia vero procuratore d'un creditore esiga da un terzo il danaro dovuto a questi, o che ciò eseguisca fingendo avere a tal effetto l'opportuno mandato, o supponendone un falso, si dirà commettere il furto proprio giacchè apparisce, che fin dal principio avea concepita l'idea di frodare. *Leg.* 43. *in princ. &* § 1. *& Leg.* 80. § 6. *ff. de furt. Leg.* 18. *in fin. ff. de solutionib. Leg.* 19. *cod. de furtis.*

§ IX.

L'esempio del furto improprio, o della truffa cade sull' amministratore, institore, depositario, pignoratario, vetturale, capitano di nave, domestico, ed altri di simil natura, li quali intercettano, e convertono in altro uso le merci ad essi consegnate, o alla loro fede commesse, e se le appropriano contro il disegno, e volontà del padrone, giacchè il dolo non siegue già dal momento che si toglie a questi la sua merce, ma bensì in apresso, cioè nell' atto di appropriarsela, locchè non è che una traslazione dolosa in proprio uso, come suol dirsi *sine contrectatione* per cui oltre l'azione civile che nasce a favore del proprietario

delle merci, si procede anche criminalmente contro li truffatori, e sogliono castigarsi con pene arbitrarie secondo le circostanze de' casi. *Ant. Matth. de crim. tit. de furt. cap.* 4. *n.* 2. *Raynald. observat. crimin. observat.* 14. *tit. de furt. n.* 13. 14. *& seq. Casareg. de com. disc.* 124. *n.* 1. *&* 20. *& disc.* 189. *n.* 4. 30. *&* 31.

§ X.

Tale è pure l'osservanza de' nostri Magistrati uniformatisi allo spirito della Regia Legge, dalla quale è imposta contro li truffatori la medesima pena de' ladri estensibile sino alla galera perpetua, avuto riguardo al numero, qualità, e valore delle cose truffate. *Regie Costit. lib.* 4. *tit.* 34. § 26. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 26 *Aprile* 1752. *Rifer. Ratti nella causa del Regio Fisco del Commercio contro il vetturale N. N. condannato nella pena dell'elevazione alla corda, e d'un mese di catena per aver tentato di aprire una cassa consignatale, e vendere le merci in essa esistenti: altra Sentenza dello stesso Magistrato delli* 4 *Gennajo* 1757 *nella causa del detto Regio Fisco Rifer. Ratti contro altro vetturale condannato nella pena dell' applicazione alla corda, e d'un mese di carcere per aver venduto merci consignatele, benchè con animo di rimborsarne il padrone: altra Sentenza delli* 16 *Luglio* 1761. *Rifer. Ratti nella stessa causa contro il capitano di nave N. N. di Savona condannato nella pena d'anni due di galera, e dichiarato incorso nelle pene prescritte dalla Regia Legge per essersi appropriato merci ad esso consignate: ed altra Sentenza dello stesso Consolato delli* 16 *Giugno* 1773. *Rifer. Trinchieri di S. Antonino nella causa dello stesso Regio Fisco contro N.N. condannato per lo stesso delitto nella pena della pubblica fustigazione.*

§ XI.

Chiunque comprasse merci derubate è tenuto alla restituzione verso il padrone di esse senza che possa pretendere il prezzo sborsato nella compra delle medesime, locchè pro-

cede anche nel caso che il furto fosse stato commesso nelle pubbliche fiere. *Leg.* 2. *&* 5. *cod. de furt. Leg.* 19. *ff. de regul. jur. Marquard. de jur. mercat. lib.* 2. *cap.* 9. *n.* 78. *& seq. Menoch. de præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 29. *n.* 22. *Casareg. de com. disc.* 123. *n.* 3.

Il contrario però deve dirsi quando la merce derubata più non esista appresso il primo compratore, o perchè egli colla stessa buona fede colla quale l' avea acquistata l' abbia ad altri venduta, o altrimente alienata, consunta, o confusa, e commista con altra simile merce, imperciocchè chiunque riceve, possiede, e consuma l' altrui roba con buona fede, non è tenuto alla restituzione del valore di essa salvo che da ciò si fosse arrichito. *Leotard. de usur. quæst.* 95. *n.* 50. 51. *&* 53. *Ansald. de com. disc.* 28. *n.* 3. 4. *&* 5. *Card. de Luca de empt. disc.* 13. *n.* 2. *Casareg. de com. disc.* 123. *n.* 6. *&* 7.

Diffatti, non compete al padrone della merce derubata alcuna azione, ma soltanto la vindicazione della stessa cosa, che è reale, e *persecutoria*; laonde non trovandosi più essa presso colui che la comprò dal ladro con buona fede, non potrà più agire contro questi coll' azione reale, ma deve dirigersi contro il terzo possessore se ancora esistesse la sua merce. *Cardin. de Luca de Regal. disc.* 129. *n.* 6. *Ansald. de com. d°. disc.* 28. *&* disc. 93. *n.* 5. *& seq.*

Se però tal compratore consumasse con dolo la merce, o l' alienasse dopo la scienza del furto, potrà allora essere convenuto dal padrone coll' azione del dolo alla restituzione del prezzo. *Card. de Luca loc. cit. Leotard. de usur. quæst.* 95. *n.* 55. *&* 64. *Ansald. de com. d°. disc.* 28. *n.* 4.

§ XII.

Li nostri provvidi Sovrani per ovviare al danno che soffrirebbero li derubati consumandosi, o alienandosi dai compratori le cose ed effetti da essi acquistati hanno saviamente prescritto nella Regia legge, che tutti gli attendenti alle compre di gioje, ori, argenti, ed altri effetti mobili non

possano nè prima della consegna ivi ordinata, nè per giorni otto dopo variare, o alterare lo stato, e forma delle cose suddette, e nè meno venderle, o rimetterle ad altri sotto pena d'essere castigati anche corporalmente secondo le circostanze del caso. *Reg. Cost. lib.* 4. *tit.* 34. *cap.* 9. § 27. & 29.

§ XIII.

La stessa giurisprudenza avrà luogo allorchè taluno acquistasse la merce derubata con titolo lucrativo, e l'alienasse ad un terzo, giacchè in tal caso sarà egli tenuto coll'azione personale di restituire il prezzo al padrone se ancora esista presso di se, e non sia consunta, o che dallo stesso prezzo quantunque consunto abbia egli percevuto un lucro, e siasi arrichito. *Glossa ad leg.* 9. *ff. quæ in fraud. credit.* & *leg.* 32. *ff. de reb. credit. Ansald. de com. disc.* 28. *n.* 11. *Leotard. de usur. quæst.* 95. *n.* 52. 53. & 54. *Casareg. de com. disc.* 123. *n.* 9.

Da questa restituzione di prezzo debbono però detrarsi tutte le spese fattesi per la negoziazione della merce derubata, non meno che il lucro, che dall'industria del compratore sarà provvenuto, come affermano gli autori sovracitati.

Quindi è che le azioni competenti in questi casi al padrone della cosa derubata contro il prezzo, o la merce istessa allorchè non sia consunta, essendo meramente personali, non potranno perciò a favore dello stesso padrone produrre alcun privilegio di poziorità in pregiudizio d'altri creditori di colui presso il quale esiste il prezzo della merce rubata; cosicchè instituendosi talvolta un giudizio di concorso sovra il detto prezzo, saranno sempre preferibili al padrone quelli che saranno ad essolui poziori in tempo. *Card. de Luca de credit. disc.* 26. *n.* 5. & *seq. Salgado labyr. credit. part.* 2. *cap.* 24. *n.* 20.

§ XIV.

Trattandosi di merci provvenienti da un furto improprio, come per cagion d'esempio da baratterìa, e vendute pubbli-

camente da persona che possa credersi proprietaria, ed ai soliti prezzi, non competerà al vero padrone di esse alcuna azione di vindicazione contro il compratore, o qualunque altro possessore con titolo oneroso, ma soltanto potrà ricuperarla col rimborso del prezzo, così esigendo il favore del commercio. *Menoch. de præsumpt. lib.* 5. *præsum.* 29. *n.* 30. *Card. de Luca de regal. disc.* 129. *n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 189. *n.* 1. *Targa pond. marit. cap.* 74. § 6.

§ XV.

Il danaro esatto in vigore d'una cambiale, od ordine falso si considera come furtivo, e perciò deve restituirsi al padrone cui fu in tal guisa sottratto. *Leg.* 78. *ff. de solutionib. Rota Rom. presso il Card. Celso decis.* 340. *n.* 1. *&* 2. *Ansald. de com. disc.* 39. *n.* 30. *Casareg. de com. disc.* 182. *n.* 3.

§ XVI.

Il prezzo ricavato dalla cosa furtiva che si trova presso d'un terzo con giusto titolo, o causa onerosa non succede mai in luogo, e vece della stessa cosa derubata, neppure in sussidio; imperciocchè le leggi concedenti al vero padrone il sussidiario remedio dell'utile vindicazione della cosa rubatagli procedono soltanto contro colui che distrasse l'altrui roba, o contro un terzo possessore con titolo lucrativo presso il quale si ritrova o la stessa cosa, o il prezzo della cosa distratta. *Leg.* 55. *ff. de donationib. inter. vir. & uxor. Leg.* 1. *cod. de distract. pign. Merlin. de pignorib. lib.* 3. *quæst.* 32. *n.* 13. *& seq. Card. de Luca de credito disc.* 35. *n.* 48. *Ansald. de com. disc.* 28. *n.* 2. *Casareg. de com. disc.* 182. *n.* 24.

Salvo che questo terzo possessore, quantunque da causa onerosa, abbia lasciato di possedere con dolo. *Card. de Luca d°. disc. n.* 59. 60. *&* 61. *Ansald. loc. cit. n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 91. *n.* 41.

§ XVII.

Il ladro è incapace d' azione alcuna che abbia fondamento nel furto da esso lui commesso, non già in un contratto; cosicchè quantunque possa egli agire coll' azione di deposito, commodato, locato, pignoratizia, e simili, tuttavia non sarà mai per deteriorare le ragioni del padrone, e migliorare la sua condizione, o di chi ha causa da esso lui: quindi prevarrà sempre il diritto del padrone della cosa rubata a qualunque legge di contratto, e ad ogni più stretto riflesso del gius civile; e per conseguenza allorchè il ladro può esercitare qualche azione per la cosa rubata non s' intenderà giammai in concorrenza, nè in danno dello stesso padrone. *Leg.* 31. *ff. depositi, ed ivi Brunnem n.* 2. *Leg.* 2. *cod. si cert. pet. Rota Florent. decis.* 24. *n.* 12. 13. *&* 29. *tom.* IX. *thes. ombros. Cujac. ad leg.* 11. *ff. de reb. credit. Voet. in pandect. lib.* 16. *tit.* 3. *n.* 9. *Mantica de tacit. & amb. lib.* 10. *tit.* 10. *n.* 21.

G

G A I

GAIATELLO O GAVITELLO.

§ I.

Chiamasi gaiatello, o gavitello, o rasa d' ancora quel pezzo di legno, o di sughero galleggiante sopr' acqua, che indica il sito in cui è gettata l' ancora della nave allorchè si ferma in qualche porto, o spiaggia.

§ II.

Il capitano di nave, che leverà, o farà levare un gavitello, od altro segno che tenga sollevato il cavo di prua di qualche nave ormeggiata presso la sua, e che l' ancora si perda, o la nave istessa per tal cagione soffra qualche danno, dee bonificare a questi il prezzo, che col suo giuramento affermerà valere l'ancora, ed il danno della nave; e potrà anche essere criminalmente accusato di furto, allorchè maliziosamente, e con animo premeditato di danneggiare abbia ciò eseguito. *Consolato del mare cap.* 243. *Targa pond. marit. cap.* 90. § 2. *Vedi Abbordo.*

GENOVA.

§ I.

CITTA Capitale della Repubblica di tal nome posta in guisa d'anfiteatro sulla riva settentrionale del Mediterraneo, sotto il grado 44. 25. di latit. e 26. 16. di longit. e a giusto titolo denominata *la superba* se si considera la struttura, e magnificenza de'suoi pubblici edifizj, non meno che la sontuosità de'palazzi, e delle chiese, delle quali è ornata, che indicano al primo aspetto la grande opulenza, e genio signorile degli abitanti.

§ II.

Il porto di questa città che si è uno de'più considerevoli del Mediterraneo, e de' più frequentati pel gran commercio che vi si fa con tutte le parti dell' universo offre uno spettacolo non indifferente alla vista del numero immenso delle navi d' ogni nazione, che ordinariamente vi sono ancorate, benchè non troppo al sicuro a cagion dell'esposizione che ha la di lui imboccatura al vento *sud-ovest* detto *libeccio.* Attiguo al medesimo vi sono i vasti magazzini detti Porto-franco che servono per deporre le merci straniere, le quali non pagano alcun diritto se non se allorchè sono vendute.

§ III.

L' oggetto il più lucrativo di cotesti industriosi Repubblicani, e che gli indennizza in qualche parte della perdita del traffico del levante che essi hanno pressochè esclusivamente posseduto, si è la banca, ed il negozio delle lettere di cambio, che essi comprendono maravigliosamente più d'ogni altra nazione. Li nobili Genovesi possono fare il commercio del banco, del cambio, e delle merci all'ingrosso senza derogare al loro grado, e condizione, pensando saviamente

che non restano essi disonorati in far valere il loro danaro, ed esercire il traffico, con cui si pongono in istato di sostenere degnamente il loro rango, e di vivere secondo la loro nascita, senza esser a carico allo stato morendo d' inedia, e di miseria specchiandosi solo nel fondo della più antica nobiltà.

§ IV.

Il banco, o sia cassa di S. Giorgio eretto nel 1407. cogli imprestiti fatti da varj cittadini alla cassa pubblica, egli è come un' altra Repubblica nel seno della medesima, giacchè ha le sue leggi, i suoi magistrati, ed uffiziali particolari li quali l' hanno mai sempre con tal saviezza amministrata, che ha più volte servito a mantenere il decoro della Repubblica nelle critiche circostanze di aver bisogno di danaro pelle sue guerre, e spedizioni non meno, che pelle angustie in cui trovossi nel 1747. allorchè Genova era in potere degli Austriaci che prestogli 18. millioni di lire per pagare l' impostole contributo.

§ V.

Prima del 1746. questo banco di S. Giorgo pagava tutte le lettere di cambio che non erano espressamente tratte in valore detto *fuori banco*: dappoi quest' epoca però li pagamenti si fanno, sia in valore detto *di permesso*, che in quello di *fuori banco*: il primo tiene al dì d' oggi il luogo dell'antico valore del danaro di banco, giacchè vale in fatti come questo quindici per cento di più del valore *fuori banco*: quindi la più parte de' pagamenti delle cambiali vi si fanno in valore *permesso*, eccetto le tratte che sono pagabili in valore *fuori banco*, che si chiama anche talvolta *valuta corrente, o piccola*: li piccoli pagamenti si fanno in tal valore, essendo quello del danaro corrente del paese.

§ VI.

Le scritture di questa città si tengono in lire, soldi, e

danari moneta corrente: li cambisti tengono le scritture in scudi d'argento, soldi, e danari, altri le tengono in pezze da lire cinque.

§ VII.

Le lettere di cambio si traggono in questa città a più termini detti lunghi, e curti; ma particolarmente sull'Italia, e l'Allemagna a quindici giorni di vista: sulla Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, ed Olanda a 60. e 90. giorni; a due, o tre mesi di data, o ad uso.

§ VIII.

L'uso delle cambiali pagabili in Genova è di due mesi dopo l'accettazione allorchè sono tratte dall'Olanda, Spagna, e Portogallo; di tre mesi dall'Inghilterra; di 14. giorni da Roma, Venezia, e Bologna; d'otto giorni da Livorno, Milano, Firenze, e Lucca; di 22. giorni da Napoli; d'un mese da Sardegna, e Sicilia, o due mesi dopo la data; di tre mesi dalla data da Anversa; e da altre piazze non vi è uso, ma si stabilisce il tempo nella stessa cambiale.

§ IX.

Le legge accorda in questa città 30. giorni di favore dopo la scadenza alle lettere di cambio pagabili in essa; ed il portatore in difetto d'accettazione, o di pagamento può a suo grado levare il protesto l'indomani del giorno della presentazione della cambiale; ma è d'uso di non protestare per difetto di pagamento che la settimana susseguente al giorno della scadenza un po' prima che parta il corriere pel luogo d'onde la lettera sarà tratta.

§ X.

Vi sono in Genova cinque sorta di pesi: il primo si chiama peso grosso che serve per la dogana: il secondo peso di

cassa più leggero dell' altro di dieci rotoli: il terzo è il cantaro comune che contiene 100. rotoli di oncie 18. per rotolo, e rotoli 102. di questo non fanno che 100. rot. peso di cassa: il quarto è detto peso della bilancia grossa che serve per la vendita delle sete crude: il quinto si nomina peso della bilancia sottile di cui libbre 106. $\frac{1}{4}$ fanno libbre 100. della bilancia grossa.

§ XI.

Si misura in questa città con due sorta di canne dette piccola, e grossa; oltre la canna per altre misure particolari. La canna grossa contiene palmi 10 $\frac{1}{2}$ colla quale sogliono misurarsi li panni di Firenze, delle Fiandre, e qualche sorta di tele: la canna piccola contiene palmi 9. e con essa si misurano comunemente li panni che si vendono al minuto.

§ XII.

La misura per i grani è la mina, la quarta, e la gambetta: otto quarte fanno una mina, e dodici gambette fanno una quarta. L' olio vi si misura a barrili, mezzi barrili, quarti di barrile, e quarteroni: il barrile a misura contiene due mezzi barrili, ed a peso rubbi 7 $\frac{1}{3}$ di lib. 25. caduno, che fanno lib. 183 $\frac{1}{3}$ del peso sottile da oncie 12. per libbra, quindi mezzo barrile fa due quarti, ed il quarto 32. quarteroni.

§ XIII.

Il vino si misura a barrili, mezzarole, e pinte: due barrili fanno una mezzarola, e questa contiene 100. pinte in peso di rubbi 18. da lib. 25. caduno, e così lib. 450. di quel peso.

GERMINAMENTO.

§ I.

IL germinamento è una specie di convenzione, società, od unione d' interessi in un corpo solo fatta tra il capitano di nave, e li proprietarj delle merci caricatevi, o prima del viaggio, o pendente il medesimo, oppure nell'atto di determinarsi ad incontrare un pericolo per quindi partecipare, e contribuirsi in comune il danno ripartendolo a soldo, e lira.

§ II.

La deliberazione presa pendente il viaggio dal capitano di nave di volere determinatamente arrischiarsi ad incontrare un pericolo rimoto, e danno minore onde poterne ischivare un maggiore, e più prossimo, e quindi fare il germinamento ad effetto di ripartire in appresso il perduto, o guasto col salvato, deve essere approvato dai proprietarj delle merci, o in mancanza di questi dalla maggior parte dell' equipaggio, altrimenti non si potrà germinare cosa alcuna. *Consol. del Mare cap.* 194. *e* 229. *Targa pond. marit. cap.* 76. *in princ. Casareg. de com. disc.* 19. *n.* 2. *Daix sullo Statuto di Marsiglia lib.* 3. *cap.* 30.

§ III.

Il germinamento suole regolarmente praticarsi in occasione di getto affine di sollevar la nave, e sottrarla da un imminente naufragio; (vedi Getto) ma in molti casi si germina anche per timore d' altri sinistri, volontariamente esponendosi ad un minor pericolo per evitarne un maggiore; come sarebbe, deliberando d' investire una spiaggia per timore di sommergersi intieramente, o far forza di vele col pericolo di rompere un albero, o squarciare le vele, o per non dare nelle mani de' nimici si trattenesse in un porto, o sotto una

fortezza, e simili casi, ne' quali precedendovi il consultivo germinamento dee farsi il ripartimento del danno sovra ogni cosa. *Cons. del Mare cap.* 97. 192. *e* 193. *Roccus de de navib. & naul. not.* 60. *Devicq. ad Weytsen de avariis V°. per modum turbæ. De Hevia comm. naval. lib.* 3. *cap.* 13. *n.* 10. 11. 12. *&* 13. *Casareg. de com. disc.* 19. *n.* 2. 6. 8. 13. *&* 18.

§ IV.

Convenuto il germinamento, e determinatosi il capitano d'incontrare il danno piccolo per evitare il maggiore, ma non riesca di sortire il fine desiderato, perchè ciò non ostante sia accaduto il naufragio, nulla opererà in tal caso l'aver germinato, nè si farà luogo ad alcuna contribuzione, giacchè trattandosi di sinistro totale, ed essendo cessata la causa del germinamento deve anche cessare il di lui effetto, non constituendosi il germinamento se non se colla deliberazione consultiva per causa di giusto timore, e colla effettuazione del deliberato. *Leg.* 2. *ff. de lege Rhod. de jactu. Gratian. discept. forens. cap.* 354. *n.* 83. *Roccus respons. legal. lib.* 1. *respons.* 22. *n.* 6. *Targa pond. marit. cap.* 76. § 3. 5. *e* 6.

§ V.

Si può anche convenire il germinamento nell'atto della partenza di una nave, e ciò può darsi allorchè trovandosi in necessità di partire si tema d'incontrarsi con nemici, o corsari, od incorrere in qualunque altra sorta di pericolo, ed accadendo il danno si deve contribuire come negli altri casi. *Targa loc. cit.* § 4.

§ VI.

Se nel salvare le merci caricate sulla nave fattasi investire a terra, previo germinamento, affine di evitare il totale naufragio si smarrisca qualche cosa già ridotta in salvo, e fuor di periglio, o per furto, od in qualunque altra guisa, si dovrà ciò non ostante contribuire questa col restante delle

merci poste in sicuro, giacchè ogni cosa resta comune; ed il germinamento non diçesi ancora consumato, finchè non siegua il ripartimento del perduto, e guasto col salvato. *Targa pond. maritt. cap.* 55. § 2.

§ VII.

Avendo una nave germinata investito a terra, e riportato un picciolo danno da potersi facilmente ristaurare onde riassumere il suo carico, e proseguire la navigazione, non s'intenderà terminato il viaggio per simile accidente, e dee perciò obbligarsi il capitano al compimento del medesimo, poichè l'esservi in questo caso intervenuto il germinamento non porta diversità di ragione; ed essendo la nave facilmente riducibile nel pristino stato devesi considerare come se non l'avesse sofferto, e quindi rimosso l'impedimento al capitano di compire all'assuntosi incarico; o come accenna lo Statuto di Genova *Lib.* 4. *cap.* 17. § *casus sinister*, dirò, che il caso sinistro d'una nave non s'intenda accaduto se non si sarà ridotta in istato da non potersi rimediare per opera umana nel termine dal Giudice dichiarando non più lungo di giorni trenta. *Targa pond. marit. cap.* 55. § 3. *vedi di più Contribuzione. Getto. Sinistro.*

GETTO.

§ I.

Il capitano di nave non può procedere al getto delle merci, od altro esistente sulla nave che nel solo caso in cui la necessità l'obblighi di ricorrere a questo rimedio estremo onde sottrarsi dall'imminente inevitabile pericolo. *Leg.* 3. *& leg.* 5. § 1. *ff. de leg. Rhod. de jact. Ordon. de France art.* 1. *tit. du jet, ed ivi Valin. Rainutius de jure naufrag. cap.* 4.

§ II

§ II.

Il getto si distingue in regolare, detto volgarmente piano, ed in irregolare, denominato seminaufragio. Il primo siegue allorchè si vuol prevenire il danno, od il naufragio di cui la nave è minacciata, previa deliberazione, se debba o non farsi il getto, in qual guisa, e di che merci, o effetti: il secondo è quello che si eseguisce nel punto istesso d' un improvviso pericolo senza sistema, o formalità, gettando ognuno ciò che li viene alle mani ad effetto di alleggerire la nave, e salvarsi. *Consol. del mare cap.* 281. *Statut. di Genova lib.* 4. *cap.* 16. *Devicq ad Weytsen de avariis n.* 26. 60. & 63. *Kuricke de jure marit. tit.* 8. *art.* 4. *Targa pond. marit. cap.* 58. § 2. *Casareg. de com. disc.* 45. *n.* 28. & 29.

§ III.

Nel getto regolare deve osservarsi una certa regola, e modo sia nel scegliere le merci od effetti che prima degli altri debbono essere slanciati in mare, che nell' atto medesimo di gettarli, come è prescritto dalle leggi, ed usi marittimi: cioè, che il capitano di nave sia obbligato di manifestare alli proprietarj del carico, o a chi per essi, ed agli altri della nave l' evidenza del pericolo, che lo costringe a gettare: che consentendovi essi, o la maggior parte de' medesimi si proceda tosto al getto cominciando dalle cose più gravi, e di minor valore, e continuando finchè la nave respiri: che lo scrivano debba tener nota d' ogni cosa, e registri la risoluzione presa del getto, ed altre simili solennità prescritte. *Argum. leg.* 1. & *tot. tit. ff. de leg. Rhod. de jactu. Consol. del Mare cap.* 39. 97. 281. *e* 293. *Statuto di Genova lib.* 4. *cap.* 16. *Ordin. di Spagna di Filippo II. tit. de naufragio art.* 2. *Ordon. de Wisbuy art.* 38. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 8. *art.* 4. *Vinnius ad Peckium in tit. ff. ad leg. Rhod. pag.* 195. *Vanlewen ad Weytsen de avariis n.* 20. & *ibi Devicq. n.* 21. *Casareg. de com. disc.* 19. *n.* 8. *Targa pond. marit. cap.* 58. § 3.

§ IV.

Nel getto irregolare, che si pratica per improvvisa ed inaspettata burrasca che incalza, e preme ad apporre qualche riparo all' imminente pericolo onde la nave non perisca, non si è potuta prescrivere alcuna forma, o altra solennità per procedere al getto; giacchè la premura del caso ad altro non lascia pensare che a salvar la nave in qualunque guisa che si possa, gettando merci, od altri effetti senz' alcun ordine, e norma: quindi è, che il capitano in tal caso sarà scusato dalla convocazione, e consulto de' proprietarj delle merci, e della gente di nave, come è obbligato pel getto regolare. *Consol. del mare cap.* 281. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 8. *art.* 4. *Targa pond. marit. cap.* 58. § 3. *Casareg. de com. disc.* 19. *n.* 14. & *disc.* 45. *n.* 30.

§ V.

Dubitandosi di qual genere possa essere il getto seguito per salvare una nave, deve sempre presumersi che sia stato irregolare, come il più frequente ad accadere, ed in fatto contingibile, giacchè il getto piano, o regolare si riduce in pratica di difficile osservanza, non essendo facile che sopravvenendo un grave pericolo possa mettersi in pratica il sovra enunziato sistema; e come osserva il Targa *pond. maritt. cap.* 59. *not.* 3. il getto regolare è sempre sospetto di frode per ciò solo che le formalità sono in tali circostanze ben osservate: ivi:

» Ed io in anni sessanta di pratiche marittime ho veduti
» gran quantità di consolati, ma non mi ricordo averne ve-
» duti che quattro in cinque fatti per gettito notato giu-
» ridicamente alla forma prenarrata, ed in ognun di questi
» vi è stato da criticare per essere paruti troppo premeditati.
» *Casareg. de comm. disc.* 45. *n.* 31. & 32.

§ VI.

Qualunque getto operato per alleggerire la nave non può avere che due sole cagioni le quali provengono, o dall' imminente naufragio, o da caccia, ed inseguimento de' nemici, e pirati; non si ha però da procedere al getto se non che in estremo pericolo inevitabile, ed in tempo opportuno, giacchè altrimenti fatto si direbbe temerario, ed imprudente, e porterebbe seco l' obbligo al capitano del rifacimento de' danni verso li proprietarj. *Guid. de la mer. chap.* 5. *art.* 21. *Ordon. de France art.* 1. *tit. du jet. ed ivi Valin. Targa pond. marit. cap.* 59. *not.* 7.

§ VII.

Quindi il getto è posto nella classe de' casi fortuiti, e fatali, appunto perchè la volontà di colui che getta è necessitata dall' inaspettato accidente a cui la nave dovrebbe succumbere senza il getto o al naufragio, od alla preda. *Cons. del mare cap.* 281. *Targa pond. marit. cap.* 58. *e* 59. *Marquard. de jur. mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 56. *Casareg. de com. disc.* 45. *n.* 28. 29. *&* 30. *disc.* 47. *n.* 3. *& disc.* 65. *n.* 4.

§ VIII.

Il capitano prima di procedere al getto deve consultare li proprietarj delle merci allorchè si trovino sulla nave, e in mancanza di questi li principali dell' equipaggio, indi deliberare, ed eseguirlo.

Varie però sono le opinioni circa il voto di preponderanza che dee in tal atto aver luogo tra il capitano, li proprietarj delle merci, e l' equipaggio onde procedere al getto, fondate queste sulla diversità delle legislazioni, che quivi accenno affine di coonestare all' uopo le diverse massime di Giurisprudenza adottate dagli autori delle cose marittime.

La legge 2. § 1. *ff. de Leg. Rhod. de jactu*, pare che esiga una specie di deliberazione per parte de' caricatori delle merci che si trovano sulla nave.

Il Consolato del Mare *cap.* 97. vuole che prima di far getto debba il capitano ricercare il consenso de' mercanti alla presenza del nocchiero , e d' altri , e intervenendovi detto consenso debbano cominciare a gettare.

Il Giudicato d'Oleron *art.* 8. *e* 9. rapportato da Cleirac *us & cout. de la mer* impone , che se li caricatori ricusassero di consentire al getto , il capitano non debba per ciò lasciar di gettare scorgendone la necessità , giurando però egli , ed il terzo dell'equipaggio sovra li Santi Evangelj , che hanno gettato per salvare la loro vita , la nave , e le merci.

L'Ordinanza di Wisbuy *art.* 20. *e* 38. si contenta del consulto di due , o tre dell'equipaggio , e de' più sperimentati marinari.

Il Regolamento di Danimarca *lib.* 4. *cap.* 3. *art.* 10. *cod. Leg. Danic.* prescrive, che il capitano debba prima esplorare la volontà de' caricatori, e che ove questi dissentano al getto, siegua nulladimeno il sentimento della maggiore , e miglior parte de' marinari.

Tale è pure il prescritto dallo Statuto d'Amburgo *part.* 2. *tit.* 16. *art.* 1.

Lo Statuto di Genova *lib.* 4. *cap.* 16. ordina il consulto di tutti gli uffiziali di nave , e de' mercanti ; e che, se le due terze parti de' medesimi concorrano per il getto si debbano eleggere tre Consoli , due della gente di nave , ed uno dei mercanti , e non essendovi di questi si prendano due de' marinaj di prora , ed uno di poppa , e ad essi si dia ogni autorità circa il getto da eseguirsi , alla presenza de' quali si scriva ogni cosa , e si riporti al cartolario.

L'Ordinanza di Francia *art.* 1. *tit. du jet* determina , che in simil caso debba il capitano prendere il sentimento de' proprietarj delle merci , e de' principali dell'equipaggio : quindi *all'art.* 2. *dello stesso titolo* , che essendovi diversità di sentimenti debba seguirsi quello del capitano , e dell'equipaggio.

In questa diversità di legislazione io osservo essere universale , e ben inteso l'obbligo imposto al capitano di pren-

dere il sentimento de' caricatori, e marinari prima di procedere al getto, ma parmi che sia più consentaneo a tutti li principii di ragione, ed uniforme all'autorità di classici autori in queste materie, che dovendosi considerare il capitano come il più perito degli altri della nave nelle arti marittime possa egli rifiutare sensa biasimo il sentimento degli altri, ed ordinare il getto benchè non approvato dalli proprietarj delle merci, o dalla maggior parte dell'equipaggio: e come dice il signor Valin *Comment. all' art. 2. dell'ordin. di Francia tit. du jet*, che non solamente in tali circostanze il sentimento del capitano, e dell'equipaggio dee preferirsi a quello de' caricatori, e passaggeri, ma anche allor quando fossero questi in maggior numero; e medesimamente in caso di divisione tra questi, e la gente dell'equipaggio debba prevalere per diritto di preponderanza il sentimento del capitano, non tanto in ragione del suo titolo di capo della nave, ma ancora per doversi in tal qualità considerare più sperimentato degli altri, e miglior conoscitore della nave istessa. *Leg. 17. cod. de judiciis. Ordinat. Philippi II. Hispan. tit. de naufragio art. 4. Vinnius ad Peck. in tit. ff. de leg. Rhod. pag. 192. & 222. Loccenius de jur. marit. lib. 2. cap. 7. n. 3. Weytsen de avariis § 26. ed ivi gloss. Casareg. de com. disc. 122. n. 15. Kuricke ad jus marit. hanseatic. tit. 8. art. 1. pag. 771. Vedi l'art. Capitano di Nave tom. 1. § XIV.*

Questa giurisprudenza però non può aver luogo che nel getto regolare, e piano come ho dissopra notato.

§ IX.

Secondo il diritto navale Rodiano *art.* 38. allorchè veniva la necessità di far getto il mercante dovea essere il primo a gettare qualche cosa del proprio in mare, ed in appresso seguitavano li marinari: ivi: *cum jactus in mare faciendus est, mercator primus jacito; atque ita nautæ rem adgrediuntor.*

Il Consolato del mare *cap.* 93. 97. *e* 281. proibiva al capitano di far getto prima che li proprietarj delle merci avessero cominciato a gettare qualche cosa del suo.

Quest' ordine però, e modo di procedere al getto non è più in uso al dì d'oggi, e ancor meno potrebbe aver luogo allorchè si pratica un getto irregolare. *Kuricke ad jus hanseat. tit.* 8. *art.* 1. *Weytsen de avariis* § 9. *& ibi gloss. Casareg. de com. disc.* 45. *n.* 30. *Targa pond. marit. cap.* 58. § 3. *e cap.* 59. *not.* 2.

§ X.

Presa la deliberazione debbono prima d'ogni altra cosa gettarsi in mare gli utensili della nave, quali sarebbero le vecchie gomene, il fuocone, e l'artiglieria; indi gli altri effetti li meno necessarj, li più pesanti, e di minor prezzo; ed in seguito le merci del primo ponte a scelta del capitano, e previo consiglio de' marinari, e ciò non già per regolare il getto dispoticamente, ma bensì con prudenza, e conformandosi in tutto allo spirito della legge, e compatibilmente alle circostanze del pericolo, altrimenti usandone sarebbe il capitano tenuto a tutti li danni, ed interessi. *Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 34. *Jugem. d'Oleron art.* 8. *Ordinat. Philippi II. Hispan. tit. de naufragio art.* 5. *Ordon. de Wisbuy art.* 38. *Ordon. de France art.* 8. *tit. du jet. Vinnius ad Peckium in leg.* 2. *ff. de leg. Rhod. Loccen. de jure marit. lib.* 2. *cap.* 7. *n.* 4. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 8. *art.* 4. *Van-Leeven ad Weytsen de avariis n.* 20. *Targa pond. marit. cap.* 59. *not.* 4. *Marquardus de jur. mercat. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 28. *Casareg. de com. disc.* 45. *n.* 29. *Puffendorf. de jur. nat. & gent. lib.* 2. *cap.* 6. § 8.

§ XI.

Questa regola però di praticare il getto non è sempre eseguibile giacchè sovente il pericolo è così incalzante che non da tempo alla prescritta scelta, e deliberazione; onde è d'uopo gettare ciò che prima d'ogni altro si presenta alle mani, e sarebbe il caso del getto irregolare. *Kuri*k*e quæst. illustr. quæst.* 31. *Lubeck de avariis cap.* 3. *n.* 5. *Targa pond. marit. cap.* 59. *not.* 2. *Casareg. de com. disc.* 45. *n.* 30. *Rainutius de jure naufrag. cap.* 4.

A questo proposito viene in acconcio la satira 12. ver. 30. di Giuvenale, nella quale descrive egli il getto irregolare rappresentando il pericolo sofferto dal suo amico Catullo mentre si ritrovava in atto di naufragare: ivi:

. . . . . . Nullam prudentia cani
Rectoris conferret opem; decidere jactu
Cœpit cum ventis.

Indi soggiugne, che accresciutosi il pericolo Catullo abbia gridato:

Fundite quæ mea sunt, dicebat, cuncta Catullus
Præcipitare volens etiam pulcherrima.

§ XII.

Alcuni autori trattano la quistione, se colui che fa il getto debba incominciarlo da' suoi proprj effetti prima di gettare gli altrui; tali sono il Loccenio *de jure marit. lib.* 2. *cap.* 7. *n.* 4. il Lubeck *de avar. cap.* 3. *n.* 6. il Cujaccio *alla legge* 2. *ff. de leg. Rhod. lib.* 34. *Pauli ad edict.* ed il Marquardo *de jure mercat. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 30. Vi è pure nel codice de' Visigotti una legge che determina ciò che debba farsi in simil caso. *lib.* 5. *tit.* 5.

Ella è però affatto inutile la discussione di questo caso, quantunque possa ragionevolmente dimostrarsi, non essere biasimevole il pensare prima a se stesso, e salvare le proprie a preferenza delle altrui cose. *Leg.* 14. *in princ. ff. de præscript. verb.* dacchè il diritto della contribuzione fa sì, che gli effetti gettati in mare per togliere la nave dal pericolo siano proporzionevolmente bonificati da tutto il salvato. *Leg.* 1. *&* 2. *& tot. tit. ff. de leg. Rhod. de jactu. Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 8. *art.* 4. *§ requiruntur autem. Valin all'Ordin. di Francia art.* 15. *tit. du jet. Casareg. de com. disc.* 45. *n.* 29. *Vedi Contribuzione.*

§ XIII.

Il Cleirac commentando l'art. 8. del Giudicato d'Oleron rapporta, che nelle navi, o caracche di Portogallo quando nasce il caso di dover far getto non si fa poscia contribuzione, ed il danno delle cose gettate si posa tutto sovra i particolari, ai quali esse appartengono. Per lo che le robbe delle persone più vili, e quelle che sono peggio situate ordinariamente vengono spacciate, e gettate le prime; e siccome il corpo della nave, e la maggior ricchezza di questa spettano al Re, ed alla Regina, le Loro Maestà non debbono giuocare alla pari, ed entrare in contribuzione co' loro sudditi: questi perciò non possono aspirare a maggior gloria, che a quella d'esporre le loro vite, e di spendere generosamente li loro beni per conservare gli interessi del loro Sovrano. Nelle altre navi poi che non spettano al Re, o che non sono caricate per conto Regio si osserva la contribuzione in caso di getto. *Us & cout. de la mer à l'art.* 8. *n.* 8. *&* 9.

§ XIV.

Siccome è generalmente prescritto, che trovandosi il capitano, e marinari costretti di abbandonare la nave, o per imminente naufragio, o per incendio, o per inseguimento de' nemici sia egli tenuto di salvar seco il danaro, e tutto ciò che potrà delle merci le più preziose del suo carico; *Jus naval. Rhod. art.* 31. *Jugem. d'Oleron art.* 8. *Jus hanseat. tit.* 9. *art.* 4. *Jus Lubeck lib.* 6. *tit.* 3. *art.* 5. *Ordon. de Franc. art.* 26. *tit. du capitaine. Kurick. ad jus marit. hanseat. tit.* 9. *art.* 4. *Cleirac us & cout. de la mer. art.* 8. *n.* 24. così pure, per ugual principio di ragione, sarà obbligato esso capitano in caso di getto di conservare il danaro, e le merci preziose, tanto che le circostanze del caso gliel permetteranno, poichè non sarebbe scusabile se incominciasse a gettare le cose più preziose che sogliono generalmente essere di minor peso, e volume delle ordinarie. *Emerigon des assur. chap.* 12. *sect.* 40. § 5.

§ XV.

§ XV.

Lo scrivano della nave, o chi farà le sue veci deve registrare contemporaneamente tutte le deliberazioni presesi per il getto, e quanto si sarà operato per il medesimo, indi pervenuta la nave al primo porto è in obbligo il capitano di fare il consolato nanti il Tribunale del luogo. *Consolato del mare cap.* 97. *e* 109. *Giudic. d'Oleron art.* 8. *Ordonn. de Wisbuy art.* 38. *Ordonn. de France art.* 4. *&* 5. *tit. du Jet. Valin ivi. Cleirac us & cout. de la mer. art.* 8. *n.* 12. *Vedi Consolato.*

§ XVI.

Quantunque gli assicuratori siano generalmente tenuti a tutte le conseguenze del getto praticato dalla nave da essi assicurata, come proveniente da un caso fatale, tuttavia hanno sempre il diritto di esaminare, se il getto sia seguito coll'osservanza di quelle regole prescritte dalle leggi del mare, giacchè se fosse stato cagionato per mala stiva delle merci, o per essere la nave stracarica in guisa tale che, abbia dovuto succumbere alla tempesta, onde il getto fosse stato sforzato da tal motivo, sarà il danno a conto della nave, o del capitano, e de' caricatori qualora per loro ordine sia stata in tal guisa caricata; in qual caso li proprietarj delle merci debbono prima di molestare gli assicuratori intentare le loro ragioni contro lo stesso capitano. *Argum. Leg.* 2. § 2. *&* 3. *ff. ad Leg. Aquil. Leg.* 36. *in fin. ff. de rei vindicat. Leg.* 13. § 2. *ff. Locati. Leg. unic. cod. ne quid oneri publ. Leg.* 7. *cod. de navic. Leg.* 3. *cod. de naut. foen. Jus naval. Rhod. art.* 22. *Consol. del mare cap.* 184. *Ordinat. Philippi II. Hispan. tit. de avariis art.* 8. *Loccen. de jure mar. lib.* 2. *cap.* 8. *n.* 6. *Targa pond. marit. cap.* 59. *not.* 6. *Casareg. de com. disc.* 47. *n.* 16. *Rainutius de jure naufrag. cap.* 5.

§ XVII.

Per giudicare della qualità degli effetti, e merci gettate in mare è d'uopo, che si presentino per parte di coloro ai quali le medesime appartengono, le polizze di carico, non meno che le fatture, ed altre pezze giustificative, allorchè dalla sola polizza non possa accertarsi la vera qualità delle medesime, in mancanza di che può anche darsi il giuramento al caricatore della nave. *Ordon. de France art.* 8. *tit. du Jet. Sentenza dell'Ammiragl. di Marsiglia delli* 14. *Luglio* 1750 *Altra delli* 30 *Giugno* 1752. *Valin al detto art.* 8. *dell'Ordin. di Francia.*

§ XVIII.

Il danno cagionato alle merci restate nella nave coll'operazione del getto è avarìa grossa, ed entra in contribuzione; non sarà però lo stesso del danno ricevuto dalla nave in tal circostanza, salvo che siasi espressamente fatto per facilitare il getto. *Leg.* 4. § 2. *ff. de leg. Rhod. Guid. de la mer. chap.* 5. *art.* 22. *&* 23. *Ordon. de France art.* 14. *&* 18. *tit. du jet, art. 6. tit. des avaries. Cleirac al giudic. d'Oleron art.* 8. *n.* 12. *& art.* 9. *n.* 11. *Kuricke ad jus hanseat. tit.* 8. *art.* 4. *n. 6. Weytsen de avariis* § 10. *Loccen. de jur. marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n.* 13. *Casareg. de com. disc.* 46. *n.* 57. *Vedi Avarìa. Contribuzione.*

§ XIX.

Nel caso che la nave perisca non ostante il getto praticato non si farà più luogo a contribuzione, e le merci che potranno essere salvate dal naufragio non saranno neppure soggette ad alcuna indennizzazione per le altre gettate in tale occorrenza. *Leg.* 4. *&* 5. *ff. de leg. Rhod. Consol. del mare cap.* 194. *Guid. de la mer. chap.* 5. *art.* 28. *Ordon. de France art.* 15. *tit. du jet. Vinnius ad Peck. in leg.* 2. *ff. de leg. Rhod. Domat loix civiles liv.* 2. *tit.* 9. *sect.* 2. *n.* 15. *&* 16. *Weytsen de avariis* § 19. *Casareg. de comm. disc.* 46. *n.* 37. *& disc.* 121. *n.* 4.

L'opposto dovrà dirsi allorchè la nave salvata per mezzo del getto perisca in appresso. *Vedi Contribuzione.*

§ XX.

In qual guisa si contribuisca al getto dalle merci salvate, e dalla nave, e come debbano stimarsi le merci gettate. *Vedi Avarìa. Contribuzione. Regolamento d'avarìa.*

§ XXI.

Le cose gettate nel mare in tali occorrenze non cessano di appartenere ai loro antichi proprietarj ai quali debbono restituirsi allorchè siano ricuperate mediante le spese del salvamento. *Leg.* 2. § 8. *& leg.* 8. *ff. de leg. Rhod. Leg.* 9. § 8. *ff. de adquir. rer. dom. Leg.* 7. *ff. pro derelicto.* § 48. *instit. de rer. divis. Peckius*, *& Vinnius ad* d^{m}. *leg.* 2. *cap.* 7. *n.* 5. *Stypman. jus marit. part.* 4. *cap.* 17. *n.* 26. *Marquard. de jure mercat. lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 43. *Grotius de jur. bel. & pac. lib.* 2. *cap.* 4. § 4. *Rainutius de jure naufrag. cap.* 6.

GINEVRA.

§ I.

CITTÀ capitale della Repubblica dello stesso nome posta sulla parte australe del lago *Leneman* detto volgarmente lago di Ginevra sotto il grado 23 di longit. e 46. 25. di latit.

§ II.

Il traffico di Ginevra sarebbe più vivo, e maggiormente lucrativo per li suoi abitanti, se il Rodano che l'attraversa non si precipitasse a dieci miglia dalla Città nelle più pro-

fonde cateratte che intercetta la navigazione, scorrendo così sotterra fino a Sessel da dove si può di nuovo ripigliare la sua navigazione: ciò non pertanto ella fa un gran commercio, ed è men debitrice del lustro in cui si trova alla vantaggiosa sua situazione, che all'attività industriosa de' suoi abitanti, ed alla saviezza del suo governo fissato, e ora stabilito coll' Editto di pacificazione delli 13 Novembre 1782.

§ III.

Le scritture de' negozianti si tengono in questa Città in lire, soldi, e danari; ma il Governo, e li piccoli mercanti, e bottegaj contano a fiorini di 12 soldi, e il soldo di 4 quarti, o 12 danari moneta Ginevrina.

§ IV.

L'uso delle lettere di cambio tratte dall' Olanda, Inghilterra, e Francia sovra Ginevra è d'un mese di 30 giorni: dall' Italia, e Allemagna di 15 giorni vista: si traggono da questa Città le cambiali sull' Italia, e l'Allemagna a più giorni di vista, e sull' Olanda, Inghilterra, e Francia a due usi.

§ V.

Li portatori delle lettere di cambio sono obbligati di esigere l'importare alla scadenza, ed in difetto di pagamento di farne il protesto al più tardi nei cinque giorni dopo quello della scadenza non contata la Domenica; le cambiali però tratte da questa città a vista, o a qualche giorno di vista debbono essere presentate al più tardi ne' due mesi dalla data, in difetto di che sono esse a pericolo, e rischio del portatore.

§ VI.

Quelli che pretendono qualche ricorso, o garanzia contro

qualcuno di questa città riguardo alle cambiali da esso tratte, o indossate, ed ivi protestate, sono obbligati di far significare il protesto, ed esercire la loro azione fra gli otto giorni se sono domiciliati in Ginevra; fra un mese se dimorano in Lione, in Svizzera, o in Savoja; fra due mesi se abitano in qualche altra Città di Francia, Italia, Allemagna, Fiandra; ed Olanda, fra tre mesi se in Inghilterra, Svezia, e Danimarca; fra quattro mesi se in Spagna, e Portogallo: se però le lettere sono state protestate fuori di Ginevra la dilazione per ricorrere contro qualche cittadino, o abitante della Città, è per le lettere protestate in Lione, Svizzera, e Savoja d'un mese; per quelle protestate nelle altre città di Francia, Italia, Alemagna, Fiandra, ed Olanda di due mesi; per quelle protestate in Inghilterra, Svezia, e Danimarca di tre mesi; per quelle protestate in Spagna, e Portogallo di quattro mesi, il tutto a contare dal giorno e data del protesto, in mancanza di che li portatori decadono dal dritto che possono avere contro li traenti, ed indossatori.

§ VII.

Vi sono in questa città due pesi di commercio, uno de' quali è detto peso forte di dieci otto oncie, e serve per le merci grosse; l'altro è chiamato peso debole di 15 oncie, ed è in uso per pesare le sete, ed altre merci fine; quindi 100 lib. del peso forte, che fanno 120 lib. del peso debole, corrispondono a lib. 111 $\frac{1}{4}$ peso di commercio d'Amsterdam.

§ VIII.

La misura per i grani è detta coupe, e contienne 110 lib. del peso forte: il vino si misura a char, composto di setiers; o 576 pots: il setiers si divide in 24 quarterons, o in 48 pots: 100 pots di Ginevra fanno 80 mingles d'Amsterdam: l'acqua vite vi si vende al quintale brutto, o netto; la tara è di 14, o 16 per 100: gli olj di Nizza, e di Pro-

venza vi si vendono pure al quintale con una tara fissa di 14 per 100.

§ IX.

L'auna di Francia di 527 $\frac{1}{2}$ linee del piede de roi è quella che si usa in Ginevra per ogni sorta di stoffe, particolarmente per le tele, e panni all' ingrosso: l'auna poi di questa città che misura 507 linee di Francia è destinata per le tele al ritaglio: laonde 100 aune di Ginevra corrispondono a 96 $\frac{1}{8}$ aune de Francia, o di 165 $\frac{2}{3}$ d'Amsterdam.

GIORNALE DE' NEGOZIANTI.

§ I.

Egli è un libro in cui li negozianti sogliono scrivere giornalmente tutti gli affari, ed operazioni del loro commercio a misura che gli si presentano: siccome questo forma uno de' principali libri de' negozianti, così mi riservo di parlarne al suo articolo. *Vedi perciò Libri de' Negozianti.*

GIORNI DI GRAZIA.

Vedi Favore.

GIRATA DI CAMBIALE. GIRANTE, E GIRATARIO.

§ I.

Chiamasi girata in materia di cambio l'ordine che un negoziante (detto girante) scrive a favor d'un altro (chiamato giratario) al dosso d'una lettera, o biglietto di cambio tratto a favor del primo, o ad esso lui ceduto, e girato da un altro per mezzo del quale s'intende fatta una contrapposizione di partite, ossia un trasporto, o cessione della somma compresa nella cambiale che ha forza di vero, e reale pagamento a mani del creditore in estinzione del debito. *Rota Florent. decis.* 60. *n.* 9. *tom. III. & decis.* 12. *n.* 18. *tom.* X. *thes. ombros. Ansald. de com. disc.* 12. *n.* 18. *Gratian. discept. forens. cap.* 121. *n.* 13. *& cap.* 652. *n.* 13. *Card. de Luca de regal. disc.* 15. *n.* 24. *Hoeckner de litter. camb. indossam. disput. inaug. cap.* 1. § 2. *Franch. inst. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. § 2. *&* 3. *Heineccius elem jur. camb cap.* 2. § 7.

§ II.

Varia è l'opinione de' giureconsulti circa l'essenza, e natura della girata: alcuni vogliono, che in essa si contenga la vendita del nome del debitore; altri il semplice mandato di pagare; altri la cessione *pro solvendo*, e non *pro soluto* a favor del cedente; ed altri una specie di delegazione come può vedersi presso il Rocco *respons. legal. tom. I. resp.* 6. *n.* 1. *& seq.* e l'Ansaldo *de com. disc.* 1. *&* 2. *in tot.*

§ III.

Per la combinazione di queste dottrine parmi che debbano

distinguersi diversi casi per poter adattare a ciascuno d'essi il rapporto che può avere la girata a qualcuno degli enunziati contratti, onde decidere all'uopo la conseguenza della medesima girata.

§ IV.

Allorchè la girata siegue senza alcuna causa preesistente d'obbligazione, o di debito verso il giratario, ma veramente per prezzo, come suol dirsi, cioè *per la valuta avuta*, o *per altrettanta in contanti*, e simili, si deve sempre supporre, ed intendere qualche contratto principale stipulato, od inteso tra li contraenti, pel cui adempimento, ed esecuzione siavi intervenuta la girata, ossia la cessione; giacchè questa non può mai darsi senza che sia accessoria, ed in conseguenza di qualche contratto, od obbligazione.

Quindi, se si faccia la cessione d'un nome in utilità del cessionario, ossia giratario, sarà certo che la medesima è sempre in conseguenza di qualche contratto di vendita, di dazione in paga, di permuta, di donazione, e simili: se però siegua la girata in utilità del girante, che veramente non è propria cessione, ma bensì un mandato del debitore dato al creditore affine di esigere, egualmente si dirà fatta in conseguenza d'una obbligazione preesistente presso il cedente, il quale per esimersi dal debito dà al suo creditore un tal mandato ad esigere, affinchè tutto ciò che avrà egli conseguito dal di lui debitore lo ritenga in soddisfazione del suo credito; laonde si dice comunemente procuratore in cosa propria

§ V.

Siccome per ciò nel primo caso non preesistendo alcun debito, od obbligazione nel girante, e si fa la girata, ossia la cessione per la numerazione del danaro, cioè *per la valuta avuta*, così deve dirsi, che tale girata contenga implicitamente qualche contratto o di vendita, o di cambio, in conseguenza del quale seguì la cessione in utilità però del

del girante, come accade nelle lettere di cambio che si fanno per l'esecuzione del contratto cambiale. *Franch. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. § 24. & 25. *Casareg. de com. disc.* 54. *per tot.*

§ VI.

È però da notarsi, che quantunque la girata contenga, secondo la fatta distinzione, il contratto di vendita, o di cambio, nulla di meno il giratario avrà in questi casi il regresso contro il girante, o datore della lettera; imperciocchè se nella girata sia contenuto il cambio è fuor di dubbio, che girate le lettere, e non soddisfatte competa questo regresso, mentre s'intendono girate affinchè si adempisca il cambio contratto tra il girante, e giratario, ed ancora perchè la girata che si fa sempre per l'esecuzione, ed in conseguenza del cambio, non s'intende mai fatta *pro soluto* ma bensì *pro solvendo:* che se poi accada che la girata contenga la vendita del nome del debitore similmente avrà luogo lo stesso regresso appunto perchè s'intende con tacito patto, e convenzione essere stata promessa dal girante la bontà, ed esigibilità del nome del debitore ceduto. *Hoeckner de litter. camb. indossam. cap.* 3. § 11. *Ansald. de com. disc.* 1. *n.* 22. & *seq. Franch. instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. § 29.

§ VII.

Allorchè la girata siegue *per valuta cambiata*, o *cambiata in noi*, o *contataci*, o *conti in noi* gli è chiaro, che in tal caso si comprende anche il contratto del cambio colla semplice cessione; ed in sostanza per tali espressioni s'intende sempre essersi avuta, ed intesa la fede del prezzo, e perciò avrà luogo in questo caso la giurisprudenza ricevuta nel primo. *Franch. inst. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. § 29. *Roccus respons. legal. tom.* 1. *respons.* 6. *n.* 12. *Scaccia de camb.* § 2. *gloss.* 8. *n.* 17. *Ansald. de com. disc.* 2. *n.* 36. *Hoeckner de litter. camb. indossam. cap.* 3. § 11.

§ VIII.

Allorchè la girata sarà seguita *per la valuta intesa*, si presumerà non esser stata pagata la somma, in qual caso per conoscere l'essenza di tal girata dee aversi riguardo alle convenzioni de' contraenti, giacchè può esser in seguito d'un cambio, d'una vendita, d'una dazione in paga, d'una semplice cessione, o mandato in cosa propria del giratario, e di qualunque altro contratto, anzi d'un semplice, e puro mandato nel giratario affine di esigere la somma girata a nome, e conto dello stesso girante: in questo caso però se constasse da qualche contratto seguita la girata, e non esservisi adempito per parte del giratario, potrà il girante opporre sempre l'eccezione del danaro non numerato, e del non eseguito contratto. *Ansald. de com. disc.* 2. *n.* 33. *Casaregis de com. disc.* 48. *n.* 13. *&* 23.

§ IX.

Allorchè la girata si fa sovra qualcheduno non avente nella medesima alcun interesse, nè accessoriamente a qualche contratto, od obbligo preesistente, ma soltanto affinchè il giratario esiga la somma contenuta nella cambiale a conto del girante, locchè si presume ogni volta che non è essa ad ordine diretto, o non contiene la confessione della somma ricevuta, non importa allora tal girata se non che un semplice mandato per ricevere il pagamento. *Franch. instit. jur camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. § 23. *Casareg. de com. disc.* 33 *n.* 2. *& seq.*

§ X.

Occorrendo che il remittente d'una cambiale non voglia seguire la sola fede del traente suole praticarsi in tal caso, che il remittente faccia trarre la cambiale sovra un terzo, affinchè questi giri poi la stessa lettera al remittente per il valore da esso lui ricevuto, quantunque realmente siasi pa-

gato il prezzo allo scrivente, locchè è stato introdotto fra i negozianti ad effetto di celare i loro negozj.

§ XI.

In questa specie di girata, o indossamento, dicesi finto, e simulato il mandato in essa contenuto, giacchè non avendo il girante alcun diritto, od interesse nella cambiale girata, non intende veramente di cedere qualche cosa al giratario, ma soltanto obbligare la sua fede a favor del creditore del cambio che non voleva seguir la fede del traente.

Evvi però in questo caso diversità d'opinioni circa la qualità dell'assuntasi obbligazione da un tal girante, cioè, se essa debba considerarsi qual pura mallevadorìa per via d'*expromissione*, come afferma il Turre *de camb. disput.* 1. *quæst.* 17. *n.* 43. ed il Card. de Luca *de credit. disc.* 73. *n.* 6. oppure qual semplice mallevadorìa come crede il Dupuy *des lettr. de change chap.* 16. *n.* 8. 9. & 12.

Credo pertanto inutile tal quistione, dacchè la mallevadorìa tra negozianti ha la stessa efficacia della principale obbligazione, in forza della consueta formola introdottasi fra essi dello *star del credere* come vedrassi al suo articolo. *Vedi Star del credere.*

§ XII.

È però da osservarsi in questa sorta di girate, che se il negoziante abbia dato ordine al suo corrispondente, che per le sue merci gli rimetta il ritorno per mezzo di sue proprie od altrui cambiali, ed egli si serva di lettere d'altri per fare tal rimessa, girando queste a colui cui deve rimettere il danaro, allora il girante non contrae alcuna obbligazione, perchè tal girata s'intende fatta in esecuzione del precedente mandato datogli ad effetto di rimettere il ritorno delle merci, laonde non importa altro che una semplice dichiarazione, o ricognizione di persona vera, per la quale il girante come

procuratore del mandante contrae il cambio : e lo stesso deve dirsi di qualunque altra girata fatta da colui che null'altro abbia avuto nelle lettere di cambio , che il puro nome , restando tutto l'interesse , il comodo , e l'incomodo presso il giratario. *Vedi Commissione. Contratto. Mandato. Procuratore.*

§ XIII.

Quantunque possa generalmente dirsi, che la girata sia rivocabile per parte del girante per la ragione, che il mandato dato per pagare anche al creditore sia sempre rivocabile così come la cessione in utilità del cedente , nulladimeno seguendo la girata per l'esecuzione di qualche contratto di cambio tra il giratario , e girante , il quale in vece delle proprie cambiali abbia girate le altrui , non sarà più essa rivocabile pella stessa ragione che ha luogo nel contratto di cambio. *Rota Rom. decis.* 679. *n.* 4. *part.* 1. *in recent. Scaccia de camb.* § 3. *gloss.* 5. *quæst.* 18. *n.* 447. & *seq. Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 23. *n.* 63. *Card. de Luca de camb. disc.* 2. *n.* 5. & 6.

§ XIV.

Similmente non potrà rivocarsi la girata in tutti gli altri casi ne' quali fosse seguita per qualunque altro contratto o titolo abile a trasferire il dominio , come sarebbe di vendita, di dazione in paga , donazione , e simili , mentre ella è massima generale , che qualunque volta il mandato dato per pagare è congiunto colla cessione delle utili azioni , e così con qualche causa abile a trasferire il dominio , si rende sempre irrevocabile il mandato , o la cessione benchè fatta in favore del cedente. *Vedi Mandato.*

§ XV.

Negli altri casi poi nei quali si fa la girata per il solo pagamento di qualche debito , o per il discioglimento di

qualche preesistente obbligazione; non per assoluta dazione in paga, o delegazione, ma soltanto *pro solvendo* che si è un puro mandato dato al creditore per esigere, sarà essa rivocabile perchè non contiene se non se una pura, e semplice cessione in utilità del cedente, cioè il solo mandato ad esigere: ma questa rivocazione non avrà più luogo allorchè la girata fosse accettata, o la promessa del pagamento fosse fatta dal mandatario al presentatore della cambiale girata. *Gaitus de credito cap. 2. tit. 7. n. 2422. & seq. Casareg. de com. disc. 33. n. 36. & 37.*

§ XVI.

Per parte del giratario s' intende irrevocabile la girata in quei casi ne' quali sarà essa seguita in conseguenza di qualche contratto, o titolo abile a trasferire il dominio; imperciocchè nei contratti si ha sempre da osservare l'uguaglianza; e se non lice senza il consenso d'uno de' contraenti, e in di lui pregiudizio di cangiare qualche parte della convenzione, deve anche dirsi irrevocabile il cambio perchè contratto in utilità d'entrambi, e reciprocamente obbligatorio. *Scaccia de camb. § 3. gloss. 5. quæst. 18. n. 447. & seq. Turre de camb. disp. 2. quæst. 23. n. 63. Dupuy des lettres de change chap. 5. per tot.*

Sarà però rivocabile negli altri casi ne' quali la girata siegua per soddisfazione di qualche debito preesistente, cioè *pro solvendo*, e non *pro soluto*, che come ho dissopra accennato importa il mandato per esigere.

§ XVII.

Una cambiale all'ordine *S. P.* cioè *senza procura* (che ha forza di trasferire il dominio nel ricevidore della lettera, e la libera facoltà di poterla contrattare, e negoziare con altri) ogni qual volta è stata girata in un terzo per la valuta da esso lui avuta, non potrà più il datore della medesima

rivocare l'ordine del pagamento al giratario. *Card. de Luca de camb. disc. 33. in supplem. Ansald. de com. disc. 1. n. 37. & seq. Casareg. de com. disc. 58. n. 7. Dupuy des let. de chang. chap. 16. in tot.*

§ XVIII.

Chiunque gira una cambiale è sempre tenuto in virtù della sua girata al rimborso verso il giratario della somma nella medesima compresa, benchè constasse in appresso, che la girata fosse seguita con simulazione, e per imprestanza di puro nome; mentre ella è regola generale, che il datore d'una lettera di cambio, o il di lei girante sin dal principio si costituisce debitore a favore di chi le riceve; laonde non rimane liberato se non se allorchè la cambiale resta compita, e pagata. *Ansald. de com. disc. 1. n. 29. & disc. 39. n. 22. Dupuy des lettr. de change chap. 16. n. 8. ove si accenna un Arresto del Parlamento di Parigi delli 21 Aprile 1676. Franchius instit. jur. camb. lib. 1. sect. 2. tit. 5. § 29. & 33. Casareg. de com. disc. 43. n. 2. disc. 48. n. 1. disc. 51. n. 22. disc. 54. n. 63. & 64. e nel Camb. istr. cap. 3. n. 66. e 67.*

E particolarmente questa massima procede nelle lettere, o girate fatte all' ordine *S. P.* in vigor delle quali resta obbligato il datore, o girante, non solo a favore del ricevidore, o giratario, ma ben anche verso qualunque altro in cui dal primo giratario fossero di nuovo girate le cambiali. *Rota Romana presso il Card. de Luca de usuris decis. 19. n. 1. & 2. Dupuy chap. 16. per tutto. Casaregis nel camb. istruito cap. 4. n. 48. e 49.*

§ XIX.

La girata d'una cambiale fatta da un fallito, o prossimo al fallimento è valida purchè il giratario non sappia, o si trovi in circostanze a non poter sapere lo stato del girante; in qual caso lo scrivente è tenuto verso lo stesso cessionario, o giratario. *Rota Genuens. de mercat. decis. 8. n. 18.*

& 19. & decis. 50. n. 1. Card. de Luca de camb. disc. 22. n. 2. & 3. disc. 25. n. 16. & 17. & de judic. disc. 42. n. 27. Casareg. de com. disc. 43. n. 2. disc. 48. n. 1. & disc. 51. n. 8.

Sarà però sempre nulla, e di nessun effetto la girata, o cessione pretesa farsi d'una cambiale, o biglietto dopo il fallimento del cedente ossia girante. *Sentenza del Consolato di Nizza delli 20 Settembre 1780. Rifer. Leotardi nella causa del negoziante Ebreo Moisè Salsedo contro l'Ebreo Isac Sigra, e l'Ebrea Nehuna vedova Sigra. Vedi Fallimento.*

§ XX.

Questa giurisprudenza però avrà luogo allorchè la lettera dello scrivente fosse concepita all'ordine *S. P.*, o *per valuta avuta*; ma se la cambiale non portasse tal ordine, bensì pagabile soltanto a chi dal principio la riceve, o a persona da esso lui determinata fin d'allora, e così a persona certa, e dicesse *per valuta cambiata*, *o intesa* o altre simili formole non indicanti il pagamento della valuta, allora lo scrivente non resta obbligato perchè gli competerebbero contro il giratario tutte quelle eccezioni, e particolarmente della valuta non pagata, che gli spettano contro il ricevidore che ha girata la sua lettera. Anzi le stesse eccezioni competerebbono al datore della cambiale contro il giratario anche nel caso che la cambiale fosse spiccata all'ordine *S. P.* o dicesse *per valuta avuta*, ove il giratario non avesse pagata al girante la valuta. *Sentenza del Consolato di Torino delli 13 Maggio 1751. Rifer. Gallo nella causa de' negozianti Bover, Dellon, e comp. contro Monier, Moris, e comp. Toras, e figlio. Dupuy des lettr. de change chap. 5. n. 18. 21. & seq. Casareg. de com. disc. 48. n. 1. 2. 7. 13. & seq.*

§ XXI.

Trovandosi il giratario creditore del girante, o avendo da questi comprata, o in altro modo negoziata, o contrat-

tata col girante la stessa lettera girata, di modo che per qualche titolo ne avesse egli acquistato un dritto, od interesse sarà l'accettante obbligato a pagare la cambiale in pregiudizio non meno del traente, che del girante, il quale deve imputare a propria colpa l'aver voluto negoziare la girata con quegli che al tempo della contrattazione della medesima sapeva, o dovea sapere essere decotto, o prossimo al fallimento. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 10. *n.* 4. *Marquardus de jure mercat. lib.* 3. *cap.* 11. *n.* 49. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 17. *n.* 11. *& disput.* 2. *quæst.* 16. *n.* 57. *Roccus de lit. camb. not.* 68. *n.* 183.

Da questa regola però deve eccettuarsi il caso in cui constasse, che il girante non abbia avuta fede del prezzo della girata, o perchè egli avesse convenuto col giratario che lo stesso prezzo gli si dovrebbe tosto sborsare, o in altra qualunque maniera, imperciocchè non avendo allora il girante perduto il dominio della somma girata per la fede del prezzo da esso lui non avuta, gli competerebbe sempre sovra la stessa partita girata, in virtù del dominio non ancora passato nel giratario, il dritto di vendicarla preferibilmente ad ogni altro creditore quantunque poziore, o anteriore, ed ipotecario. *Gratian. discept. forens. cap.* 523. *n.* 9. 10. 11. *&* 12. *Casareg. de com. disc.* 38. *n.* 6. *& seq. disc.* 53. *n.* 13. *disc.* 56. *n.* 47. *e nel Camb. istruit. cap.* 8. *n.* 36.

§ XXII.

Allorchè si restituisca dal girante dolosamente il pegno della cambiale girata ad effetto di far solamente pagare li mallevadori non potrà più egli agire contro costoro, giacchè gli osterà sempre l'eccezione del dolo, la quale potrà anche opporsi dagli stessi mallevadori contro il giratario che quantunque non sia partecipe di tal dolo resta nulladimeno pregiudicato col fatto del girante per il consenso, o mandato datoli in virtù della trasmissione de' recapiti fatta ad effetto di agire, ed esigere il ritorno contro dello scrivente. *Leg.*

5. *ff. de tributoria actione. Rota Genuens. de mercat. decis.* 14. *n.* 16. & 17. *Rota Florent. in Liburn. litter. camb. decis.* 2 *Junii* 1722. *Marquardus de jure mercat. lib.* 3. *cap.* 11. *n.* 43. *Vedi Pegno.*

§ XXIII.

La girata di qualche credito, o cedola bancaria ha forza di pagamento, ed il danaro, o credito girato passa in dominio del giratario. *Vedi Banco. Danaro.*

§ XXIV.

Il giratario, o chiunque altro che abbia estinta la girata cambiale, allorchè sarà protestata per difetto di pagamento acquisterà le ragioni del presentante, e potrà agire in tal caso contro gli altri giranti non meno, che contro qualunque altro suo autore, li quali tutti sono solidariamente tenuti fin tanto che la girata sia estinta; nè possono perciò servirsi del benefizio di divisione, giacchè vengono a riunirsi in esso lui tutte le azioni, e ragioni dei giranti per le cessioni consecutivamente l'una dopo l'altre seguite dal primo al secondo, e da questi al terzo, e successivamente finchè sia pervenuta sovra di esso: tale è pure l'osservanza di molte piazze di commercio. *Ordin. camb. August. noviss. cap.* 6. § 1. *jus. camb. Austr. art.* 21. & 25. *Ordin. della fiera di Sangallo art.* 16. *Ordin. del camb. di Brunswick art.* 26. *Ordin. del camb. di Lipsia* § 20. *Jus camb. Magdeb. art.* 14. & 20. *Ordin. del com. di Franc. tit.* 5. *art.* 12. 13. & 33. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. § 29. *sect.* 4. *tit.* 11. § 1. 4. & 6. *Heineccius element. jur. camb. cap.* 6. § 7. *Dupuy des lettres de change chap.* 16. *n.* 11. *Scaccia de camb.* § 2. *gloss.* 5. *n.* 322. *Casareg. de com. disc.* 51. *n.* 8. & *disc.* 138. *n.* 2. *e nel camb. istruit. cap.* 4. *n.* 50. *Phoonsen loix & cout. du change. chap.* 30. § 17. & *chap.* 32. § 13. *Hoeckner de litter. camb. indossam. cap.* 3. § 11.

§ XXV.

Questa massima è anche ricevuta in questi Stati in forza della Regia legge dalla quale si è prescritto, che pagandosi da taluno la lettera protestata per onor di firma, acquisti egli immediatamente l'azione verso le persone per onore delle quali sia seguito il pagamento, ed ove l'avesse pagata per onore indistintamente di tutti gli obbligati al pagamento di essa abbia il subingresso nelle ragioni di quello a cui avrà pagato. *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 13. *Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 18. *cui sono uniformi li giudicati de' nostri Magistrati. Sentenza del Consolato di Torino delli* 13 *Maggio* 1751. *Rifer. Gallo nella causa de' negozianti Bover, Dellon e comp. contro Monier, Moris e comp. e contro Toras e figlio. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 25 *Novembre* 1762. *Rifer. Trinchieri nella causa di Gioanni Balestriero come procuratore de' negozianti Reisselet e Donadieu di Marsiglia contro Antonio, e Pietro padre e figlio Durante.*

§ XXVI.

L'utilità delle girate è stata riconosciuta nella maggior parte delle piazze commercianti, e sonosi per fino in esse con legge speciale stabilite le regole colle quali le medesime debbono eseguirsi. *Hoecbner de litter. camb. indossam. cap.* 1. § 6. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. § 5. *Strichius de jure adsignat.* § 49. *Phoonsen loix & cout. du change chap.* 27. § 13. *& chap.* 32. § 27.

In Venezia però, in Firenze, Novi, e Bolzano, è proibito dalli Statuti municipali di pagar le lettere di cambio in virtù degli ordini, ossian girate, ed è perciò d'uopo che esse siano pagabili direttamente a quelli, che secondo il tenore delle medesime cambiali debbono esigerle, o che almeno quelli ai quali sono pagabili siano muniti d'una procura concepita in certa forma particolare ad un tale oggetto senza la quale non potrebbero esigere le somme, nè levare

il protesto. *Franch. instit. jur. camb. loc. cit. Dupuy des lett. de change chap.* 13. *n.* 7. *Vedi gli articoli di queste Città.*

§ XXVII.

La girata, o indossamento in bianco apposta alle lettere di cambio è generalmente nulla, e di nessun effetto, nè può nascere da essa alcuna azione se prima di chiederne il pagamento non sia stata sottoscritta dal giratario. *Ordin. de' camb. d'Austria art.* 33. *del Brandemburg. art.* 44. *d'Alberstad. e Magdeb. art.* 26. *di Prussia art.* 25. *d'Augusta art.* 11. *di Brunswick art.* 20. *di Lipsia art.* 11. *di Danzica art.* 27. *Phoonsen loix & cout. du change chap.* 9. § 16. & 17. *chap.* 30. § 6. *Franch. inst. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. § 16. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 2. § 11.

§ XXVIII.

Da varie legislazioni dell'Europa si è pure prescritto l'obbligo di esprimere nelle girate delle cambiali il luogo, ed il tempo in cui le medesime saranno seguite. *Cod. leg. Danic. lib.* 5. *cap.* 14. *art.* 28. *Ordin. camb. Prussic. art.* 25. *Gedan. art.* 27. *Wratislav. noviss.* § 17. *Brandemb. art.* 30. *Alberstad. & Magdeb. art.* 26. *Augustan. art.* 11. *Lipsiæ art.* 11.

In Francia è proibito d'antidatare gli ordini, ossian girate sotto pena del falso. *Ordin. del com. tit.* 5. *art.* 26.

In questi Stati è pure ordinato, che chiunque antidatasse o posdatasse le girate incorrerebbe nella pena d'anni due di galera. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 33. e pel Regno di Sardegna d'anni 5 di galera. *Editto delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 27.

Ed inoltre, che nelle girate della cambiale non si possa ommettere la data del tempo, e luogo in cui le medesime si faranno sotto pena di soggiacere del proprio alle spese de' litigj che seguissero in questi Stati per causa di tale ommissione. *Dette Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 19. *D°. Reg. Editto per la Sardegna cap.* 4. § 26.

§ XXIX.

In Francia *secondo l'ordinanza del commercio tit.* 5. *art.* 23. le signature al dosso delle cambiali servono di solo indossamento, e non d'ordine allorchè manca ad esse la data, nè contengono il nome di colui che avrà pagato il valore. Quindi si è in uso di porre semplicemente la signatura al dosso d'una lettera di cambio senza scrivervi cosa alcuna al dissopra, e si considera allora non esservi stata apposta che per riempire il bianco colla quittanza di colui che è incaricato a riceverne il pagamento, tenendo ciò luogo di procura: epperciò un ordine non datato quantunque proveniente da valore ricevuto in contanti, o in merci, o altrimenti non è rimirato che come una semplice procura per ricevere l'importare della cambiale. *Arresto della Gran Camera del Parlamento di Parigi delli* 21 *Maggio* 1681 *in causa d'appello da una Sentenza del Consolato di Tours delli* 21 *Luglio* 1679. *Savary parfait Négociant part.* 1. *liv.* 3. *chap.* 5.

§ XXX.

Si è inoltre disposto dalla stessa Ordinanza di Francia *art.* 24. *e* 25. che le lettere di cambio indossate secondo la forma prescritta dal sovr' accennato *art.* 23. debbano appartenere a colui del di cui nome sia stato riempito l'ordine, senza necessità di trasporto, e lo rende proprietario della lettera, mentre opera lo stesso che un trasporto significato; altrimenti le cambiali sono riputate appartenere a colui che le abbia indossate. Laonde potranno essere sequestrate da' di lui creditori come un effetto ad esso appartenente. *Pothiers comment. alla detta Ordin. Savary loc. cit.*

§ XXXI.

Non è quivi fuor di proposito di osservare, che la stessa Ordinanza di Francia negli *articoli* 12. 13. 15. 16. 17. 24. *e* 25.

del detto *titolo* 5. si serve delle parole *endosser*, *endosseur*, *endossement* (che corrispondono alle nostre Italiane *girare*, *girante*, *girata*,) per spiegare quelli che hanno messo tali ordini, e gli ordini stessi; ed all'*art.* 23. toglie alla parola *endossement* il significato d'ordine per non dargli altro che quello di mandato, o procura, attribuendo così alla medesima un doppio senso; locchè deve intendersi secondo le circostanze del caso ivi espresse, cioè allor quando l'ordine non è datato, e non contiene il nome di colui che ha pagata la valuta della lettera di cambio in danari, merci, o altrimenti. *Vedi maggiormente su questa materia gli articoli Accettazione. Lettera di cambio. Protesto. Tratta e simili.*

GIUDICE NELLE CAUSE MERCANTILI.

Vedi TRIBUNALE DI COMMERCIO.

GIUDIZIO DI CONCORSO.

§ I.

IL giudizio di concorso, ossia la concorrenza de' creditori ai beni del comune debitore per essere soddisfatti de' loro crediti, può instituirsi per le seguenti cause:

1°. Allorchè taluno trovandosi carico di debiti oltre le forze del suo patrimonio, e temendo perciò di essere carcerato fa la cessione de' beni ignominiosa, la quale si risolve di poi in un concorso in cui ognuno de' creditori vien soddisfatto secondo la pozziorità, anteriorità, e prerogativa del suo credito.

2°. Allorchè uno o più creditori scorgendo il loro debitore carico di debiti eccedenti l' importare del di lui

lui patrimonio; e considerando che ove facessero procedere all'esecuzione sulli beni del medesimo non sarebbero sicuri di ritenerli per le pretese, e molestie che su di essi potrebbero eccitarsi da altri creditori, chiamano in giudizio tutti questi, ed ogni altro pretendente sulli beni dello stesso debitore eccitandoli a far fede de' loro crediti onde vedersi ognuno collocato secondo la sua anteriorità, o poziorità.

3°. Allorchè taluno sebbene possegga un sufficiente patrimonio alla soddifazione di tutti li suoi creditori, tuttavia e per le gravi discussioni alle quali il medesimo fosse soggetto, e per evitarsi le continue molestie, e la pluralità degli atti esecutivi che gli porterebbe una perdita di valore ai suoi beni, stimasse di eccitare il concorso de' suoi creditori, anche per il riflesso, che vendendosi li di lui effetti all'asta pubblica possa soddisfare più agevolmente, e con minore discapito tutti li suoi creditori.

4°. Allorchè li creditori concorrono in uno per concedere al comun debitore, o una dilazione moratoria al pagamento de' loro crediti, o per rimettergli qualche parte del debito.

§ II.

Il giudizio di concorso si suole universalmente istituire nanti il giudice competente ordinario del comun debitore il di cui foro sono tenuti di seguire li creditori del medesimo; anzi potrà egli prescindere dal tribunale inferiore, ed istituire il giudizio nanti un Magistrato supremo. *Leg. unic. cod. quando imperat. Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 4. *n.* 4. 14. & 17. *Brunnem. de proc. conc. cred. cap.* 1. §. 2. & *ibi Stricbius v°. is Judex.*

Parmi però che dovrebbe questo istituirsi sempre nel luogo in cui esiste la maggior parte de' beni del comun debitore, o almeno colà dove abita il debitore istesso, e la maggior parte de' suoi creditori. *Ansald. de comm. disc.* 11. *n.* 22. 23. & 24. & *disc.* 15. *n.* 21. & 22. *Card. de Luca de jurisd. disc.* 83. *n.* 3. *Salgad. loc. cit. n.* 29.

§ III.

In questi Stati tutti li giudizj di concorso anche in dipendenza di cessione de' beni si debbono istituire avanti il Senato, il quale occorrendo cause di debitore di piccolo patrimonio, può il Senato per isparmio di spesa delegarle all'Ordinario del domicilio del comun debitore, oppure al Prefetto della Provincia secondo che lo esige il bene della giustizia, e per l'indennità de' creditori, onde poter conservare ai medesimi quel maggior fondo che si possa alla loro soddisfazione. *Regie Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 14 *e* 41.

Per lo stesso motivo si permette al Relatore della causa di trattare un amichevole disimpegno, e componimento fra gl' interessati, sempre che il Senato lo stimi bene secondo le circostanze de' casi, e che trattandosi di concorsi in seguito a fallimenti non siasi il Capo del Consolato già interposto per la composizione de' creditori, o che sia stata disciolta la trattativa. *Dette Regie Costit. loc. cit.* § 33.

Poichè per isparmio di spese ed in vantaggio del commercio ne' casi di concorso d'un negoziante si dee interporre il Capo del Consolato stragiudizialmente per comporre li creditori, od altri concorrenti, non ritardato intanto il corso della causa che è sempre della cognizione del Senato, acciò non riuscendo l'amichevole, sia quella prontamente spedita. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 6. § 11. *in fine*, *e* § 12.

Nel Regno di Sardegna poi il concorso de' negozianti s'istituisce nanti li Magistrati, e Tribunali ordinarj, ai quali spetta il procedimento ne' giudizj di concorso: il Capo però de' Consolati per se, e per mezzo de' giudici legali dee interporsi stragiudizialmente per comporre li creditori non ritardata la causa nanti li suddetti Magistrati. *Regio Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 8. § 1. *in fine*, *e* § 2.

§ IV.

Affinchè il giudizio di concorso sia legittimamente formato

tra il comune debitore, e li di lui creditori è d'uopo che per parte d'esso debitore si chieda la convocazione de' medesimi nanti il giudice competente, ed offra contemporaneamente ad esso loro la cessione di tutti li di lui beni, effetti, e ragioni che dee dimostrare con uno stato distinto in cui si contenga ogni suo credito, e debito altrimenti s'intende simulato lo stesso giudizio, e si avrà per nullo. *Glossa ad leg.* 1. *& penult. cod. qui bon. ced. poss. Brunnem. de proces. conc. credit. cap.* 1. § 3. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 1. *n.* 13. *& seq. Hering. de fidejuss. cap.* 5. *n.* 81. *Richter de jure, & privil. credit. disput.* 1.

§ V.

In questi Stati nessuno può essere ammesso alla cessione de' beni salva onestà se prima non dimostra legittimamente di essere venuto meno per mero infortunio, ed insieme non darà uno stato specifico di tutti li suoi effetti, sì mobili, che immobili, ragioni, azioni, e crediti, come pure di tutti e ciascuno de' suoi debiti con ispecificazione della loro causa, e coll' espressione del suo nome, cognome, patria, professione, ed abitazione: e quelli che ricorrono al Sovrano per implorare il benefizio della cessione salva onestà, debbono anche unire alla loro supplica il suddetto stato che sarà soscritto, e come volgarmente si dice parafrato dal Gran Cancelliere, trasmettendolo indi alla segretaria di quel tribunale, a cui sia stata commessa la causa di conoscere l'implorata cessione per esserne data visione, o copia alli creditori subito che sia loro intimata la provvisione; nella quale segretaria debba pure l'impetrante rimettere insieme li suoi libri, ed altri titoli, se così detti creditori richiedessero.

Quanto poi ai banchieri, negozianti, e mercanti si dee rimettere prima dai medesimi all'uffizio del Consolato un duplicato di detto stato, colla presentazione nello stesso tempo de' loro libri, registri delle scritture, e polizze di qualunque sorta, unendo al loro ricorso per la cessione de' beni, anche

anche i salvi condotti, o le moratorie, ed il certificato che farà detto Consolato d'essersi adempito a quanto sopra: e nel caso che il suddetto stato si ritrovi fraudolente gl' impetranti s' intendono tosto decaduti dal benefizio di detta cessione ancorchè fosse già stata accordata in contraddittorio de' creditori, nè sono più ammessi ad implorarla, nè a godere di tal benefizio. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 6. 7. 8. *e* 9.

§ VI.

Affinchè li creditori possano comparire in giudizio di concorso è d'uopo, che siano essi legittimamente citati per parte del tribunale nanti di cui si vuole istituire lo stesso giudizio, con termine peremptorio, e colla comminazione della perdita de' loro dritti in caso di contumacia. *Brunnem. de proc. conc. cred. cap.* 2. § 1. *&* 2. *Gail. cent.* 2. *observat.* 47. *Salgado labyr. credit. part.* 1. *cap.* 7. *per tot.*

§ VII.

Circa la forma però, e modo di tale citazione potrà ognuno consultare li statuti particolari d'ogni luogo, che io mi restringo soltanto in questa parte a rapportare l'uso de' nostri Stati, ne' quali è prescritto dalla Reggia Legge, che ne' giudizj di concorso debbano citarsi tutti li creditori pretendenti di avere ragione nel patrimonio, o eredità del comune debitore con tre proclami generali, senza necessità che sia alcuno d'essi citato particolarmente: che detti proclami abbiano il termine di giorni quindeci per caduno, pubblicandoli, ed affiggendoli alla porta del tribunale ove pende la causa, ed a quella dell'ultima abitazione dello stesso comune debitore: che gl' intervenienti in questi giudizj spirato il termine dell' ultimo proclama debbano fra giorni quindici proporre le loro dimande, e fra due mesi compire li loro incumbenti, se abiteranno nelle città di residenza del Senato, o nella Provincia: e circa gli altri eziandio assenti da questi

Stati, che debbano avere due mesi di tempo per promuovere le loro ragioni, e tre altri per giustificarle.

Che i curatori, od altri interessati nel concorso debbano farvi le loro eccezioni nel termine d'un mese rispettivamente, e fondarle in quello d'altri due mesi, qual tempo spirato non siano nè gli uni, nè gli altri più sentiti, a riserva che per qualche circostanza particolare il Senato stimasse di assegnarli ancora un breve termine per adempiervi, e così anche al curatore per eccepirvi, senza mai lasciare luogo a verun' altra procrastinazione della causa in pregiudizio degl' interessati nel concorso.

Che comparendo un creditore, o altro pretendente dopo l'ultimo termine assegnatoli nel proclama, o citazione, debba stare agl' incumbenti fatti prima dagli altri, proseguendo la causa nello stato in cui si trovasse.

Che se alcuno de' creditori, o pretendenti compaja nel giudizio dopo istrutta la causa a sentenza non possa ritardarne la spedizione, salvo si tratti di pupilli, minori, comunità, luoghi pii, o assenti dai Stati, ai quali si prefigga un breve termine per maturare le loro istanze.

Che tutti gli altri siano esclusi dal concorso, e s'abbiano per decaduti da ogni ragione d'anteriorità, e pozziorità, e possano solamente agire in altro giudizio contro il comune debitore, ferma rimanendo sempre la graduazione de' creditori, che vengono collocati.

Che lo stesso si osservi circa gli altri non comparsi prima della sentenza benchè fossero privilegiati, ai quali tutti s'imponga perpetuo silenzio a favore de' graduati, salva ragione alli pupilli, minori, comunità, luoghi pii, ed assenti suddetti d'essere risarciti dai loro amministratori, quando la contumacia possa imputarsi a colpa di essi. *Regie Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 15. 16. 17. 18. 19. 20. *e* 21.

Veggansi a questo proposito le conclusioni dell' uffizio del signor Avvocato Generale del Senato di Piemonte delli 29 *Dicembre* 1755. *sottoscritte Peiretti nella causa Beruti confermate con decreto di voto delli* 10 *Gennajo* 1756. *Rifer. Dani, nelle*

quali si cita l'ordinanza di voto delli 28 Marzo 1752. nella causa Degiacobi contro l' eredità giacente del Capitano Guibert morto in Sardegna, in cui il Senato, non ostante l'eccitamento del curatore che non si fosse ivi fatta la citazione dichiarò legittima l'esecuzione delle lettere citatorie pubblicate alla porta della casa abitata dal debitore in Torino prima della sua partenza.

§ VIII.

Il giudizio di concorso trae, e richiama a se tutti gli altri giudizj intentati dai creditori contro il comun debitore prima, o dopo il concorso universale, giacchè questo non è ordinato ad altro se non se alla soddisfazione verso tutti li creditori rispettivamente secondo la loro anteriorità, grado, e prerogativa de' diritti ad essi competenti, perlocchè è d'uopo che sia egli individuo, universale, ed inseparabile nanti il giudice ordinario del debitore. *Argum. Leg. 1. ff. de quib. reb. ad eumd. judic. & ibi glossa. Salgado labyr. credit. part. 1. cap. 2. n. 1. & seq. cap. 3. n. 6. & seq. & cap. 4. n. 20. 36. 56. & seq. Roccus de decoct. mercat. not. 15. n. 49. Ansald. de com. disc. 11. n. 16. 25. & 26. Cardin. de Luca de jurisdict. disc. 83. n. 3.*

Quindi li creditori soggetti ad altra giurisdizione, e Potenza estera sono anche tenuti a comparire o per se, o per procura nanti il giudice del concorso. *Salgado labyr. credit. part. 1. cap. 4. n. 22. & 23. Card. de Luca, & Ansald. loc. cit.*

§ IX.

Questa giurisprudenza ha pure luogo in questi Stati in forza della Reggia legge *lib. 3. tit. 33. § 15. 20. & 21.* ove è prescritto, che tutti li creditori, e pretendenti ai beni del comun debitore istituito il giudizio di concorso debbano comparire avanti il Magistrato nanti cui pende la causa sotto pena dell' imposizione di perpetuo silenzio; anzi ella è massima costante, che vi debba anche comparire quel tale, che nelle

sue differenze col di lui preteso debitore avesse ottenuto qualche Regio delegato, e che colla stessa istituzione s'intenda cessata l'ottenuta delegazione. *Vegganſi a tale oggetto le conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale nel Senato di Piemonte delli 23 Aprile 1755. sottoscritte Lombardi, confermate con decreto di voto delli 10 successivo Maggio Rifer. Villata*, nelle quali si è fra le altre cose fatto osservare, che coll' istituzione del concorso restando il debitore privo dell' amministrazione del suo patrimonio, non potrebbe più considerarsi come legittimo contradditore di colui che avesse ottenute le patenti di delegazione.

§ X.

Istituito il giudizio di concorso s'intendono tosto passati, e trasferti nel Magistrato, nanti cui verte la causa, tutti li beni, effetti, e ragioni appartenenti al comun debitore, e ad esso soltanto spetta di far bene amministrare per mezzo d'un curatore tutto il patrimonio, per indi venderlo, e distribuirlo in modo onde tutti li creditori siano soddisfatti proporzionevolmente secondo la loro anteriorità, grado, e condizione di credito. *Leg. 4. cod. qui bon. ced. poss. Auth. & qui jurat. cod. de bon. auct. jud. possid. Leg. 1. § 2. Leg. 2. & tot. tit. ff. de curat. bon. dando. Decis. Senat. Pedemont. 15 Decemb. 1749. Refer. D. Enrici in causa concursus Clava n. 14. Roccus de decoct. mercat. not. 6. 8. & 16. Richter de jure, & privil credit. disput. 1. Brunnem. de concur. credit. cap. 7. per tot.*

§ XI.

È quindi ordinato dalla nostra Regia Legge, che nel primo rescritto da spedirsi per l' istituzione del giudizio di concorso si debba deputare un curatore per il patrimonio del comun debitore, e per li creditori incerti, ed assenti.

Che il detto curatore debba presentare una nota di più soggetti al Relatore, il quale scelga per economo del con-

corso quello che stimerà più proprio, e questi dia anche un fidejussore idoneo da approvarsi dallo stesso Relatore in contradditorio de' creditori.

Che il curatore deputato debba prendere copia a spese del concorso di tutti gli atti de' creditori, onde rimetterli dopo istrutta la causa a sentenza a mani dell'attuaro per l'opportuna distribuzione al Relatore.

Che debbano li curatori informare di due in due mesi li Relatori dello stato della causa, ed in fine dell' anno far rendere il conto agli economi sotto pena d'essere tenuti in proprio. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 22. 23. 24. *e* 35.

§ XII.

Spetta perciò allo stesso Magistrato secondo il prescritto dalla stessa Regia Legge di ordinare *ex officio*, e far seguire la vendita de' beni, ed effetti cadenti nel concorso al pubblico incanto per essere deliberati al miglior offerente dopo che sarà spirato il termine prefisso ai creditori per proporre le loro ragioni: *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 37. e non riuscendo di vendere qualche fondo cadente in concorso per difetto d'oblatori, non ostanti li tre seguiti, incanti si ordini dallo stesso Magistrato di procedere al ribasso dell'estimo, e successivamente ad un nuovo, e solo incanto. *Dette Reg. Costit. lib.* 5. *tit.* 12. § 6. Nel caso poi, che non ostanti gli esperimenti praticati rimanessero invenduti fondi del concorso, non è dovuto alli creditori alcun utile, ma quelli debbono prendersi a giusta stima, salva però ragione ai primi creditori di conseguire l'utile del terzo, quando soddifatti tutti gli altri vi restassero tuttavia de' beni ove prenderlo. *Dette Regie Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 40.

§ XIII.

Liquidato ogni interesse cadente nel concorso, ed evacuate, e definite le contestazioni, e pretese de' creditori

dee procedersi alla graduazione de' medesimi che forma la sentenza definitiva di questo giudizio. Non tutti li creditori però concorrono con egual diritto ai beni del comun debitore per essere soddisfatti, giacchè non tutti li debiti contratti provengono dalla stessa cagione, e perciò debbono essi diversamente graduarsi, onde ottenere la soddisfazione.

Per maggior chiarezza del modo che dee tenersi nello stabilimento di questa graduazione credo opportuno di dividere la concorrenza de' creditori intervenienti nel concorso in cinque classi.

§ XIV.

PRIMA CLASSE.

Li creditori che debbono comprendersi nella prima classe sono quelli che hanno ragione di dominio su qualunque effetto, beni, od altro esistente presso il comun debitore; giacchè la vindicazione della propria cosa è sempre preferta ad ogni altra azione o personale, od ipotecaria. *Leg.* 32. *ff. de reb. auct. jud. possid. Stracca de decoctor. part. ult. tit. qui potior. in bon. decoct. n.* 16. *Brunnem de proces. conc. cred. cap.* 5. § 1.*Chemnit. de jure prælat. thes.* 1. *n.* 3. *Richter de jure, & privil. credit. disput.* 3. *cap.* 2. *membr.* 1. *Casareg. de com. disc.* 75. *n.* 16.

§ XV.

Il creditore per cagion di deposito sarà quindi preferto ad ogni altro per la cosa depositata ancora esistente presso il comun debitore senza che si possa far luogo ad alcuna riconvenzione, o al benefizio di ritenzione, o compensazione. § 30. *vers. sed nostra. instit. de act. Leg.* 7. § 3. *ff. depositi. Leg.* 11. *cod. eod. Leg.* 14. *cod. de compensat. Authent. sed jam cod. depositi.*

§ XVI.

Il creditore per ragion di locazione, commodato, mandato, o pegno avrà pure per tal riguardo la revindicazione perchè ritiene sempre il dominio delle cose in simil guisa date al comun debitore. § 2. *instit. quib. mod. re contr. oblig. Leg.* 8. & 9. *ff. commod. Leg.* 25. & 34. *ff. de locat. & conduct. & leg.* 11. § 3. *ff. locati. Leg.* 9. *cod. de pign. act. Brunnem. loc. cit. cap.* 5. § 5. & *ibi Strickius* v°. *commodator.*

§ XVII.

La moglie, nelle cose dotali, o con danaro dotale acquistate ancora esistenti presso il comun debitore, sarà pure preferta coll' azione revindicatoria. *Leg.* 54. *ff. de jure dot. Leg.* 1. *cod. de privil. fisci. Sentenza del Senato di Torino delli* 26 *Marzo* 1765. *Rifer. Sclarandi nella causa del concorso Grondana figlio. Fab. in cod. lib.* 5. *tit.* 7. *defin.* 43. E nella stessa categoria sono il pupillo, il minore, ed il militare nelle cose comperate col loro danaro ancora esistenti presso lo stesso debitore. *Leg.* 7. *ff. qui pot. in pign. Leg.* 25. *ff. de peculio. Leg.* 8. *cod. de rei vindicat. Leg.* 3. *cod. quando ex facto tut. Chemnit. de jure prælat.* § 13. 14. & 15.

§ XVIII.

È pure da preferirsi il venditore nella cosa venduta allorchè non abbia egli avuto fede del prezzo, e siasi riservato il dominio di essa fino all' intiera soddisfazione del prezzo. *Argum.* § 4. *instit. de act. Leg.* 80. § 3. *ff. de contrh. empt. Brunnem. loc. cit.* § 7.

§ XIX.

La nostra Regia Legge ha ordinato, che ne' contratti di vendita, ed in qualsivoglia altra sorta d'alienazione di stabili s'intenda sempre riservata a favore del venditore, o di

chi aliena una speciale ipoteca per tutto il prezzo , e per il residuo di cui restasse creditore ancorchè non ne segua alcuna particolare convenzione , e che anzi fosse espressa la fede , o dilazione del pagamento.

E quindi che abbia essa il privilegio di essere preferita a qualunque altra privilegiata anteriore ipoteca che potesse competere a chicchessia contro il compratore quantunque si trattasse del favore delle doti , o del fisco ; e che tale riserva del dominio , e della speciale ipoteca non dia facoltà al venditore di potere liberamente ritrarre la cosa venduta, ma solamente d'agire per il conseguimento del prezzo : perlocchè intervenendo il venditore nel giudizio di concorso dee essere collocato prelativamente agli altri a giusto estimo sovra la cosa venduta , sulla quale sia però lecito a qualunque de' creditori di offerire. *Reg. Costit. lib.* 5. *tit.* 16. § 1. 2. *e* 6.

Trattandosi però di vendita di cose mobili delle quali il venditore abbia avuta fede del prezzo senza essersi riservata la speciale ipoteca sovra la stessa cosa venduta , non può più avere , secondo la massima de' nostri Magistrati alcun diritto di prelazione , ma dee concorrere cogli altri creditori. *Decis. Senat. Pedemont.* 23 *Martii* 1735. *Refer. Blavet in causa concursus Presbitero contra pretendentes : altra decis. dello stesso Senato* 15 *Settembre* 1740. *Refer. Blavet in causa Rabaliati , & comit. Picconi a Valle § priusquam vero. Sentenza del Consolato di Torino delli* 22 *Giugno* 1764. *Rifer. Gavuzzo nella causa del concorso Chaudan. Sentenza del Senato di Torino delli* 15 *Aprile* 1784. *Rifer. Pateri nella causa di revisione de' creditori Alessi contro Borriglion , Beylis , e Conte Veglio. Veggasi la dotta ed erudita difesa pronunciata in questa causa dal signor Avvocato Gio: Battista Pianavia Vivaldi per la massa de' creditori stampata in Torino nel* 1783. *part.* 1.

§ XX.

Li figliuoli del comun debitore sono anche da preferirsi agli altri creditori nelle cose ad essi appartenenti , ed ancora esistenti

esistenti presso il loro padre, come sono li beni castrensi, ed avventizj. *Leg. 6. in fin. & leg. 8. § 1. cod. de secund. nupt. Decis. Senat. Pedem.* 10 *Decemb.* 1683. *Refer. Torrini in causa concursus Mare contra prætendentes. Faber in cod. lib. 6. tit. 34. defin. 3. Chemnit. loc. cit. § 22. & 23.*

§ XXI.

Compete anche questo diritto di prelazione al coerede, o socio del comun debitore nei beni comuni cadenti nel concorso. *Leg. 2. in princ. ff. famil. ercisc. Leg. 4. § 3. Leg. 6. § penult. ff. commun. divid. Richter loc. cit. § 4. in fin. Felicius de societ. cap. 30. n. 9. & seq.*

§ XXII.

La stessa prelazione ha luogo a favore del padrone della cosa rubata, giacchè col furto non li si toglie il dominio che avea sopra di essa. *§ ult. instit. de obbligat. quæ ex delicto nasc. Leg. 2. cod. de furtis. Leg. 3. & 23. cod. de rei vind. Vedi Furto.*

§ XXIII.

Proponendosi quindi da taluno degli intervenienti in detto giudizio la ragione di dominio su qualche effetto così stabile, che mobile, o semovente non fa d'uopo di collocare questi fra gli altri creditori, ma bensì nella medesima sentenza di graduazione si può prima d'ogni cosa ordinare la restituzione a di lui favore dell'effetto proposto. *Richter de jure & privil. credit. disput. 3. cap. 2. Beuther de jure prælat. part. 1. cap. 31.*

§ XXIV.

Questa giurisprudenza è pure osservata da' nostri Magistrati in conformità della Regia Legge, dalla quale è prescritto, che ordinandosi la vendita de' beni, ed effetti ca-

denti in concorso si debba sospendere sempre l'alienazione rispetto a quelli per cui siasi proposta qualche ragione di dominio, o fidecommisso, o altro vincolo, insino alla decisione di tali opposizioni, che dee seguire senza ritardo, e così anche prima della sentenza di graduazione. *Reg. Costit. lib. 3. tit. 33. § 37. Sentenza del Senato di Torino delli 4 Marzo 1733. Rifer. Cavalli nella causa Prono contro Prono, il curatore del concorso, e gl' intervenienti in esso. Altra Sentenza di graduazione delli 27 Agosto 1766. Rifer. Bruno nella causa del concorso Baroni Tavigliano: ed altra delli 11. Settemb. 1767. Rifer. Scala nella causa del concorso Ponzone d'Azeglio.*

§ XXV.

Dopo quelli, ai quali compete per ragion di dominio la revindicazione delle cose ancora esistenti presso il comun debitore, si collocano le necessarie spese fatte pendente il concorso per la conservazione de' beni del comun debitore, per la vendita di essi, per la lite, e per ogni altro fatto in benefizio della massa de' creditori. *Leg. 4. § 1. ff. fin. regund. Leg. 79. ff. de verb. significat. Gotofred. ad leg. 5. ff. qui pot. in pign. Gail. observat. lib. 1. observat. 99. n. ult. Ricbter loc. cit. disput. 3. memb. 2. n. 1. 2. & seq. Chemnit. de jure prælat. thes. 1. § 11. n. 36.*

Tale è pure il prescritto dalla nostra Regia Legge *lib. 3. tit. 33. § 26.*

§ XXVI.

Compete pure dopo gli anziddetti il privilegio di prelazione alli domestici, e mercenarj del comun debitore per il loro salario, o mercede non pagata fino al giorno dell' istituzione del concorso. *Rickter loc. cit. disput. 4. membr. 3.*

§ XXVII.

Li creditori per spese de' funerali del comun debitore sono

anche preferti agli altri, nelle quali si comprende tutto ciò che per ragion del corpo del defunto sarà speso prima che sia sepellito. *Leg.* 12 § 5. & *leg.* 37. *ff. de religios. & sumpt. funer. Decis. Senat. Pedemont.* 22. *Januarj* 1674. *Refer. Viglioni in concursu creditor. hæreditatis Marchionis Cævæ. Rickter loc. cit. disput.* 4. *membr.* 4. *Chemnit. de jure prælat. credit. thes.* 1. *n.* 41. 42. & *seq. Casareg. de com. disc.* 103. *n.* 4. 5. & 6.

§ XXVIII.

Quindi pure saranno nella stessa categoria li creditori per le spese d'ultima infermità quali sono li Medici, Cerusici, e Speziali, per visite, e cure fatte, e medicinali provvisti. *Leg.* 4. *cod. de petit. hæredit. Leg.* 18. & *leg. penult. ff. de religios. & sumpt. funer. Leg.* 3. *cod. eod. Rickter dicta disput.* 4. *membr.* 4. *n.* 1. 2. & *seq. Brunnem. loc. cit.* § 14.

Ha pure la nostra Regia Legge ordinato, che intervenendo nel concorso i creditori per spese d'ultima infermità, e funerali, o per fitti di casa, o per prezzo della vendita di stabili, o per danaro imprestato, e convertito sì nell'acquisto di essi, che nella necessaria conservazione de' beni del debitore, siano li primi preferiti a tutti, li secondi sopra li mobili, e merci che si trovassero esistenti nelle case, magazzini, e per fitto di un anno solamente; e gli altri sopra li beni rispettivamente venduti, acquistati, o conservati. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 26.

§ XXIX.

Dopo le spese funebri del defunto debitore si collocano li tributi, i censi, le collette, ed altre pubbliche esazioni. *Leg.* 1. *cod. si propter publ. pensitat. Leg.* 2. *cod. si antiquior credit. Leg.* 4. *cod. in quib. caus. pign. vel hypot. & leg. ult. cod. de debit. civitat. Brunnem. loc. cit.* § 11. *Rickter de jure & privil. credit. disput.* 5. *membr.* 5. *per tot.*

Riguardo ai creditori per ragion di censi è massima de'

nostri Magistrati che coll' istituzione del concorso s'intenda intimato ai creditori censuarj il riscatto de' censi, perlocchè sogliono questi collocarsi per il loro capitale con li censi decorsi sino al giorno dell' istituzione del concorso, e d'indi in poi cogl' interessi alla ragion comune. *Decis. Senat. Pedemont.* 30. *Settembre* 1735. *Refer. Caissotti in discuss. instant. super bonis Comitis Bertoni.*

E dalla Regia Legge si è quindi prescritto, che in tutti li casi ne' quali s' istituisca un giudizio di concorso s' intendano risolti i censi in credito, ancorchè vi fossero correi, e sicurtà: è ciò anche per l'effetto, che ove siano rimaste da pagarsi delle annualità oltre li cinque anni preceduti al concorso, non possa il creditore per conseguirle obbligare il sicurtà al pagamento, e questo poi il concorso; giacchè nessuno può esser graduato per li frutti de' censi, o per gl' interessi de' loro crediti legittimamente fruttiferi se non se per cinque annate precedenti il concorso. *Regie Costituz. lib.* 3. *tit.* 33. § 27. *e* 28.

§ XXX.

SECONDA CLASSE.

Nella seconda classe si collocano prima d'ogni altro li creditori che volessero servirsi del diritto di separazione ad essi loro competente, come sarebbero li creditori d'un debitore defunto, per legato, *fidecommisso*, annui livelli, pensioni, e simili, e chiunque altro trovandosi creditore del defunto debitore scorge non bastare li beni dell'erede per soddisfare li proprj suoi creditori. *Leg.* 1. § 1. *& tot. tit. ff. de separat. Leg.* 1. *&* 2. *cod. de bon. auct. jud. possid. Decis. Senat. Pedemont.* 13 *Junii* 1738. *Refer. Bruno in causa concursus Proni. Sentenza dello stesso Senato delli* 25 *Aprile* 1735. *Refer. Caissotti nella causa del concorso Cauzoni: altra Sentenza delli* 25 *Agosto* 1766. *Rifer. Sclarandi nel concorso Ponzio. Brunnem. de proc. conc. cred. cap.* 5. § 12. *& seq. Chemnit. de jure prælat. thes.* 1. § 40.

§ XXXI.

Deve anche preferirsi la moglie per le sue doti, ed aumento dotale, ed anche i figliuoli per tal motivo dopo la morte di sua madre. *Leg.* 8. *&* 29. *cod. de jure dot. Leg. unic.* § 1. *cod. de rei uxor. act. Novel.* 109. *cap.* 1. *Sentenza del Senato di Torino delli* 13 *Settembre* 1769. *Rifer. Scala nella causa del concorso Teghillo : altra delli* 20 *Marzo* 1767. *Rifer. Sclarandi nella causa del concorso. Bossi. Faber. in cod. lib.* 5. *tit.* 8. *defin.* 1. *&* 6. *Brunnem. loc. cit.* § 27. *& seq.*

§ XXXII.

D'uguale condizione delle doti è pure il fisco, ma ciò ha luogo soltanto per li beni acquistati dal comun debitore dopo il contratto fiscale. *Leg.* 28. *ff. de jure fisci. Leg.* 2. *& ibi glossa cod. de privil. fisci. Richter de jure, & privil. credit. disput.* 5. *membr.* 5. *per tot. Vedi Fisco.*

§ XXXIII.

Nella stessa categorìa sono li creditori per danaro imprestato affine di riparare una casa, o ristaurare li beni del comun debitore. *Leg.* 5. *&* 6. *cod. qui pot. in pign. Novel.* 97. *cap.* 3.

Ciò però deve intendersi allorchè consti, che lo stesso danaro siasi realmente impiegato in utilità de' beni, e che gli stessi beni siano ancora esistenti. *Leg.* 5. § 17. *ff. de tribut. act. Richter de privil. credit. cap.* 3. *sect.* 2. *n.* 12. *Brunnem. de conc. cred. cap.* 5. § 39. *Vedi Creditore.*

§ XXXIV.

Sono ugualmente preferibili quelli che avranno imprestato danaro per acquistare una cosa, allora però soltanto che questa siasi specialmente, e generalmente obbligata in pe-

gno, od ipoteca a favore del mutuante. *Leg. 17. cod. de pign. Leg. 3. cod. qui pot. in pign. hab. & leg. 6. cod. de rei vind. Novel. 97. cap. 3. Brunnem. loc. cit. § 50. & seq. Rickter loc. cit. disput. 6. cap. 3. sect. 3.*

§ XXXV.

La stessa massima è tra noi stabilita dalla Regia Legge, la quale vuole, che quelli che prestassero danari ad alcuno per acquistare qualche fondo stabile, ancorchè non abbiano particolarmente stipulata una speciale ipoteca sulli beni che constasse essere comprati coi loro danari, godano nondimeno sovra di essi il favore della speciale poziorità, come se l'avessero specialmente stipulata; ma che con ciò non s' intenda pregiudicato al privilegio di chi avrà speso, o prestato danaro per la conservazione, o riparazione della stessa cosa alienata ancorchè non se lo fosse riservato, purchè apparisca della necessità che richiedeva tale spesa, e che i danari siano stati convertiti in tal uso. *Reg. Costit. lib. 5. tit. 16. § 4. e 5.*

§ XXXVI.

TERZA CLASSE.

Si comprendono in questa classe li creditori aventi ipoteca tacita, od espressa senza speciale privilegio, quali sono quelli, a favor de' quali per disposizione della legge compete l' ipoteca legale che si chiama tacita; quelli, ai quali per convenzione siasi costituita un' espressa ipoteca; quelli che sono posti al possesso de' beni in forza d'un giudicato o d'un istromento avente l'esecuzione parata; quelli ai quali per la contumacia del debitore sono stati aggiudicati li beni del medesimo. *Brunnem. de proces. conc. cred. Chemnit. de jure prælat. § 10. Rickter de jur. & privil. credit. disput. 6. cap. 4. in princ.*

§ XXXVII.

Fra questi creditori che hanno soltanto un diritto reale provveniente da tacita , od espressa ipoteca sulli beni del comun debitore non si dà altro ordine di poziorità , se non se quello che procede dal tempo. *Leg.* 2. *&* 10. *& leg.* 11. *in princ. ff. qui pot. in pign. Leg.* 4. 7. *&* 8. *cod. eod. Leg.* 4. *cod. ad S. C. Macedonianum. Gail. lib.* 2. *observat.* 25. *n.* 2. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 2. *tit.* 20. *&* 23. *Rickter loc. cit. Rodrigues de conc. cred. part.* 2. *art.* 1. *n.* 1. *&* 2.

§ XXXVIII.

Questa prerogativa di tempo tra li creditori di questa classe è talmente considerata , che essendo uno d'essi primo ed anteriore , benchè in un solo momento di tempo , debba egli essere poziore , e preferto ad ogni altro , quantunque questi possedesse diggià la casa ipotecata. *Leg.* 2. *&* 11. *in princ. & leg.* 12. § *ult. ff. qui potior in pign. Leg.* 2. *cod. eod. Leg.* 15. *cod. de rei vindic. Gail. observ.* 25. *n.* 3. *Rickter loc. cit. Rodriques loc. cit. n.* 9. 10. 11. 19. 20. *& seq. Vedi Ipoteca. Pegno.*

Non risultando però tra due , o più creditori ipotecarj chi sia l'anteriore , si collocano tutti in un medesimo grado. *Leg.* 10. *&* 16. § 8. *ff. de pignorib. Thesaur. quæst. forens. lib.* 3. *quæst.* 106.

§ XXXIX.

Il creditore ipotecario si pone fra gli ipotecarj anche per gli interessi allo stesso grado , in cui siasi collocato per il suo capitale ; giacchè qualunque cosa obbligata per un debito principale s' intende anche affetta alle usure che provvengono dalla somma principale , salvo che l'ipoteca siasi costituita ristrettivamente al solo capitale. *Leg.* 18. *ff. qui pot. in pign. Decis. Senatus Pedem.* 11 *Decemb.* 1673. *Rifer. Torrini in causa concursus creditorum Megliæ , nella quale si riprova*

l'opinione del Fabro defin. 8. *in addit. cod. qui pot. in pign. che crede non doversi gli interessi, che nel caso in cui l' ipoteca siasi espressamente costituita anche per essi.*

Quindi suole anche in questi Stati allo stesso grado del capitale collocarsi anche il creditore per li proventi alla ragion mercantile, ove egli sia in diritto di esigerli. *Sentenza del Senato di Torino delli* 20 *Marzo* 1767. *Rifer. Sclarandi nella causa del concorso Bossi. Altra delli* 28. *Gennajo* 1771. *Rifer. Avogadro. Sentenza del Senato di Nizza delli* 18 *Settembre* 1779. *Rifer. Leotardi nella causa del concorso Alessandro Scudié.*

§ XL.

L' ipoteca competente a taluno per il suo capitale credito, ed interessi sulli beni del debitore in dipendenza, per cagion d'esempio, di qualche istromento, o scrittura, si estende anche per le spese. ch' egli avesse dovute fare in giudizio particolare onde farlo condannare al pagamento, così in contradditorio dello stesso debitore, come in contumacia. *Leg.* 18. *ff. qui pot. in pign. Argum. leg.* 1. *cod. ubi in rem actio Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 3. *defin.* 31. *Dicta decis. Senatus Pedem.* 11 *Decemb.* 1673.

Anzi per tali spese suole dai nostri Magistrati misurarsi l'anteriorità non già solamente dal tempo in cui si sono fatte, o dall' ordinanza di condanna, ma bensì dal giorno dello stesso istromento, o scrittura, e così dalla data del primo titolo. *Sentenza del Senato di Torino delli* 2 *Marzo* 1770. *Rifer. Lombardi nella causa del concorso Perona: altra Sentenza delli* 9. *Marzo* 1770. *Rifer. Avogadro nella causa del concorso Ponzetto: ed altra delli* 28 *Gennajo* 1771. *Rifer. Avogadro nella causa del concorso Grimaldi. Faber. in cod. lib.* 8. *tit.* 3. *defin.* 31.

§ XLI.

In forza della nostra Regia Legge si osserva in questi Stati, che il creditore in dipendenza d'una sentenza, od ordinanza in

in suo favore emanata acquista l'ipoteca sulli beni del di lui debitore, per ogni, e qualunque credito ancorchè non ipotecario. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 28.

Così pure, secondo la massima de' nostri Magistrati, per le spese nelle quali il vinto fosse stato condannato con sentenza, od ordinanza si colloca esso creditore coll'anteriorità dallo stesso giorno dell'obbligo contratto. *Dette Sentenze del Senato di Torino ; e veggasi l'altra dello stesso Magistrato delli* 5 *Marzo* 1768. *Rifer. Gavuzzo.*

§ XLII.

QUARTA CLASSE.

La quarta classe de' creditori è formata da quelli che hanno soltanto privilegio personale, e vengono preferiti ai semplici chirografarj, nè si darà tra essi alcuna anteriorità di tempo, ma soltanto gli si ha riguardo per la qualità del privilegio; laonde se diversi agiscono nel concorso, debbono essi ugualmente concorrere ai beni del comun debitore, non considerata l'anteriorità del tempo. *Leg.* 32. *ff. de reb. auct. jud. possid. Leg.* 11. § 6. *ff. de minorib. Brunnem. de proces. conc. credit. cap.* 5. § 4. *Richter de jure & privil. credit. disput.* 11. *cap.* 5. *Rodriques de concurs. credit. part.* 2. *art.* 2. *n.* 1. *& seq.*

§ XLIII.

Si dà quindi tra li creditori privilegiati la prelazione piuttosto all' uno che all' altro per ragion del maggiore, o minor privilegio che ciascuno d'essi possa avere. *Detta Leg.* 33. *ff. de reb. auct. jud. possid. Leg.* 14. § 1. *ff. de relig. & sumpt. funer.*

Che se poi il privilegio dell'uno, non fosse più efficace di quello dell' altro, allora, o li creditori sono ipotecarj, e milita tra essi la prerogativa del tempo, o sono meri personali, e in tal caso non si ha riguardo tra loro all'ante-

riorità del credito. *Leg.* 7. § 3. *ff. depositi. Leg.* 6. *cod. de bon. auct. jud. possid. Rickter de jure , & privil. credit. disput.* 11. *cap.* 5. *Rodriq. de concursu credit. part.* 2. *art.* 2. *n.* 22. *& seq.*

§ XLIV.

QUINTA CLASSE.

Li creditori compresi in quest' ultima classe sono quelli che non muniti d'alcuna ipoteca o privilegio concorrono *pro rata* del loro credito ai beni del comun debitore in forza d'un semplice chirografo , e con azione meramente personale , per cui si chiamano chirografarj , o creditori personali. *Brunnem. de proces. conc. cred. cap.* 5. § 66. *Chemnit. de jure prælat. n.* 295. *Rickter de jure & privil. credit. disput.* 11. *cap.* 6. *Rodriques de conc. cred. part.* 2. *art.* 3. *n.* 1. *Stracca de decoct. part. ult. n.* 16. *Casareg. de com. disc.* 103. *n.* 69.

§ XLV.

Devono tali creditori essere chiamati in contributo ai beni del comun debitore , cosicchè se questi non sia solvendo fanno tutti essi parte nel concorso , e ottengono il pagamento *pro rata* de' beni , e della quantità del debito di ciascuno senza alcuna preferenza dell' uno all' altro , giacchè nè per ragion di tempo , nè per causa privilegiata può essere stimato il loro grado. *Leg.* 5. § 16. & 17. *ff. de tribut. act. Leg.* 7. § 2. & 3. *ff. depositi. Leg.* 12. § 2. *ff. qui pot. in pign. Stracca de decoct. part. ult. n.* 10. *Rodriques de conc. credit. n.* 3. *Brunnem. loc. cit.*

§ XLVI.

Anche li creditori ipotecarj possono talora collocarsi nel contributo colli chirografarj ; e ciò accade allorchè avendo un creditore l'ipoteca per un certo tempo , sia quello trascorso ; od avendo ottenuto un sequestro sovra li beni del

creditore, non abbia osservate le formalità giudiziali pel compimento di esso: o che dalla costituita ipoteca non abbia potuto ottenere l'intiero pagamento negli altri beni non obbligati, giacchè in tali, ed altri simili casi non potrà più pretendere un diritto reale sovra li beni del comun debitore in pregiudizio degli altri creditori. *Leg.* 10. *ff. de pignorib. Richter de jure & priv. cred. disput.* 9. *cap.* 4. *sect.* 2. *n.* 4. & 5. *disput.* 10. *sect.* 3. & *disput.* 11. *cap.* 6. *n.* 2. *Brunnem. de proces. conc. cred. cap.* 5. § 66. *Chemnit. de jure prælat. n.* 299.

§ XLVII.

A questi principii è coerente la massima de' nostri Magistrati da' quali si suole collocare un creditore ipotecario fra li personali, allorchè proponga egli un credito proveniente da scrittura d'obbligo colla clausola del costituto possessorio, sottoscritta bensì dal debitore, ma senza l'intervento di alcun testimonio, benchè si provasse essere stata la medesima veramente sottoscritta dallo stesso debitore, giacchè tal prova non si considera per una di quelle equipollenti volute dai Magistrati. *Sentenza di graduazione del Senato di Torino delli* 2 *Marzo* 1770. *Rifer. Lombardi nella causa del concorso Perona col sommario n.* 229. *e* 239.

Osservo quindi, che trattandosi di creditori appoggiati a scritture private, la collocazione loro piuttosto in un luogo, che nell'altro dipende non solo dalle regole generali sovra esposte, ma anche dalle particolari circostanze di ciascun caso, che debbono sempre valutarsi dal prudente arbitrio del Giudice. *Veggasi a tal riguardo la Sentenza dello stesso Senato delli* 9 *Gennajo* 1753. *Rifer. Sclarandi nella causa del concorso Papa col sommario n.* 171.

§ XLVIII.

Se dopo soddisfatti li creditori ipotecarj, o personali privilegiati precedentemente collocati nel concorso non vi ri-

manesse più fondo per la soddisfazione delle intiere somme dovute ai creditori personali senza privilegio, debbono questi perdere per contributo proporzionevolmente alla quantità del loro credito. *Leg.* 7. § 3. *ff. depositi. Leg.* 6. *cod. de bon. auct. jud. possid.*

§ XLIX.

OSSERVAZIONI GENERALI

Pendente il giudizio di concorso può ordinarsi il pagamento di qualche somma a quel creditore che dopo aver date prove del suo credito ne chiedesse il pagamento mediante cauzione idonea di rappresentare la somma esigenda co' suoi interessi sempre, e quando possa venir così ordinato dal Giudice. *Leg.* 57. *ff. de rei vindic. Leg.* 57. *ff. de hæredit. petit. Leg.* 5. § *ult. ff. de tribut. act. Decis. Senatus Pedemont.* 21. *Junii* 1680. *Refer. Garetti in causa concursus Jaches & Alberti. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 25 *Giugno* 1784. *Rifer. Leotardi nella causa del negoziante Samuele Abudharam contro il curatore della fallita ragione di negozio Bringuier e comp. Casareg. de com. disc.* 103. *n.* 74.

§ L.

Tale è pure il prescritto dalla nostra Regia Legge, dalla quale si è ordinato, che occorrendo volersi sborsare dal compratore il prezzo de' beni cadenti in concorso, si distribuisca questo fra li creditori anteriori rispettivamente, o poziori, preferendo fra essi quelli che avranno compiti li loro incumbenti, mediante però la loro sottomissione con idonea cauzione per rappresentarlo co' suoi interessi a favore di chi sarà ordinato, ed il sicurtà dovrà pure legittimare il giudizio, acciocchè venendo il caso possa più prontamente avere effetto la stessa rappresentazione. *Regie Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 39.

§ L I.

Chiunque abbia varii crediti in diversi tempi, e per distinte cause creati potrà rispetto ad alcuni de' creditori del comun debitore essere preferto nel giudizio di concorso, e rispetto ad altri essere d' inferior condizione, e dee perciò diversamente essere graduato secondo il tempo, privilegio, o anteriorità del suo credito. *Leg.* 12. § 3. *& leg.* 20. *ff. qui pot. in pign. Casareg. de com. disc.* 103. *n.* 48. *&* 49.

§ L I I.

Quantunque li beni fidecommissarj si comprendano nel patrimonio del comun debitore, tuttavia non si darà sovra di essi alcun concorso de' creditori, nè potranno vendersi, o distrarsi in benefizio de' medesimi. *Leg.* 3. *cod. qui bon. ced. poss. & tot. tit. cod. ne filius pro patre. Mangil. de evict. quæst.* 40. *n.* 34. *& quæst.* 41. *n.* 3. *& seq. Casareg. de com. disc.* 103. *n.* 70.

Questa giurisprudenza ha luogo in questi Stati in forza della Regia Legge *lib.* 3. *tit.* 33. § 37.

Non sarà però lo stesso, riguardo ai frutti provvenienti dai beni fidecommissarj, imperciocchè potranno li medesimi aggiudicarsi ai creditori pendente la vita del comun debitore. *Gratian. discept. forens. cap.* 580. *n.* 18. *& seq. Casareg. loc. cit. n.* 71.

§ L I I I.

Restando alcuni beni del concorso invenduti, non ostante l'esperimento de' pubblici incanti sovra essi praticato, sono tenuti li creditori di ricevere li medesimi in pagamento. *Auth. hoc nisi cod. de solut. Salgado labyr. credit. part.* 3. *cap.* 2. *n.* 60. *Brunnem. de proc. conc. credit. cap.* 7. § 14.

Anche dalla nostra Regia Legge si è disposto, che non sia dovuto alli creditori alcun utile ne' beni del comun debitore rimasti invenduti, ma quelli si prendano a giusta stima,

salva però ragione ai primi creditori di conseguire l'utile del terzo quando soddisfatti tutti gli altri vi restassero tuttavia de' beni ove prenderlo. *Regie Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 40.

§ L I V.

Essendo l'obbligazione del mallevadore accessoria all'obbligo principale per locchè si retrotrae al tempo in cui il medesimo è originato, ragion vuole che competa il diritto che avea il creditore sulli beni del comun debitore allo stesso mallevadore, laonde deve questi collocarsi nel giudizio di concorso dopo il creditore per tutto ciò che avesse egli pagato a costui a cagion della sua mallevadorìa. *Princ. & §* 1. *instit. de fidejussorib. Sentenza del Senato di Torino delli* 5. *Marzo* 1770. *Rifer. Avogadro nella causa del concorso Ponzetti.*

§ L V.

Il debitore che avesse ottenuto il rescritto dal Giudice per l'istituzione del concorso, potrà, non avendo ancora chiamato in giudizio li suoi creditori, abbandonare l'incominciata causa, e potranno in tal caso li creditori convenire il medesimo in giudizio particolare. *Sentenza del Senato di Torino delli* 11 *Febbrajo* 1771. *Rifer. Galli nella causa Aimoina, e Rege. Salgado labyr. credit. part.* 3. *cap.* 16. *n.* 22.

All'opposto però dovrà dirsi allorchè li creditori saranno comparsi in giudizio, ed avranno contestata la lite. *Salgado loc. cit. n.* 23. 24. 25. *& seq. De Franchis decis.* 346. *n.* 6.

§ L V I.

Li creditori intervenuti nel concorso non potranno esigere le somme da essi proposte senza che prima di proferirsi la sentenza dimostrino la quantità del loro credito liquidato, e provato. *Leg.* 6. *ff. de reb. credit. Leg.* 75. *in princ. ff. de verb. obbligat. Leg.* 4. *cod. de edendo. Leg.* 5. *cod.*

de obbligat. & act. Gail. lib. 1. *observat.* 61. *n.* 2. Cosicchè non basterà neppure la confessione, e ricognizione del debitore allorchè le pretese non saranno munite degli opportuni documenti. *Mascard. de probat. conclus.* 372. *per tot. & conclus.* 489. *n.* 5. *tom.* 1. *Rickter de jure & priv. credit. cap.* 1. *per tot. Brunnem. de proc. conc. cred. cap.* 4. § 7. & 8.

§ LVII.

In questi Stati si è saviamente disposto dalla Regia Legge, che li creditori collocati nel giudizio di concorso non possano conseguire il loro pagamento, se prima non prestano il giuramento sopra la verità, ed esistenza de' loro rispettivi crediti. *Regie Costit. lib.* 3. *tit.* 33. § 29. Si osservi però, che la stessa legge vuole che gli atti fatti per giustificazione del credito in un giudizio particolare abbiano quivi lo stesso loro vigore allorchè si producano in giudizio di concorso contro il comun debitore. *Reg. Costit. loc. cit.* § 25.

Questo giuramento dalla legge ordinato si dee prestare alla forma maggiore, o minore rispettivamente secondochè la somma eccede, o non quella di lire quattro cento. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 14. § 1. 5. *e* 6.

E quindi, che le cause di concorso, o di discussione di qualunque natura si sieno, si spediscano con una sola sentenza, nella quale si debbano collocare, e graduare tutti li creditori comparsi secondo l'anteriorità, poziorità, e privilegio de' loro crediti. *Dette Reg. Costit. loc. cit.* § 30.

Occorrendo poi essersi accordate dal Sovrano Regie Patenti di revisione da una sentenza proferta in giudizio di concorso si sogliono decretare le lettere di citazione soltanto contro li creditori graduati, ed il curatore del concorso, senza che sia necessaria la citazione degli incerti, ed assenti. *Veggansi le Conclusioni dell' uffizio del signor Avvocato Generale del Senato di Torino delli* 5 *Dicembre* 1753. *sottoscritte Peiretti col successivo decreto di voto delli* 7 *medesimo mese Rifer. Pilo Pilo nella causa del concorso Milani.*

GOMENE.

Vedi CAVO.

GROSSA AVVENTURA.

Vedi CAMBIO MARITTIMO.

GUERRA.

Vedi ASSICURANZA. CONTRABBANDO. NEUTRALITA'. RAPPRESAGLIA.

I

I

IDE

IDENTITA'.

§ I.

LA qualità, quantità, o peso d'una merce servono a provare l'identità della medesima, che può anche dimostrarsi per congetture, principalmente allorchè ciò possa indursi dall' oculare ispezione del giudice. *Rota Florent. decis.* 8. *n.* 13. 14. *& seq. tom.* x. *thes. ombros. Rota Rom. decis.* 406. *n.* 2. *&* 3. *part.* 2. *in recent. Gratian. discept. forens. cap.* 745. *n.* 86. *cap.* 883. *n.* 8. *& cap.* 897. *n.* 9. *Mascard. de probat. conclus.* 874. *n.* 6.

Quindi la variazione per cagion d'esempio d'una sola libbra nel peso d'una considerevole quantità di merci non sarà di riguardo, nè deve attendersi onde poter dire variata l'identità della medesima. *Leg.* 32. *ff. de condit. & demonstr. Rota Flor. d*[a]. *decis.* 8. *n.* 11. *&* 12. *Marscard. d*[a]. *conclus.* 874. *n.* 7.

§ II.

Mancando la prova dell'identità d'una merce, che si alleghi essere guasta, non potrà più pretendersi dal compratore la rescissione del contratto coll' azione *redhibitoria. Rota Florent. decis.* 41. *n.* 1. *tom.* x. *thes. ombros. Mascard. de probat. conclus.* 1179. *per tot. Menoch. de præsumpt. lib.* 6. *præs.* 15. *n.* 26. *&* 27. *Gratian. discept. forens. cap.* 897. *per tot.*

§ III.

Per provare l'identità d'una merce non basta la semplice ricognizione dei segni, e delle marche solite apporsi alle medesime nella loro spedizione, tanto meno qualora si tratti di persone sospette, e solite ad alterare simili marche, e segni per dare maggior credito alle loro merci. *Leg. 6. § 1. ff. de edendo. Stracca de mercat. part. 2. n. 82. 93. & 96. De Hevia com. terrestr. lib. 1. cap. 7. n. 14. Casareg. de com. disc. 176. n. 25. & 26.*

Sarà però pienamente provata l' identità delle merci, allorchè oltre le marche, e segni constasse dalle lettere risponsive, o dal conto de' negozianti della loro trasmissione. *Casareg. de com. disc. 43. n. 45. & seq. & disc. 73. n. 1. 2. & 3.*

§ IV.

Allorchè si sarà costituita un' ipoteca sovra le merci contenute in un magazzino non specificando le medesime, ma soltanto come un corpo universale di merci ivi contenute, quantunque per lo smercio fatto dal compratore ipotecario siansi cangiate le stesse merci ipotecate, tuttavia s' intenderà conservata la materiale loro identità per l'effetto della costituita ipoteca, la quale non svanisce mai colla surrogazione d' altre in luogo delle prime, ogni volta che consti essere state acquistate col danaro ricavato dalle prime. *Leg. 13. in princ. & Leg. 34. in princ. ff. de pignorib. & hypot. Leg. 76. ff. de judic. Decis. Senat. Pedemont. 6 Martii 1730. Refer. Marelli, citata nella decis. 15 Septembris 1740. Refer. Blavet in causa Rabaliati contro D. Comit. Picconi a Valle & fratres Papa. Rota Rom. decis. 15. n. 7. part. 19. in recent. Rota Florent. decis. 45. n. 9. & 10.*

La stessa identità deve riconoscersi in una nave ipotecata, benchè ciascuna delle sue parti siasi cambiata. *Stracca de mercat. tit. de navib. part. 1. n. 9. vers. secus si per partes. Roccus de navib. not. 53. n. 44. & de assecurat. not. 34. n. 10.*

Merlin. de pignorib. & hypot. lib. 2. *tit.* 1. *quæst.* 45. *n.* 57. *De Luca de credito disc.* 25. *n.* 28.

§ V.

Le merci introdotte dall' erede nel negozio del defunto non sono affette alle ipoteche de' creditori di questo, perchè cessando per la morte del debitore la negoziazione, non dura più l'università del negozio, e svanisce perciò l'identità delle cose ipotecate; laonde le merci d'un negoziante fallito spogliate della natura di corpo universale assumono tosto l'altra di cose particolari, e però incapaci di ricevere alcuna surrogazione, di ritenere l'identità, e di sentire gli effetti che da essa derivano. *Leg.* 34. *& ibi glossa ff. de pignorib. & hypot. Ansald. de com. disc.* 83. *n.* 10. *&* 13. *Merlin. de pignorib. lib.* 2. *quæst.* 51. *n.* 9. *Gaitus de cred. cap.* 4. *quæst.* 11. *n.* 13. *&* 93.

§ VI.

Chiunque allega una variazione nelle merci trasmesse, ed oppone all'identità delle medesime, siccome si fonda allora in una doppia trasmissione, e per ciò in una pluralità di fatti non presumibile, così dovrà egli provare tai fatti onde escludere l'identità contestata. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 7. *n.* 14. *Casareg. de com. disc.* 176. *n.* 23. *&* 24.

§ VII.

Benchè l'identità d'una cosa si provi tal volta con indizj, e congetture, tuttavia ella è regola certa adottata in commercio, che non si possa presumere l'identità nelle cose mobili, principalmente ne' danari, o merci, ed altre simili cose di forma comune, delle quali possono facilmente ritrovarsi molte altre simili individue. *Casareg. de com. disc.* 176. *n.* 23. *&* 26. *Gratian. discept. forens. cap.* 897. *n.* 6. 7. 8. 17. *&* 18. *Mantica de tacit. & ambig. lib.* 11. *tit.* 4. *n.* 36. 37. *&* 38.

Tanto più ha luogo questo principio nel danaro pagato, e confuso con altro, dopo di che cessa l'identità ed ipoteca che erasi sul medesimo costituita *Leg. 78. ff. de solutionib. Gratian. loc. cit. n. 1.* *Vedi Banco. Danaro.*

IGNORANZA.

§ I.

L'IGNORANZA dicesi dai giureconsulti, o di diritto, o di fatto: la prima è tale allorchè s'ignora ciò che dalle leggi, o dai costumi d'un paese è stabilito: la seconda procede qualora non si sa essere accaduto un fatto. *Leg. 1. ff. de jur. & fact. ignor.*

§ II.

Allorchè l'ignoranza si raggira circa il diritto divino, naturale, o delle genti non sarà essa alcunamente scusabile, e si considera per colpa lata, giacchè essendo il gius naturale, e delle genti comune, e palese a tutto l'uman genere, non potrebbe alcuno allegare l'ignoranza de' medesimi senza che dimostrasse ad un tempo la di lui somma negligenza. *§. 1. & 2. instit. de jur. natur. gent. & civ. Leg. 1. § ult. ff. de justit. & jure. Leg. 6. & 9. § 2. de jur. & fact. ignor.*

§ III.

Riguardo all'ignoranza del diritto civile si fa la differenza se questo sia universale, o particolare: il primo che si è quello stabilito in un Impero, Regno, o Repubblica obbliga chiunque abita in tali Stati, nè sarà permesso d'ignorare, o dissimulare le costituzioni della pubblica Potestà, laonde non si ammette l'allegazione di simile ignoranza. *Leg. 9. cod. de legib. & leg. penult. cod. de jur. & fact. ignor.* Il secondo che

consiste ne' particolari statuti d'una Città, o luogo non potrà neppure ignorarsi da' suoi abitatori, e per ciò non saranno questi che difficilmente scusabili allegando la sua ignoranza. *Leg.* 2. § 23. *ff. de orig. jur. Voet. ad pandect. lib.* 1. *tit.* 2. *n.* 9. *Corvin. ad tit. cod. de jur. & fact. ignor.*

§ IV.

L'ignoranza del fatto dicesi, o probabile, o supina, ed affettata: la prima si crede quella che occorre soventi del fatto altrui, la quale è facilmente presumibile in colui che l'abbia allegata, e perciò è sempre a carico di chi la impugna il provare la scienza dello stesso fatto. *Leg.* 2. *&* 6. *& leg.* 9. § 2. *ff. de jur. & fact. ignor. Leg.* 21. *ff. de probat. & leg.* 23. *cod. eod.* La seconda può cadere sul fatto altrui, ma tale, che sia nota, e palese ad ognuno, nè si possa ignorare, che da qualcheduno, o da pochi. *D*[a]. *leg.* 9. § 2. *Leg.* 3. *& leg.* 7. § 7. *ff. ad S. C. Macedon.* e sul fatto proprio che si presume ordinariamente supina, ed affettata. *Leg.* 3. *ff. de jur. & fact. ignor.* la quale però può essere scusabile allorchè si tratti di cose antiche ed intricate. *Leg.* 7. *ff. de confessis. Gail. observat. lib.* 2. *observat.* 48. *n.* 20.

§ V.

Ogni volta che l'ignoranza allegata d'un fatto non si riscontri essere verosimile, o credibile si dee sempre presumere la scienza del medesimo, laonde dee imputarsi a se stesso colui che per propria negligenza non siasi informato del fatto, per la di cui ignoranza abbia egli ricevuto un danno. *Casareg. de com. disc.* 63. *n.* 7. 8. *&* 9. *& disc.* 127. *n.* 23. 24. *&* 25.

§ VI.

Qualora taluno ignorando il diritto abbia indebitamente pagata una somma, non si darà più ad esso lui la ripeti-

zione della medesima, la quale non compete che per l'indebito pagamento seguito con ignoranza di fatto. *Leg.* 10. *cod. de jur. & fact. ignor.*

Vegganſi riguardo a queſti principii le dotte, ed erudite Allegazioni ſtampate nel 1774. *del ſignor Avvocato Giovan Battiſta Veranì a difeſa della Dama Maria Carlotta de Blacas Carros vedova Drago Deſferres contro S. E. il ſignor Conte Laſcaris del Caſtellar Miniſtro di Stato in una celebre cauſa agitataſi avanti il Reale Senato di Nizza cap.* 5. *pag.* 49. *& ſeq.*

§ VII.

Affinchè si conceda la restituzione in intiero a colui che allega l'ignoranza d'un fatto è d'uopo che questa sia per ogni verso probabile, e giusta, e dovrà perciò egli provarla concludentemente come fondamento della sua intenzione, e altrimenti che con una generale presunzione. *Rota Florent. decis.* 52. *n.* 7. 8. 9. *& seq. tom.* III. *& decis.* 30. *n.* 7. 8. 9. *& seq. tom.* X. *thes. ombros. De Luca de credit. disc.* 130. *in fine.*

§ VIII.

L'ignoranza d'un fatto si presume sempre in colui la di cui scienza dipende da instrumenti, o libri, stipulati, o scritti da un terzo. *Leg.* 21. *ff. de probat. Rota Florent. decis.* 14. *n.* 61. *tom.* X. *thes. ombros. Rota Rom. decis.* 4. *n.* 8. *part.* 9. *in recent. Menoch. de præsumpt. lib.* 1. *præs.* 23. *n.* 51.

§ IX.

Provata nel contraente con un negoziante fallito l'ignoranza dell'attuale, o prossima decozione del medesimo si deve sostenere il contratto quantunque seguito a pregiudizio degli altri creditori. *Vedi Fallimento, e vedi di più l'art. Errore.*

IMPLICITA O IMPIETA.

Vedi Accomenda.

IMPRESTITO DI DANARO.

Vedi Mutuo.

INCANTO, E LICITAZIONE.

§ I.

Chiamasi incanto la pubblica esposizione d'una cosa per essere venduta giudizialmente, e deliberata a chiunque offre un maggior prezzo di quello alla stessa cosa stabilita, o da altri concorrenti aumentato: l'offerta poi dell' aumento sull' ultimo prezzo dato alla cosa venale per mezzo dell' incanto dicesi licitazione. *Leg.* 9. *in princ. & ibi glossa ff. de publican. & vestig. Leg.* 8. *cod. de remiss. pignor. Leg.* 1. *cod. de fide, & jure hastæ fisc. Rebuff. de præcon. licit. & subhast. in præf. n.* 5. 6. 7. *Mangil. de Subhast. quæst.* 1. *n.* 2. *&* 4. *Postius de subhast. inspect.* 1. *n.* 24. 25. *& seq.*

§ II.

L'uso de' pubblici incanti per la vendita di qualunque cosa è per ogni dove addottato, giacchè con tal mezzo si procura l' utilità non meno del debitore, qualora li di lui beni si pongono all' incanto in esecuzione d' un giudicato, che del creditore istesso col maggior prezzo che si

ricava dall' effetto in tal guisa venduto, ovviando così alle frodi, e ritraendo coll' emulazione de' licitanti quel valore delle cose, che altrimenti non potrebbesi conseguire. *Rota Florent. decis.* 3. *n.* 7. *tom.* VIII. *thes. ombros. Sola ad decret. Sabaud. lib.* 3. *tit.* 39. *gloss.* 1. *n.* 17. *Gratian. discept. forens. cap.* 479. *n.* 3. & 21. & *cap.* 811. *n.* 12. *Mangil. de subhast. quæst.* 25. *n.* 15. *quæst.* 27. *n.* 12. & *quæst.* 59. *n.* 10. *Casareg. de com. disc.* 142. *n.* 71.

§ III.

L'incanto si dice o volontario, e stragiudiziale, allorchè privatamente, e di sua volontà taluno espone in simil guisa vendibile la sua merce, onde ritrarne col concorso de' compratori un maggior utile, ed esitarla con prontezza; o necessario e giudiziale allorchè per ordine del Giudice si ordina la vendita ai pubblici incanti in esecuzione della cosa giudicata. *Sola loc. cit. gloss.* 3. *n.* 24. *Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 16. *defin.* 6. *Postius de subhast. inspect.* 1. *n.* 63.

§ IV.

Siccome una sentenza deve essere mandata ad esecuzione dal Giudice istesso che l'abbia proferta, così pure l'incanto dee sempre ordinarsi dallo stesso tribunale da cui sarà stato il debitore condannato, od esecutato. *Mangil. de subhast. quæst.* 153. *n.* 28. *Postius de subhast. inspect.* 16. *n.* 32.

§ V.

Varie sono le solennità prescritte per procedere agli incanti, queste però sono diverse secondo le leggi, e statuti d'ogni paese, che ognuno può rispettivamente consultare all' uopo, e potrà per questi Stati vedersi la Regia Legge al *lib.* 3. *tit.* 32. *ed al lib.* 5. *tit.* 12.

§ VI.

§ VI.

Constando che l'incanto, e licitazione d'una cosa sia seguito previo il decreto giudiziale, e con tutte le solennità prescritte dagli statuti del luogo, non sarà permesso d'impugnare la validità del medesimo, e la giustizia del prezzo ricavato nelle vendite in simil guisa operata. *Gratianus discept. forens. cap.* 7. *n.* 10. *Mangil. de subhast. quæst.* 19. *n.* 2. *&* 5. *& quæst.* 35. *n.* 4 *&* 5. *Postius de subhast. inspect.* 49. *n.* 40. 41. *& seq. Casareg. de com. disc.* 142. *n.* 75.

Anzi non potrà opporsi la lesione della vendita fatta al pubblico incanto, se non se allora soltanto che siegua essa al di là della metà del giusto prezzo, il di cui eccesso dee dimostrarsi con prove concludentissime. *Rota Rom. presso il Merlino decis.* 695. *n.* 1. *& seq. & decis.* 705. *n.* 2. *&* 3. *Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 30. *defin.* 4. 25. *&* 26. *Ab Ecclesia observat. forens. part.* 1. *observat.* 135. *n.* 6. *Mangil. loc. cit. quæst.* 38. *n.* 18. *&* 19. *Postius eod. loc. quæst.* 49. *n.* 4.

§ VII.

Deliberata al miglior offerente la cosa posta all'incanto s'intende tosto perfezionato il contratto di vendita con tutti li patti, e condizioni apposte nell'atto dell'esposizione della stessa cosa all'asta pubblica. *Leg.* 6. *&* 7. *cod. de fide, & jure hastæ fisc. Rota Rom. decis.* 89. *n.* 2. *presso il Postio de subhast. Rota Florent. decis.* 26. *n.* 2. *tom.* 1. *thes. ombros.*

§ VIII.

Il compratore d'un pegno sarà sempre difeso contro il debitore allorchè l'incanto sarà seguito conforme alle prescritte regole, quantunque per un indebito, come sarebbe se si facesse in esecuzione di provvisionale aggiudicazione, la quale venisse di poi rivocata con la sentenza definitiva, giacchè dee sempre star fermo ciò che giuridicamente siasi

stabilito. *Leg.* 14. *ff. de re judic. Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 17. *defin.* 23. *& tit.* 19. *defin.* 4.

Avrà però sempre lo stesso debitore ragion di agire per ogni danno, ed interesse contro il suo creditore doloso, non meno che contro lo stesso compratore qualora si scorga anch' egli partecipe del dolo. *Leg.* 1. *cod. si vendit. pignorib. Faber d°. defin.* 4. *n.* 1. *&* 2.

§ IX.

Il debitore non potrà mai impugnare l'incanto degli effetti da esso lui dati in pegno quantunque non seguito a norma degli statuti sempre che il debito sia vero, e reale, salvo offra egli l'intiero pagamento del suo debito cogli interessi, mentre deve imputare il danno a se per la non fatta soddisfazione non già al creditore che abbia ommessa qualche solennità nell' incanto. *Leg. unic. cod. etiam ob chirographar. pecun. Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 17. *defin.* 4. *n.* 4. *&* 8. *& defin.* 6. *allegat. ult. & defin.* 18. *in princ.*

§ X.

La vendita d'una merce fatta al pubblico incanto non lascia d'avere il suo effetto, quantunque si fosse tra il venditore, ed il compratore convenuto in pria sul prezzo, salvo che un altro facesse una maggiore offerta, mentre un simil patto non porta alcun difetto alla legittimità dell' incanto, nè può irritare il contratto per non essere proibito, poichè ciò non ostante si ottiene il fine della legge. *Leg.* 25. *ff. de legib. Leg.* 12. § 2. *ff. ratam rem. hab. Decis. Senat. Pedemont.* 10 *September* 1674. *Refer. Gabuti in causa de Graneriis contra Universitatem Cariniani. & decis.* 25. *August. Refer. Ferraris in causa comit. Ricca, comit. Olcenenghi, & Castri veteris contra Communitatem Lucernæ veteris.*

§ XI.

Non comparendo alcun compratore, o non offerendosi alcun prezzo conveniente nelle licitazioni potrà lo stesso creditore comprare il pegno posto all' incanto; anzi offerendo egli lo stesso prezzo si dee preferire agli altri occorrenti qualora lo chieda. *Leg.* 16. *ff. de reb. auct. jud. possid. Leg.* 2. *cod. si in caus. judicat. Faber in cod. d°. lib.* 8. *tit.* 17. *defin.* 32. *in princ. & n.* 1.

Che se fossero più creditori offerenti lo stesso prezzo sarà poziore la causa di colui cui si debba maggior somma, salvo che uno d'essi fosse anche cognato del debitore. *Dª. leg.* 16. *in fine ff. de reb. auct. jud. possid. Brunnem. ad dⁿ. leg.* 16. *n.* 2. *Vedi maggiormente su questa parte l'articolo Pegno.*

§ XII.

In qual guisa debba farsi la vendita de' beni ed effetti cadenti in concorso. *Vedi Giudizio di concorso. Vedi pure Sequestro.*

INCENDIO.

Vedi Fuoco.

INDEBITO.

§ I.

Dal pagamento d'una cosa non dovuta nasce l'azione detta *conditio indebiti*, che è personale procedente da quasi contratto onde ripetere ciò che indebitamente fu pagato. § 1.

instit. quib mod. re contrh. obligat. § penult. instit. de obligat. quæ quasi ex contractu.

§ II.

Affinchè si faccia luogo alla ripetizione dell' indebito è d'uopo in pria, che esso appaja naturalmente, e civilmente tale; imperciocchè, se di fatto si dovea ciò che fu pagato non compete più la ripetizione dell' indebito, principalmente se questo nascesse da un nudo patto. *Leg.* 13. *&* 64. *ff. de condit. indebiti. Leg.* 7. § 4. *ff. de pactis Leg.* 3. *cod. de usur.*

§ III.

Dipende quindi il punto della ripetizione dell' indebito, dall'esservi o non intervenuta l'obbligazione naturale; perlochè, se taluno quantunque non obbligato per diritto civile, ma bensì naturalmente a pagare una certa somma, difatti l'abbia pagata sarà fuor di dubbio, che egli non potrebbe più ripeterla: ed all'opposto sarebbe in diritto di pretendere quel tanto che senza il vincolo di civile, o naturale obbligazione avesse pagato. *Leg.* 10. *ff. ad S. C. Macedon. Leg.* 19. *&* 41. *ff. de condit. indeb.*

§ IV.

È pure d'uopo pria di far luogo alla ripetizione dell'indebito, che appaja essere il pagamento seguito per ignoranza, imperciocchè chiunque scientemente paga ciò che non dovea si presume un donatore. *Leg.* 2. *in princ. & leg.* 50. *ff. de condit. indeb. Leg.* 53. *ff. de reg. jur. Leg.* 10. *cod. de jur. & facti ignor. Voet. ad pandect. lib.* 12. *tit.* 6. *n.* 6. *&* 7. *Corvin. in cod. lib.* 4. *tit.* 5. *Menoch. de præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 31. *Vegganst questi autori circa la qualità dell' ignoranza che si richiede per far luogo alla ripetizione dell' indebito.*

§ V.

La ripetizione dell' indebito compete a colui che l'avrà pagato non meno che al di lui erede. *Leg.* 6. & 12. *ff. de condit. indebit. Leg.* 6. *cod. eod.* contro chiunque abbia ricevuto il non dovuto pagamento benchè l'avesse egli versato in altrui utilità. *Leg.* 14. & 49. *ff. d°. tit.*

§ VI.

La nostra Regia Legge prescrive quindi, che a favore de' debitori per la ripetizione dell' indebito, e conseguentemente del sopra più che possa loro doversi, si abbia per espressa la riserva della speziale ipoteca sopra gli effetti al creditore aggiudicati. *Reg. Costit. lib.* 3. *tit.* 32. § 54.

§ VII.

Che se l'indebito fosse pagato ad un procuratore, non competerà in tal caso la ripetizione contro il principale di esso, salvo che fosse munito di speciale mandato per esigere il pagamento, o avesse questo ratificato. *Leg.* 6. § 1. *Leg.* 14. & 49. & *leg.* 57. § 1. *ff. de condit. indeb. Leg.* 8. *cod. eod. Argum. leg.* 32. *ff. de reb. credit. Ansald. de com. disc.* 12. *n.* 6. imperciocchè il padrone non è mai tenuto del fatto del procuratore che abbia ecceduto il mandato, ed in un mandato generale non è mai contenuta la facoltà di ricevere un indebito pagamento. *Leg.* 5. *ff. mandati.*

§ VIII.

Nel giudizio per la ripetizione dell' indebito sta all'attore il provare concludentemente il non dovuto seguito pagamento, e di escludere ogni possibile debito. *Leg.* 1. *ff. de condit. indeb. Leg.* 25. *in princ. ff. de probat. Rota Florent. decis.* 10. *n.* 18. *tom. III. thes. ombros.* & *decis.* 40. *n.* 33. *tom. VIII.*

ejusd. thes. Card. de Luca de usuris disc. 12. *n.* 9. *& de camb. disc.* 13. *n.* 6. *Ansald. de com. disc.* 67. *n.* 15. *&* 16. *Casareg. de com. disc.* 26. *n.* 2. *&* 3. *& disc.* 28. *n.* 53.

§ IX.

Per escludere la prova dell'indebito basta la sola possibilità in contrario. *Leg.* 25. *in princ. vers. & ideo ff. de probationib. Rota Florent. decis.* 24. *n.* 7. *tom.* III. *thes. ombros. Leotard. de usur. quæst.* 76. *n.* 45. Anzi secondo l' opinione di alcuni classici autori basterà per escluderlo, che si tratti soltanto di frutti stati imborsati con buona fede ne' luoghi dove fiorisce il commercio, e vi sono occasioni d'impiegare il danaro, e far guadagni. *Card. de Luca de usur. disc.* 2. *n.* 31. *Ansald. de com. disc.* 67. *n.* 24. *Casareg. de com. disc.* 202. *n.* 67.

§ X.

Ella è regola generale che gli interessi della somma indebitamente pagata non corrano che dappoi la domanda giudiziale fatta a colui che riceve l' indebito. *Leg.* 1. *cod. de condit. indeb. & ibi Cujac. & Prezius Despeisses part.* 4. *tit.* 11. *sect.* 5. *n.* 25.

§ XI.

Questa regola però non ha luogo nel contratto d'assicuranza, imperciocchè l'assicurato che in virtù d'un giudicato provvisionale ha ricevuta la somma assicurata venendo inseguito ad essere condannato deve restituire il capitale cogli interessi dal giorno dell' indebita esazione. *Guidon de la mer chap.* 3. *art.* 2. e dee perciò l'assicurato, od assicuratore che ripete l' indebito pagamento provare la sorpresa, giacchè non si presume mai che li negozianti abbiano l'imprudenza di pagare ciò che non debbono. *Marquardus de jure mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 73. *Casareg. de com. disc.* 12. *n.* 29.

INDOSSAMENTO.

Vedi Girata.

INNAVIGABILITA' DI NAVE.

§ I.

Ogni nave si considera posta in istato d'innavigabilità allorchè un assoluto deterioramento, o un difetto irremediabile di qualcuna delle sue parti essenziali in seguito a burrasca dalla medesima sofferta, o a qualunque altro accidente di mare, fa sì, che non possa sussistere come tale, e non compisca più l'oggetto della sua destinazione.

§ II.

L'innavigabilità d'una nave è generalmente paragonata al naufragio. *Rocca disput. jur. select.* 97. *n.* 4. *Roccus de assecurat not.* 64. *Stracca de assecurat. gloss.* 27. *n.* 7. *Casareg. de com. disc.* 1. *n.* 56. 57. *&* 142.

Ha però essa diversi rappórti, secondo li quali può essere considerata all'oggetto che il danno dell'innavigabilità sia a carico, o disobblighi gli assicuratori della nave in simil stato ridotta, perchè come osserva il Targa nelle sue ponderazioni marittime *cap.* 54. *in princ.* molte volte l'ingordigia di certi capitani è quella che dà luogo di far dichiarare da chi spetti il vascello innavigabile, onde disobbligarsi in tal guisa dal proseguimento del viaggio, e riscuotere nelle merci il nolo se gli riesce pretendendo (falsamente) che ciò gli competa in forza della disposizione del Consolato del mare *cap.* 193.

§ III.

Lo stesso autore stabilisce quindi per regola indubitata, che seguendo tale infortunio o per grave tempesta, o per combattimento navale, o per altro impensato accidente, e si rendesse la nave in termini d' innavigabilità non reducibile allo stato da poter compire il suo viaggio, non si consideri più essere in grado d'avaria, ma venga a riputarsi un sinistro totale: e ne deduce egli la ragione dal principio legale, che ogni cosa prenda l'essere, e la denominazione da ciò di che maggiormente partecipa. *Targa pond. marit. cap.* 60.

§ IV.

L'ordinazione di Filippo II per le Spagne *delli* 14 *Luglio* 1556. § 29. prescrive a tal riguardo, che in qualunque maniera accada una perdita, naufragio, o scarico di bastimento *perchè non abile a proseguire*, sia nell'andare, che nel venire dalle Indie, li caricatori possano fare una rinunzia, ossia abbandono agli assicuratori di tutte le merci registrate: ed al § 30. che si debba intendere una nave inabile a proseguire il suo viaggio quando siasi fatto l'abbandono avanti alla giustizia, e data licenza di scaricarla, e che sia realmente scaricata restando colà le merci senza essere ricaricate sulla medesima nave.

§ V.

L'Ordinanza di Middelburgo § 15. dispone, che resasi una nave inutile, ed inabile a compire il destinato viaggio debbano gli assicurati ritenere il possesso della nave, e merci in essa assicurate per il corso di sei mesi prima di poterle abbandonare, siavi o non l'apparenza di ricuperare la stessa nave: ed al § 26. che resasi la nave assicurata innavigabile senza veruna speranza di ricuperarla possa allora l'assicurato abbandonarla ad uso degli assicuratori; il che fatto in debita forma debbano questi, tre mesi dopo il dì dell' intimazione pagare le somme da essi assicurate.

§ VI.

§ VI.

L'Ordinanza di Rotterdam § 53. impone, che rendendosi una nave in istato d' innavigabilità prima di terminare il suo viaggio, o venisse arrestata da Potenze superiori, e che per tal cagione, od altra necessità si dovessero scaricare le merci, siano allora gli assicuratori, o il capitano in facoltà di ricaricarle nuovamente sovra qualunque altra nave, restando ciò non ostante il rischio a carico degli assicuratori, nella stessa guisa, come se le merci non fossero state scaricate; e d'altra parte che sii obbligato l'assicurato a darne notizia agli assicuratori, tostochè pervenga alla di lui scienza, onde dia quella soddisfazione in benefizio di questi che li commissionarj stimassero giusta, e ragionevole secondo la natura del caso.

§ VII.

Il Regolamento d' Amsterdam § 28. ordina, che allor quando una nave assicurata sia divenuta innavigabile senza speranza di ricuperarla, possano gli assicurati farne l'abbandono in benefizio degli assicuratori, ed abbiano in tal caso questi tre mesi dopo l' intimazione per somministrare il pagamento della somma da essi assicurata.

§ VIII.

Dalle leggi marittime di Prussia *cap. 6. art.* 22. è disposto che divenuta una nave incapace d'ulteriore servizio, datane la notizia agli assicuratori, possa l'assicurato abbandonare intieramente la nave, e merci agli assicuratori, dai quali dee pagarsi la somma assicurata entro il termine di quattro settimane dappoi la notizia dell'accidente, qualora non siasi stabilito altro termine nella polizza: e che essendo la nave soltanto danneggiata in modo a poterla rendere nuovamente atta al mare sia il detto termine di sei mesi nel Baltico, e di nove, o dodeci in altri luoghi secondo la loro distanza.

sentando li processi verbali della visita della nave, ordinata dagli articoli 1. e 3. della stessa dichiarazione.

E nell'articolo 7. che qualora la nave sia stata condannata per ragione d'innavigabilità siano tenuti gli assicurati sulle merci, di farla tosto significare agli assicuratori, li quali insieme ai primi facciano le loro diligenze per ritrovare un' altra nave da caricarvi le stesse merci affine di trasportarle alla loro destinazione.

§ XII.

Benchè in questi Stati non vi sia alcun prescritto particolare circa l'obbligo degli assicuratori nel caso che una nave assicurata si renda innavigabile, tuttavia si deduce esso dallo spirito delle nostre leggi marittime, che vogliono a pericolo degli assicuratori tutte le perdite, e danni che occorrono ad una nave per cagion di tempesta, naufragio, cambiamenti di strada, di viaggio, e di nave, e per tutte le altre fortune di mare. *Regio Editto pel Consolato di Nizza delli 15 Luglio 1750.* § 47. *Altro Regio Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 13.

§ XIII.

Quantunque tali legislazioni vogliano, senza fare alcuna distinzione, che il fatto della innavigabilità sia a carico degli assicuratori, tuttavia gli è certo che questi non debbano essere tenuti pel medesimo se non procede esso da caso fatale o da fortuna di mare concludentemente provata; mentre per regola generale, siccome la nave e li suoi attrazzi sono mobili che si consumono coll'uso, e che dal loro consumo specialmente ne viene il vantaggio al proprietario da cui si percevono li noliti che essi lucrano, così entrano li loro danni nel genere di quei deperimenti naturali, che provenendo dalla natura intrinseca della cosa, non formano soggetto d'obbligazione per gli assicuratori, li quali d'altro non rispondono che de' pericoli assuntisi. *Grot. introd. in jurisprud. Holland.*

lib. 3. *part.* 24. *Santerna de adsecurat. part.* 3. *n.* 75. *& seq. & part.* 4. *n.* 1. *& seq. Kuricke diatriba de adsecurat.* § 4. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 36.

§ XIV.

Quindi se la nave non possa più compire il suo viaggio, e sia giudicata incapace di fare il suo ritorno, devesi prima di decidere tale avvénimento a carico degli assicuratori indagare minutamente, se per colpi di mare, od altro accidente, oppure per vecchiaja, o putrefazione de' legnami siasi ridotta nello stato dell' innavigabilità, (lo che si disamina prima d'ogni cosa colla visita della nave, onde poter giudicare se al tempo della partenza era essa veramente in grado di poter fare il viaggio) poichè nel secondo caso trattandosi d'un vizio proprio della cosa assicurata non sarà più il suo danno a carico degli assicuratori. *Guid. de la mer chap.* 5. *art.* 8. *Ordonn. d'Amsterdam art.* 7. *Ordonn. de Rotterdam art.* 17. *Ordonn. de France art.* 12. *tit. des contrats à la grosse art.* 28. *&* 29. *tit. des assurances. Stypman. ad jus marit. part.* 4. *cap.* 7. *n.* 320. *& seq. Loccen. de jure marit. lib.* 2. *cap.* 6. *n.* 9.

§ XV.

Il Valin commentando l'anzidetto *art.* 29. *tit. des assuran.* rigetta con validissime ragioni la dottrina dello Stypmanno *ad jus marit. part.* 4. *cap.* 2. *n.* 102. *& cap.* 7. *n.* 232. da cui si sostiene, che da qualunque causa proceda l' innavigabilità debba essere a carico degli assicuratori, poichè paragonandosi al naufragio debba considerarsi come questo per caso assolutamente fatale. Parlando poi del sistema di Francia non fa lo stesso Valin gran caso degli arresti d'Aix, e delle sentenze di Marsiglia a questo proposito emanate contro gli assicuratori, ed allega l'ottima ragione, che simili reigiudicate per essere giuridiche avrebbero dovuto proferirsi sovra concludenti prove, che le navi erano venute innavigabili per

fortuna di mare: « Ciò non pertanto, soggiugne egli, quali » sono queste prove per l'ordinario? processi verbali frau» dolenti per parte dei capitani sempre disposti a favorire » gli armatori senza riguardo alla verità, ed alla giustizia »: conchiude in questa parte, che se la nave assicurata per viaggio intiero d'andata, e ritorno si trova fuori di stato a ritornare per vecchiaja, e per esser marcia non siano gli assicuratori tenuti a simile perdita.

§ XVI.

La presunzione per la innavigabilità d'una nave sarà dunque sempre per la causa più naturale, e dipendente dal vizio di essa piuttosto che da qualunque estranea sopravvenuta, e accidentale, qualora non si diano dall'assicurato che la pretende le più convincenti riprove; mentre è fuor di dubbio, che anche nel concorso di più cause il danno, o il vizio si attribuisce sempre a quella che è la più antica originalmente certa, ed intrinseca alla cosa. *Stypman. jus marit. part. 4. cap. 2. n. 102. Roccus de adsecurat. not. 22. n. 70. Marquard. de jure mercat. lib. 2. cap. 13. n. 60. Loccen. de jure marit. lib. 1. cap. 5. § 11. Valin all'art. 29. tit. des assur. Pothier des assur. n. 66. Casareg. de com. disc. 142. n. 22.*

§ XVII.

Gioverà non poco alla dilucidazione, e conferma de' sovrapposti principii il riportare quivi una celebre decisione della Rota Fiorentina *in Liburnens. assecurat. delli* 31 *Luglio* 1726. che forma il discorso 142. del Casaregis.

Agitavasi nanti quel Tribunale, che la nave Santa Margherita comandata dal capitano Francesco Taulignan con bandiera Veneta, viaggiando da Cadice per Amsterdam, sovraggiuntole un forte vento del Nord sull' altura del Capo San Vincenzo, fu obbligata per evitare il naufragio di rilasciare al porto S. Croce di Tenerif, ove da quel Console fu di-

chiarata innavigabile : gli assicuratori di Livorno che si erano assunto questo rischio essendo stati convenuti per il pagamento della perdita opposero che l'assicurato era tenuto a provare d'una maniera concludente, che la falla per cui dicevasi introdotta l'acqua nella nave, non era bastante a porre in essere il sinistro nel modo, e forma che doveva onde dar luogo all'abbandono della stessa nave, giacchè nel corso della navigazione accadeva soventi che li bastimenti per buoni che fossero potevano fallare, e far acqua senza fortuna di mare.

Li Giudici della Rota allo stato di tal quistione decidettero a favore degli assicuratori, e che l'innavigabilità della nave dovesse attribuirsi al vizio della cosa piuttosto, che a fortuna di mare, e quindi che la burrasca sopravvenutale non era una prova sufficiente del sinistro, giacchè poteva attribuirsi al vizio intrinseco della cosa assicurata. *Casareg. loc. cit. n.* 15. 22. 24. 26. *e* 36.

§ XVIII.

Il signor Emerigon *des assurances chap.* 12. *sect.* 38. § 5. rapportando come magistrale tale decisione, adduce altresì un Arresto del Parlamento d'Aix *delli* 21. *Novembre* 1696. col quale fu giudicato, che una nave essendosi resa inabile a proseguire il suo destinato viaggio per difetto del capitano che non l'avesse garantita dalle brume, non poteva perciò l'assicurato costringere l'assicuratore di accettarne l'abbandono.

§ XIX.

Relativamente alla discussione di tale articolo riferisce questo celebre autore le conferenze da esso lui avute nel 1778. con altri Avvocati, e Deputati del commercio, ed accerta che tre soggetti della deputazione erano stati di sentimento che l'innavigabilità non dovesse presumersi dipendente da caso fatale, fondandosi sul dire non esservi alcuna

legge marittima ascrivente l' innavigabilità indefinita nella classe dei casi fortuiti : che la cosa soggetta ad alterazione per i tempi , e per l' uso a cui serviva , non potea giudicarsi conservar sempre il suo primo stato : che trovatasi una nave nel corso del viaggio in istato d' innavigabilità non ne veniva perciò in conseguenza indubitata essere in tal guisa per fortuna di mare : che all' epoca della partenza si potea credere una nave atta a compire il viaggio assicurato , ma che riuscendo questo più lungo del fissatosi , potea il vizio interiore della medesima svilupparsi col tempo per la forza dello stivaggio , o per il rollìo , e tribollìo delle acque senza il concorso di qualche accidente straordinario : epperciò non esser giusto che una simile innavigabilità non giustificata , come proveniente da forza maggiore si presumesse caso fatale.

Eppure , soggiungono essi , ella è considerata come tale ; e basta che una nave sia dichiarata innavigabile nel corso del suo viaggio , perchè gli assicuratori sieno condannati a pagare la perdita anche nel caso in cui si accerti , che le parti della nave siansi trovate marcite ; laonde ne derivi l' inconveniente , che un vecchio bastimento non buono ad altro se non se ad esser posto in pezzi sia pagato dagli assicuratori sul piede del preteso suo primo valore ; e purchè la nave non vada in fascio nel porto della partenza l'assicurato ottenga il pagamento di un danno che realmente non soffriva, migliorando la sua condizione a spese degli assicuratori.

§ XX.

Da questi principj facilmente si scorge quanta lode meritino l'Ordinanza di Filippo II. *del* 1565. *art.* 11. 12. 13. 14. 15. 17. *e* 19. e la sovra addotta dichiarazione del Re di Francia del 1779. colle quali si è saviamente prescritta la visita della nave prima della sua partenza , avendo con esse posto in essere la prova legale sullo stato della nave all' epoca della seguita assicuranza che fissa qualunque nave

posta alla vela in buon stato di navigazione ; dal che ne viene, che se nel corso del viaggio diventa essa innavigabile, debba questo accidente presumersi fatale, salvo si provi il contrario per parte degli assicuratori.

§ XXI.

Ella è quindi regola indubitata, che dichiarata debitamente una nave in istato d' innavigabilità per ragion di burrasca, od altro accidente pensato, od impensato, o da qualunque altro caso posto, e annoverato tra i fatali, debba restare a carico degli assicuratori. *Statuto di Genova lib.* 4. *cap.* 17. § *casus sinister. Targa pond. marit. cap.* 60. § 6. *Casaregis de com. disc.* 10. *n.* 8.

§ XXII.

L' innavigabilità si considera anche in una nave allorchè la spesa della riparazione per rimettere la medesima in viaggio si riconoscesse così forte, o la perdita del tempo a impiegarvi così grande, che abbia più forma di rinnovazione, che di riparazione a giudizio di periti, in qual caso potrà farsene l' abbandono agli assicuratori, come procedente da fatalità. *Statuto di Genova lib.* 4. *cap.* 17. § *casus sinister. Targa pond. marit. cap.* 54. § 3. *Roccus de navib. & naulo not.* 54. *De Hevia com. naval. lib.* 3. *cap.* 5. *n.* 23. *Valin all' art.* 46. *tit. des assur. Emerigon des assur. chap.* 12. *sect.* 38. § 6.

§ XXIII.

Questa giurisprudenza ha luogo tanto nel caso dell'assoluta innavigabilità, quanto nell'altro in cui la nave non sia effettivamente ridotta a simile stato, o che potesse mettersi in grado mediante un efficace racconciamento di proseguire il suo viaggio, ma che dalla tempesta sia stata gettata in un luogo ove manchino li materiali, e le maestranze necessarie per

per eseguirlo, giacchè ciò é una conseguenza necessaria della fortuna di mare a carico degli assicuratori. *Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia delli* 10 *Luglio* 1711. *confermata con Arresto del Parlamento d'Aix delli* 16 *Marzo* 1712. *altra Sentenza di Marsiglia delli* 27 *Marzo* 1767. *ed altra delli* 22 *Giugno* 1750. *Valin all'art.* 46. *tit. des assur. Pothier des assur. n.* 20. *Emerigon des assur. chap.* 12. *sect.* 38. § 6.

§ XXIV.

Quanto le leggi, e li Tribunali mercantili proteggono gli assicuratori sul pagamento del sinistro proveniente dall' innavigabilità d'una nave, altrettanto sono gelosi a far sì, che consti debitamente di questo stato d'innavigabilità, onde la mala fede del capitano, o il capriccio, e l'ingordigia dell'assicurato non porti un danno agli assicuratori.

§ XXV.

Ha quindi il Targa saviamente suggerito ciò che dovrebbe farsi in simili casi (*pond. marit. cap.* 54. § 1. *verso il fine*) ivi: « Quando al contrario voglia far dichiarare, che atteso » questo incontro vuole sia terminato il viaggio, deve, fatto » il discarico, dare la sua petizione in atti di Giudice com- » petente, farvi citare il mercante del carico, o interessati » se vi sono; per altro conviene farvici deputare curatore » come assenti, con gli obblighi, e giuramenti in forma con- » sueta esposta nel capo dei giudizj, e fare le sue prove » che per lo più consistono nella visita, e ricognizione del » danno, se sia rimediabile *de facili*, e riducibile al pri- » stino stato, o no, con dispendio o grave, o tenue, colle » quali il Giudice si regola per dichiarare se sia terminato » il viaggio, o se si debba proseguire e riassumere il carico; » e, o nell'uno, o nell'altro caso, approvargli il suo testi- » moniale (ossia Consolato) quando però sia giuridico; la » ragione di quanto sopra si desume dal gius comune secondo

» la disposizione del quale si ha, che tutto quello che facil-
» mente è reducibile al primo stato, devesi regolare come
» se vi fosse ».

§ XXVI.

Affinchè l'assicurato possa costringere l'assicuratore a ricevere l'abbandono della nave resasi innavigabile è d'uopo in pria, che giustifichi nanti il Giudice competente il caso sinistro dipendente da fortuna di mare; quindi dimostri di aver fatto legalmente riconoscere per mezzo di periti lo stato della nave non riducibile alla navigazione colle umane diligenze; e finalmente, che questa perizia sia stata riconosciuta giusta dallo stesso Tribunale da cui si proferisca il decreto di condanna della stessa nave. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 3. *n.* 3. *Rota Florent. in liburn. assecur. decis.* 31 *Julii* 1726. *n.* 10. *Targa pond. marit. cap.* 33. *n.* 7. *Rota Romana presso l'Ansaldo decis.* 41. *n.* 5. *Roccus respons. legal. tom.* 1. *respons.* 28. *n.* 13. & 14. & *de adsecur. not.* 58. *Ansald. de com. disc.* 70. *n.* 15. *Casaregis de com. disc.* 23. *n.* 12.

§ XXVII.

La visita della nave posta in tale stato deve seguire inalterabilmente per mezzo di periti, e d'ordine del Giudice, con quella esattezza, e diligenza che richiede il dovere, giacchè senza di essa non potrà in modo veruno dichiararsi l'innavigabilità, essendo una cosa di fatto, la di cui giustificazione dipende dalla ricognizion dell'arte che dee istruire il Tribunale del vero stato della stessa nave, onde appoggiare la sentenza che la condanni, e la dichiari a un tempo innavigabile. *Statuto di Genova lib.* 4. *cap.* 17. § *casus sinister. Rota Florent. detta decis. n.* 37. *Targa pond. marit. detto cap.* 54. *Emerigon des assur. chap.* 12. *sect.* 38. § 3. & *seq.*

§ XXVIII.

Queste regole però sono soggette a qualche limitazione, allorchè le circostanze de' casi possano persuadere, che le azioni de' capitani siano di buona fede.

Quindi, se per straordinaria combinazione del caso non sia possibile al capitano di adempire a quelle formalità, che l'uso, e la consuetudine del commercio ha introdotte di doversi praticare in fatto d'innavigabilità, ragion vuole che bastino allora quelle prove, che si richiedono dalla naturale equità, e dal diritto delle genti che permettono la prova del sinistro anche per mezzo di testimonj esaminati avanti qualunque Giudice, ancorchè non competente, e si tratti del pregiudizio del terzo. *Leg. 5. cod. de naufrag. Rota Florent. decis. 60. n. 66. tom. III. thes. ombros. Vinnius ad Peckium tit. de naut. Casareg. de com. disc. 1. n. 161.*

§ XXIX.

Dovranno pure limitarsi le regole sovraddotte allorchè il caso sinistro è notorio, ed il pessimo stato della nave non ammetta eccezione in contrario, e potrà il capitano in tal circostanza prescindere dalle formalità della perizia, e degli atti giudiziali che debbono praticarsi in quei casi ne' quali lo stato della nave sia dubbio rispetto alla innavigabilità, e che possa risarcirsi, ma non già qualora il danno si riconosca manifestamente irremediabile. *Sentenza del Magistrato Consolare di Pisa delli 20 Settemb. 1784 confermata con Sentenza della Rota Fiorentina delli 15 Luglio 1785. rapportata dal signor Ascanio Baldasseroni nel suo dotto, ed erudito trattato delle assicurazioni marittime tom. II. part. 5. tit. 5. n. 61.* imperciocchè ella è regola indubitata di ragione, che nelle cause mercantili, e marittime non deve il Giudice star legato ad un genere di prova piuttosto che ad un' altro; ma possa anche procedere, e giudicare secondo la pura, e mera verità in qualunque modo essa gli si manifesti. *Stracca de mercat. part.*

1. *tit. quom. proced. sit in caus. mercat. Ansald. de com. discur. gener. n.* 1. *Vedi il Discorso preliminare di quest'opera.*

§ XXX.

Varie possono essere le opinioni sul punto, se il capitano in caso dell' innavigabilità della nave sia, o non obbligato di noleggiarne un' altra per deporvi il carico, e condurlo al suo destino, perchè non uniforme si è il prescritto in tal parte dalle diverse legislazioni sulle quali è fondata la dottrina degli autori delle cose marittime, che stimo di riportare, affinchè ognuno possa avervi al bisogno l'opportuno riguardo.

§ XXXI.

La legge 10. § 1. *ff. de lege Rhodia* decide, che il capitano sia disobbligato dall'assuntosi impegno di condurre le merci al suo destino, allorchè per caso fortuito, e senza propria colpa la nave diventi innavigabile pendente il viaggio.

§ XXXII.

Il giudicato d'Oleron *all'art.* 4. vuole, che il capitano riconoscendo la sua nave fuori del caso a poter continuare l'incominciato viaggio possa noleggiarne un' altra per compirlo, e che abbia in tal caso il nolito delle cose salvate.

§ XXXIII.

L'Ordinanza di Wisbuy *art.* 16. 37. *e* 55. dà pure al capitano la facoltà di noleggiare un' altra nave per condurre le merci al suo destino.

§ XXXIV.

Il Diritto Anseatico *tit.* 9. *art.* 2. lascia all'arbitrio del capitano il procurarsi un'altra nave per compire il suo viaggio.

§ XXXV.

Il Regolamento d'Amsterdam *art.* 8. permette agli assicurati, o a chi per essi, che posta la nave per qualunque motivo in caso a non poter più navigare si carichino le merci assicurate sovra un'altra, e che mancando questi di ciò eseguire possano gli assicuratori farlo da se stessi.

§ XXXVI.

L'Ordinanza di Francia quantunque non abbia specificato il caso della innavigabilità agli *articoli* 11. 21. *e* 22. *tit. du frêt*, tuttavia ella è precisa nell' imporre al capitano l'obbligo di noleggiare tosto un' altra nave allorchè si trovi nel caso che non possa la medesima essere racconciata, onde trasportare le merci al loro destino.

§ XXXVII.

La Dichiarazione del Re di Francia del 1779. *art.* 7. ordina, che trovandosi una nave condannata come innavigabile, gli assicurati sulle merci siano tenuti di farlo significare incessantemente agli assicuratori, li quali insieme ai primi debbano fare le loro diligenze per rintracciarne un'altra affine di caricarvi le merci, e trasportarle alla loro destinazione.

§ XXXVIII.

Nella diversità di queste legislazioni, parmi che possa riflettersi all'occorrenza di simil caso, che il capitano cui si affida la nave, e merci, essendo in dovere di custodire, e governare il tutto al maggior vantaggio de' suoi caricatori, verso de' quali resta egli risponsale. *Leg.* 1. § 1. *ff. de exercit. act. Leg.* 3. § 1. *& Leg.* 5. *ff. nautæ caup. stab. Ordonn. de France art.* 9. *tit. du capitaine. Stypman. ad jus marit. cap.* 10. *n.* 189. *& seq. & cap.* 15. *n.* 322. *& seq. Stracca de naut. part.* 2. *n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 19. *n.* 33. ragion vuole,

che sia egli obbligato di eseguire tutto ciò che gli stessi caricatori avrebbero senza dubbio operato, se fossero presenti allo stato della nave.

Sarebbe quindi a mio credere degno di biasimo quel capitano, che trovandosi colla sua nave in istato d' innavigabilità vendendo parte delle merci per pagarsi dei noliti fin' allora lucrati, lasciasce le restanti in paesi lontani, mentre possa egli condurre il tutto sovra un' altra nave alla prefissagli destinazione.

§ XXXIX.

Il signor Valin però commentando l'articolo undecimo dell' Ordinanza di Francia, *tit. du frêt*, ed il signor Pothier *traité des chartes-parties tom.* 11. *n.* 68. vogliono, che le parole di questo articolo prescriventi l'obbligo al capitano di noleggiare incessantemente un'altra nave, allorchè la propria si trovasse in istato d' innavigabilità, non s' intendano nel puro, e preciso senso di *dovere*, ma bensì che sia tenuto allora soltanto che voglia lucrare l' intiero suo nolito, e non già che sia assolutamente obbligato di ciò eseguire.

§ XL.

Benchè le ragioni da questi due autori addotte in sostegno della loro opinione pajano legali, e convincenti, tuttavia Il signor Emerigon *des assur. chap.* 12. *sect.* 16. § 7. giudiziosamente riflette, non potere aver luogo tal dottrina, se non se nel caso in cui il caricatore fosse presente allo stato della nave, o si trovasse alla portata di rintracciarne un' altra da se stesso, come si è il caso dell'*art.* 7. della detta Dichiarazione del 1779. ma che accadendo l'accidente in paesi lontani senza che il caricatore nè per se, nè per mezzo de' commissionarj possa far pervenire li suoi ordini, non vi sia dubbio, che il capitano non debba in tal caso provvedere alla conservazione delle merci, ed operare quanto esigono le circostanze per la conservazione dell'affidatogli caricamento. *Vedi maggiormente in questa parte gli articoli Naufragio. Nolito.*

INSTITORE ED AZIONE INSTITORIA.

§ I.

L'INSTITORE gli è colui che è deputato da taluno detto preponente, ad amministrare un negozio di banca, o di merci di qualsivoglia sorta. *Leg.* 3. *& Leg.* 5. § 22. *Leg.* 7. § *ult. Leg.* 11. *& Leg.* 13. § 2. *ff. de instit. act.*

§ II.

Benchè l'uffizio dell'institore sia simile in certi riguardi a quello di complimentario, lo che parmi che abbia dato luogo talora a confondere questi due nomi per significare un preposto a qualche negoziazione, e intenderli promiscuamente l'uno per l'altro, come ha creduto la Rota di Firenze nella decisione *delli* 5 *Decembre* 1751. *n.* 1. tuttavolta osservo, che nel vero senso l'institore non è generalmente che un semplice preposto, o commesso all'altrui negozio per qualche vendita, o compra, od altra operazione mercantile mediante un annuo stipendio, od altro utile patuito, ed all'opposto il complimentario è sempre uno de' socj d'una negoziazione, cui è data dagli altri la facoltà di agire, e negoziare o a nome proprio, o a quello della società li fondi comuni mediante la partecipazione degli utili per la sua tangente. *Leg.* 1. 3. 4. *& leg.* 5. *in princ. ff. de exercit. act. Rota Genuens. de mercat. decis.* 71. *n.* 4. *Rota Florent. decis.* 16. *n.* 19. *tom.* III. *thes. ombros. De Hevia com. terrestr. cap.* 4. *n.* 1.

§ III.

Questa azione compete a chiunque abbia contrattato coll' institore contro li preponenti, o quelli al nome de' quali siasi fatta la preposizione. *Leg.* 1. *& leg.* 5. § 18. *ff. de instit. act.*

§ IV.

Può costituirsi l'institore da chiunque sia padrone d'un negozio, non meno che da un procuratore, amministratore di beni, tutore, o curatore. *Leg.* 5. § *ult.* & *leg.* 7. § 1. *ff. de instit. act.* così come può essere preposto per institore qualunque siasi persona, figlio, o padre di famiglia, maggiore, o pupillo, servo proprio, o d'altrui. *Leg.* 1. § 4. *ff. de exercit. act. Leg.* 7. § 1. & *leg.* 8. *ff. de instit. act.*

§ V.

L'institore obbliga regolarmente il di lui preponente colli contratti che da esso si fanno per cagione della sua institoria, sia questa espressamente, o tacitamente esercita. *Leg.* 1. *in princ.* & *tot. tit. ff. de instit. act.*

§ VI.

Può però l'institore per quanto abbia il mandato dal preponente a contrattare in suo nome non valersi di tal facoltà, e contrattare in proprio suo interesse: quindi per riconoscere a nome di chi abbia egli intesa la stipulazione, e se abbia voluto obbligare se medesimo, o il preponente, dee aversi maggior riguardo alla formola dell'obbligazione, e alle parole delle quali siasi servito: laonde gli è universalmente ricevuto, che se l'institore concepisca il contratto in proprio suo nome non obblighi il preponente, avvegnachè abbia in tal guisa dichiarato di non volersi valere della facoltà d'institore, ma di aver anzi voluto che il contratto giovi, o nuoca solo a se stesso. *Rota Rom. cor. Malin. decis.* 708 *n.* 20. & 21. *Card. de Luca de credit. disc.* 87. *n.* 10. & *disc.* 160. *n.* 6. & 7. *Ansald. de com. disc.* 45. *n.* 13. & *disc.* 46. *n.* 15. & 16. *Casareg. de com. disc.* 78. *n.* 8. & 9.

§ VII.

§ VII.

Ella è pure regola di ragione comunemente adottata, che potendo l' institore fare qualche atto e in proprio, e pel di lui preponente si debba presumere in dubbio averlo eseguito per proprio suo interesse, obbligando se stesso non già il principale. *Leg. 4. & 97. ff. de solutionib. Leg. 126. § 2. ff. de verb. obligat. Rota Genuens. de mercat. decis. 14. n. 74. Felic. de societ. cap. 3. n. 43. & seq. Mantica de tacit. & amb. lib. 6. tit. 22. n. 5. Card. de Luca de credito disc. 160. n. 6. Ansald. de com. disc. 46. n. 15.*

§ VIII.

L'institore non può neppure obbligare il di lui preponente in ciò che non riguarda l' affare, o la negoziazione statali commessa, nè gioverà in tal caso la circostanza ch'abbia egli dichiarato tal volta di stipulare il contratto per il suo principale. *Leg. 7. in princ. versic. ita illud & § 2. ff. de exercit. act. Leg. 5. § 11. Leg. 11. § 5. & leg. 19. § 3. ff. de instit. act. Rota Florent. decis. 16. n. 13. tom. IV. thes. ombros. Voet ad pandect. lib. 4. tit. 3. n. 3. Felicius de societ. cap. 30. n. 2. & seq. Roccus de societ. mercat. not. 9. n. 19. Ansald. de com. disc. 46. n. 13.*

§ IX.

Quindi se per cagion d'esempio taluno richiedesse l'institore di un negozio a tenergli in custodia, o deposito qualche somma di danaro non si darebbe l'azione institoria contro il preponente per la restituzione della stessa somma, perchè tale deposito sarebbe un affare estraneo dal negozio da esso esercito, salvo che si provasse esservi concorso il consenso del di lui principale. *Veggasi la Sentenza del Senato di Torino delli 23 Giugno 1770. Rifer. Frichignono nella causa Carrozzo e Favre col sommario alla medesima unito. Ansald. de*

com. disc. 46. *n.* 14. & 44. *Casareg. de com. disc.* 78. *n.* 5. *Card. de Luca de credito disc.* 160. *n.* 4.

§ X.

Non avendo l' institore alcuna ragione di dominio nel negozio da esso lui amministrato, e rappresentando unicamente la persona del preponente come lo è il procuratore, o il mandatario verso quella del principale, e del mandante, egli è evidente che esso non contrae in proprio alcun dovere, ma obbliga soltanto lo stesso preponente. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 14. *n.* 64. *Rota Florent. decis.* 34. *n.* 21. *tom. VIII. decis.* 11. *n.* 37. & *decis.* 16. *n.* 18. *tom. III. thes. ombros. Voet ad pandect. lib.* 14. *tit.* 3. *n.* 4. & 6. *Felicius de societ. cap.* 30. *n.* 7. *Ansald. de com. disc.* 49. *n.* 21. & 22. & *disc.* 50. *n.* 27. & 28. *Casareg. de com. disc.* 39. *n.* 1. & 2.

§ XI.

Qualora un negoziante abbia destinato l' institore per amministrare uno de' diversi suoi negozj tenuti nella stessa casa, bottega, o magazzino, e non per tutti essi, dovrà egli adoperare li opportuni mezzi onde il pubblico ne sia informato; altrimenti ove tale institore fosse solito di soggiornare, ed occuparsi nella stessa casa, bottega, o magazzino in cui si esercitano essi promiscuamente, potrebbe tal volta considerarsi per preposto a tutti, e per conseguenza quelli che contrattassero collo stesso institore avrebbero azione contro il preponente senza distinzione della qualità de' negozj, e senza obbligo di provare specificamente, che l' institore avesse ingerenza tanto in una, che nelle altre negoziazioni. *Leg.* 5. § 11. & *leg.* 11. § 5. & 6. *ff. de instit. act. Leg.* 1. § 12. 13. & 14. *ff. de exercit. act. Rota Florent. decis.* 22. *n.* 1. *tom. IX. thes. ombros. Card. de Luca de credito disc.* 75. *n.* 1.

§ XII.

L' institore si considera sempre essere munito di mandato espresso, o tacito in ciò che appartiene, ed è dipendente dalla commessali negoziazione: quindi il mutuo contratto da colui che è preposto ad un fondaco di drapperie, o altro, non dipendendo immediatamente da tal negozio, come sarebbe la provvista di lane, e di sete, ma bensì da un commercio di banco, non potrà il creditore da ciò aver per obbligato il preponente. *Rota Rom. decis.* 437. *n.* 4. & 5. *part.* 13. *in recent. Rota Florent. decis.* 22. *n.* 8. 10. & 11. *tom.* IX. *thes. ombros. Rota Genuens. de mercat. decis.* 14. *n.* 87. *Felicius de societ. cap.* 14. *n.* 44. *Card. de Luca de cred. disc.* 160. *per tot. Salgado labyr. cred. part.* 1. *cap.* 9. *n.* 83. *De Hevia. com. terrestr. lib.* 1. *cap.* 4. *n.* 28. & 33.

§ XIII.

Chiunque abbia preposto un institore al suo negozio non sarà obbligato alli contratti da questo fatti che per la concorrente della negoziazione al medesimo commessa, e dentro i limiti delle somme esposte, salvo che avesse egli promesso di avere per rato, ed approvare quanto venisse operato dallo stesso di lui institore, o avesse espressamente obbligati tutti li suoi beni per l'osservanza de' contratti da farsi dal suo institore. *Rota Genuens. detta decis.* 14. *n.* 87. *Rota Rom. decis.* 132. *n.* 24. *part.* 2. *divers. Rota Florent. decis.* 16. *n.* 9. 10. & 11. *tom.* IV. *thes. ombros. Thesaur. quæst. forens. lib.* 4. *cap.* 30. *n.* 6. *Roccus de societ. mercat. not.* 60. *n.* 19. *Merlin. de pignor. lib.* 2. *quæst.* 76. *n.* 1. *Casareg. de com. disc.* 173. *n.* 4.

§ XIV.

L'uffizio dell' institore s' intenderà rivocato colla morte del preponente, o colla mutazione del suo stato, come sarebbe, se essendo figlio di famiglia fosse stato preposto dal

padre alla negoziazione tenuta in comune con altri, giacchè col decesso di questo diventa egli socio, e partecipe alla medesima. *Stracca de mercat. tit. de mandato n. 31. limit. 30. Gratian. discept. forens. cap. 342. n. 2. & seq. Casareg. de com. disc. 35. n. 15.* oppure che l'institore si rendesse decotto, e fallisse. *Roccus de decoct. mercat. not. 48. n. 148. & seq.*

§ XV.

Il figlio, o l'erede è tenuto coll'azione institoria, se si serve egli dell'istesso institore preposto dal di lui padre, o testatore, o che non l'abbia espressamente, e pubblicamente rivocato. *Leg. 11. § 2. & seq. & leg. 17. § 2. ff. de instit. act. Decis. Senat. Pedemont. 12 Junii 1739. Refer. Caissotti in causa Boccalini, Ambrosini, & Desdier n. 1.*

§ XVI.

Le leggi hanno provveduto coll'azione institoria all'interesse che hanno contro il preponente, ed institore quelli che contrattano con questo, e *vice versa* alle ragioni competenti al preponente, e all'institore contro di quelli che contrattassero col medesimo, ma non hanno poi colla stessa azione cautelata l'indennità tra il preponente, e l'institore.

A questo però si è soccorso coll'azione detta *mandati*, imperciocchè colla *diretta* del mandato può il preponente obbligare l'institore a rendere il conto del suo operato, a rimettere le merci per suo conto comperate, o consegnare il prezzo delle altre vendute, a cedere le ragioni acquistate, e simili; e coll'azione *mandati contraria* può l'institore esercitare a suo tempo le sue ragioni, come sarebbe per venir rimborsato di quelle spese che avesse fatte per causa della di lui qualità, ed in eseguimento dell'assuntosi incarico. *Vedi Mandato.*

INSTRUMENTO.

Vedi ESIBIZIONE. SCRITTURA.

INTERESSE.

§ I.

L'INTERESSE, che sovente si confonde con l'usura, non significa sempre quel guadagno illecito che viene riprovato dalle divine, ed umane leggi, di cui ragionerò al proprio articolo, ma ben anche vuol dire quella bonificazione che la legge ordina, e regola a favor de' creditori d'una somma di danaro contro li debitori postisi in mora al pagamento de' loro debiti, o all' inadempimento delle loro obbligazioni. *Leg.* 32. § 2. *&* *leg.* 17. § 3. *ff. de usur. Leotard. de usur. quæst.* 71. *n.* 2.

§ II.

Ella è quindi chiara la differenza tra l'usura propriamente tale, e l' interesse; imperciocchè la prima non proviene già naturalmente dallo stesso danaro, o come di lui accessione, e frutto. *Leg.* 62. *ff. de rei vindicat. & leg.* 121. *ff. de verb. signif.* all' opposto però il secondo segue sempre la natura o della cosa, o della ritenzione di essa, e si considera come accessorio alla somma capitale, e perciò si deve sempre l' interesse per naturale equità, onde taluno colla mora del suo debitore, o colla privazione della propria cosa non resti danneggiato, o non perda il lucro che potea fare. *Leg.* 1. *cod. de sentent. quæ pro eo. Decis. Senat. Pedemont.* 10 *Decembr.* 1744. *Refer. Honorato inter universitatem Rochæ Grimaldæ, & ejusdem loci Comitem Andream Grimaldum. Giballin. de usur.*

lib. 1. cap. 10. art. 3. Sentenza del Consolato di Nizza delli 20 Agosto 1761. Rifer. Ratti nella causa del negoziante Droet di Rouen contro la ragion di negozio in Oneglia Velixandre, Olivier, e compagnia.

§ III.

Siccome il determinare in ciascuna occorrenza la vera estimazione del danno emergente, o del lucro cessante potea dipendere da molte, e diverse circostanze di fatto, così hanno le leggi stabilito quella rata d'interesse che si chiama *comune*, onde disimpegnare le parti da infinite discussioni, ed incumbenti, che molte fiate anche senza buon esito si farebbero per venire in cognizione della precisa rilevanza del danno sofferto, e del cessatogli lucro. *Leg. 1. & 37. ff. de usur. Domat les loix civiles liv. 3. tit. 5. sect. 1. § 2.*

§ IV.

La fissazione degl' interessi alla rata comune non solo è diversa secondo la diversità de' paesi, ma può anche variare in ogni luogo secondo la differenza de' tempi.

Quindi in Piemonte la rata comune dell' interesse è del tre e mezzo per cento giusta il Manifesto Senatorio delli 24 Aprile 1767. relativo al Regio Viglietto del giorno precedente: nel distretto del Senato di Nizza al quattro per cento, e nel Regno di Sardegna al cinque per cento. *Pregoni di Sardegna tom. 1. tit. 10. ord. 2. § 6. e 12.*

§ V.

In questi Stati ella è massima costante, che ne' casi in cui gli interessi possono essere giustamente dovuti si aggiudichino (prescindendo dalla mora) non solo dal giorno della contestazione della lite, ma eziandio da quello della giudiziale domanda. *Sentenza del Consolato di Nizza delli 17 Agosto 1780. Rifer. Leotardi nella causa del negoziante Verani contro il negoziante Maurello.*

Ciò però dee intendersi non già dalla data delle ottenute lettere di citazione, o decreto, ma bensì dal giorno dell' intimazione, poichè appunto coll'esecuzione del decreto, o delle citatorie si fa nota al convenuto la giudiziale domanda dell'attore. *Veggasi la Pratica Legale parte* 2. *tom.* II. *tit.* 9. § 4. 7. 8. 9. *e* 10.

§ VI.

Il debitore incorre nella pena dell'interesse per la mora da esso lui usata al pagamento del suo debito in proporzione del ritardo che può essergli imputato, locchè dipende sempre dalla qualità del credito, e dalle circostanze. *Leg.* 13. § 3. *in fine ff. de usur.* mentre per qualche debito il semplice difetto di pagamento nel termine prefisso fa correre l'interesse del credito, senza che sia d'uopo di alcuna domanda speciale a tal oggetto: e per altro debito questo interesse non è dovuto che dappoi la domanda fattane in giudizio, ancorchè vi fosse un termine prefisso al pagamento, e fosse questo scaduto. *Leg.* 32. *ff. de usuris.*

§ VII.

Quindi il compratore d'un fondo, o d'altra cosa fruttifera cui ne sia già stata fatta la consegna, deve gl' interessi del prezzo, allorchè non l'avrà egli sborsato nel termine prefisso, quantunque non le venisse fatta alcuna domanda; e dovrebbe quest' interesse a più forte ragione se non vi fosse intervenuta una fissazione di tempo al pagamento, o che avesse mancato di sborsarne il prezzo nell' atto della consegna come si era stipulato. *Leg.* 13. § 20. *ff. de act. empt. & vend. Leg.* 2. *cod. eod. Leg.* 18. § 1. *ff. de usur. & leg.* 2. *cod. eod. Faber. in cod. lib.* 4. *tit.* 24. *defin.* 35. *n.* 10. *& seq. in corp.*

§ VIII.

Se poi ciò che è dovuto proviene da una causa non producente di sua natura alcun reddito, gl' interessi non saranno allora dovuti se non se dopo la domanda fattane in giudizio, e non è che in questo caso, che tale domanda fa imputare il ritardo del pagamento del prezzo. *Leg.* 35. *ff. de usuris.*

Così il debitore d'una somma a cagion di prestito non pagando nel termine prefisso non comincierà a dovere gl' interessi altrimenti non dovuti per detta somma, se non se dopo fattagli la giudiziale domanda: medesimamente colui che fosse condannato al pagamento delle spese, o a' danni, ed interessi, non dovrà questi, salvo che dopo essere stati liquidati, abbia il creditore fatta la domanda in giudizio degli interessi della somma portata dalla seguita liquidazione; mentre in tutti questi casi non producendo il debito alcun interesse di sua natura, il debitore non comincia a doverli che allor quando il creditore dimostra colla sua domanda il danno che soffre dalla di lui mora, dovendo perciò quegli gl' interessi del ritardato pagamento. *Domat les Loix civiles liv.* 3. *tit.* 5. § 5.

§ IX.

Vi sono però de' casi ne' quali può stipularsi l' interesse d'una somma che non potrebbe produrlo di sua natura, rendendosi legittimi per la convenzione, secondo le circostanze che danno a ciò luogo: quindi nella vendita di mobili, merci, od altri effetti che non producono alcun reddito può il venditore stipulare gl' interessi del prezzo fino al pagamento, facendo in tal caso gl' interessi parte dello stesso prezzo: così pure in una transazione, per la quale siansi regolate le pretese ad una somma che l'uno deve dare all' altro, può validamente convenirsi, che sia dovuto l' interesse dal giorno della seguita transazione, quantunque siavisi apposto

posto un termine pel pagamento di essa; imperciocchè allora l'interesse forma una condizion della transazione, sia per compensare ciò che si perde da uno de' stipulanti, sia pure per altre cause; e può medesimamente considerarsi una tale stipulazione come proveniente da una condanna giudiziale, avendo le transazioni la forza della cosa giudicata. *Leg.* 20. *cod. de transact. Domat loc. cit.* § 6. *Vedi Transazione.*

§ X.

Chiunque pure ritenga danari appartenenti ad un altro distraendoli, ed impiegandoli in proprio uso senza il consenso del proprietario, deve pure gl' interessi, senza che sia d'uopo di precedervi la domanda, come indennizzazione della perdita che ha potuto cagionare, non meno che in giusta pena della di lui malafede: così dovrà un associato gl' interessi di quelle somme sociali che avesse distratte, ed impiegate in proprio uso. *Leg.* 60. *ff. pro socio. Leg.* 1. § 1. *ff. de usur. Sentenza del Senato di Nizza delli* 24 *Maggio* 1784. *Rifer. Piccono della Valle nella causa Pellegrini contra Trabaudo:* così un creditore esigendo di più della dovutagli somma, deve al suo debitore gl' interessi della eccessiva esazione, allorchè questa abbia in proprio uso impiegata. *Leg.* 6. § 1. *ff. de pignoratit. act. Domat les loix civiles liv.* 3. *sect.* 4. § 4.

§ X I.

Qualunque però siasi la mora che possa adoperarsi per parte del debitore nel pagamento degli interessi, e per qualsivoglia causa, non dovrà egli giammai li secondi interessi, ed il creditore non potrà accumulare gl' interessi arretrati col debito principale per formarne un capitale che produca interessi, ma saranno essi ridotti a quelli della somma principale che può produrne *Leg.* 15. *ff. de usur. Leg.* 28. *& ult. cod. eod. Leg.* 15. *ff. de usufr. legat. Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 24. *defin.* 4.

§ XII.

La proibizione di prendere interessi da un altro interesse non riguarda se non se il creditore che pretendesse l'interesse degl'interessi dovutigli dal suo debitore, non potendo mai essi tener luogo del debito principale, quantunque col consenso d'entrambi fossersi ridotti alla capitale somma: ma se un terzo pagasse per un debitore d'interessi il creditore di questo, formeranno in tal caso riguardo al primo una somma principale ch'egli impresta allo stesso debitore come provenienti da un nuovo contratto da cui prendono la natura della stessa somma; e non venendo egli soddisfatto nel termine prefisso potrà domandare in giudizio, e la somma principale, e gli interessi. *Leg.* 29. *ff. de usur. Leg.* 28. *cod. eod. Decis. Senat. Pedemont.* 1 *Septemb.* 1673. *Refer. Rasini in causa Comit. de Peronis contra Marchion. Braxi. Decis.* 18 *Decemb.* 1677. *Refer. Gabuti in causa de Blanchis contra Francum. Faber in cod. lib.* 24. *tit.* 24. *defin.* 11. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 30 *Agosto* 1775. *Rifer. Regio nella causa del signor Conte Foucard contro l'Ebreo Nattan Vita Lattad.*

§ XIII.

Parimente ha luogo l'interesse degli interessi nel caso che un debitore di somma capitale, ed interessi ceduti venga ad essere in mora verso il cessionario, mentre allora dovrebbe egli pagare a questo l'interesse della somma totale dovuta per la seguita cessione, benchè in essa siavi compreso anche l'interesse del primo capitale. *Argum. Leg.* 58. § 1. *circa fin. & ibi Glossa ff. de admin. & peric. tut. Decis. Senat. Pedemont.* 16 *Junii* 1664. *Refer. Bellino in causa Coardi adversus Communitatem Aziliani: altra decis.* 1 *Septemb.* 1687. *Refer. Borello in causa Jugalium de Avogadris & D. Comit. Panizzæ contra Communitat. Clavasiæ. Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 24. *defin.* 23. *Voet in pandect. lib.* 22. *tit.* 1. *n.* 20. *in fine.*

§ XIV.

Da questa regola però è d'uopo eccettuare il creditore che per assicurarsi della sua ipoteca pagasse la somma principale, e gl' interessi dovuti dal suo debitore ad un altro creditore più anteriore ad esso lui, imperciocchè egli non potrà pretendere contro lo stesso debitore gl' interessi della somma che avesse pagata al precedente creditore per gli interessi che gli erano dovuti, non avendo egli fatto tal pagamento, che come proprio affare; e non pagando per quegli che a tal riguardo, non s'intende che abbia deteriorata la sua condizione. *Leg.* 12. § 6. *ff. qui pot. in pign. Leg.* 4. *ff. de his qui in prior. loc. succ.*

§ XV.

Allorchè taluno si renda moroso al pagamento de' fitti, o di qualunque altra prestazione annuale, e sia per tal causa convenuto in giudizio, dee condannarsi al pagamento de' medesimi cogli interessi legittimi dal giorno della fattane domanda in giudizio. *Leg.* 54. *ff. locati, & leg.* 17. *cod. eod. Decis. Senat. Pedemont.* 7 *Novemb.* 1644. *Refer. Vasco in causa Jugal. de Broglia contra Civit. Bugellæ. Altra decis.* 8 *Decemb.* 1654. *Refer. Filippa in causa Marchion. Braxi contra Comunitat. Andurni. Sentenza dello stesso Senato delli* 29 *Novemb.* 1773. *Rifer. Valperga nella causa del concorso Paltro. Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 36. *defin.* 15. & 16.

§ XVI.

In questi Stati, secondo le massime adottate dai Magistrati, è ricevuto, che nei contratti di gius stretto, non si paghino gli interessi non stipulati, che dal giorno della giudiziale interpellanza, quantunque si fosse apposto il termine al pagamento. *Detta Sentenza del Senato di Torino nella causa Paltro.* e che ne' contratti di buona fede si debbano gl' interessi dal giorno della mora, allorchè il termine del paga-

mento siavi prefisso. *Decis. d. Senat.* 2 *Junii* 1673. *Refer. Valgrana in causa Tessier contra Valaurum. Veggasi la dotta definizione del signor Richeri nel suo celebre codice tom.* III. *lib.* 3. *tit.* 5. *defin.* 10. *per tot.*

§ XVII.

Qualora il debito è incerto, e illiquido non si dovranno già gli interessi dal giorno della domanda, ma bensì da quello della liquidazione seguita, ed approvata, giacchè prima di questa non può dirsi il debitore costituito in mora. *Leg.* 32. *in princ. & §* 1. *ff. de usur. Leg.* 9. *cod. eod. & leg.* 60. *ff. pro socio. Decis. Senat. Pedemont.* 23 *Junii* 1642. *Refer. Barberis in causa de Bellis contra de Castanea per tot. & decis.* 12 *Junii* 1673. *Refer. Rasini in causa Corderii contra Beccariam.*

Questo principio però ha luogo semprechè il debito si riconosca illiquido per la natura del negozio, non già però quando procede per cavillazioni del debitore. *Decis. ejusd. Senat.* 13. *Septemb.* 1688. *Refer. Balegno in causa Comit. de Carellis contra Communit. Grugliasci § sed extra omnem & seq.*

§ XVIII.

Dalla stipulazione degli interessi in maggior quantità di quella che sia dalla legge permessa, e fissata non nasce la nullità della convenzione, che per la parte di essi nella quale si sarà ecceduta la legale fissazione, non distruggendosi mai l'utile per l'inutile in quelle cose che sono suscettibili di divisione. *Leg.* 1. *§* 5. *ff. de verb. obligat. Leg.* 29. *ff. de usur. Decis. Senat. Pedemont.* 18 *Octob.* 1683. *Refer. Gabuti in causa Medici Ghighi contra Gajolam, § super qua difficultate.*

§ XIX.

Se però siansi già pagati dal debitore gl'interessi convenuti al di là della rata comune dalla legge stabilita, allora

si farà di essa la compensazione, e s'imputeranno nel pagamento della dovuta capitale somma. *Leg.* 26. *in princ. ff. de condit. indeb. Leg.* 4. *&* 10. *cod. de compensat. Decis. Senat. Pedemont.* 26 *April.* 1730. *Refer. Sclarandi in causa Sclopis contra Jugal. de Ottoburg. Altra* 13 *August.* 1736. *Refer. Cassotti in causa Loci Pii S. Coronæ & Marchion. Phæbi de Adda contra Civit. Mortarii. Altra* 9 *Sept.* 1737. *Refer. Cassotti in causa Universit. Candiæ contra Comit. Borgialli a S. Martino n.* 14.

§ XX.

Non si imputano gli interessi pagati al di là della rata comune, allorchè il creditore abbia ceduto per causa onerosa li suoi diritti ad un altro, e che il debitore abbia di fatti riconosciuta la capital somma da esso lui dovuta: e quantunque le eccezioni competenti al debitore ceduto contro il cedente possano sovente esercirsi contro il cessionario, pure tal regola non ha luogo qualora questi abbia ottenuta la cessione per causa onerosa, onde siasi fatta una novazione, o delegazione, imperciocchè in tal caso resta al debitore ceduta l'azione contro il debitore cedente considerandosi il cessionario agire per se, e servirsi del proprio diritto. *Leg.* 3. *in fin. cod. de novationib. D^a. decis.* 26 *Aprilis* 1730. *Refer. Sclarandi in causa Sclopis contra de Ottoburg. Thesaur. decis.* 221. *n.* 1. *&* 3. *Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 23. *defin.* 3. *n.* 2. *in corp.*

§ XXI.

Non tanto col fatto del debitore da cui siasi pagata una somma cessa l'obbligo di pagare gli interessi, ma può anche accadere per parte del creditore, qualora questi espressamente, o tacitamente gli abbia condonati, come sarebbe per cagion d'esempio, se nel ricevere il pagamento della dovutagli capital somma non siasi fatta alcuna menzione d'interessi; o che per un lungo spazio di tempo non gli abbia domandati, nè siasi riservato alcun diritto a tal riguardo; giacchè

nell' uno, e nell' altro caso si presumono, o realmente pagati, o condonati. *Leg.* 17. § 1. *ff. de usuris. Leg.* 26. *ff. de probationib. Leg.* 9. *cod. de solutionib. Decis. Senat. Pedemont.* 20 *Januarii* 1734. *Refer. Cassotti in causa concurs. Marchion. Gattinaræ* : *uniforme ad altra decisione dello stesso Relatore de'* 21 *Maggio* 1732. *Altra decis.* 13 *Augusti* 1736. *Refer. Cassotti in causa loci pii S. Coronæ contra Civit. Mortarii § verum non æque. Sentenza del Consolato di Torino delli* 29 *Novembre* 1759. *Rifer. Sclarandi Spada nella causa Valle contro Borra. Sentenza del Consolato di Nizza del* 1 *Febbrajo* 1770. *Rifer. Trinchieri nella causa Bossana contro Orengo.*

§ XXII.

Se poi siansi pagati per qualche spazio di tempo interessi più piccioli di quelli che fossero stati convenuti, si presume essere stato tacitamente condonato il maggior importare di essi, sempre però che non siavi a tal riguardo intervenuto dolo, od errore. *Leg.* 13. *ff. de usur. Leg.* 5. & 8. *cod. eod.*

§ XXIII.

Per riconoscere, se gli interessi non domandati per qualche tempo debbano intendersi condonati, è d'uopo considerare lo spazio che il creditore ha lasciato trascorrere senza farne la domanda; giacchè se esso fosse tale, che abbia potuto compire il tempo della prescrizione, è fuor di dubbio che cessa in tal caso l'obbligo di pagare gl' interessi, salvo che vi concorrano bastevoli indizj a presumere il condono, come sarebbe per cagion di benevolenza, di stretta parentela, e simili. *Leg.* 5. § *ult. ff. de dol. mal. & met. except. Leg.* 25. *ff. de condit. indeb. Leg.* 26. *ff. de probationib. & leg.* 26. *in princ. cod. de usuris* D^e^. *decis. Senat. Pedemont. in causa concur. Mottæ, & conc. Gattinaræ.*

INTERERESSE. (DANNO ED)

§ I.

Chiamasi danno, ed interesse il risarcimento, e riparazione dovuta da coloro che sono tenuti per qualche danno da essi cagionato. *Leg.* 5. § 1. *ff. de præscript. verb. Leg.* 29. § 2. *ff. de ædilit. edicto. & leg.* 68. *ff. de rei vindicat.*

§ II.

Tutte le regole per le materie de' danni, ed interessi si raggirano o a sapere se sono dovuti, o ad indagare in che consistano: quindi la questione se siano dovuti li danni, ed interessi, è di diritto che dipende sempre dal sapere se colui cui si vogliono imputare ne sia tenuto: l'altra è di fatto perchè riguarda il calcolo del quantitativo a cui debbono ascendere li danni, ed interessi. *Leg.* 24. *ff. de regul. jur. Leg. ult. ff. de condit. trit. Leg.* 59. *ff. de verb. obligat.*

§ III.

In tutti li casi, ne' quali sono dovuti li danni, ed interessi, è d'uopo considerare in pria il fatto d'onde essi procedono, e distinguere quello in cui siasi adoperato il dolo, e la mala fede dall' altro in cui questa non possa riscontrarsi, mentrechè secondo una tale differenza li danni, ed interessi possono più o meno essere valutati, quantunque tutte le altre circostanze si trovino eguali: hanno quindi generalmente li danni,ed interessi più d'estensione contro chiunque la di cui mala fede lo renda risponsale, che contro coloro che si trovano essere in buona fede, locchè ha luogo nel contratto di compra, e vendita. *Leg.* 13. *& leg.* 43. *in fin. & leg.* 45. § 1. *ff. de act. empt. & vendit.*

§ IV.

Qualora si riconosca non essersi adoperata mala fede, nè volontà dolosa nel fatto che abbia cagionato il danno, deve anche considerarsi se questo sia accaduto per qualche negligenza o colpa, o senza che nulla possa imputarsi a colui che si pretende esserne tenuto, riconoscendosi cagionato per caso fortuito.

E quantunque appaja non essersi adoperata alcuna colpa per parte di colui cui si domanda il risarcimento del danno, non sarà per ciò sempre bastevole per scaricarlo da tal obbligo; essendovi dei casi ne' quali sono dovuti li danni, ed interessi senza che siavi intervenuta alcuna colpa, e bastando il semplice effetto della contratta obbligazione: laonde colui che avesse venduto una cosa creduta con buona fede essere sua propria sarà tenuto di far cessare la domanda d'un terzo che ne pretendesse la proprietà, e mancando di ciò fare dee succumbere ai danni ed interessi dell'evizione, benchè di sua parte non siavi intervenuta colpa, o mala fede. *Leg. 1. ff. de act. empt. & vendit. Leg. 31. ff. de reb. credit. Leg. 70. ff. de evictionib. Vedi Compra. Evizione.*

§ V.

Siccome le questioni de' danni, ed interessi nascono sempre dai fatti diversificati dalle circostanze, così debbono esse decidersi col prudente arbitrio del Giudice, avuto riguardo ai principj di Giurisprudenza, e alle particolarità del caso, sia per diminuire la condanna de' danni, ed interessi, che per dare alla stessa condanna una più grande estensione, considerando la volontà, e la fede di chi deve succumbervi. *Leg. 13. § 1. ff. de ann. leg. Leg. 38. ff. de eviction. Leg. 63. ff. ad leg. Falcid. Leg. 21. § 2. & leg. 22. § 1. ff. ad leg. Aquil.*

§ VI.

§ VI.

La difficoltà di regolare il valore de' danni ed interessi, che possono succedere dall' inadempimento d' una obbligazione, costrigne talvolta li contraenti a convenire in una certa somma in pena della non eseguita promessa per tener luogo di risarcimento : ma siccome questa sorta di contratto è piuttosto una precauzione per impegnare colui che s'obbliga all' esattezza della promessa, onde non incorra nella pena di pagare la somma regolata, anzicchè un giusto ed adequato estimo, così dovrà dipendere dal prudente arbitrio del Giudice di moderarla qualora ecceda essa il danno effettivo. *Leg. ult. ff. de stipulationib. prætor. Leg.* 13. *in princ. ff. de re judic. Leg.* 52. *in princ. ff. de verb. obligat. Leg.* 5. *cod. de contrahen. & committen. stipulat.* § *ult. instit de verb. obligat.*

§ VII.

Li danni, ed interessi di qualunque natura che possono essere si riducono sempre ad una somma di danaro che deve chiunque sia obbligato ad un risarcimento di danno, o per aver mancato di adempire alla sua obbligazione, o per qualunque altra siasi causa tenendo luogo il danaro di tutte le cose suscettibili di stimazione. *Leg.* 13. *in fin. ff. de re judic. Leg.* 113. § 1. *& leg.* 114. *ff. de verb. obligat.*

INTERESSE MERCANTILE.

§ I.

Essendo l'oggetto principale della mercatura di rendere il danaro costantemente fruttifero al maggior segno possibile, e moltiplicarlo colla continua sua circolazione, non vi era perciò nulla di più analogo all' istituto d'un nego-

goziante che il venir soddisfatto de' suoi crediti in quel termine preciso al debitore accordato; laonde consideratasi per essi la mora come un danno certo, dovea necessariamente per regola di ragione venirne risarcito.

§ II.

Riconosciutosi quindi per ogni dove il bisogno di cautelare l'indennità de' negozianti nei loro necessarj accreditamenti, si è tosto stabilito un certo interesse anche più forte della rata comune a favore di qualunque operazione mercantile sotto il giusto titolo di rifezione de' danni.

§ III.

Questa fissazione d'interesse a favore de' negozianti non è però sempre stata la medesima presso le nazioni commercianti, ma si è essa variata, e si cangia secondo che le circostanze de' popoli lo esigono, come ognuno potrà riscontrarlo dalle rispettive legislazioni: io mi restringo a rapportare soltanto ciò che le nostre Leggi hanno stabilito in questa parte.

§ IV.

È quindi ordinato in questi Stati, che tanto avanti il Consolato quanto ogni altro Tribunale, quando si tratti di qualche credito di mercanti, banchieri, o negozianti che proceda da vendite di mercanzie, o altrimenti derivi dal commercio, eziandio tra negozianti, e non negozianti, si possa aggiudicare nelle occorrenze l'interesse a favore de' medesimi, purchè non ecceda il sei per cento; ma che riguardo alli prestiti fatti da' negozianti ad altri non negozianti, e così anche di credito proveniente da qualsivoglia altro contratto non possa esigersi se non l'interesse alla ragion comune, e che lo stesso si osservi pure fralli negozianti medesimi quando seguano per cause particolari, ed indipendenti dal commercio. *Reg. Costit. lib. 2. tit. 16. cap. 2.* § 24.

Talmente che quantunque gli interessi patuiti a minor rata debbano pagarsi pendente la mora alla ragione convenuta, trascorsa però la stessa mora restano dovuti alla rata del sei per cento. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 4 *Marzo* 1786. *Rifer. Azuni nella causa del negoziante Coupon e figlio, contro la mercante Vittoria Verani Esmengiaud.*

Non potrà però eccedersi la suddetta, salvochè formalmente, e specificamente si dimostri avere li negozianti patito un danno grave dalla maggior dilazione apposta al pagamento. *Dette Regie Costit.* § 24. *in mezzo cui sono uniformi nella massima le decisioni del Senato di Torino* 11 *Septemb.* 1645. *Refer. Barberis in causa Fratr. de Poliaghis contra Comit. S. Martini; &* 18 *December.* 1677. *Refer. Gabuti in causa Blanchi contra De Franchis. Altra* 10 *Junii* 1677. *Refer. Sclarandi in causa Temeschi & Maritani* § *usuras.*

Non dovranno però comprendersi in questa regola gli interessi provenienti dalle lettere di cambio, giacchè si regolano sempre li medesimi secondo le circostanze che occorrono in commercio. *Regie Costit. detto* § 24. *lib.* 2. *tit.* 16. *e cap.* 3. § 23. 24. 25. *e* 26,

Locchè è pure prescritto dal Regio Editto per la Sardegna *delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 29. 32. 33. *e* 34.

§ V.

Rispetto poi alle merci spedite ai particolari, a credito, per uso di essi, o delle loro famiglie è prescritto, che non basti l' annotazione nel libro de' mercanti, ma sia d'uopo d'una interpellanza giudiziale, per costituire un debitore in mora, ed esigerne indi l' interesse alla rata mercantile. *Regie Costit. loc. cit.* § 25.

§ VI.

L' interesse mercantile è pure stabilito nel Regno di Sardegna al sei per cento, e per esigerlo si richiede il patto, o in difetto l' interpellanza giudiziale, o per mezzo di pub-

pubblico Notajo, o la mora pel trascorso del termine stabilito al pagamento. *Regio Editto delli 2 Marzo* 1768. § 1. *e* 2.

§ VII.

In vista de' sovraddotti principii, (§ I. e II.) si è generalmente introdotto, che dal momento istesso in cui il prenditore d'una cambiale manca di pagare il prezzo, o sia il cambio al traente nel termine dalla legge stabilito, diventi ancora debitore degli interessi mercantili per ragion di risarcimento del danno che quegli soffre colla altrui mora. *Franchius, instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 3. § 8. *Phoonsen loix & coutumes du change chap.* 41. § 5.

§ VIII.

Per le stesse regole, e ragioni debbono correre gl' interessi a favore del possessore della cambiale dal giorno in cui ne scada l'estinzione sino a quello dell'effettivo pagamento, a titolo di lucro cessante, e danno emergente, e perciò potrà egli aggiugnere alla somma principale oltre le spese del protesto anche gl' interessi dal giorno del medesimo sino a quello dell'attuale pagamento, quantunque non se ne sia fatta l' istanza in giudizio. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 7 *Luglio* 1768. *Rifer. Trinchieri nella causa Bellet du Rozier di Rouen contro il Console di Francia in Nizza Julien. Rota Genuens de mercat. decis.* 43. *n.* 1. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 11. § 11. *Dupuy des lettres de change chap.* 15. *n.* 3. *&* 4. *Pothier chap.* 4. § 11. *n.* 62. *&* 63. *Turre de camb. disput.* 3. *quæst.* 9. *n.* 2. *Phoonsen loix & cout. du change chap.* 21. § 10.

§ IX.

Gl' interessi mercantili provenienti dal cambio hanno gli stessi privilegj, ed anteriorità che competono per la somma

principale. *Leg.* 19. *ff. qui potior. in pignor. ed ivi Brunnem. n.* 1. *Rota* Rom. *decis.* 383. *n.* 10. *& seq. part.* 5. *in recent. & decis.* 328. *n.* 18. *& seq. part.* 9. *in recent. Ansald. de com. disc.* 69. *n.* 14. *Salgado labyr. credit. lib.* 1. *part.* 1. *cap.* 24. *n.* 91. imperciocchè considerandosi il debito della principal somma come un solo con quello degl' interessi, non può quindi, ne deve giudicarsi l'uno con diverso diritto dagli altri, ma bensì per uguali principii. *Leg.* 41. § 1. *ff. de usuris Leg.* 23. *ff. de usurpat. & usucap. Sentenza del Consolato di Nizza delli* 30 *Agosto.* 1775. *Rifer. Regio nella causa del sig. Conte Foucard contro il negoziante Ebreo Nattan Vitta Lattad. Rota Rom. decis.* 367. *n.* 3. *part.* 3. *recent.*

§ X.

Le leggi particolari di molte piazze di commercio hanno pure adattata la loro disposizione a questa massima generale di giurisprudenza accordando al possessore d'una lettera di cambio gli interessi mercantili, *ministerio juris*, dal giorno del seguito protesto senza aver d'uopo di alcuna formale interpellanza. *Ordin. del cambio di Breslavia delli* 28 *Novembre* 1622. § 14. *Ordin. per gli Stati Austriaci dell'Imperadore Carlo VI.* § 24. *e* 25. *Ordin. del cambio di Brunsvich art.* 26. *Ord. camb. Lipsiæ* § 30. *Jus. camb. Guelferbyt. art.* 14. *Ordin. camb. Wratisl. noviss.* § 24. *jus. camb. Sveciæ. art.* 23. *Edit du com. de France du mois de Mars* 1673. *tit.* 6. *art.* 7. *Capitoli per la Città di Livorno del* 1674. *coll'aggiunta ai medesimi del* 1682. § 1. *Regolamento per le cambiali di Massa, e Carrara del* 1782. § 56.

§ XI.

In questi Stati si è più specificamente stabilito, che qualora non si soddifaccia la lettera di cambio sia in facoltà del proprietario di essa di agire per li danni, ricambj, spese, ed interessi verso qualunque de' giranti suoi antecessori, o a dirittura verso il datore della medesima, ed ogni altro coobbligato.

Che insistendo il proprietario della cambiale per la sua soddisfazione nel luogo istesso, ed a quella moneta in cui dovea pagarsi oltre la somma espressa nella medesima, gli sia anche dovuto l' interesse dal giorno dell'atto di protesto che fosse seguito per difetto di pagamento.

E che sia anche in facoltà del medesimo non essendo seguiti ricambj di ripetere da chiunque de' suddetti la valuta stata per esso pagata di detta lettera al suo autore, dal tempo di qual pagamento gli siano pure dovuti gli interessi oltre le spese in ogni caso per li protesti. *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 8. § 23. 24. *e* 25. *Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 29. 32. *e* 34.

§ XII.

Dall'uso però quasi universale di prender subito la rivalsa, deriva, che in molti regolamenti particolari per il cambio di alcune piazze, non si parla degli interessi, ma si autorizza il portatore a prendere la sua rivalsa sopra il suo autore per l' importare della lettera, provvisione, spese di protesto, porti di lettere, sensarla per il nuovo ricambio, e finalmente per la differenza, ossia danno che potesse esservi nel cambio per l'effetto di rivalersi di tutte quelle somme messe assieme. *Veggasi la dotta opera del signor Pompeo Baldasseroni intitolata leggi, e costituzioni del cambio part.* 3. *art.* 14. § 11.

§ XIII.

Compete sempre alli negozianti secondo l'uso approvato in tutte le piazze di commercio il diritto di pretendere gl'interessi mercantili per le partite accreditate alli suoi corrispondenti, quantunque non vi sia preceduta alcuna interpellanza giudiziale. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 21 *Gennajo* 1762. *Rifer. Gavuzzo nella causa del negoziante Balcet figlio, Anselmet, e comp. contro il mercante Raynaud. Altra Sentenza del Consolato di Torino delli* 30 *Dicembre* 1784. *Rifer.*

Marentini nella causa de' negoziánti fratelli Curti contro Pianzola. Sentenza del Consolato di Nizza delli 14 *Gennajo* 1786. *Rifer. Leotardi nella causa del banchiere Barel e comp. di Torino contro li negozianti in Nizza Giraudi , fratelli Gastaud e comp. Rota Romana decis.* 194. *n.* 2. *& seq. part.* 18. *in recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 125. *n.* 2. *&* 3. *Leotard. de usur. quæst.* 33. *n.* 12. *Card. de Luca de usuris disc.* 34. *n.* 9. *Gratian. discept. forens. cap.* 920. *n.* 16. *&* 21.

Questa giurisprudenza però non ha luogo se non se allor quando le partite siano certe , e liquide non già qualora siano da discutere , e saldarsi. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 118. *& decis.* 164. *Rota Rom. presso il Salgado labyr. credit. decis.* 212. *Leotard. de usur. quæst.* 84. *Casareg. de com. disc.* 41. *n.* 34.

§ XIV.

Gli interessi mercantili corrono anche contro un negoziante fallito , allorchè siano essi dovuti per convenzione , o come suol dirsi *ex stipulatu. Rota Romana presso il Turre de camb. decis.* 23. *Salgado labyr. credit. part.* 4. *cap.* 17. *n.* 9. *& seq. Ansald. de com. disc.* 87. *n.* 31. *De Luca de credit. disc.* 143. *n.* 8. *&* 3. *Casareg. de com. disc.* 120. *n.* 3.

L'interesse però del lucro cessante , e danno emergente non sarà da questi dovuto alli di lui creditori , giacchè essendosi col fallimento reso insolvibile , non può esser egli costituito in mora. *Rota Genuens. decis.* 99. *n.* 2. *&* 3. *Scaccia de com. & camb.* § 1. *quæst.* 7. *part.* 2. *ampl.* 8. *n.* 100. *Roccus de decoct. mercat. not.* 95. *n.* 272. *& respons.* 41. *n.* 1. *&* 2. *tom.* 1.

Parimente il debitore del negoziante fallito non sarà più tenuto al pagamento degl' interessi del lucro cessante , o danno emergente , poichè il creditore decotto , o il di lui patrimonio non può avere , o provare li requisiti del lucro cessante , non potendo più negoziare , e render fruttifero il suo danaro , nemmeno li requisiti del danno emergente , non pagando più egli gli interessi alli di lui creditori. *Roccus loc.*

cit. n. 274. *& seq. & in d°. respons.* 41. *n.* 3. *&* 4. *Gail lib.* 2. *observat.* 6. *n.* 3.

§ XV.

L'interesse del lucro cessante, o del danno emergente è sempre dovuto alli negozianti senz' altra prova de' requisiti voluti dal *Castrense alla leg.* 3. *ff. de eo quod certo loco.* qualora sono tali riputati nella piazza; mentre il loro danaro dee avere, riguardo agli interessi, una maggiore stima, considerandosi questi come frutti delle somme che sogliono essi impiegare nel commercio. *Leg.* 23. *ff. ratam rem hab. Detta Sentenza del Consolato di Torino delli* 30 *Decembre* 1784. *Rifer. Marentini nella causa de' fratelli Curti contro Pianzola. Rota Florent. in Florent. interesse decis.* 16 *Sept.* 1693. *vers. interesse vero. Roccus respons. legal. lib.* 1. *respons.* 19. *n.* 17. *& seq. Ansald. de com. disc.* 34. *n.* 51. *& disc.* 65. *n.* 77. Locchè ha maggiormente luogo in materia di assicuranza marittima. *Kuricke diatriba de assecurat. vers. tenebatur etiam. Loccenius de jure marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 18.

§ XVI.

Su tali principj si è da nostri Magistrati adottata la massima che gl' interessi stipulati alla ragion mercantile siano dovuti, quantunque il creditore pagasse ad altri, per la stessa somma da esso lui imprestata, l'interesse alla rata comune del tre, e mezzo per cento dalla legge fissata. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 13 *Maggio.* 1784. *Rifer. Ghiliossi nella causa Garzin contro Imberti.*

§ XVII.

Non sarà però bastevole per ripetere l' interesse mercantile del lucro cessante la sola esistenza del creditore in una città mercantile, ma dee pure con questa concorrere, e provarsi la qualità di negoziante, e che sia egli solito d'impiegare

gare li suoi danari nel mercimonio, ed in effetti fruttiferi, nella stessa guisa praticata da altri negozianti della di lui qualità, e condizione. *Rota Rom. presso il Palma decis.* 112. *n.* 6. *Rota Florent. in Liburn. pecun. decis.* 14. *Decemb.* 1717. *§ tum quia : & in Florent. prætens. fruct. seu interesse decis.* 6. *Augusti* 1723. *n.* 30. & 31. *Rota Genuens. decis.* 139. *n.* 9. *Roccus respons. legal. lib.* 1. *resp.* 74. *n.* 21. & *seq. Scaccia de com. & camb.* § 1. *quæst.* 7. *part.* 2. *ampl.* 8. *n.* 225. 226. & 241. *Leotard. de usur. quæst.* 74. *n.* 35. & *seq.*

§ XVIII.

Li negozianti possono conseguire gli interessi posta la mora del debitore, o la convenzione fatta fin dal principio dell' interesse certo, proporzionato, o verosimile, senza che sia d'uopo di maggior prova per essere in diritto di ripeterli. *Leg.* 23. *ff. ratam rem hab. Rota Florent. decis.* 30. *n.* 34. & 81. *tom.* 11. *thes. ombros. Leotard. de usur. quæst.* 74. *n.* 60. & *seq. Scaccia de com.* § 1. *quæst.* 7. *part.* 2. *ampl.* 8. *n.* 78. *Card. de Luca de usur. disc.* 18. *n.* 10. *Ansaldus de com. disc.* 67. *n.* 4. & *seq.*

§ XIX.

Gli interessi dovuti in questi Stati per sentenze proferte da' nostri Tribunali debbono ridursi in moneta di Piemonte, quantunque stipulati, e provenienti da somme dovute in moneta estera. *Sentenza del Consolato di Nizza delli* 7 *Giugno* 1782. *Rifer. Mattone di Benevello nella causa del negoziante Saissi contro il negoziante Fassio.*

§ XX.

Interessi dovuti in materia di assicuranza, e cambio marittimo. *Vedi Assicuranza. Cambio marittimo.*

Vedi inoltre gli articoli Mutuo. Usura.

INTERLOPE.

§ I.

Questa parola deriva dall' Inglese *interloper*, che corrisponde a quella di contrabbandiere, od avventuriere: quindi un commercio d' interlope dicesi quello che è indiretto, e segreto di merci di contrabbando, o di quelle permesse in alcuni paesi nei quali però non è libero il traffico alli forestieri.

§ II.

Gli Inglesi danno altresì il nome di vascelli interlopi a quelli che fanno un traffico particolare ne' luoghi di concessione delle compagnie privilegiate, ed esclusive senza averne avuta licenza dagli interessati, o dai direttori di esse. *Vedi Contrabbando.*

INVESTIMENTO DI DUE NAVI FRA LORO.

Vedi Abbordo.

INVESTIMENTO DI NAVE IN TERRA.

§ I.

L'investimento di una nave in terra detto anche arenamento, o dare a traverso, accade allor quando, o per forza di vento, o per atto volontario resta spinta la medesima incontro ad uno scoglio, o sul lido, o sovra un

banco d'arena, o in qualsivoglia altro luogo ove le acque sieno basse, a segno che la nave tocchi la terra con pericolo di rompersi, o non potersi rimovere salvo con grave fatica, e pericolo.

§ II.

In tre guise può accadere l'investimento d'una nave a terra, e perciò dicesi egli di tre specie: cioè, o dipendente da caso fortuito, o proceduto da atto volontario, ma necessario, o cagionato da colpa del capitano di essa. *Consolato del mare cap.* 192. *&* 193. *Loccen. de jure marit. lib.* 2. *cap.* 8. *n.* 5. *in fine. Roccus de navib. & naulo not.* 58.

§ III.

Li danni sofferti dalla nave per l'investimento a terra cagionato da caso fortuito, senza che il fatto dell'uomo vi abbia avuta la più piccola influenza sono riputati in avarìa semplice a carico de' proprietarj, onde ne hanno essi il regresso cotro gli assicuratori. *Casareg. de com. disc.* 46. *n.* 60. *Valin all'art.* 5. *dell'Ordin. di Francia tit. des avaries. Emerigon des assur. chap.* 12. *sect.* 13. § 1. *Vedi Avarìa.*

§ IV.

Qualora l'investimento è cagionato dalla prudenza del capitano onde poter evitare un maggior pericolo, quale sarebbe quello di un totale naufragio, o d'essere predato da' nemici, e provvedere in tal guisa al comune salvamento, si farà in tal caso luogo alla contribuzione. *Consolato del mare cap.* 192. *e* 193. *Roccus de navib. & naulo not.* 60. *Targa pond. marit. cap.* 76. *per tot. Loccen. de jure marit. lib.* 2. *cap.* 6. *n.* 5. *Casareg. de com. disc.* 46. *n.* 61. *Vedi Avarìa. Contribuzione.*

§ V.

Gli assicuratori non sono tenuti ai danni sofferti dall' investimento a terra qualora essi procedano da colpa del capitano della nave. *Ordonn. de France art.* 18. *tit. des naufrages, ed ivi Valin. Emerigon des assur. loc. cit.* § 2. *Vedi Baratterìa.*

§ VI.

Dividesi pure l' investimento d'una nave in terra in semplice arenamento, ed in investimento con rottura.

Il primo è quello per cui la nave resta soltanto incagliata, senza che si riempisca d'acqua, onde possa rilevarsi con poco, o nessun danno.

Il secondo è tale, che riempiendosi d'acqua la capacità della nave dà a temere la perdita totale di essa, e si considera come un naufragio. *Vedi Naufragio.*

§ VII.

Accadendo il semplice investimento, ossia arenamento da cui la nave possa facilmente sollevarsi dal proprio equipaggio, o con qualche ajuto straniero, e non abbia essa, e le merci caricatevi sofferto alcun danno, ma siano anzi pervenute al luogo destinato, non saranno gli assicuratori tenuti in tal caso, che alla refezione delle spese in avarìa; ed incaricandosi eglino di far risarcire la nave, e di far pervenire le merci al loro destino non possono più obbligarsi a ricevere l'abbandono delle cose assicurate. *Dichiarazione del Re di Francia delli* 17 *Agosto* 1779. *art.* 5. *Valin all'art.* 46. *dell'Ordin. di Francia tit. des assur. Emerigon des assur. chap.* 12. *sect.* 13. § 2. *Vedi Abbandono.*

§ VIII.

Qualora l' investimento sia tale, che possa considerarsi una specie di naufragio piuttosto che un semplice arena-

mento, onde sia d'uopo d'una forza estranea per sollevare la nave, e quindi procedere al discarico delle merci con grave danno, e pericolo, deve in tal caso considerarsi come sinistro fatale, e potrà per ciò l'assicurato farne l'abbandono, senza che gli assicuratori possano ricusarlo. *Ordonn. de France art.* 45. & 46. *tit. des assurances, ed ivi Valin. Detta Dichiarazione loc. cit. Emerigon loc. cit.*

§ IX.

Nella maggior parte delle piazze marittime si è per legge stabilito ciò che deve osservarsi riguardo all'assicuranza nel caso dell' investimento d'una nave a terra, che stimo di rapportare affinchè ciascuno possa rispettivamente adattarvisi all' occorrenza dei casi.

§ X.

Le Ordinazioni di Spagna *art.* 29. prescrivono, ivi: « in
» qualunque maniera accada una perdita, naufragio, o sca-
» rico di bastimento, perchè non abile a proseguire, sia
» nell' andare, o nel venire, li caricatori possono fare una
» rinunzia agli assicuratori di tutte le mercanzie registrate
» (eccettuate oro, ed argento) che anderanno, o verranno;
» e la perdita, il naufragio, o il discarico essendo provati,
» i soscriventi per ordine del Priore, e Consoli saranno ob-
» bligati ad un immediato disborso, e non vi sarà nè ap-
» pello, nè verun altro rimedio contro il detto ordine per
» tal disborso ».

Ed all' *art.* 30. « Si debba intendere, che una nave è ina-
» bile a proseguire il suo viaggio, quando è fatta un abdi-
» cazione avanti la giustizia, e data licenza di scaricarla,
» e che sia realmente scaricata; restando quivi le mercan-
» zie senza essere ricaricate sul medesimo vascello: ma quando
» siano ricaricate a bordo della medesima nave, non pos-
» sono allora essere rilasciate, o abbandonate, ma solamente
» le spese abbuonate dai sottoscriventi, purchè l'accidente
» non accada nel porto dove sono caricate, mentre lo sca-

» ricare nel porto dove sono caricate, sebbene il discarico
» si faccia per ordine della Giustizia, l'abdicazione non può
» tenere, ma il caricatore deve prenderne cura, e gli assi-
» curatori pagare le spese quando ve ne siano state, e cor-
» rere il rischio nella medesima nave, o in altre sopra cui
» le mercanzie saranno ricaricate ».

§ XI.

Lo Statuto di Genova è ancor più preciso su questo punto avendo dichiarato al *lib.* 4. *cap.* 17. § *Casus sinister.* « Che
» non sarà stimato sinistro, quando il bastimento assicurato,
» o le mercanzie sopra le quali è fatta la sicurtà non sieno
» ridotte per qualche accidente non preveduto a tal condi-
» zione che sia impossibile all' umana diligenza di ripararci
» dentro un certo tempo da limitarsi dal Console della na-
» zione residente nel luogo, o quando non vi sia, dal Ma-
» gistrato ».

§ XII.

Le leggi marittime di Prussia prescrivono anch' esse lo stesso metodo al § 23. *dell' Ordinanza sopra le assicuranze*: ivi: « Quando la nave, o le mercanzie sono danneggiate
» solamente, tanto che la nave può rendersi nuovamente alla
» navigazione dentro sei mesi nel Baltico, e dentro nove,
» o dodici in altri luoghi secondo la loro distanza.

» E le mercanzie in caso che secondo l'art. 20. non si
» trovi più espediente di levarle dal luogo dove hanno ri-
» cevuto il danno, possono intieramente, o in parte essere
» inoltrate al porto, dove devono consegnarsi, quì non
» si concede nè abbandono, nè cessione, ma la persona assi-
» curata deve conteggiare con l'assicuratore tutti gli danni
» che possono essere provati; e quest' ultimo quando non
» accada che sieno buonificati da contribuzione di avarìa,
» gli pagherà dentro quattro settimane secondo la propo-
» sizione della somma assicurata; ma in caso che la nave non
» sia restaurata dentro detto intervallo, nè le mercanzie

» vendute dove furono danneggiate, o portate al posto al
» quale dovevano consegnarsi, la parte assicurata può rilasciarle,
» e domandarne il pagamento ».

§ XIII.

Nel regolamento di Amburgo vi è un titolo separato delle navi che investono a terra, e del ricupero delle merci sulla costa, nel quale si è espressamente prescritto quanto siegue.

« Quando una nave dà in terra, o resta sopra qualche
» banco, e che le merci son già salvate, o possono tuttora
» salvarsi, l'assicurato subitochè ne riceve l'avviso
» deve darne notizia per mezzo d'un mezzano, se il tempo
» lo permette, agli assicuratori, i quali quanto più presto
» è possibile eleggeranno due, o tre deputati fra loro, i
» quali devono consultare coll'assicurato alla presenza dello
» spedizioniere delle avarìe, se la concorrenza di questo
» è necessaria intorno ai modi da mettersi in uso per beneficio
» della nave, e salvamento, e ricupero delle mercanzie,
» e l'assicurato deve procedere ad agire in conformità
» di quanto allora viene accordato, ed il detto spedizioniere
» deve parimente regolare la calcolazione che egli deve
» fare in appresso concordemente.

» Se un assicuratore paga immediatamente la somma che ha
» toccato, e non voglia contribuire alle spese necessarie per
» salvare, e ricuperare la nave, ed il carico, egli vien con
» ciò ad essere libero dalla sua obbligazione, e non è tenuto
» ad alcuna cosa di più, altrimenti gli assicuratori sono
» tenuti a dare soddisfazione all'assicurato per tutte le spese
» occorse per il vantaggio della nave, e ricupero delle merci.

» Secondo che le mercanzie sono talmente danneggiate o
» guaste, che per ricondizionarle sia necessario un tempo
» considerabile, e che l'assicurato non può in alcun modo
» far comparire in circa a quanto ammonta la perdita, o
» il danno, egli ha allora diritto al termine di tre mesi
» di chiedere ai suoi assicuratori tutto quello, che può già
» stimarsi perduto, e quel che in giustizia, ed equità può

» desiderare in proporzione alla perdita, dovendo il me-
» desimo esser di poi accordato in conto ».

§ IV.

Dall' Ordinanza di Svezia *articol.* 13. è prescritto : ivi :
« Una nave, e mercanzie essendo spinta in terra dal tempo
» o da qualunque altra cagione, l'assicurato dopo averne
» data notizia all' assicuratore nella forma e maniera pre-
» scritta nel § 20. *art.* 5. assisterà tanto egli, quanto gli altri
» a salvare la nave, e le mercanzie in una maniera con-
» forme alle leggi, ed ordinazioni di ciaschedun luogo. E
» quello che è così salvato egli lo venderà dove il tempo,
» ed il luogo non permettino di aspettare il consenso, e
» risoluzione dell'assicuratore, dal quale in altri casi deve
» esser regolato siccome l'affare è intrapreso intieramente a
» suo rischio, e spese.

» Se l'assicuratore ricuserà di soffrire le spese necessarie
» per un tal ricupero, pagherà all'assicurato la somma men-
» tovata nella polizza, deducendo due per cento, e se di
» poi verrà ad esser salvata qualche parte della nave, o
» delle mercanzie per la diligenza dell'assicurato, l'assicu-
» ratore non ha più diritto di reclamarlo ».

§ XV.

L'articolo 19. delle ordinazioni di Bilboa impone : « L'as-
» sicuratore sarà obbligato, e tenuto a bonificare tutte le
» perdite, e danni che accaderanno all'assicurato dal *toccare*
» *il fondo la nave*, da cattivo calafatamento, da topi, da
» mancanza del necessario, da *dare in terra*, da cambia-
» mento di nave, e viaggio, da getto, quel che sarà con-
» sumato da fuoco ec.

» Ed all'*artic.* 31. Ma non potrà farsi l'abbandono se non
» in caso di presa, naufragio, affondamento, arresto di
» Principe, oppure dell' intiera perdita della cosa assicu-
» rata; ed accadendo altri danni, saranno contati solamente
come

» come avarìa, la quale sarà regolata fra gli assicuratori
» proporzionatamente ai loro tocchi ».

§ XVI.

In Francia dalla sovraccennata Dichiarazione del Re *delli 17 Agosto* 1779. *art.* 5. si osserva « che non possano gli
» assicuratori essere ammessi a fare l'abbandono della nave
» data a traverso se essa, stata sollevata dal suo proprio
» equipaggio, o anche coll' ajuto d'estraneo soccorso, con-
» tinui il suo viaggio fino al luogo destinato, salvo a quelli
» ai quali appartenga di cautelarsi tanto per le spese di detto
» investimento, che per le avarìe della nave, e merci ».

§ XVII.

In Venezia *secondo la determinazione sopra le assicuranze pubblicata nel* 1771. *e la formola della polizza in essa approvata resta ordinato* : « Che ogni danno, e perdita derivanti
» dai sinistri, ed accidenti del mare, da naufragio, *da in-*
» *vestimento a terra*, da fuoco, da corsari, e pirati, da
» baratterìa, fuga, e baronìa del capitano, e da ogn'altro
» caso fortuito, sia di che natura essere si voglia che in-
» tervenisse, o fosse intervenuto, saranno a peso, e rischio
» delli assicuratori; cosicchè in ognuno di tali avvenimenti
» gli assicurati abbiano ad essere risarciti per l' intiero.

Ed al § 7. « Accadendo alcuno dei casi per i quali sono
» gli assicuratori obbligati, dovranno gli assicurati no-
» tificare ad essi il successo in forma pubblica, e rinun-
» ziargli ogni ragione nel ricupero fatto del corpo, spazzi,
» e corredi, o altri interessi assicurati proporzionatamente
» alle somme.

Ed in fatti in conformità di questa legge distinguendo gli assicuratori Veneti l'avarìa semplice dall' altra avarìa, che viene in conseguenza d'un sinistro totale, o da uno di quei casi che espressamente sono dichiarati a carico degli assicuratori, è costante la pratica in quella piazza, che nel se-

condo caso abbia luogo l'abbandono, o la renunzia d'incetta, e gli assicuratori devono pagare le somme assicurate, ancorchè la nave, e merci vadino al suo destino.

§ XVIII.

In Inghilterra viene soggiunto in piè della polizza di assicuranza la seguente nota: « N. B. Grano, tabacco, e cuoja » franchi d'ogni avarìa, eccettuata generale, o che la nave » dia in terra: zucchero, rhum, canape, e lino franchi » d'ogni avarla sotto cinque lire sterline per cento, e tutte » le altre sorta di merci franche di ogni avarla sotto tre » lire sterline per cento, eccettuata generale, o che la nave » dia in terra ».

Il Magens nel suo saggio sopra le assicuranze *part.* 2. *n.* 1334. osserva a tal proposito, che essendo questi generi di merci soggette a corrompersi, ed a guastarsi, o a cagionarsi qualche danno l'una coll'altra, sia stato l'intento chiaro degli assicuratori in questa parte di rendersi franchi di tutti quei danni; ma non già da qualunque perdita risultante dall' investimento della nave a terra.

§ XIX.

Le leggi marittime di questi Stati vogliono a pericolo degli assicuratori qualunque perdita, o danno che occorresse ad una nave per qualunque fortuna di mare, onde non può a meno che comprendersi implicitamente anche il caso dell' investimento a terra. *Regio Editto pel Consolato di Nizza delli* 15 *Luglio* 1750. § 47. *Altro Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 5. § 13.

§ XX.

In vista della varietà di queste legislazioni è d'uopo conchiudere, che è molto arbitraria la giurisprudenza nel definire, quando il caso dell' investimento a terra debba essere a carico degli assicuratori.

Egli è però indubitato che qualora l'assicuranza sia concepita in termini limitati, o come suol dirsi volgarmente *a tutto rischio*, non vi possa essere questione, che anche il caso dell' investimento a terra, benchè quindi la nave, e merci caricatevi proseguano il loro destino, non debba essere considerato intieramente a peso degli assicuratori.

§ XXI.

In vista dei sovrapposti principii osserva il Magens nell' avanti citato luogo, che il sistema adottato dagli assicuratori di Londra, di non contribuire quando la nave abbia investito a terra per essere franchi d'avarìa sarebbe di sommo pregiudizio al commercio, mentre da ciò ne verrebbe in legittima conseguenza, che arenandosi, o investendo una nave a terra, non si curerebbero di fare le opportune diligenze onde salvare qualche cosa, poichè in tali circostanze l'interesse degli assicurati sarebbe piuttosto, che tutto si perdesse, e la nave rimanesse investita in vece di farle proseguire l'incominciato viaggio con danno, e dispendio fino al luogo destinato, mentre in tal caso non sarebbe da alcuno indennizzato.

§ XXII.

In tal guisa pensa anche il Valin nel suo commento all' *art.* 47. *dell'Ordin. di Fran. tit. des assur.* e parlando della clausola *franco d'avarìa*, riprova egli su questo punto la giurisprudenza Francese che avesse riformato l'antica Ordinanza dell'Ammiragliato di Marsiglia delli 28 Maggio 1718, la quale avea espressamente proibito d' inserire nelle polizze di assicuranza alcuna clausola che portasse la liberazione degli assicuratori dall'avarìa, come cosa perniciosa al commercio, e soggetta a produrre li più dispiacevoli inconvenienti, ed abusi, imperciocchè, dice egli, porterebbe un capitano a non curarsi di sottrarre la sua nave dall' arenamento, o investimento a terra per impedirla di naufragare, e così risparmiare il ricorso del suo armatore non meno che il proprio contro gli assi-

curatori : ricorso che egli perderebbe in conseguenza di tal clausola insidiosa, se non avesse a domandare altro che le avarie.

§ XXIII.

L'Emerigon *des assur. chap.* 12. *sect.* 46. (la di cui dottrina io adotterei nelle circostanze de' supposti casi) parlando della nuova Dichiarazione del Re di Francia sovracitata, relativa all'abbandono in caso d' investimento a terra, sostiene colla sua solita perspicacia, che il legislatore nel reprimere l'abuso degli abbandoni, o che per l'avanti erano ammesssi con troppa facilità, non abbia mai inteso che gli assicurati sieno privati di quelle indennizzazioni accordatele dal diritto comune : poichè, dice egli, qualora li danni procedono da uno di quei casi detti di sinistro maggiore, come è quello dell' investimento a terra per la letterale espressione di tutte pressocchè le polizze, gli assicuratori, quantunque dalla polizza esenti da ogni avarìa, ripetono nondimeno il loro danno con intentare l'azione dell' investimento a terra : e sebbene la nave, o le merci passino al loro destino, tuttavia sono tenuti gli assicuratori al pagamento di questa perdita non già per l'azione propriamente detta d'*avarìa*, ma bensì come conseguenza di un caso di sinistro maggiore : rapporta lo stesso autore in conferma di tal sentimento le sentenze dell'Ammiragliato di Marsiglia delli 30 Giugno 1751. e delli 22 Agosto 1752. *Vedi in questa parte anche gli articoli Innavigabilità. Naufragio.*

IPOTECA.

§ I.

L'IPOTECA è un carico imposto sovra li beni d'un debitore a favore del creditore per sicurezza del di lui credito.

§ II.

La parola ipoteca si confonde ordinariamente con quella di pegno, vale a dire, che talora si fanno entrambe significare quell'assoggettamento della cosa data al debitore per sicurezza della sua obbligazione, usando promiscuamente nello stesso senso queste due parole: il pegno però dicesi più propriamente delle cose mobili, che si pongono nelle mani, e possesso del creditore; e l'ipoteca all' opposto indica sempre il diritto acquistato dal creditore sugli immobili statigli affetti dal debitore, quantunque non ne abbia egli il possesso. § 7. *instit. de actionib. Leg.* 5. § 1. *ff. de pignorib. & hypot. Leg.* 238. *ff. de verb. significat. Leg.* 1. & *leg.* 9. § 2. *ff. de pignoratit. act.*

§ III.

Essendosi stabilita l'ipoteca per sicurezza di diverse sorta d'obbligazioni potrà per ciò ella costituirsi in qualunque occorrenza che l'indennità del creditore la esiga; laonde potrà darsi per ogni obbligo civile, onorario, o soltanto naturale. *Leg.* 5. *ff. de pignor. & hypot. Leg.* 9. § 1. *ff. de pignor. act.* e parimente potranno ipotecarsi li beni non solo per le obbligazioni che hanno il loro effetto presente, e certo, ma ancora per quelle, l'effetto delle quali dipenda da una condizione, o altro avvenimento che potesse talora non accadere. *D^a. leg.* 5. & *leg.* 13. § 5. *ff. de pignor. & hypot. Leg.* 1. & *leg.* 11. § 1. *ff. qui potior. in pign.*

§ IV.

Può costituirsi in ipoteca qualunque cosa che sia suscettibile di vendita, per la stessa ragione, che quanto non è vendibile non può essere neppure ipotecato; non considerandosi l'ipoteca, se non se riguardo all'alienazione che può farsi di essa per il pagamento di quanto si costituisce in sicurezza dell' obbligo contratto. *Leg.* 9. § 1. *ff. de pign. & hypot.*

Leg. 1. § 2. *ff. quæ res pign. vel hypot. datæ oblig. non poss. & leg. ult. cod. de reb. alien. non alienan.*

§ V.

Possono ipotecarsi o tutti li beni generalmente dal debitore posseduti, o alcuni d'essi soltanto specificati: locchè forma la prima divisione dell'ipoteca in generale, e speciale, le quali possono anche unirsi assieme, obbligando nel tempo stesso e tutti li di lui beni in generale, e specialmente qualcheduno d'essi espresso in particolare. *Leg.* 15. § 1. *ff. de pignorib. & hypot. Novel.* 112. *cap.* 1.

§ VI.

L'ipoteca speciale può avere due considerazioni: l'una allorchè il creditore è posto in possesso della cosa ipotecatagli: l'altra all'opposto qualora il debitore ne ritiene il possesso: l'applicazione però non dicesi propriamente speciale sovra un effetto ipotecato, se non se allora che si ritrova esso nelle mani del creditore, o che abbia sul medesimo una preferenza. *Leg.* 1. *ff. de pignoratit. act. Leg.* 11. § 1. *ff. de pignorib. & hypot.*

§ VII.

Dividesi pure l'ipoteca, in semplice, e privilegiata: la prima è quella che non produce altro, se non se una semplice applicazione della cosa ipotecata senz'altra differenza tra più creditori ai quali la medesima può essere impegnata in diversi tempi che quella d'essere preferti per la data agli altri non aventi privilegio: la seconda è quella che dà la preferenza senza riguardo al tempo; così per cagion d'esempio il creditore, li di cui danari siano stati impiegati nella riparazione, e ristabilmento d'una casa sarà preferibile agli altri aventi anteriore ipoteca sulla stessa casa. *Leg.* 5. *ff. qui potior. in pign. Leg.* 2. *in fine & leg.* 4. *cod. eod. Vedi Creditore. Giudizio di concorso.*

§ VIII.

L'ipoteca s'acquista in tre modi: o col consentimento del debitore per convenzione obbligando li suoi beni. *Leg.* 17. § 2. *ff. de pact. Leg.* 4. *ff. de pignorib. & hypot.* o senza che il debitore vi consenta, e per la qualità, e semplice effetto della obbligazione, la di cui natura sia tale, che abbia dalla legge la sicurezza dell'ipoteca. *Leg.* 4. *ff. in quib. caus. pign. vel hypot. Leg.* 46. § 3. *ff. de jure fisci.* o con sentenza del Giudice da cui si condanni il debitore, che basta per costituire l'ipoteca a favore del creditore. *Leg.* 26. *ff. de pignoratit. act. Leg. ult. cod. de præt. pign.*

§ IX.

In qualunque modo che siasi costituita l'ipoteca, ella è però sempre o espressa, o tacita: la prima è quella che si acquista per un titolo espresso, come sarebbe per un obbligo contratto. *Leg.* 4. *ff. de pign. & hypot.* La seconda si costituisce *ipso jure* senza che sia d'uopo esprimerla come sarebbe l'ipoteca che hanno li minori sovra li beni de' loro tutori, il fisco, e simili. *Leg.* 4. *ff. in quib. caus. pign. vel hypot. Leg.* 19. § 1. *Leg.* 21. & 22. *ff. de reb. auct. jud. possid. Leg.* 2. *cod. de admin. tut. & leg.* 2. *cod. de præt. pign. Vedi Giudizio di concorso.*

§ X.

Consistendo la natura dell'ipoteca, come ho sovraccennato di dare al creditore la sicurezza del rimborso, produce questa in conguenza quattro principali effetti a favore del medesimo che stimo d'indicare.

§ XI.

Il primo effetto dell'ipoteca si è il diritto che compete al creditore di far vendere la cosa ipotecata siane egli stato messo in possesso, o sia questo restato in potere del debitore. *Leg.* 4. *ff. de pignoratit. act. Leg.* 9. & *leg.* 14. *cod. de distract. pignor.*

§ XII.

Il secondo effetto dell' ipoteca si è, che il creditore a cui siasi prima ipotecata una cosa abbia il dritto di poziorità sulla medesima, e di vindicarla contro qualunque terzo possessore. *Leg.* 18. § 2. *ff. de pignoratit. act. Leg.* 12. § *ult. qui potior. in pign. Novell.* 112. *cap.* 1.

§ XIII.

Il terzo effetto dell' ipoteca si è, che tra più creditori ai quali il debitore abbia ipotecata la stessa cosa sia preferto il primo d' essi *in data*, ed abbia il dritto di perseguitarla anche passata nelle mani degli altri, e di spogliarne medesimamente colui che ne abbia acquistato il possesso. *Leg.* 11. *& leg.* 12. *in fin. ff. qui pot. in pign. Leg.* 2. *in fin. & leg.* 4. *cod. eod.*

§ XIV.

Il quarto effetto dell' ipoteca è, che serva la cosa ipotecata di sicurezza non solamente per ciò che è dovuto allorchè essa si costituisce, ma ben anche per tutte le conseguenze che nascono dallo stesso debito, e che possono aumentarlo come sono gl' interessi, danni, ed interessi, spese di lite, spese per la conservazione della cosa ipotecata, ed altre simili. *Leg.* 8. § *ult. ff. de pignoratit. act. Leg.* 18. *ff. qui pot. in pign.*

§ XV.

Questi effetti provenienti dall' ipoteca a favore del creditore, non possono aver luogo che nel caso in cui le obbligazioni per le quali si è ipotecata una cosa possano sussistere, ed avere il loro compimento; imperciocchè siccome l' ipoteca non è che un accessorio della contratta obbligazione, non potrà essa sortire il suo effetto se non se allora che anche questa dee averlo. *Leg.* 5. *& leg.* 14. § 1. *ff. de pign. & hypot.*

§ XVI.

Stabiliti questi principii di diritto comune passo ad osservare quando competa l'ipoteca espressa, o tacita in materia di mercatura.

§ XVII.

Il tenore delle cambiali non porta alcuna costituzione d'ipoteca espressa, non leggendosi in esse secondo la formola comune alcuna di quelle espressioni che sarebbero atte a spiegare la volontà del traentè di voler costituire un'ipoteca su i proprj beni a favore del prenditore della lettera di cambio per sicurezza del puntuale pagamento della medesima.

Quindi li scrittori del diritto cambiale hanno per massima generale stabilito, che non competa alle cambiali alcun'ipoteca sulli beni degli obbligati al pagamento di esse, laonde il creditore per ragion di cambio regolarmente si annovera tralli chirografarj senza alcun diritto di prelazione. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 6. § 44. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 2. *tit.* 1. § 3. *Genua de script. priv. lib.* 3. *quæst.* 2. § 1. & 2. *Dupuy des lettres de change chap.* 17. § 3.

§ XVIII.

Vi sono però alcune piazze di commercio nelle quali dalle leggi municipali è attribuito alle lettere di cambio il beneficio dell'ipoteca; e credo opportuno d'indicarle per avervi all'uopo quel ricorso onde combinare le diverse dottrine degli autori che hanno talvolta fondate le loro massime sul disposto dalle locali legislazioni.

§ XIX.

Negli Stati Austriaci le cambiali godono il beneficio dell'ipoteca, e li creditori per dipendenza di lettera di cambio sono preferti alli chirografarj; così dispone l'ordinanza per i cambj dell'Imperatore Carlo VI. delli 10 Settembre 1717.

art. 47. cioè : che le lettere di cambio abbiano la preferenza alle scritture ordinarie, ai chirografi, e ad altre obbligazioni personali non privilegiate.

Che ne' concorsi dei crediti, nelle gride, e simili occorrenze, nelle quali può agitarsi l'anteriorità, le cambiali ordinatamente stilizzate, debbano subito dopo le pretese privilegiate, e reali, o altri titoli provviste di attuale ipoteca essere poste in una classe separata innanzi alle scritte personali ordinarie, ed altre obbligazioni non privilegiate, e per ciò, che sia alle lettere di cambio concesso il diritto di preferenza avanti li chirografarj, ed altri debiti correnti.

E che debbano pure le lettere di cambio fatte doverosamente avere ancora la preferenza a tutte le scritte obbligatorie da contraersi nel dominio Austriaco sotto l'*Enza*, le quali contenessero una semplice ipoteca convenzionale, poichè questa senza inibizione giudiciale, esecuzione, o nota presso del Maresciallato, o de' libri de' fondi non portano in detti paesi alcun diritto reale; ma se la somma tutta non arrivasse a quanto importano le cambiali poste insieme in una classe, che debba allora ciascuno essere pagato a rata porzione della sua lettera di cambio.

§ XX.

La Legge patria di Milano concede pure alli possessori delle cambiali il diritto della tacita ipoteca. *Nicol. de Passeribus descript. priv. lib.* 3. *quæst.* 2. *n.* 7. *Heinecc. elem. jur. camb. cap.* 6. § 45. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 2. *tit.* 1. *in not. ad* § 5. *Genua de script. priv. lib.* 3. *quæst.* 2. *n.* 7.

§ XXI.

Lo Statuto d'Avignone al *lib.* 2. *tit. de liter. camb.* accorda l'ipoteca tacita alle cambiali dal giorno della ricognizione. *De Laurentiis decis. Avenion. decis.* 146. *n.* 1. & 4. *Franch. loc. cit. in not. ad* § 5. *Genua loc. cit. n.* 8.

§ XXII.

In Francia godono il beneficio dell' ipoteca le cambiali come tutte le altre scritture private dal giorno della ricognizione, o della negazione fatta in giudizio. *Ordin. del* 1539. *art.* 92. *e* 93. alla quale è uniforme la dichiarazione del Re *delli* 2 *Gennajo* 1717. *Dupuy des lettr. de change chap.* 17. *n.* 4. *&* 5. *Savary parfait négociant part.* 1. *liv.* 3. *chap.* 7. *Heinecc. loc. cit. cap.* 6. § 45.

§ XXIII.

Nel Brandemburghese secondo l'ordinanza per il cambio *delli* 17 *Settembre* 1684. § 33. si osserva, che rendendosi fallito il traente, accettante, o girante, li creditori delle cambiali abbiano la preferenza sovra gli altri, sia che si tratti d'effetti in merci, sia in debiti attivi, od obbligazioni non già però sulle ipoteche speciali, e registrate, o sulli danari di persone privilegiate, e de' minori.

§ XXIV.

Dall' ordinanza del cambio di Danzica *art.* 33. è pure prescritto, che in caso di pubblico fallimento per cui s'instituisca un giudizio di concorso, siano preferite le lettere di cambio alli debiti passivi, ed obbligazioni, non già però alle ipoteche giudiziali, e speciali, o ai dritti de' privilegiati, e minori.

§ XXV.

In Svezia, e nel Ducato di Brunsvich li creditori per ragion di cambio hanno nei giudizj di concorso in seguito a fallimenti la loro collocazione dopo quelli che vengono graduati con ipoteca speciale, e giudiziaria, e prima degli altri che godono dell' ipoteca generale. *Ordin. camb. Svecic. art.* 26. *Brunsvich. art.* 54.

§ XXVI.

Il Regolamento per le cambiali di Massa, e Carrara *delli 21 Novembre* 1782. § 69. *e* 70. prescrive, che tutte le lettere tratte sovra un debitore del traente debbano avere ipotecato il debito del trattario a favor del possessore anche nel caso di fallimento del traente, purchè però la tratta sia fatta con buona fede, in tempo non sospetto, e non in frode de' creditori.

§ XXVII.

L'ipoteca però speciale ossia il diritto di pegno convenzionale per cui li possessori di cambiali possono esercitare la loro azione sopra i fondi addetti alla soddisfazione di quelle tali tratte senza essere obbligati a concorrere cogli altri creditori, è ricevuta per massima generale nella giurisprudenza cambiaria. *Franch. instit. jur. camb. lib.* 2. *sect.* 2. *tit.* 2. § 1. *&* 3. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 6. § 47. *Ludovic. introduct. ad process. camb. cap.* 16. § 2. *Phoonsen loix & cout. du change chap.* 28. § 16. *Vedi Pegno. Pagamento di lettere di cambio.*

§ XXVIII.

I libri de' negozianti quando godano il benefizio dell'ipoteca. *Vedi Libri mercantili.*

§ XXIX.

In qual guisa debbono soddisfarsi li creditori ipotecarj d'un negoziante fallito. *Vedi Giudizio di concorso.*

L

L A Z.

LAZZERETTO.

§ I.

Gli è il nome che si è dato in Italia ad alcuni luoghi segregati da una Città marittima, e destinati a ritenere per uno spazio di tempo che dicesi quarantena la nave, persone, e merci che giungono da paesi sospetti di peste, onde spurgarle dalla contagione.

§ II.

Varii sono i lazzeretti stabiliti in diversi porti del Mediterraneo, quelli però di Marsiglia, Livorno, e Malta sono li soli ne' quali la quarantena si faccia colle precauzioni le più sagge, ed ove l'approdamento è più frequente ad un tal oggetto.

§ III.

Presiede ai lazzaretti un Magistrato particolare con suprema autorità per sostenere, e far praticare con tutto il rigore quelle leggi che riguardano la pubblica salute, di cui parlerò al suo articolo. *Vedi Sanità.*

L E S I O N E.

§ I.

PRIMA d' innoltrarmi a rapportare li principii di giurisprudenza sulla diversità delle lesioni che possono aver forza di rescindere una convenzione, stimo opportuno di premettere alcune regole colla scorta delle quali si riconoscano quali sieno i patti ingiusti, e contrarii alle leggi onde poter facilmente valutare la proposta lesione ad effetto di rescindere un contratto.

§ II.

Essendo i patti quell'unico vincolo per cui si collega, e sussiste la civile società, e considerandosi la religiosa osservanza di essi un obbligo che attiene al diritto delle genti, e trae la sua origine fin dalle leggi di natura, ne nasce per necessaria conseguenza, che non debbano con troppa facilità essere disprezzati, inculcando le leggi civili questa rigorosa osservanza della quale non v'è nulla di più convenevole all' umana fede. *Leg.* 1. *&* *leg.* 7. *in princ.* *&* § 7. *ff. de pactis. Leg.* 23. *ff. de reg. jur. Domat les loix civiles liv.* 1. *in princ. & tit.* 1. *sect.* 2. *art.* 7. *& sect.* 4. *art.* 1. *Heinnec. in pandect. lib.* 2. *tit.* 14. § 371. *Grotius de jur. bell. & pac. in prolog. n.* 8. 13. *&* 15.

Anzi accordano esse in ogni genere di contratto, che i patti, e le convenzioni stipulate fra i contraenti diano forma, e legge al contratto medesimo prevalendo, e derogando tal volta ancora alle regole di ragione. *D*[a]. *leg.* 1. *&* 7. *ff. de pact. Leg.* 23. *ff. de reg. jur. Leg.* 1. § 6. *ff. depositi. Domat loc. cit. tit.* 2. *sect.* 2. *art.* 7. *Puffendorf droit de la nat. & de gens liv.* 5. *chap.* 10. § 5. *in not. n.* 1.

§ III.

Questa legge speciale, che ogni contratto riceve dalle convenzioni de' contraenti non deve certamente opporsi alle leggi civili, nè obbligare all'osservanza di quei patti che si facessero in frode delle medesime, e molto meno a quelli più universali della naturale onestà, e buon costume; ben sapendosi che simili contratti, e convenzioni, per mancanza di potestà ne' contraenti medesimi non hanno forza di obbligarli. *Leg.* 1. § 17. *ff. depositi. Leg.* 6. *cod. de pact. Domat loc. cit. liv.* 1. *tit.* 2. *sect.* 10. *art.* 8. *& tit.* 18. *sect.* 4. *art.* 1. *Heinnec. ad pandect. lib.* 1. § 372. *Puffendorf. loc. cit. liv.* 3. *chap.* 7. § 6. *& seq. & liv.* 5. *chap.* 10. § 3.

§ IV.

Per ben distinguere i patti contrarj alla ragion civile deve però osservarsi, che lo spirito delle leggi è talora diretto a proibire onninamente un qualche contratto, o convenzione aggiunta al contratto principale; altre volte poi non tende che a dare norma, e regola da tenersi fra i contraenti in caso di mancanza d'un patto espresso, ed a sopire preventivamente le possibili dispute fra i medesimi senza però proibire una contraria convenzione.

§ V.

Ad effetto quindi di dichiarare un patto invalido per questo capo è d' uopo che sia contrario non solo al disposto, ma allo spirito eziandio della legge, vale a dire, che questa abbia non tanto stabilita una certa regola, e disposto in un modo determinato a solo comodo de' contraenti, ma ben anche proibito il patto contrario. *Leg.* 1. § 10. *ff. de nov. oper. nunciat. Leg.* 19. *cod. de pact. Domat loc. cit. liv.* 1. *tit.* 18. *sect.* 4. *art.* 2. *Noodt de pact. & transact. cap.* 16. *Card. de Luca instit. lib.* 3. *tit.* 23. *n.* 19.

§ VI.

Epperò dal vedersi, che le leggi, o i giureconsulti abbiano decisa una questione, o stabilita una regola in materia di contratti, non può sempre legittimamente inferirsi, che sia illecito il patto contrario, ammettendosi anzi in tutti li contratti di buona fede le convenzioni aggiunte, quali tutto che insolite, o in qualche guisa ripugnanti alla natura, e proprietà del contratto, ed a ciò che inerendo a queste possino aver deciso le leggi, o li giureconsulti, debbono ciò non ostante religiosamente osservarsi. *Domat loc. cit. liv.* 1. *tit.* 1. *sect.* 4. *art.* 2. *Heinnec. ad pandect. lib.* 2. *tit.* 14. § 356. *Puffendorf droit de la nature & des gens liv.* 5. *chap.* 10. § 5.

Salvo però che questi si opponessero ad una legge proibitiva, oppure alle qualità essenziali, e costitutive del contratto principale. *Heinnec. loc. cit. Puffendorf. eod. loc.* § 4.

§ VII.

Lo stesso principio ha luogo rispetto ai patti ripugnanti alla ragion naturale dell'onestà, e buon costume, fra i quali si accorda che debbano annoverarsi quei contratti, e convenzioni accessorie che manifestamente si scuoprino disuguali, ingiusti, e lesivi d'uno de' contraenti, richiedendo l'onestà medesima in ogni sorta di contratto specialmente correspettivo l'uguaglianza, e la rettitudine. *Grotius de jur. bel. & pac. lib.* 2. *cap.* 12. *n.* 8. 11. & 12. *Puffendorf loc. cit. liv.* 5. *chap.* 3. § 1. & 8. il che particolarmente ha luogo nel contratto di società. *Leg.* 63. *ff. pro socio. Noodt in pandect. lib.* 17. *tit.* 2. *pro socio.* § *satis ut puto, in princ.*

§ VIII.

Il prezzo delle cose che cadono in commercio, quando non sia fissato da qualche legge, come in alcuni generi talvolta accade, regolarmente non è fisso, certo, e inalterabile

bile di maniera, che il prezzo massimo, egualmente che l'infimo, non siano compatibili colle leggi dell' onestà, e della giustizia; imperciocchè la libertà del commercio esige, che qualche cosa si accordi alla diligenza, e industria di uno de' contraenti, ed all'approvazione, e consenso dell' altro. *Leg.* 8. *cod. de rescind. vendit. Domat loc. cit. liv.* 1. *tit.* 1. *sect.* 3. *art.* 14. *sect.* 5. *art.* 5. *& tit.* 2. *sect.* 9. *art.* 3. *Noodt in pand. lib.* 18. *tit.* 5. § *hactenus. Grotius loc. cit. lib.* 2. *cap.* 12. § 26. *Puffendorf liv.* 5. *chap.* 1. § 9. *& chap.* 3. § 9. *& ibi Barbeyrac.*

§ IX.

Per questo motivo dell'arbitraria valutazione delle cose, e della libertà che si deve accordare all'unanime volontà de' contraenti non hanno questi occasione di querelarsi del contratto che una volta ad essi è piaciuto; anzi in rigor di giustizia ad essi non competerebbe rimedio alcuno per rescindere, o moderare un tal contratto a motivo di qualunque lesione purchè non siavi intervenuto errore, dolo, o violenza per alcuna delle parti. *Noodt*, *Grotius*, *e Puffendorf loc. cit.*

E quantunque per pura equità gl' Imperatori Diocleziano, e Massimiano introducessero per la prima volta nel foro questi rimedj col noto rescritto espresso nella Legge 2. *cod. de rescind. vendit.* non volendo però neppure essi troppo ristringere la suddetta libertà de' contraenti, nè dare ansa ad una insoffribile moltiplicazione di liti, limitarono per ciò l'effetto equitativo di questo rescritto al solo caso che la lesione fosse enormissima, negando anche adesso le leggi, per altro lontanissime dal fomentar la ingiustizia, soccorso alcuno a chi si chiama aggravato in un contratto se la lesione non oltrepassi la metà del giusto prezzo della cosa venduta. *Leg.* 8. *cod. de rescind. vendit. Noodt loc. cit. Grot. loc. cit.* § 12. *n.* 2. *Domat eod. loc. tit.* 2. *sect.* 9. *art.* 1. *&* 4.

§ X.

Quindi è che per ben misurare una tale ineguaglianza, o lesione, non deve aversi riguardo alcuno all'evento successivo, ma alla sola probabilità di lucro, o danno che poteva prudentemente considerarsi al tempo della stipulazione del contratto: nè una particolare convenzione in esso inserita può considerarsi da se sola, e separatamente dalle altre, ma tutte componendo un solo contratto si debbono valutare unitamente per discernere, se l'aggravio che uno de' contraenti forse riceve da un patto ad esso lui svantaggioso possa restare bastantemente ricompensato da altri patti favorevoli al medesimo. *Leg.* 24. *de hæred. vel act. vend. Glossa ad leg.* 2. *cod. de rescind. vend. Rota Rom. decis.* 408. *n.* 13. *&* 14. *part.* 16. *in recent. Urceol. consult. forens. cap.* 3. *n.* 25. *& seq.*

§ XI.

Posti tali principii, passo a spiegare la diversa specie di lesione che può accadere ne' contratti, la quale dicesi o enorme, o enormissima: la prima è quella che eccede la metà del giusto prezzo. *Leg.* 2. *cod. de rescind. vendit.* la seconda poi si chiama tale qualora oltre passi li due terzi. *Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 30. *defin.* 2. *&* 3. *Thesaur. decis.* 165. *n.* 1. *&* 6. *Richeri in cod. lib.* 3. *tit.* 27. *defin.* 2.

§ XII.

Siccome la lesione è il fondamento della restituzione in intiero, così è d'uopo che chiunque implora il beneficio di questa debba provare la prima. *Leg.* 11. § 3. *& leg.* 44. *ff. de in integr. restit. Leg.* 3. *cod. de jur. republ. Decis. Senat. Pedemont.* 20 *Januarii* 1731. *Refer. Blavet in causa utrinque Nazarii* § *primum enim. Altra decis.* 2 *Augusti* 1734. *Refer. Demorra in causa de Allardis contra Moccagata n.* 10. *Rota Florent. decis.* 44. *n.* 28. *tom.* x. *thes. ombros.*

§ XIII.

La prova della lesione dee sempre riferirsi al tempo della stipulazione del contratto; laonde il giusto prezzo sul quale la lesione deve essere riconosciuta è il valore della cosa al tempo della vendita, giacchè può darsi che restando essa nella stessa bontà, e stato in cui fu venduta si cangi il suo prezzo per altre cause estrinseche. *Leg.* 8. *in fin. cod. de rescind. vendit. Decis. Senat. Pedemont.* 1 *Aprilis* 1702. *Refer. Cumiana in causa concursus sup. bonis Massæ. Rota Florent. decis.* 26. *n.* 42. *tom. V. thes. ombros. Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 30. *defin.* 19. *Roccus respons. legal. tom. II. respons.* 22. *n.* 15. 16. & 17. Locchè deve intendersi del prezzo solito, e naturale della cosa, non già dell'accidentale, e calamitoso, quale sarebbe per cagion di guerra, o di peste. *Leg.* 63. § *ult. ff. ad leg. Falcid. Decis. Senat. Pedemont.* 28 *Novemb.* 1735. *Refer. Bianchis in causa Monialium Ss. Annunciat. Salutiarum contra Comit. Benevellum. Rota Florent. decis.* 19. *n.* 28. *tom. I. thes. ombros. Roccus loc. cit. n.* 17. & 18.

Il contrario però deve dirsi nei contratti che hanno un tratto successivo, dovendo in essi aversi riguardo a tutto il tempo successivo. *Argum. Leg.* 17. *ff. de usur. Decis. Senat. Pedemont.* 10 *Settemb.* 1674. *Refer. Gabuti in causa fratrum de Graneriis contra Universit. Cariniani n.* 15. *Rota Florent. decis.* 18. *n.* 88. *tom. I. thes. ombros. Thesaur. decis.* 120. *n.* 2. *Roccus loc. cit. n.* 20. & *seq.*

§ XIV.

La lesione enorme non irrita il contratto di vendita, salvo che il compratore voglia disciogliere il contratto, essendo in di lui arbitrio o di cedere alla compra già fatta, o di supplire ciò che manca al giusto prezzo della cosa comperata. *Leg.* 2. & *leg.* 8. *in fin. cod. de rescind. vendit. Decis. Senat. Pedemont.* 25 *Maij* 1765. *Refer Faussone in causa de Pillatonis contra Arphinum, Verghera, & Orphanotrophium Vercellar. in princ.*

Ss 2

L'enormissima lesione però, ossia quella che eccede li due terzi del giusto valore non permette al compratore alcuna elezione, ma l'obbliga sempre alla restituzione della cosa comperata considerandosi il contratto *ipso jure* nullo come dolosamente stipulato. *Leg.* 36. *ff. de verb. obligat. Decis. Senat. Pedemont.* 30 *Septemb.* 1735. *Refer. Cassotti in causa concursus Bertoni de Balbis n.* 52. *Rota Florent. decis.* 19. *n.* 39. *tom.* 1. *thes. ombros. Faber in cod. lib.* 4. *tit.* 30. *defin.* 3. *Thesaur. decis.* 165. *n.* 6. & 7.

§ XV.

Siccome la lesione enormissima rende nullo *ipso jure* il contratto di vendita comechè fatta con dolo, così sarà permesso al venditore di avvocare la cosa venduta anche da un terzo possessore: il contrario però deve dirsi qualora la lesione sarà soltanto enorme competendo in tal caso al compratore l'elezione di supplire al mancante giusto prezzo, e per cui non ha che la sola azione personale nascente dal contratto, la quale non permette di agire contro un secondo compratore. *Leg.* 10. *cod. de rescind. vendit. Argum. Leg. ult.* § 1. *ff. de contrah. empt. Decis. Senat. Pedemont.* 15 *Martii* 1654. *Refer. Pergamo in causa Entraque contra Peretti in princ.*

Da questa regola però deve eccettuarsi il caso in cui siavi intervenuto dolo per parte del primo compratore, e che il secondo ne sia consapevole. *Leg.* 203. *ff. de regul. jur. Argum. leg.* 1. *cod. si vend. pign. agat. Leg.* 6. § 11. *ff. quæ in fraud. credit. D*a. *decis. Senat. Pedem. in med. Voet in pandect. lib.* 18. *tit.* 5. *n.* 6.

§ XVI.

Essendo la lesione una cosa di fatto che non si dee mai presumere, per ciò la prova della medesima sarà sempre a carico di chi allega essere intervenuta. *Leg.* 5. & *leg.* 18. *in princ.* & § 1. *ff. de probationib. Leg.* 8. *in fine cod. de rescind. vendit. Decis. Senat. Pedemont.* 22 *Februarii* 1766. *Refer.*

Bruno in causa Brachi contra Almasium. Rota Florent. decis. 71. *n.* 17. *tom.* III. *thes. ombros. Mascard. de probationib. conclus.* 960. *n.* 4.

§ XVII.

Il rimedio introdotto dalla più volte citata legge 2. *cod. de rescind. vendit.* benchè si riferisca al solo contratto di compra, e vendita, tuttavia secondo l'opinione più comune estende anche la sua forza a tutti gli altri contratti di buona fede. *Glossa ad* d^m^. *leg.* 2. *cod. de rescind. vendit. Faber in cod. lib.* 3. *tit.* 23. *defin.* 3. *Noodt in pandect. lib.* 17. *tit.* 2. § *satis ut puto. & lib.* 18. *tit.* 6. § *hactenus de errore. Heinnecius. ad pandect. lib.* 18. *tit.* 5. § 294. *Grotius de jure bell. & pac. lib.* 2. *cap.* 12. §. 26.

§ XVIII.

Da questo principio è nata la questione, se il rimedio della rescisione per l'occorsa lesione abbia luogo nel contratto di assicuranza: quindi gli autori che determinano questo contratto per analogo a quello di compra, e vendita ammettono l'eccezion della lesione aver luogo indistintamente in tutti li casi ne' quali si adatta a questo contratto. *Casareg. de com. disc.* 1. *n.* 6. *Santerna de assecurat. part.* 5. *n.* 6. *Stracca de assecurat. glossa* 11. *n.* 48. *Roccus de assecurat. not.* 8.

Quelli però che danno al contratto di assicuranza una propria, e particolare natura sostengono, che per regola non deve ammettersi la rescisione per via di lesione anche enormissima a motivo che l'incertezza dell' evento, e le variazioni delle circostanze alle quali può di sua natura soggiacere questo contratto, non possono somministrare un modo certo, e sicuro onde calcolare la lesione a forma di ragion rigorosa: tanto più, che essendo l'assicuranza fondata sull' azzardo sarebbe la valutazione di questo molto arbitraria, non meno che difficilmente collocabile per alcuna delle parti.

Stypman. jus marit. part. 4. *cap.* 7. *n.* 717. *Valin all'art.* 3. *dell'Ordin. di Francia tit. des assur. Pothier des assur. n.* 82. *Emerigon. des assur. chap.* 1. *sect.* 5. § 3.

§ XIX.

Nella diversità di queste due opinioni adotterei all'uopo la seconda avvegnachè più uniforme alla natura del contratto d'assicuranza; rifletto però su questa parte, che se la proposta lesione si riconoscesse fondata sulla frode, e dolo, o simulazione dell' assicurato non potrebbesi, a mio credere, dubitare in tal caso della nullità della assicuranza, avendo sempre l'assicuratore ragione di replicare, che non avrebbe nella guisa stipulata signato la polizza d'assicuranza se gli si fossero palesate le dissimulate circostanze: diffatti essendo l'intenzione, e volontà dell' assicuratore nell'atto di signare la polizza di sottomettersi ai rischj che corrono le merci assicurate, ragion vuole, che riconoscendosi egli sorpreso, ed ingannato coll' essersigli talvolta taciuto il maggiore, o minor rischio delle medesime, si debba annullare il contratto come fraudolento, e lesivo. *Emerigon loc. cit. chap.* 3. *sect.* 3. *Scaccia de com. & camb.* § 1. *quæst.* 1. *n.* 132. *Kuricke diatriba de assecurat. pag.* 11. *Grotius introduct. ad jurisprud. Holland. n.* 155. *Vedi Assicuranza.*

§ XX.

Se dal non aver usata la dovuta precauzione, o dal non aver eletto il miglior mezzo venisse un negoziante a soffrire qualche danno nelle di lui contrattazioni, ed allegasse la rescisione per via di lesione, non gli verrà per questo accordato il beneficio di esser rimesso nel pristino stato, giacchè deve chiunque è dedito alla mercatura, ed al traffico cautamente negoziare. *Leg.* 19. *ff. de regul. jur. Leg.* 2. *cod. de furtis. Rota Florent. decis.* 47. *n.* 47. *tom. V. thes. ombros. Stracca de mercat. part.* 3. *n.* 26. *Casareg. de com. disc.* 216. *n.* 36. *Felicius de societ. cap.* 5. *n.* 6. & 44.

LETTERA D'AVVISO. *Vedi* AVVISO.

LETTERA DI CAMBIO.

§ I.

AVENDO rapportato nel discorso preliminare di quest'opera l'origine, e progresso che ha avuto in commercio la lettera di cambio, ed indicata la natura, e le diverse specie del cambio istesso nel proprio articolo, mi attengo ora soltanto a spiegare le massime di giurisprudenza universalmente ricevute su questo articolo, premettendo anche qualche principio prima di devenire alla definizione, e divisione della lettera di cambio.

§ II.

La lettera di cambio rappresenta il danaro di cui ne fa essa tutte le funzioni, ed è, come il danaro istesso nelle mani de' negozianti, il segno rappresentativo del valore d'ogni cosa col vantaggio ancor più grande del danaro che dà la cambiale pella facilità, e rapidezza del trasporto, tenendo luogo per ogni dove di numerario, e dando l'attività alla circolazione delle derrate, e merci d'ogni paese. *Vedi il discorso preliminare di quest'Opera pag. XI.*

§ III.

Non si conoscerebbe che imperfettamente l'utilità della lettera di cambio, se si voglia soltanto considerare in essa la sola funzione di facilitare il trasporto, e la circolazione: questa carta monetata ha un altro vantaggio che non è meno prezioso ai progressi del commercio; imperciocchè ella è che anima, e nutrisce l'immenso fondo del credito sovra di cui il commercio moltiplica giornalmente le sue operazioni all'infinito in tutta l'estensione dell'universo intiero.

§ IV.

È quindi all'uso continuo del credito che si deve lo stato fiorito in cui vediamo ora il commercio, mentre sono poche le cose, o merci che si vendano al dì d'oggi in contanti, e queste merci medesime si pagano generalmente in carte di commercio, se vogliono eccettuarsi le compre che si fanno di prima mano. L'opinione perciò, e la buona fede formano la base di questo credito, e sono li cardini sovra li quali si aggira tutto il commercio; ed oltrechè il danaro non saprebbe circolare da se stesso senza una estrema lentezza, ed un sicuro pericolo e dispendio, egli è certo che non basterebbe neppure a fomentare, ed intertenere la circolazione, e continuo giro delle merci, e derrate nell'attività necessaria, onde facilitare la vendita di esse ai proprietarj, e procurarle ai consumatori con abbondanza, ed in guisa la più vantaggiosa.

§ V.

La massa del danaro circolante in commercio non rappresenta, che una piccola porzione del valor delle cose, ed i segni, ossian le lettere di cambio moltiplicano forse del triplo, e del quadruplo il danaro contante; senza questo soccorso è certo, che le funzioni del danaro sarebbero troppo ristrette, nè potrebbero mai corrispondere all' attività de' bisogni, e alla necessaria estensione del commercio: se l'uso dunque delle lettere di cambio ha prodotto un tale vantaggio al commercio, esse hanno contribuito ancora più ad introdurre una somma immensa di credito che non esisteva, e a dare ad ogni negoziante in particolare il mezzo di appropriarsi una porzione più o meno grande di questa somma di credito, di cui la lettera di cambio che ciascuno ha diritto di fare n' è l'istromento: ed è senza dubbio per tal mezzo che còl soccorso d'una somma di danaro assai limitata, e d'un fondo reale ben piccolo, il negoziante moltiplica continuamente li di lui affari, ed estende il suo commercio al di là del fondo reale che egli possiede.

§ VI.

Posti tali principii che pajonmi incontestabili è facile di riconoscere quanto sia poco esatta la definizione da molti creduta convenevole alla lettera di cambio, ed in specie dal Commentatore dell'Ordinanza del commercio di Francia del 1673. *tit.* 5. cioè, che sia essa *il trasporto, o cessione fatta da un negoziante ad un altro del fondo che egli ha in un paese straniero:* poichè quantunque ciò possa qualche volta accadere, egli è però certo che non si dà in materia di cambiali altra vera cessione se non se quella che si fa per mezzo della girata la quale è un vero trasporto della lettera di cambio da un girante all'altro, vale a dire, del debito contratto dal traente, o da colui che colla lettera ha dato l'ordine al negoziante di pagare la somma descritta, e dal negoziante medesimo quando l'avesse accettata: quindi nè l'ordine, nè l'accettazione suppongono un fondo esistente al tempo della scadenza della cambiale; ed è per ciò, che le leggi hanno reso il portatore della lettera di cambio risponsale del difetto di protesto, e sciolta la garanzìa del traente allorchè questi giustificasse, che al tempo della scadenza della cambiale vi era il fondo sufficiente presso il trattario.

§ VII.

E quindi nell'uso generale la lettera di cambio non suppone già alcun fondo esistente di cui ella ne sia realmente il trasporto, e la cessione nel momento che è tratta, ma bensì un credito della descrittavi somma, la quale circola in commercio unicamente sulla confidenza, che il fondo per soddisfarla si troverà realmente nel luogo in cui deve essere pagata al momento della scadenza.

Per tal ragione, in dubbio un negoziante raccomanda soventi per onore della sua signatura il pagamento delle proprie cambiali ad un terzo oltre a colui sul quale le abbia tratte: ed è così, che sul solo credito sogliono li negozianti

trarre le loro lettere di cambio, sia per pagare, che per farsi dei fondi delle cambiali sovra uno, o più corrispondenti onde somministrare i fondi alle scadenze delle loro tratte.

§ VIII.

Epperò sarà più universalmente ricevuta la definizione della lettera di cambio qualora si dica, che sia essa, *un ordine dato da un negoziante al suo corrispondente di pagare una certa somma ad un altro negoziante, o a di lui ordine*; poichè con tale espressione si comprenderà il fondo esistente non meno che il credito, che si è il fondo più ordinario delle cambiali.

§ IX.

Siccome però la lettera di cambio può avere alcuni aspetti secondo che può essere in varie guise ordinato il pagamento della somma in essa compresa, e diversi gli effetti che può produrre nel suo corso, così credo opportuno d'indicare le altre definizioni che alla medesima possono convenire nella varietà de' casi contingibili in commercio.

§ X.

Per lettera di cambio s'intende generalmente dagli autori classici delle materie cambiali ogni scritto cambiale che da piazza in piazza venga tratta da una sovra un'altra persona, affinchè in un determinato paese d'ordine di persona di altro luogo sia pagata una certa somma.

Oppure una lettera che imponga anche allo stesso traente il pagamento di una certa somma in una piazza diversa da quella del di lui domicilio.

O finalmente una lettera che imponga ad un terzo in altra piazza esistente il pagamento d'una data somma all' ordine del traente medesimo. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 1. *in prolog. n.* 3. 4. & 5. *Franch. instit. jur. camb. lib.* 1.

sect. 1. *tit.* 6. § 3. *Gait. de credito cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 1234. & *seq. Dupuy des lettres de change chap.* 2. *n.* 1. *Pothiers du cont. de change part.* 1. *chap.* 1. 2. *Phoonsen loix & cout. du chang. chap.* 4. § 3. *Baldasseroni leg. e costit. del camb. part.* 1. *art.* 1.

§ XI.

Per formare a dovere una lettera di cambio, è d' uopo che vi concorra

I. Che il cambio sia reale, ed effettivo, vale a dire, che la lettera sia tratta da una piazza per essere pagata in un' altra: quindi una tratta da un negoziante all'altro nella stessa città non sarebbe mai una vera cambiale, ma soltanto un' mandato ordinario per pagare.

II. Che il traente, ossia quegli da cui si spicca la lettera abbia una somma eguale a quella che riceve tralle mani della persona sulla quale trae egli il suo ordine: oppure, che tragga egli sul suo credito, altrimenti non sarebbe la lettera che un semplice mandato, od ordine.

III. Che la lettera di cambio sia concepita nelle forme generalmente prescritte, vale a dire, che porti essa il valore ricevuto, sia in danaro contante, o merci, od altri effetti, ed è ciò che la distingue dal biglietto di cambio il quale è sempre concepito per cambiale fornita, o da fornirsi. *Vedi Biglietto.*

IV. Che contenga la data; il nome delle persone, cioè di chi fornisce la lettera, di chi la deve pagare, e di chi ne deve ricevere il pagamento; il tempo del pagamento; la somma specifica da pagarsi; ed in qual guisa il valore siasi pagato.

§ XII.

Anche il tempo del pagamento della lettera di cambio può avere ordinariamente varie considerazioni.

I. Quando è pagabile a vista, ed allora dee soddisfarsi tosto che la lettera sarà presentata.

II. Quando è pagabile a tanti giorni di vista, in qual caso la dilazione per il pagamento non comincia a correre che dal giorno in cui la lettera siasi presentata.

III. Quando è pagabile a tanti giorni di tal mese, ossia a giorno certo nominato, ed allora la scadenza resta determinata dalla stessa lettera.

IV. Quando è pagabile ad uno o più usi, che si è un termine determinato dall' uso del luogo in cui la lettera dee essere soddisfatta, il quale comincia a correre o dal giorno della data della lettera, o da quello dell'accettazione, ed è più o meno lungo secondo lo stabilimento di ciascuna piazza.

V. Quando è pagabile nelle fiere, ed allora non ha luogo che per le piazze nelle quali siavi stabilita qualche fiera per li cambi. *Vedi Fiera. Vedi inoltre Pagamento di lettera di cambio. Vista. Uso.*

§ XIII.

Dappoichè la lettera di cambio fu posta in uso non mancarono di proporsi varie ed intricate questioni tralli giureconsulti, e negozianti sulla natura del contratto contenuto nella cambiale, nè mancò chi pretendesse il medesimo un mutuo, chi una permuta, chi una locazione, e chi finalmente un mandato, conforme ne ha per esteso indicato il Turre. *de camb. quæst.* 6. 7. 8. *& seq.*

§ XIV.

In seguito a tali questioni forensi che hanno per lungo tempo occupato li tribunali, e la giurisprudenza mercantile, si è finalmente stabilita per massima costante non più controversa, che siano tre li contratti contenuti in una lettera di cambio; cioè *di compra, e vendita* fra il traente, e l'acquisitore della cambiale; *di mandato* fra lo stesso traente, ed acquisitore; *e di mandato* parimenti fra il traente ed il trattario.

§ XV.

Diffatti esaminando la stipulazione che passa fra il traente, e colui che acquista la cambiale si riconosce essa ridotta ad un contratto di compra, e vendita, intervenendovi li tre requisiti essenziali che lo costituiscono, cioè il consenso, il prezzo, e la merce, giacchè il contraente colla consegna della sua lettera vende all'acquisitore il credito che egli ha sul trattario per un prezzo determinato che è lo stesso cambio, mediante il quale si obbliga di fargli pagare in un dato luogo quella tal somma, che forma il soggetto della stipulata cambiale. *Rota Romana decis.* 183. *n.* 18. *tom. 1. part.* 9. *in recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 32. *n.* 5. *& decis. ult. n.* 41. *Rota Florent. in Florent. liter. camb. decis.* 5 *Junii* 1716. *n.* 12. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 8. *n.* 1. *&* 5. *Scaccia de camb.* § 1. *quæst.* 4. *n.* 21. *Dupuy des lettres de change chap.* 3. *n.* 16. *& seq. Casareg. de com. disc.* 56. *n.* 8. *&* 28. *disc.* 59. *n.* 2. *& disc.* 60. *in fine.*

§ XVI.

Importa anche la lettera di cambio un vero mandato, mentre colla medesima il traente ordina, e commette al trattario di pagare per esso lui l' importare della trattagli cambiale. *Rota Romana decis.* 345. *n.* 18. *tom. 1. part.* 5. *in recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 1. *n.* 41. *decis.* 2. *n.* 3. *& decis.* 93. *n.* 9. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 3. *n.* 15. *&* 17. *Pothiers du change chap.* 4. *art.* 3. § 91. *Ansald. de com. disc.* 1. *n.* 22.

§ XVII.

Essendo in libera facoltà d'ognuno l'accettate il mandato, e le incumbenze d'un terzo: *Leg.* 22. § *ult. & leg.* 27. § 2. *ff. mandati*, così non potrà dirsi radicato alcun contratto fra il presentante, e l'accettante se non che dopo seguita l' accettazione della stessa cambiale. *Scaccia de camb.* §. 2.

gloss. 9. *n.* 7. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 6. § 5. *&* 6. *Dupuy des lettres de change chap.* 10. *n.* 2.

§ XVIII.

Dopochè il trattario abbia accettata la lettera di cambio nasce tosto un contratto fra questi ed il presentante detto *de constituta pecunia*, in forza del quale il primo si costituisce debitore del secondo per la somma ordinata dal traente da pagarsi nel termine espresso nella stessa cambiale. *Leg.* 1. *&* 2. *cod. de constit. pecun. Marquard. de jur. mercat. lib.* 3. *cap.* 11. *n.* 49. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 17. *n.* 11. *& seq. & disput.* 2. *quæst.* 16. *n.* 57. *Scaccia de camb.* § 2. *quæst.* 11. *n.* 339. *Roccus de litter. camb. not.* 68. *n.* 183. *De Luca de camb. disc.* 20. *n.* 2. *Casareg. camb. istruito cap.* 2. *n.* 4. *& de com. disc.* 53. *n.* 6. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 3. *tit.* 3. § 1.

§ XIX.

Essendo un dovere indispensabile del portatore d'una lettera di cambio di mandare la medesima alla piazza ove dimora il trattario per farla accettare colla più possibile sollecitudine, è quindi nato da ciò il bisogno di multiplicare il numero delle cambiali affinchè il prenditore possa subito spedirne una per l'accettazione, e servirsi dell'altra per negoziarla in quella tal piazza ove il suo particolare commercio lo esiga: e comecchè qualche volta possono accadere delle sventure nel corso delle poste, e perdersi qualche plico, usano perciò li negozianti prudenti la diligenza di dupplicare talora la spedizione della medesima lettera, onde assicurarsi vieppiù della più sollecita accettazione. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 2. § 5.

Si è quindi introdotta l'obbligazione al traente di dare la prima, seconda, terza, ed ulterior lettera al prenditore medesimo: obbligazione che dall'utilità, e dall'uso è diventata in appresso una parte del diritto cambiale da cui

non è più permesso il recederne. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 3. § 4. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 2. § 17. *& cap.* 4. § 22. *Phoonsen loix & cout. du change chap.* 5. § 15. *&* 20. *& chap.* 22. *per tot. Ricard traité général du com. chap. des lettr. de change &c.* § *l'usage a sagement établi.*

§ XX.

Tutte le lettere di cambio che fornisce un traente non essendo propriamente che copie autentiche le une delle altre, debbono per ciò le medesime essere tutte simili; e concepite negli stessi precisi termini sì rapporto alla somma, che al giorno della data, come pure al termine della scadenza, e ai nomi del trattario, e del prenditore; di modo chè l'uno non differisca dall' altro nella più picciola parte, salvo della sola distinzione di prima, seconda, terza, ed ulteriore lettera. *Phoonsen loix & cout. du change chap.* 4. § 21. *Turre de camb. disput.* 2. *quæst.* 2. § 2. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 2. § 17.

E affinchè una tale moltiplicità di lettere non possa far torto al traente deve egli in tal caso servirsi della seguente formola. *Per questa seconda di cambio pagherete all'ordine S. P. di N. N.* (*la prima non essendo*) *ec.* Laonde avendo pagata la somma in virtù d'una di esse, le altre non hanno più forza, nè possono produrre alcun effetto. *Heinec. loc. cit. cap.* 4. § 10. *Ricard traité du com. chap. des lettres de change* § *l'usage.*

§ XXI.

Seguendo questi medesimi principii si è saviamente prescritto in questi Stati, che la prima, seconda, terza, ed ulterior lettera di cambio debbano essere tutte di un stesso tenore, e solo diverse nella spiegazione che dovrà farvisi d'essere prima, seconda, e ulterior lettera, e che soddisfatta una di esse restino le altre nulle.

E di più, che riconoscendosi la prima, seconda, ed ul-

terior lettera ceduta dallo stesso cedente, quella ad uno, e questa ad un altro, onde ne avesse fatto più d'un contratto, la somma portata da detta lettera debba unicamente spettare al primo a favore di cui ne sia seguita la cessione, ed all'altro non competa altra ragione che quella del regresso al suo cedente; e che in tal caso constando della frode debba questo essere punito come truffatore, e falsario. *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 17. *e* 18. *Regio Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 24. *e* 25.

§ XXII.

Il traente contemporaneamente alla consegna della cambiale che fa al prenditore è obbligato di dare al trattario l'avviso della tratta in suo capo spedita. *Vedi Avviso* (*Lettera d'*)

§ XXIII.

La lettera di cambio ha il privilegio dell'esecuzione parata per il pagamento della somma in essa indicata dopo l'accettazione. *Vedi Accettazione. Esecuzione parata. Pagamento di lettera di cambio.*

§ XXIV.

Si è quindi in favore del commercio data alla lettera di cambio la stessa forza che al pubblico istromento, e quantunque stipulata senza testimonj, ed altre solennità fa pure essa piena prova in giudizio, onde obbligare il debitore al dovuto pagamento senza ammettere eccezioni in contrario. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 14. *Febbrajo* 1782. *Rifer. Ghiliossi nella causa del negoziante Pezzier contro Emanuelis.* Rota *Genuens. de mercat. decis.* 142. *Ansald. de com. disc.* 65. *n.* 14. *Casareg. de com. disc.* 217. *n.* 24. *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 8. *n.* 3095. *& seq. Roccus de litter. camb. not.* 45. *n.* 125. *& seq. Vedi Eccezione. Esecuzione parata.*

Deve

Deve però nello stesso tempo il creditore sottomettersi di rimborsare la ricevuta somma nel caso che così venghi ordinato. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 24 *Gennajo* 1782. *Rifer. Ghiliossi nella causa Viglione contro Bosiso. Altra delli* 12 *Settembre* 1782. *Rifer. Ghiliossi nella causa Peyrot contro Albertini, ed altra delli* 17 *Aprile* 1785. *Rifer. Marentini nella causa del negoziante Guala contro l'ebreo Vita Levi.*

§ XXV.

Secondo la diversità del motivo per cui si trae una lettera di cambio suole alla medesima apporsi qualche espressione bastevole ad indicare la forza che dee avere nell'essere riscossa, non meno che l'obbligo che produce verso il traente, ed ogni altro interessato.

§ XXVI.

Chiunque dà una lettera di cambio coll' espressione *per valuta avuta* si rende debitore della somma indicata, e resta tale fin tanto che sia la medesima intieramente soddisfatta: anzi deve questa sorta di cambiale avere sollecita esazione principalmente nel caso che sia pervenuta ad un terzo per non trattarsi più del solo interesse fra il traente, ed il trattario della medesima. *Sentenza del Consolato di Torino delli* 12 *Settembre* 1782. *Rifer. Ghiliossi nella causa del negoziante Peyrot contro il negoziante Albertini. Rota Genuens. de mercat. decis.* 4. *n.* 8. *Scaccia de com. & camb.* § 2. *glossa* 5. *n.* 322. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 2381. *Casareg. de com. disc.* 43. *n.* 1. *&* 2. *Roccus de liter. camb. not.* 37. *n.* 99. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 4. § 13.

§ XXVII.

Questa indubitata massima di commercio è anche autorizzata in questi Stati dal Regio Editto per la Sardegna *delli*

30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 35. ove si è prescritto, che spiegandosi nella lettera di cambio ed in qualunque indossamento alla medesima *ricevuta la valuta* non possa mai opporsi l'eccezione del non numerato danaro dal traente verso li giratarj, ma da lui opponendosi detta eccezione al remittente debba in tanto pagare senza ritardo, mediante però cauzione da prestarsi dal remittente di rappresentare la somma ogni qual volta nel corso del giudizio venisse così giudicato.

A tale stabilimento sono uniformi li dotti mottivi della sovra enunciata sentenza del Consolato di Torino compilati dall'erudito signor Senatore Ghiliossi Giudice del Consolato, e Relatore di detta causa.

§ XXVIII.

L'espressione solita apporsi nella lettera di cambio *ponete a nostro conto* significa, che lo scrivente sia il debitore principale della tratta, e prova parimenti, che siasi dato il mandato a pericolo, e rischio del mandante: all' opposto però dovrà dirsi qualora la tratta seguisse colle parole *ponete a conto di N.* o *per conto di N.* o *per valervene da N.* poichè in tali casi lo scrivente non intende di costituirsi debitore della somma; laonde chiunque accetterà queste lettere semplicemente non avrà obbligato se non che colui al di cui conto la tratta è seguita. *Scaccia de com. & camb.* § 2. *glossa* 5. *n.* 358. *& seq. Card. de Luca de camb. disc.* 20. *n.* 4. *Ansald. de com. disc.* 5. *n.* 35. *Merlin. de pignorib. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 16. *n. ult. Casareg. de com. disc.* 44. *n.* 60. *& disc.* 161. *n.* 22. *& seq.*

§ XXIX.

Suole anche apporsi nella lettera di cambio l'espressione *per valuta intesa*, oppure *cambiata*, ed allora s'intende, che il valore della cambiale non sia stato realmente pagato, ma che essa siasi data colla speranza della futura numerazione della somma intesa, o cambiata, in qual caso potrà compe-

tere l'eccezione fondata nella stessa lettera del danaro non numerato, o dell' inadempimento contro colui al quale siasi data la lettera. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 44. *per tot. Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 6. *n.* 9. *Scaccia de com. & camb.* § 2. *glossa* 8. *n.* 7. *& seq. Roccus de liter. camb. not.* 37. *Card. de Luca de camb. disc.* 33. *n.* 3. *Ansald. de com. disc.* 2. *n.* 32. 33. *&* 34. *Casareg. de com. disc.* 48. *n.* 10. 13. 27. *& seq. Dupuy des lettres de change chap.* 5. *n.* 21.

Il Savary però afferma, che queste sorta di lettere per *valuta intesa* non sono mai pagabili a ordine, nè passano oltre la persona a favore della quale siano tratte, e così, che non possano le medesime negoziarsi come non producenti alcun valore. *Parfait négociant, liv.* 3. *chap.* 4. § *la quatrieme espece.*

Anche il signor de la Porte nota, che simili lettere condizionali siano raramente pagabili a ordine, e negoziate perchè non fanno esse menzione d'alcun valore ricevuto, ma soltanto d'un valore inteso tralle parti. *Science des négocians traité* III. *sect.* 2. *circonst.* 3. § 4.

Io però credo opportuno di riflettere in questa parte, che se la lettera in virtù degli ordini appartenga ad un terzo, non possa più il traente ricusarne il pagamento in qualsivoglia modo che la valuta sia dichiarata, mentre quand'egli ha fatto la tratta ha corsa la fede di quello a cui l'ha data; e se la cambiale è passata in altre mani non la può più ritrarre per la medesima ragione, che un venditore non può più ritrarre la sua merce passata con buona fede nelle mani di un terzo allorchè egli l'ha venduta a credenza, essendo ella divenuta talmente propria del compratore da poterne disporre a suo piacimento, e consegnandola ad un altro in virtù di un ordine s' intende tosto trasferita in quello la proprietà. *Instit. lib.* 2. *tit.* 1. § 41. *Leg.* 19. *ff. de contrh. empt.* altrimenti sarebbe ingiusto, che il traente il quale non deve dare una lettera senza la valuta, somministri occasione per suo difetto d' ingannar colui che tratta sul credito, e riputazione della sua cambiale. *Dupuy des lett. de change chap.* 5. *maxime* 4.

§ XXX.

Espressione apposta nella lettera di cambio *all'ordine S. P.* Vedi Girata. *Vegganfi pure le altre espressioni solite apporsi alle cambiali agli articoli Clausola. Girata. Uso.*

§ XXXI.

Venendo taluno incaricato dal suo corrispondente di prendere in piazza una lettera di cambio, e fargliene la rimessa a suo conto, o ad altra persona di terza piazza, e l'eseguisca con inviarla direttamente all'ordine di quello cui deve passare la rimessa, esprimendosi dal traente, o giratario nel corpo della cambiale la valuta cambiata a conto del committente per cui siasi tratta, non eserciterà in tal caso lo stesso commissionario altre funzioni che quelle di un semplice *adjeto*, ossia procuratore, nè sarà in conseguenza risponsabile dell' esito della lettera a favore del suo principale, e molto meno verso li giratarii; spettando sempre il pericolo, ed il comodo del contratto al committente. *Rota Genuens. de mercat. decis* 76. *n.* 50. *Scaccia de com. & camb.* § 2. *glossa* 5. *n.* 400. *Ansald. de com. disc.* 61. *n.* 24. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1. *sect.* 2. *tit.* 5. § 31. *Casareg. de com. disc.* 56. *n.* 14. *e nel camb. istr. cap.* 3. *n.* 59. *e* 60. *Savary parfait négociant liv.* 3. *chap.* 4. *Dupuy des lettres de change chap.* 16. *n.* 5.

§ XXXII.

Traesi anche una lettera di cambio coll' espressione *per valuta in noi*, o *in me medesimo*, locchè si pratica allor quando il traente essendo creditore del trattario della somma per cui fa la tratta invia la lettera ad un altro corrispondente affine di riceverne il pagamento; in qual caso s' intenderà sempre appartenere la cambiale al solo traente. *Savary parfait négoc. liv.* 3. *chap.* 4. § *la troisieme espece. De la Porte science de négoc. traité* III. *sect.* 2. *circons.* 3. § 3.

§ XXXIII.

Dapoichè sarà tratta una lettera di cambio non potrà più rivocarsi senza che vi concorra la volontà d'entrambi li contraenti, giacchè siegue generalmente il contratto del cambio non tanto in comodo del traente, che del trattario. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 32. *n.* 5. *Scaccia de com. & camb.* § 2. *glossa* 5. *n.* 447. & 448. *Roccus de liter. camb. not.* 71. *n.* 192. & 193. *Ansald. de com. disc.* 2. *n.* 41. *Casareg. de com. disc.* 48. *n.* 18. & 21. *Genua de script. priv. lib.* 3. *tit. de liter. camb. n.* 60. *Veggansi però le limitazioni di questa regola all' articolo Girata.*

§ XXXIV.

Essendo il cambio un contratto che si perfeziona col solo consenso a guisa della compra, e vendita, cioè con convenirsi tra li contraenti della somma di danaro che si vuole rimettere in qualche luogo, e del prezzo, ossia valuta delle rimesse, per ciò non si ravvisa, che la lettera di cambio formi parte alcuna sostanziale di tale contratto, ma bensì, che serva essa per la di lui giustificazione, e prova non meno che di mezzo per l'esecuzione più pronta del contrattato cambio. *Scaccia de com. & camb.* § 1. *quæst.* 5. *n.* 10. & *quæst.* 7. *part.* 3. *limit.* 5. *n.* 9. & § 6. *glossa* 1. *n.* 76. *Turre de camb. disput.* 1. *quæst.* 11. *n.* 14. & 16. & *disput.* 2. *quæst.* 1. *n.* 8. *quæst.* 2. *n.* 4. & *quæst.* 9. *n.* 32. 34. & 36. *Dupuy des lettr. de change chap.* 5. *in princ. & num. seq. Casareg. de com. disc.* 149. *n.* 3. & 4. *e nel camb. istruito cap.* 3. *n.* 51.

§ XXXV.

Neppure il mandato apposto nella lettera di cambio, e la di lei accettazione si possono dire parti sostanziali del contratto cambiale, ma soltanto mezzi per eseguire, e consumare il cambio già perfezionato: locchè è tanto vero quanto è indubitato, che il debitore del cambio anche senza lettera,

o senza valersi di quelle che avesse date fuori per altro mezzo, e modo, come sarebbe per via di corriere, o corrispondente, volendo, o dovendo andare nel luogo destinato potrà compire il contratto mediante pagamento della somma cambiata col remittente. *Scaccia loc. cit. Turre loc. cit. & disput.* 1. *quæst.* 11. *n.* 17. *disput.* 2. *quæst.* 1. *n.* 6. 7. 8. *& quæst.* 4. *n.* 15. *& quæst.* 9. *n.* 32. *&* 34. *Card. de Luca de camb. disc.* 6. *n.* 7. *Casareg. de com. loc. cit. & disc.* 202. *n.* 17. *Vedi Fiera. Scartafaccio.*

§ XXXVI.

Le obbligazioni che nascono da una lettera di cambio sono di sua natura solidarie. *Vedi Girata.*

§ XXXVII.

Non è permesso in questi Stati a coloro che non sono negozianti di spedire lettere di cambio, le quali in caso contrario sono di nessun effetto, ed è altresì proibito a qualunque persona non negoziante di comprare lettere di cambio, o di obbligarsi alla provvista di queste; e ciò nè per se, nè per interposta persona, e molto meno sotto finto nome, a pena della nullità dell' atto, ed obbligazione, e di lire trecento. *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3. § 37.

§ XXXVIII.

Costando quindi che una lettera di cambio siasi spedita in capo di persona non negoziante, nè per valute effettivamente avute, ma bensì in recognizione d'un debito antico procedente da diversi capi di somministranze, e minute partite col calcolo d' interessi eccessivi, ed indebiti si è in pratica da nostri Magistrati, di dichiarare nulla, ed inefficace la cambiale, e si rimettono le parti nanti il tribunale competente: a questo principio era già conforme la sentenza del Consolato di Torino *delli* 23 *Decembre* 1751. *Rifer. de Aste nella*

causa Rognone contro Berini; ed è fondata sulla stessa pratica la Sentenza del Consolato di Nizza *delli* 17 *Agosto* 1780. *Rifer. Trinchieri* nella causa Machetti contro Massena.

§ XXXIX.

Non ostanti tali principii si è giudicato dal Consolato di Torino, che un mercante da formaggi all' ingrosso potesse trarre una lettera di cambio, e che gli competesse l'azione per riscuotere il pagamento di essa. *Sentenza delli* 29 *Maggio* 1784. *Rifer. Ghiliossi nella causa Rosaz, e Boquier, contro Ghio.*

Ecco li savj motivi di tale sentenza, che stimo di rapportare come degni del dotto Relatore che gli ha compilati: ivi: « La Reggia Legge colla proibizione fatta a coloro che » non sono negozianti di spedire cambiali, ebbe spezialmente per mira, di ovviare ai contratti illeciti, ed usurarj » che si solevano paliare coll'uso delle lettere di cambio, » ma non già per angustiare il commercio, e togliere a » coloro che esercendo un pubblico negozio all' ingrosso il » possesso in cui erano, e sono di trarre lettere di cambio » per l'esercizio del medesimo fra i quali sarebbero appunto » li negozianti in formaggio all'ingrosso che a motivo del » loro traffico trovansi in necessità di servirsi, ad esempio » di simili negozianti in straniero dominio, di cambiali per » la riscossione de' loro averi ».

§ XL.

L'uso, o l'osservanza de' negozianti fa legge, nella materia delle lettere di cambio, talmente che quando essa sia notoria, e generale non si fa più luogo ad essere provata, essendo massima generale, che nelle materie cambiali devesi deferire al sentimento de' medesimi, come ai più periti nell'arte. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 2. *n.* 41. & *decis.* 8. *n.* 17. & 18. *Rota Rom. decis.* 7. *n.* 5. *presso il Salgado*

nel labyr. credit. Scaccia de com. & camb. § 1. *quæst.* 1. *n.* 316. *Genua de script. priv. lib.* 3. *tit. de liter. camb. n.* 77. *Roccus de liter. camb. not.* 64. *n.* 175. *& seq.*

§ XLI.

Ha quindi la nostra Regia Legge saviamente prescritto, che nei casi che possono occorrere circa la materia delle lettere di cambio non ispecificati dalla legge, si debbano osservare le regole comunemente praticate nel commercio. *Reg. Costit. lib.* 2. *tit.* 6. *cap.* 3. § 34. *Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 4. § 43.

§ XLII.

Veggansi inoltre su questa parte gli articoli *Accettazione. Cambio. Dilazione. Eccezione. Esecuzione. Fallimento. Girata. Tratta. Pagamento di lettera di cambio. Protesto. Uso. e simili.*

LETTERA DI CREDITO.

§ I.

Ella è una lettera indirizzata da un banchiere, o negoziante al suo corrispondente, colla quale gli ordina di somministrare a un terzo portatore della medesima una somma determinata, ovvero indeterminatamente tutto ciò di cui questi avrà bisogno nel luogo ove si porta, e di passarlo in conto. *Savary parfait négociant liv.* 3. *chap.* 4. *Genua de script. priv. lib.* 3. *tit. de liter. credent. n.* 1. 2. *&* 3.

§ II.

Sogliono però li prudenti banchieri limitare la lettera ad una

ad una certa somma, e designare la persona che dee ricevere il danaro con qualche particolare descrizione del personale, od altro segno che possa spezialmente trovarsi nel suo corpo, e talora anche per qualche parola che il portatore della lettera potrà dire giunto nel luogo destinato; e ciò tutto affine di evitare li accidenti che possono accadere, onde li corrispondenti paghino con sicurezza. *Savary parfait négoc. liv.* 3. *chap.* 4. *in fine.*

§ III.

La lettera di credito quantunque diversa da quella di cambio ha però gli stessi privilegj per costrignere al pagamento delle somme ricevute. *Savary, & Genua loc. cit. Veggasi perciò l'articolo Pagamento di lettera di cambio.*

LETTERA MISSIVA.

§ I.

LE lettere missive solite scriversi tra i negozianti corrispondenti per informarsi dei loro reciproci affari, e darsi vicendevolmente gli ordini opportuni circa le loro operazioni di commercio hanno forza di obbligare lo scrivente, il ricevente, ed anche i terzi. Anzi ritrovandosi esse registrate si debbono considerare come lo stesso libro mercantile, ed obbligano per fino come un pubblico istromento. *Rota Florent. decis.* 24. *n.* 30. *tom. II. thes. ombros. Rota Genuens. de mercat. decis.* 14. *per tot. decis.* 76. *n.* 1. *& decis.* 80. *n.* 1. *Roccus de liter. camb. not.* 41. *n.* 112. *Casareg. de com. disc.* 30. *n.* 49. *disc.* 119. *n.* 1. 2. *&* 19. *& disc.* 161. *n.* 4. *&* 5. *Ansald. de com. disc.* 61. *n.* 2. *Gratian. discept. forens. cap.* 500. *n.* 2.

§ II.

Qualora le lettete missive saranno ricevute, ed accettate da un negoziante avranno forza d'indurre la confessione della trattativa d'un negozio. *Leg.* 26. § 2. *ff. depositi. Rota Genuens. de mercat. d^a. decis.* 80. *& decis.* 48. *n.* 9. *Stracca de mercat. tit. de probat. n.* 3. *Roccus de liter. camb. not.* 41. *n.* 13.

Non potranno però tali lettere accettarsi in una parte, ed essere riprovate in un'altra, quantunque il mandato tal volta in esse contenuto possa essere in parte approvato, o rifiutato. *Leg.* 27. § 12. *ff. de liberat. legata. Rota Genuens. d^a. decis.* 80. *n.* 6. *Roccus loc. cit. n.* 14.

§ III.

La confessione fattasi in una lettera missiva circa le merci ricevute da un altro, o riguardo alla ricognizione d'un debito, quantunque non induca obbligazione, sarà però abbastanza per formare una prova della medesima. *D^a. Leg.* 26. § 2. *ff. depositi. Roccus de liter. camb. not.* 47. *n.* 131. Così pure quando taluno abbia accettata una lettera da un altro scrittagli s'intende confessare tutto ciò che nella medesima è contenuto, salvo abbia espressamente protestato in contrario. *Roccus loc. cit. n.* 132.

§ IV.

Gli assenti trattando per mezzo delle lettere missive, come se fossero presenti, ragion vuole che tra lo scrivente, e l'accettante della lettera s'intenda realmente dato il mutuo consenso de'negozj nelle medesime trattati, e convenuti. *Glossa ad leg.* 2. *ff. de pactis. & ad leg.* 4. *cod. si cert. pet. Rota Genuens. de mercat. decis.* 138. *n.* 6. *Roccus de liter. camb. not.* 42. *n.* 118.

Non faranno perciò esse alcuna prova quando lo scrivente si renda defunto prima che la lettera siasi ricevuta da colui

al quale era diretta. *Rota Genuens. decis.* 142. *n.* 4. *Roccus loc. cit. not.* 41. *n.* 115. & 116.

§ V.

Chiunque abbia presso di se lettere originali può essere obbligato ad istanza del creditore di esibirle in giudizio, altrimenti si dee credere alla copia delle medesime presentata. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 175. *n.* 2. & 4. *Roccus loc. cit. n.* 117.

§ VI.

Il negoziante che abbia ricevuta una lettera dal suo corrispondente, e non abbia contraddetto alle operazioni in essa indicate, si considera avere egli approvato le medesime, e voler contrarre collo scrivente. *Scaccia de com.* § 2. *Glossa* 5. *quæst.* 11. *n.* 336. *Genua de script. priv. quæst.* 1. *n.* 14. *Menoch. de præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 65. *n.* 1. *Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 6. *n.* 1105. & 1111. *Casareg. de com. disc.* 30. *n.* 63. & 64. & *disc.* 102. *n.* 54.

§ VII.

Qualora consta dal carteggio di due negozianti qual sia l'intelligenza tra essi passata non si potrà attribuire alle parole d'una lettera, checchè dubbie, altro significato distruttivo della espressa precedente volontà de'medesimi. *Rota Romana decis.* 123. *n.* 12. & 27. *part.* 17. *in recent. Casareg. de com. disc.* 57 *n.* 6. & 10. & *disc.* 58 *n.* 17.

Quindi le parole d'una lettera si debbono generalmente intendere in quel senso che è verisimile, e più conveniente a chi le ha scritte, e nel modo più utile al rispondente, e così contro colui che vi si vuole fondare. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 7. *n.* 4. & *seq. Gratian. discept. forens. cap.* 344. *n.* 42. *Casareg. de com. d°. disc.* 58. *n.* 17. 18. & 19. & *disc.* 19. *n.* 30. 31. 32. & *seq.*

§ VIII.

Un negoziante non potrà fondare le sue pretese sovra una lettera qualora al tempo del già eseguito mandato non avea ancora ricevuta la medesima, giacchè la ratificanza non ha mai luogo ove l'atto non è confermabile. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 22. *n.* 7. *Casareg. de com. disc.* 119. *n.* 49.

§ IX.

Trattandosi della pura intelligenza d'un carteggio da cui soltanto dipende il sapere qual sia il mandato passato tra li due corrispondenti si prende il giudizio de' negozianti a cui si deve stare come pratici dello stile di commercio, e modo di scrivere mercantile circa le commissioni, e mandati che sogliono darsi vicendevolmente. *Rota Rom. decis.* 154. *n.* 13. *part.* 7. *in recènt. Ansaldus de com. disc.* 72. *n.* 24. *Casaregis de com. disc.* 56. *n.* 3. & *disc.* 119. *n.* 52. 53. & 54.

LIBRI MERCANTILI.

§ I.

Una delle più essenziali scritturazioni che si fanno dai negozianti, è quella contenuta nei diversi libri di conto detti mercantili che essi sono obbligati a tenere, sia per l'interesse che possono avere nel riconoscere in ogni occorrenza lo stato de' loro affari, sia perchè la legge gli vi obbliga prescrivendone la forma, e l'ordine, come ognuno potrà riscontrarlo dai rispettivi statuti de' luoghi.

§ II.

Li nostri provvidi Sovrani sempre intenti a proteggere

la buona fede del commercio, e la confidenza tra li negozianti de'loro felici Stati, hanno saviamente prescritta la più ben intesa forma, e metodo con cui debbono tenersi li libri mercantili onde possano li medesimi all'uopo far quella prova in giudizio che la legge gli ha accordata. *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 4. § 1. 2. 3. 4. *e seg. Regio Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 3. § 1. 2. 3. 4. *e seg.*

§ III.

Il favore del commercio esigeva che si dasse alli libri mercantili in dovuta forma tenuti una certa fede, onde assicurare le operazioni, e contratti de' negozianti: si è quindi per ogni dove accordato alli medesimi il privilegio della prova, ma non dappertutto eguale, giacchè si scorge aver essi in qualche parte indefinita fede in giudizio, ed in altre soltanto ristretta fino ad una certa somma come ha più piacciuto alli rispettivi legislatori. *Ansald. de com. disc. gener. n.* 94.

§ IV.

In questi Stati li libri mercantili tenuti nella forma dalla legge stabilita fanno soltanto una semipiena prova in giudizio contro li debitori per il corso d'anni cinque principiandi dalla data delle partite rispettivamente annotatevi, ed altrimenti regolati non meritano alcuna fede. *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 4. § 9. *Regio Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 3. § 8.

Passati però li cinque anni suddetti, se le partite in essi contenute non siano soscritte dai debitori, o non vi sia di mezzo la giudiziale interpellanza, non fanno prova alcuna, e resta allora a peso del mercante il giustificare in altra forma il suo credito. *Regie Costit. loc. cit.* § 10. *D°. Editto* § 9.

§ V.

Qualora siasi data dallo statuto locale ai libri mercantili

la forza di far prova in giudizio dovrà tale privilegio estendersi anche per ogni dove, e faranno perciò ugual prova anche ne' tribunali esteri. *Rosener de libr. mercat. cap.* 12. *n.* 24. 31. 32. *& seq. Gratian. discept. forens. cap.* 171. *n.* 3. *Genua de script. priv. lib.* 4. *tit. de libr. mercat. n.* 18. *& seq. Mascard. de probat. conclus.* 976. *n.* 21. *&* 22. *Ansaldus de com. disc. gener. n.* 108. *&* 109. *Casareg. de com. disc.* 43. *n.* 53. *&* 54.

§ VI.

Il privilegio della prova accordato dallo statuto ai libri mercantili non ha però luogo, se non se per quelli soltanto che siano stati scritti, e tenuti nel luogo, e territorio soggetto al Principe statuente. *Genua loc. cit. n.* 19. *Stracca quom. in caus. mercat. proced. sit. n.* 9. *&* 31. *Mascard. de probat. loc. cit. n.* 20. *& seq. Ansald. d°. disc. gener. n.* 111. *Casareg. de com. disc.* 166. *n.* 34. 35. 40. 41. *& seq.*

§ VII.

Similmente deve dirsi, che qualora lo Statuto abbia concessa l'ipoteca alle partite contenute nei libri mercantili, debba essa cadere soltanto sovra quelle che consti essersi descritte nel territorio, e giurisdizione dello Statuente. *Casareg. d°. disc.* 166. *n.* 39. 40. 41. *& seq.*

§ VIII.

Qualora un libro mercantile appaja alterato nelle partite in esso contenute, od erroneo, o interlineato, ed apostillato, o che vi si riconoscano cancellature, ed incisioni che possano far sospettare della lealtà del medesimo, non avrà più alcuna forza in giudizio per provare contro un terzo. *Rota Florent. decis.* 38. *n.* 35. *tom.* I. *& decis.* 18. *n.* 13. *&* 41. *tom.* IX. *thes. ombros. Genua de script. priv. lib.* 4. *tit. de libr. mercat. n.* 86. *Gaitus de cred. cap.* 2. *tit.* 3. *n.* 194. *& seq. Deluca ad Gratian. in disceptat.* 171. *n.* 9. *Ansald. de com. disc. gener. n.* 140. *& seq.*

§ IX.

Per maggiormente stabilire la lealtà, e credito de' libri mercantili si è dalle nostre Leggi provvidamente ordinato, che quanto venisse scritto nei libri mercantili non potesse mai essere abraso, ed occorrendo doversi fare qualche riparazione d'errore, che possa bensì cancellarsi lo scritto ma in modo onde resti tuttavia intelligibile. *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 4. § 7. *Regio Editto per la Sardegna sovr. cit.* § 10.

Anzi per contenere li negozianti nei limiti della buona fede si è pure ordinato, che riconoscendosi nei loro libri descritto un genere, o qualità di mercanzia per un altro in pregiudizio del compratore, oppure annotato il prezzo per patuito quando così non fosse, o alterato il convenuto, o esistente ancora in debito una partita già pagata, incorrano nella pena del quadruplo, e quando vi concorresse duolo, che si stenda anche ad una corporale avuto riguardo alle circostanze del caso. *De. Regie Costit. loc. cit.* § 8. *Do. Regio Editto* §. 11.

§ X.

Qualora però si trattasse di produrre un libro contro lo stesso scrivente non vi è alcun dubbio che il medesimo non abbia forza di provare, quantunque non si riconosca tenuto nella forma dalla legge prescritta, giacchè ella è massima generale che qualunque semplice calcolo, od altro fatto di propria mano ha forza di provare contro colui che l'ha scritto. *Rota Rom. decis.* 54. *n.* 11. *in recent. Rota Florent. decis.* 24. *n.* 57. *tom. IX. thes. ombros. Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 3. *n.* 203. *Deluca ad Gratian. do. cap.* 171. *n.* 9. *Menoch. de præs. lib.* 3. *præsumpt.* 66. *n.* 2. *Ansald. loc. cit. n.* 148. *Casareg. de com. disc.* 220. *n.* 21.

Locchè avrà luogo quantunque apparissero le partite in esso contenute scritturate da terza mano. *Rota Rom. decis.* 80 *n.* 1. *& seq. part.* 18. *in recent. Rota Florent. decis.* 25. *n.* 26. *tom. IV. thes. ombros.*

§ XI.

Li libri scritturati da un complimentario di una ragione di negozio, alla di cui signatura si suol dare piena fede ad effetto di obbligare gli altri socj della medesima, hanno forza di provare contro li preponenti approvatori della di lui persona, e per conseguenza contro la stessa ragione padrona de'libri. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 175. *n.* 4. *Rota Rom. decis.* 641. *n.* 4. *part.* 1. *in recent. Rota Florent. decis.* 24. *n.* 49. *tom. IX. thes. ombros. Ansald. de comm. disc.* 51. *n.* 4. *Roccus de societ. mercat. not.* 42. *n.* 83. *Casareg. de com. disc.* 30. *n.* 82. *& seq. Felic. de societ. cap.* 14. *n.* 55. *& seq.*

§ XII.

Chiunque accetta in parte le partite scritturate in un libro mercantile, non potrà più impugnare le altre che avessero connessione, e dipendenza dalle prime, cosicchè non potrà rigettare le partite in debito quando abbia riconosciute quelle postevi in credito provenienti da una medesima causa, conto, e negoziazione. *Rota Rom. decis.* 101. *n.* 4. *part.* 4. *recen. Rota Florent. decis.* 18. *n.* 21. *&* 22. *& decis.* 24. *n.* 53. *tom. IX. thes. ombros. Gaitus de credito cap.* 2. *tit.* 5. *n.* 2022. *& seq. Ansaldus. disc. gener. n.* 150. 151. *&* 152. *De Hevia comm. terrestr. cap.* 23. *n.* 7.

§ XIII.

Qualora si tratti di dover presentare li libri d'un negoziante fallito, quale avesse l'uso loro anche nel tempo della decozione, benchè possino in se stessi essere sincerissimi, ciò non ostante, la prova de' medesimi vaccilla in giudizio, tanto più quando siano contro il solito mancanti de'soliti recapiti, e corredo, e si riconoscano inverosimili nelle date, e scritturazioni. *Heineccius de libr. mercat. for. cedent.* § 13. 19. *&* 20. *Card. Deluca de credito disc.* 78. *n.* 16. *Roccus de decoct.*

decoct. mercat. not. 10. *n.* 30. *& seq. Ansald. de com. disc. gener. n.* 131. *De Luca ad Gratian. discept. forens. cap.* 171. *n.* 9.

Questa giurisprudenza però non ha luogo qualora si agisca di provare dai libri del fallito qualche fatto riguardante una persona terza. *Rota Genuens. de mercat decis.* 10. *n.* 6. o quando li libri, e le partite in essi contenute appajano scritturate in tempo abile, ed assai anteriore al fallimento, cosicchè dall' occulare ispezione resti escluso ogni sospetto d'antidata. *Ansald. loc. cit. n.* 132.

§ XIV.

Affinchè la partita apposta in un libro mercantile abbia forza di obbligare il debitore è d' uopo che consti essersi la medesima scritturata in tempo che il creditore eserciva ancora la mercatura, ed era generalmente considerato per negoziante; non provando regolarmente tali libri tutta volta che non contengano cose confacevoli al traffico, ed alla mercatura. *Rota Florent. decis.* 14. *n.* 4. *&* 5. *tom* VII. *& decis.* 4. *n.* 78. *tom.* IX. *thes. ombros. Genua de script. priv. tit. an ratioc. mercat. pro scrib. fid. fac. n.* 23. *Ansald. de com. disc. gener. n.* 105. *&* 125. *Stracca de mercat. tit. quom. in caus. mercat. proced. sit. part.* 1. *n.* 34. *Mascard. de probat. conclus.* 976. *n.* 25. *Gratian. discept. forens. cap.* 727. *n.* 1. 2. *& seq.*

§ XV.

Dovendosi per cagion di contestazioni comunicare li libri mercantili, non potrà il proprietario di essi obbligarvisi se non se in quella parte che concerne la domanda, e sulla quale cade la controversia de' litiganti, onde non restino palesati gli affari di commercio con altrui pregiudizio. *Leg.* 10. § 2. *ff. de edendo. Leg.* 1. *ff. de fide instrum. leg.* 2. *cod. de alim. pupill. præst. & leg.* 2. § 1. *cod. quand. & quib. quart. pars deb. Rota Florent. decis.* 19. *n.* 10. *& seq. tom.* III. *thes. ombros. Genua de script. priv. lib.* 4. *tit. an mercat. n.* 59. *Ansald. de com. disc.* 72. *n.* 10. *Vedi Esibizione de' libri mercantili.*

§ XVI.

Coerente a questi principii si è ordinato in questi Stati, che non possano astringersi li proprietarj di detti libri, tanto giornali che maestri a farne la comunicazione alle parti, eccettuati i casi di successione, società, dissoluzione di essa, o di fallimento; ma basti, che per giustificare la loro azione rimettano in caso di controversia un autentico estratto delle partite di essi, ed esibiscano al giudice i libri nel loro originale, se così venga dal medesimo ordinato. *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 4. § 11. *Regio Editto per la Sardegna delli* 30 *Agosto* 1770. *cap.* 3. § 12.

LICITAZIONE.

Vedi INCANTO.

LILLA IN FIANDRA.

§ I.

CITTA capitale della Fiandra Francese posta sul *Deule*; e sotto il grado 20. 44. 16. di long. e 50. 37. 50. di latit. Ella è ricchissima di produzioni naturali, ma più ancora di quelle della sua industria, e per la quantità delle preziose manifatture che formano la base del suo gran commercio.

§ II.

Le scritture di questa Città si tengono o in fiorini, o in lire di grossi, o in lire di Francia tutte monete immagina-

rie : la lira di Francia si divide in 20 soldi da 12 danari caduno : la lira di grossi in 20 soldi o escalins da 12 dan. caduno : il fiorino in 20 patars , e questo in 12 dan. il soldo di grossi, o l'escalin vale 6 patars , la lira di grossi 6 fiorini, il fior. una lira, e cinque soldi di Francia , e così ogni lira di quelle vale lire 7 e 10 di queste.

§ III.

L'uso per le lettere di cambio vi si conta per un mese effettivo , ed hanno in oltre sei giorni di favore dopo la scadenza, ma per osservare la regola convien protestarle al sesto giorno, eccetto però quelle che si debbono pagare a certi giorni prefissi, oppure a vista senza giorni di grazia.

§ IV.

La maggior quantità delle merci si vendono alla libbra di 14 oncie peso di marco , cento delle quali fanno 88 di Parigi : alcune però , quali sono la seta , la coccioniglia , e simili si contrattano al peso d'Anversa le cui cento libbre non fanno che 94 e $\frac{4}{5}$ del peso di marco.

§ V

L'auna di Lilla si divide in mezza , in un quarto, in un ottavo , ed in un sedicesimo. Essa ha 26 pollici , o due piedi , e due pollici , laonde cento aune di questa ne fanno soltanto 58 e $\frac{1}{2}$ di Parigi.

§ VI.

La misura pei grani chiamata rasiere si divide in mezzi, quarti, ed ottavi , e sono di due sorta , una per il grano , e l'altra per l'avena, e le fave : quest' ultima si chiama rasiere di Marzo a cagione che essa serve a misurare il grano

seminato in tal mese : cento rasieri per il formento fanno 46 sestiers, ed $\frac{1}{4}$ di Parigi.

§ VII.

L'acquavite si vende in questa Città al lot, o al pot, che pesa 4 libbre di Lilla : li vini a pezza tal quale essa capita dai luoghi d'onde si tirano : la pezza di Borgogna contiene circa 100 lots : quella di Sciampagna circa 100. La barrica di Bordò quattro delle quali fanno il tònnello circa 105 lots. Li olj di Spagna, di Provenza, di Nizza, e d'Italia vi si vendono alla pipa valutata 206 lots : li olj di colsat, di seme di rape, di camomilla, d'olivette, e di lino che sono le produzioni del paese vi si vendono alla tonne di 30 lots.

LIONE.

§ I.

Grande, e ricca Città della Francia capitale del Lionese posta sotto il grado 22. 29. 53. di longit. e 45. 45. 51. di latit. L'ingegno industrioso de' fabbricatori, e la sua vantaggiosa situazione al confluente del Rodano, e della Saona la rendono una delle più trafficanti, e più floride dell'Europa.

§ II.

Si tengono in Lione quattro fiere all'anno che si chiamano dei Rè, di Pasqua, di Agosto, e dei Santi, ciascuna delle quali dura quindici giorni non comprese le Feste, e le Domeniche : la prima comincia il Lunedì che siegue la Festa dei tre Rè; la seconda il Lunedì dopo la Quasimodo, la terza li 4 d'Agosto giorno della festa di S. Domenico, e la quarta la vigilia di S. Uberto li 2 di Novembre.

§ III.

A norma di queste quattro fiere vi sono altresì stabiliti in questa Città quattro pagamenti, li quali portano li nomi delle fiere che li precedono: l'apertura del pagamento a tenore dell' articolo primo del Regolamento della piazza per il cambio di Lione delli 2 Giugno 1667. dee farsi il primo giorno non feriato dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre, e Decembre.

§ IV.

Nello stesso articolo di detto regolamento è prescritto, che durante li sei primi giorni d'ogni pagamento, si facciano le accettazioni delle lettere di cambio pagabili in quelli: corre per altro l' usanza di accettare in tutto il corso del mese a cagion delle cambiali che sono tratte nel corrente di quello.

Passato il sesto giorno delle accettazioni a tenore del regolamento li portatori di quelle cambiali che non saranno state accettate potranno farle protestare per difetto d'accettazione durante il corso del mese, ed in seguito inviarle per riaverne il rimborso colle spese di ritorno: questo rimborso per altro non si suole ricevere che dopo il protesto per difetto di pagamento; ma conviene sempre notificare il protesto della non seguita accettazione al suo cedente, e così dagli uni agli altri al traente della lettera protestata.

§ V.

L'articolo 9. dello stesso regolamento impone, che le lettere di cambio accettate, e pagabili ne' detti pagamenti, le quali non saranno state estinte in tutto, o in parte passato l'ultimo giorno del mese siano protestate nei tre giorni successivi non feriati, senza pregiudizio dell'accettazione, e che debbano tanto le lettere che li protesti inviarsi in un tempo sufficiente acciò possano essere significate a tutti quelli, e

per li quali appartenga : cioè , per tutte quelle tratte dall' interiore del Regno in due mesi ; per quelle tratte d'Italia , Elvezia , Alemagna , Olanda , Fiandra , ed Inghilterra in tre mesi ; e per quelle di Spagna , Portogallo , Polonia, Svezia , e Danimarca in sei mesi dal giorno del protesto , il tutto sotto pena al portatore di rispondere dell' evento di dette cambiali.

§ VI.

Rispetto alle lettere pagabili in Lione fuori del tempo dei pagamenti non gioiscono d'alcun giorno di favore , e debbono per ciò soddisfarsi lo stesso giorno della loro scadenza: così una cambiale a quindici giorni di vista datata dal primo del mese dee pagarsi la sera dei quindeci dello stesso mese: allorchè però il giorno della scadenza sia festivo si dee pagare il giorno precedente : il protesto per altro in simil caso non si suol fare che il giorno di lavoro successivo alla festa, ma è d' uopo che siegua esso prima del mezzo giorno : le lettere a vista poi debbono essere pagate alla loro presentazione , o almeno nella giornata , in difetto il portatore è in diritto di protestarle , e volendo dar tempo a chi deve pagarla si suol dichiarare alla presenza d'un notajo il giorno in cui avrebbe dovuto fare il protesto.

§ VII.

Li negozianti che hanno il loro nome registrato nella casa della Città di Lione hanno dopo ciascuna fiera per lo spazio di quindeci giorni compresevi le feste tutte le prerogative delle fiere non godute in allora dai negozianti Francesi , e dai forestieri : e gli stessi negozianti avendo li loro nomi parimenti registrati nella dogana di detta Città , possono farvi introdurre le tele , e formaggi dell' Elvezia senza pagare alcun diritto d'entrata nel Regno , nè di gabella in Lione ; ma è d'uopo che tali mercanzie entrino per il *Bureau* di Colonges , e per quello di S. Gioanni di Lone ; che

esse siano accompagnate d'un attestato, o certificato del magistrato de' luoghi dell' Elvezia d'onde provengano per dimostrarne l'origine; e di più, che appartengono a quel negoziante degli Svizzeri il di cui nome si trovi inscritto alla dogana, e marcate col di lui marco.

§ VIII.

Questi negozianti hanno pure il diritto di far uscire dal Regno delle specie provenienti dalla vendita delle loro merci; ma di rado si servono di tal privilegio essendo la via de' cambj più favorevole per essi.

§ IX.

Le scritture si tengono in Lione nella stessa guisa che in tutto il Regno di Francia. *Vedi Parigi.*

§ X.

Vi sono in questa Città tre pesi di commercio: il primo è detto peso di Città, ossia *poids de table*, che serve per ogni sorta di merci, la di cui libbra è composta di 16 once corrispondenti a 14 once peso di marco: il secondo è il peso di seta non fabbricata che si divide parimenti in 16 once facienti quindeci once peso di marco: ed il terzo il peso di marco che è lo stesso di quello di Parigi: si è però in costume di non fare che 100 libbre peso di seta per libbre 108 peso di Città, perchè ad ogni volta che si pesa si detrae una libbra, e tutte le once, se ve ne sono, a favor del compratore. Cento lib. peso di Città rendono lib. 87 $\frac{1}{2}$ a Parigi, e 100 di seta fanno lib. 93 e $\frac{3}{4}$ di Parigi.

§ XI.

La misura pei grani è detta *anée*, composta di sei bi-

chets che fanno un sestiere, e tre *boisseaux* di Parigi, e però quattro *anées* di Lione fanno cinque sestieri di Parigi.

§ XII.

Chiamasi anche anée quella quantità di vino che può caricare un somaro: quindi vi si vendono li vini in grosso all' *anée*, ossia salmata composta di 88 pots, ciascuno de' quali uguaglia la pinta di Parigi.

§ XIII.

L'acquavite si vende al quintale netto, o con tara, e quando è nella seconda guisa si fa la tara delle botte sul piede di dieci per cento: l'olio d'ulive si smercia parimente come l'acquavite, ma la tara di questo si passa da dieci sino a sedici per cento, secondo che si è convenuto.

LIQUIDAZIONE.

§ I.

Ella è generalmente presa per la riduzione, e fissazione d'una somma incerta, o contestata, o delle rispettive pretese che le parti possono avere l'una contro l'altra ad una somma certa, e chiara. Nel commercio però s'intende per liquidazione il pagamento che fa un negoziante ai di lui creditori, e la riscossione ottenuta delle dovutegli somme alla fine d'una società, o d'un traffico a solo.

§ II.

Vi sono in commercio più modi di procedere alla liquidazione degli affari mercantili, ma essendo essi di pura pratica

tica mi dispenso di rapportarle, dovendomi soltanto attenere ad indicare le massime di giurisprudenza in questa parte ricevute.

§ III.

In materia di liquidazione basta qualunque prova anche leggera, e per via di congetture valutabili ad arbitrio del giudice affinchè li diritti controversi possano considerarsi legittimamente certi. *Glossa ad leg.* 3. *cod. de sent. quæ sine cert. quant. profer. & in leg. ult. cod. de fals. caus. adject. legat. Rota Florent. in Florent. liquid. damn. decis.* 15. *Octob.* 1660. *n.* 13. *&* 14. *Gratian. discept. forens cap.* 33. *n.* 55. *&* 56. *Menoch. de arbitrar. cas.* 122. *n.* 2. *& seq.* Con maggior ragione dovrà essere bastantemente provata la liquidazione, quando constasse la medesima dalla cosa giudicata *D*. *decis. Florent. n.* 17. *& seq.*

§ IV.

L'eccezione che può competere per la liquidazione d'una somma dovuta è talmente privilegiata, che non si intende esclusa, quantunque siasi generalmente proibita dallo statuto ogni sorta d'eccezioni, non potendo mai competere la via esecutiva per un credito illiquido. *Rota Florent. decis.* 36. *n.* 1. 2. *&* 3. *tom.* III. *thes. ombros. Rota Rom. decis.* 131. *n.* 3. *&* 4. *part.* 12. *in rec. Ab Ecclesia observat. forens. lib.* 1. *observ.* 109. *n.* 3. *Card. de Luca de cred. disc.* 148. *n.* 3. *& disc.* 164. *n.* 6. *Ansald. de com. disc.* 38. *n.* 16. *& seq.*

§ V.

La liquidazione d'un credito fatta con sentenza deve retrotrarsi al tempo in cui appaja aver cominciato il debito ad effetto di sospendere il corso degli interessi provenienti dalla somma dovuta. *Leg.* 4. *&* 5. *& leg.* 11. *ff. de compens. Rota Florent. decis.* 77. *n.* 9. *tom.* III. *thes. ombros. Leotard. de usur. quæst.* 84. *n.* 9. *&* 12.

§ VI.

Affinchè una liquidazione possa dirsi legittimamente fatta; è d'uopo che segua essa per via di periti ai quali incombe di formarla sovra i calcoli del dato, e del ricevuto, onde poter compensare il debito col credito. *Card. de Luca de credito disc.* 114. *n.* 6. *Casareg. de com. disc.* 206. *n.* 35. *&* 36.
Vedi inoltre gli articoli Compensazione. Interessi.

LISBONA.

§ I.

Città capitale, e sede ordinaria dei Re di Portogallo di cui n'è la capitale, posta a guisa d'anfiteatro lungo il fiume Tago, che ha più d'una lega di larghezza in tal luogo, e sotto il grado 9. 30. di longit. e 38. 42. di latit. Ella era forte, e assai popolata pria dell'orribile terremoto che soffrì il primo di Novembre 1755 da cui restò pressocchè intieramente atterrata; ma va ciò non ostante riacquistando l'antico splendore, mercè le provvide paterne cure de' suoi Sovrani.

§ II.

La vastità, e profondezza del porto di questa Città le procura un' immensa affluenza di bastimenti d'ogni nazione: si entra in esso per due bocche formate dai banchi di arena, e dai scogli che ne rendono malagevole l'approdamento: una di esse detta *Corredor* è posta al Nord tra il banco, e scoglio di *Cachopos*, e la torre di S. Giuliano: l'altra a mezzodì chiamata *Carreira da Alcaçova* tra il *Cachopos* e la torre di S. Lorenzo che è la più larga, e la più facile della prima.

§ III.

Le scritture, e libri di conto si tengono in Lisbona in rées, ossia rais per miglioni, migliaja, e centinaja dividendo, e separando primieramente le centinaja con un zero tagliato per lungo con un sottile tratto di penna, e li miglioni dalle migliaja con un puntino.

§ IV.

L'uso per le lettere di cambio tratte da fuori Stato sovra Lisbona vi è contato, cioè dalla Francia di sessanta giorni di data; da Amsterdam di due mesi correnti di data: da Londra di trenta giorni di vista; dall' Italia di tre mesi di data; e dalla Spagna di quindici giorni di vista.

§ V.

Le lettere accettate godono sei giorni di favore, quelle però che non lo sono non ne hanno alcuno, e devono protestarsi lo stesso giorno della sua scadenza: se ne accordano quindici alle cambiali tratte dal Portogallo sovra questa Città, e v'è l'usanza di pagare generalmente le lettere di cambio in monete d'oro, ove però il pagamento venisse offerto in specie d'argento non si potrebbe ricusare.

§ VI.

Il peso di commercio di questa Città è il quintale composto di 4 arobe, e questa di 32 libbre, laonde il primo è di lib. 128. cento delle quali non fanno che 89 $\frac{1}{2}$ di Parigi, e d'Amsterdam.

§ VII.

La misura di estensione è di due sorta: la più lunga detta

Vara ha 486 linee di Francia, serve per misurare certe tele grosse, e crude, e si divide in cinque *palmos menores*: l'altra chiamata *cavado* più corta della prima non ha che 300 $\frac{1}{5}$ linee di Francia, e serve per misurare generalmente tutte le merci: il *cavado* si divide in tre *palmos craveiros* ciascun de' quali ha 100 $\frac{1}{15}$ linee di Francia.

§ VIII.

Il moyo misura pei grani, e pel sale si divide in 15 fanegas, 60 alquieres, 120 mejos, 240 quartos, 480 outavas, o selemis, e 960 mequias.

§ IX.

La misura per i liquidi è l'almuda che fa 4 *galloni* e $\frac{1}{2}$ di Londra. Il gallone equivale a 4 pinte di Parigi, laonde l'almuda sarà composta di 18 pinte della seconda: l'olio di ulive si vende alla pipa di 26 almude, ciascuna delle quali è di 12 canadores che pesano 40 libbre di Lisbonna, facienti soltanto libbre 35 $\frac{1}{5}$ di Parigi.

L I S S I A.

§ I.

GRANDE, e ricca Città d'Alemagna nella Misnia posta sotto il grado 30. 30. di longit. e 51. 22. $\frac{1}{4}$ di latit. La vantaggiosa situazione di Lissia nel centro d'una vasta, ed amena pianura: il governarsi ella colle proprie leggi, benchè dipendente dall' Elettore di Sassonia: e la celebrità delle sue fiere l'hanno resa una delle più fiorite piazze di commercio ove si trovano riunite le principali produzioni dell' Europa, e delle Indie.

§ II.

Si tengono in questa Città tre fiere all'anno : la prima è detta fiera dell'anno nuovo, e comincia il primo giorno dell'anno : la seconda ha principio la Domenica terza dopo Pasqua chiamata fiera di *jubilate*, della quale si fa l'apertura all'ora del mezzoggiorno col suono d'una campana a ciò destinata : la terza detta di San Michele ha luogo la Domenica dopo li 29 di Settembre, e si apre come la seconda.

§ III.

Ciascuna di queste fiere dura due settimane, la prima delle quali chiamasi della fiera, e la seconda dei pagamenti. Al tempo delle fiere v'è piena franchiggia per tutte le merci del paese, e quelle di fuori non pagano che un dazio assai modico.

§ IV.

Gode inoltre Lissia un privilegio detto *jus stapulæ* che si è un diritto di fondaco, e di mercato in virtù del quale le merci provenienti dalla distanza di quindici leghe in circuito per le strade reali debbono essere offerte alli negozianti acciò le comprino, se torna loro in grado.

§ V.

Le scritture vi si tengono in rixdales, bon-gros, e peninghi : la rixdale moneta immaginaria è contata per 24 bon-gros, e questo per 12 peninghi.

§ VI.

Le lettere di cambio su questa Città non godono d'alcun giorno di favore, e conviene far protestare lo stesso giorno della scadenza : non si può però esigere l'accettazione delle cam-

biali pagabili al di là dell'uso, se non se allor quando non vi è più che l'uso a decorrere.

§ VII.

L'uso è di 14 giorni di vista, e non cominciano a contarsi che l'indomani dell'accettazione, e così una lettera accettata il primo giorno d'un mese dee essere soddisfatta li quindici, ed accadendo il giorno della scadenza in Domenica dee pagarsi il Sabbato.

§ VIII.

Le lettere pagabili in fiera dell' anno nuovo debbono al più tardi essere accettate li 7 Gennajo, ed accadendo tal giorno in Domenica si accetta li 8: le accettazioni di quelle che sono pagabili in fiera di *jubilate*, e di S. Michele debbono farsi il Venerdi della prima settimana alle ore dieci della mattina: le assegnazioni in iscritti pagabili in fiera non si accettano che verbalmente mentre dura la seconda settimana della fiera.

§ IX.

Rispetto al pagamento delle cambiali pagabili in fiera d'anno nuovo egli è fissato alli 12 del mese di Gennajo, ed ove tal giorno s'incontrasse in Domenica suole pagarsi li tredici: il pagamento delle fiere di *jubilate*, e di S. Michele si fa il Giovedi della seconda settimana di fiera, le assegnazioni si pagano ne' due giorni dopo li pagamenti.

Le lettere poi pagabili in Lissia a più giorni, mesi, o settimane di data, o di vista dopo le fiere debbono cominciar a correre secondo l'ordinanza delli 21 Febbrajo 1754. dalli 16 Gennajo per la fiera dell'anno nuovo, e per le altre due il Lunedi dopo la seconda settimana di ciascuna di esse.

§ X.

Nelle prime settimane di ciascuna fiera non si può formare azione veruna contro un debitore; è lecito per altro di continuare quelle che si fossero intentate per l'innanzi.

§ XI.

Il peso di commercio di Lissia è chiamato centener, ossia quintale composto di 110 lib. la libbra di 32 loots, il loot di 16 phenings, e questo di 12 grani: cento lib. di questo non fanno che 95 circa peso di Parigi.

§ XII.

La misura per le stoffe è l'auna che ha due piedi, ed è composta di linee 250 $\frac{1}{10}$, ed il piede di linee 125 $\frac{1}{10}$: cento aune di questa città non fanno che 46 $\frac{1}{4}$ misura di Parigi.

§ XIII.

Li grani si misurano a wispel che si divide in 2 malters, e questo in 12 scheffels pesante da 153 a 160 circa lib.: li vini, e le acquevite si misurano a fuders che si divide in 4 oxhoffs, questo in 4 eymers, e l'eymer in 64 kannes: la misura per la birra è più piccola delle due prime, e gli altri liquidi vi si vendono a peso.

L I V O R N O.

§ I.

Città d'Italia, e la più considerevole della Toscana posta sotto il grado 28. di longit. e 43. 33. 2. di latit. Ella ha uno de' più bei porti del Mediterraneo, che unito alla libertà che vi godono li negozianti d'ogni nazione, e di qualunque siasi religione, alla modicità de' suoi diritti d'entrata, e d'uscita, ed alli tre ben intesi lazzeretti stabilitivi in poca distanza dalla Città per lo spurgo delle merci sospette di contagione, le procura un commercio prodigioso, e la comunicazione con tutte le parti del mondo.

§ II.

Li scritture e libri di conto si tengono in Livorno in pezze da otto reali: il reale è moneta immaginaria valutato un ottavo di pezza, ed è lo stesso che dire un mezzo piastrino, ossia la metà d'un quarto di pezza: alcuni bottegai tengono li loro conti a lire, soldi, e danari moneta lunga.

Vi è inoltre la moneta lunga, e corta nelle compre e vendite; quindi lire 5. 15. valore d'una pezza da otto reali moneta corta fanno lire 6 valore d'una pezza da 8 reali moneta lunga.

§ III.

L'uso delle lettere di cambio tratte sovra questa Città è il seguente: da Roma a quindici giorni di data, o a dieci giorni di vista: da Ancona, Pesaro, e Rimini a dieci giorni vista: da Napoli, Venezia, Cremona, Piacenza, Bergamo, Brescia, Mantova, Regio di Modena, e Trieste a venti giorni dopo la data: da Firenze e tutta la Toscana, Bologna, Ferrara, e Lucca a tre giorni vista: da Torino, Nizza, Milano, Genova e sue Riviere, Massa e Carrara, e Sarzana

a

a otto giorni vista : da tute le piazze di Sardegna a un mese di data: da Amsterdam, Amburgo, Anversa, Cadice, Colonia, Madrid, e Rotterdam a due mesi di data: da Londra, e Lisbona a tre mesi di data; da Palermo, Messina, tutta la Sicilia, e Regio di Calabria a un mese di vista, o due di data: da Vienna, ed Augusta a trenta giorni vista, o sei settimane data: da Parigi, Marsiglia, Ginevra, e tutta la Francia, escluso Lione a un mese dopo la data: da Taranto, Bari, Lecce, e Gallipoli a ventisette giorni vista: da Lione a tre giorni dopo l'accettazione: da Avignone a quaranta cinque giorni dopo la data: da Malta a un mese vista, o due dopo la data: da Perugia a cinque giorni vista: da Coira, e tutti li Cantoni Svizzeri a otto giorni vista: da tutte le scale del Levante, e Barberìa a trenta giorni vista: e da tutte le piazze non espresse si prende l'uso delle più vicine.

§ I V.

In Livorno per regola generale non vi è alcun giorno di favore secondo ciò che prescrive l'articolo primo dei capitoli delli 26 Marzo 1674. ma siccome l'uso della piazza si è che i pagamenti si facciano nelle *stanze* dei cassieri nei tre giorni di posta, quali sono il Lunedì, il Mercoledì, ed il Venerdì, così se l'ultimo giorno del periodo d'una cambiale si combina nel Lunedì, talchè il pagamento ne scada nel Martedì si fa per costume nel Mercoledì susseguente, come pure di quelle lettere che scadono il Giovedì se ne fa il pagamento nel Venerdì, e di quelle che scadono nel Sabbato se ne fa l'estinzione nel Lunedì successivo.

§ V.

Malgrado però tal uso, se il possessore d'una cambiale voglia essere soddisfatto in quel giorno in cui scade la lettera, benchè non giorno di corriere, o di *stanze* non può l'accettante ricusarne il pagamento, giacchè il suddetto uso si è stabilito per comodo comune, ma non già per essere

pregiudiziale ad alcuno: ordinariamente ciò non è in pratica, se però il possessore per qualche ragione voglia a ciò coartare l'accettante ha diritto di farlo, e solamente resta a carico suo il pagare il pubblico pesatore per fare il peso dell'oro con cui deve seguire l'estinzione della lettera.

§ VI.

Li tre giorni di corriere sovra descritti, come sono destinati alla contrattazione dei cambj in questa Città, lo sono anche per i pagamenti delle lettere: a tale effetto in essi tre giorni si radunano alla mattina tutti li cassieri de' negozianti in certe stanze a ciò destinate, ed ivi si fanno li reciprochi pagamenti in gran parte col mezzo di cessioni vicendevoli, le quali mentre evitano il fastidio della contazione, e del peso portano le rispettive casse a farsi de' reciprochi saldi di qualunque somma.

§ VII.

I pagamenti tanto per l'acquisto delle cambiali, che per la soddisfazione di quelle accettate si fanno in oro, ed a tale effetto alle stanze de' cassieri interviene in tutti i giorni di corriere il pubblico pesatore per pesare tutto l'oro che si paga a *marco*, vale a dire, a partite intere di diverse centinaja, e decine di zecchini.

§ VIII.

Essendo giorno festivo d'intiero precetto quello di corriere non si aprono altrimenti le stanze dei cassieri; laonde i pagamenti che caderebbero in tal giorno debbono anticiparsi il giorno precedente alla festa.

§ IX.

Le lettere di cambio accettate debbono pagarsi effettivamente subito dopo scadute, o al più tardi, se il creditore

è contento, nell'ultimo giorno di lavoro avanti quello della spedizione per il luogo ove si deve avvisare l' imborso: in difetto è tenuto il creditore di consegnarle l' istessa sera ad un notajo per farne levare il protesto onde aver comodo di aggiustarsi nel giorno delle spedizioni delle partite protestate; locchè vale ad oggetto di prendere per la prima posta la sua rivalsa contro il remittente.

§ X.

Due sono li pesi pubblici de' quali si servono nella dogana di Livorno: uno è detto stadera, l'altro bilancia, ossia bilancione più piccolo del primo dell' un per cento: colla stadera si pesano tutte le mercanzie grosse ordinarie, e colla bilancia le merci fine, e di valore: entrambi questi pesi sono composti di libbre da once 12 ciascuna. Le merci vi si vendono a cantara, o a libbre: il cantaro d'ogni cosa e di 160 lib. eccettuate le seguenti, che hanno un maggiore, o minor numero di libbre per formarne il cantaro: cioè per cantaro di zuccaro lib. 151: per cantaro, ossia sacco di farina lib. 150: per cantaro d'alume, e formaggio d' Inghilterra lib. 150: per cantaro d'agro di limone, ed acquavite che forma un barile lib. 120: per cantaro, o barile d'olio d'ulive lib. 85, e di morchia lib. 100: per cantaro di diverse mercanzie che si vendono a migliaja lib. 1000, e per quelle che si vendono a centinaja lib. 100. Libbre cento di Livorno corrispondono a lib. 81 $\frac{1}{2}$ di Parigi.

§ XI.

La misura per le stoffe è la canna che contiene quattro braccia, e si divide in mezza da braccia due: cento braccia corrispondono ad aune 60 di Parigi.

§ XII.

Il grano, e tutte le altre vittovaglie si misurano a sacca;

staja, mezze staja, quarti di stajo, e bussoli: il sacco contiene tre staja, e lo stajo 128 bussoli.

§ XIII.

Il vino, ed altri liquidi si misurano a barili, e mezzi barili, fiaschi, boccali, mezzette, e quartucci: il barile contiene fiaschi 20 a misura, ed in peso lib. 120. il fiasco contiene due boccali a misura, e di peso lib. 6. il boccale due mezzette a misura, e pesa lib. 3. la mezzetta due quartucci, e di peso lib. 1 $\frac{1}{2}$, ed il quartuccio è di peso once 9.

§ XIV.

La misura delle gomene per le navi, ed altri bastimenti è per la grossezza a polsate, e per la lunghezza a passi, e contengono come siegue: cioè, 24 polsate fanno un braccio, ed un passo contiene tre braccia.

§ XV.

Le navi ed ogni altro bastimento si misurano a govi misura di Francia, a piedi misura Inglese, ed a piedi misura Olandese che hanno il seguente rapporto: cioè; un govo misura di Francia contiene $\frac{3}{4}$ braccio misura di Livorno; un piede misura Inglese contiene $\frac{1}{2}$ braccio, e più 1 quattrino scarso misura di Livorno; un piede misura Olandese contiene $\frac{1}{2}$ braccio scarso, ed 1 quattrino misura di Livorno.

LONDRA.

§ I.

CITTA capitale del Regno della Gran Bretagna, e sede ordinaria dei Re d'Inghilterra, è una delle più grandi, ric-

che, e commercianti dell' Universo. Ella è posta sotto il grado 17. 26. 15. di longit. e 51. 31. di latit. in distanza di 60 miglia circa dal mare, e sulla riva settentrionale del Tamigi, pel di cui mezzo vi giungono le navi mercantili di qualunque portata fino allo scaricatojo della Dogana in vicinanza del primo ponte, d'onde trae Londra quello splendore che fece dire a Voltaire nella sua Henriade essere questa Città il centro delle arti, il magazzino del mondo, ed il tempio di Marte.

§ II.

Londra è rimarchevole per la quantità de' pubblici, e particolari edifizj che contiene; ma più d'ogn'altro è degno d'osservazione quello della Borsa Reale destinato alle assemblee de' negozianti, il quale ha dato luogo a tante eccellenti riflessioni del signor Addisson nel suo Spettatore: questo edifizio fu fabbricato a spese del Cavaliere Tommaso Gresham nel 1566. sotto il Regno d'Elisabetta: egli è un quadrato di 230 piedi di lunghezza, su 171 piedi di larghezza: dicesi che abbia costato cinquanta milla lira sterline, e che ne renda annualmente quattro milla al dì d'oggi.

§ III.

Ha pure questa Città un Banco Regio che fu stabilito nel 1694. l'anno quinto del Regno di Guglielmo III: il suo fondo, o capitale simile a quello della maggior parte delle gran compagnie di commercio consiste principalmente nelle somme dovute dal Governo: questo capitale è diviso in piccole azioni di 100 lire caduna, ma si negoziano esse da 129 fino a 130 per cento, poichè il banco ne paga l' interesse al 5 per cento.

§ IV.

Il banco ha pure la facoltà di fare dei biglietti pagabili a vista ai portatori: la quantità che ne gira nel pubblico

ascende a somma di gran rilievo , ed ha molto accresciute le ricchezze numerarie della nazione.

§ V.

Per avere un conto aperto in banco fa d'uopo portarvi argento , od oro monetato nel Regno , o biglietti dello stesso banco : li banchieri di Londra però fanno diversamente , mentre chiunque è in conto aperto con essi può recar loro il suo oro di Portogallo , od altre specie forestiere , e quindi egli è immantinente accreditato secondo il valore di queste monete nel pubblico ; di modo che i banchieri non hanno alcuna difficoltà di soddisfare una lettera di cambio che non può essere pagata che in guinee d'oro , o in scudi d'argento , quantunque essi poco prima non abbiano ricevuto che dell' oro di Portogallo , o d'altra nazione.

§ VI.

Siccome il banco nulla esige per la custodia delle somme depositate , egli parimente non ne paga alcun interesse , ancorchè queste somme fossero rimaste presso il medesimo per lo spazio di più anni : la confidenza che i particolari hanno a questo banco , fa , ch'egli può disporre d'un capitale considerabile che da quello viene impiegato nel pagamento de' biglietti , e lettere di cambio : egli parimente ritrae un utile immenso nel vendere alcune materie d'oro , e di argento ; negozio che si è appropriato in pregiudizio dei banchieri , e de' particolari.

§ VII.

Le scritture si tengono in questo banco in moneta corrente ; riguardo però ai pagamenti si fanno essi in scritture , in biglietti , ed in danaro a scelta de' particolari.

§ VIII.

Questo banco è sotto la direzione d'un governatore, ed altri uffiziali eletti dal Parlamento che è garante dei fondi, e ne fa le assegnazioni per li bisogni dello Stato: gli uffiziali suddetti fanno pubblicare di tempo in tempo li pagamenti che debbono seguire, affinchè chiunque abbia bisogno del suo danaro vada a riceverlo, gli è però permesso ai particolari di lasciare i loro fondi, perlocchè gli si continuano gl'interessi sul medesimo piede del 5 per cento all'anno.

§ IX.

Le scritture, e libri mercantili si tengono in questa Città in lire, soldi, e danari sterlini: la lira sterlina che è immaginaria si conta per 20 scellini, il scellino, o soldo sterlino per 12 danari sterlini, e così la lira sterlina vale 240 danari sterlini.

§ X.

Le lettere di cambio pagabili a vista in Londra debbono essere soddisfatte alla loro presentazione, o protestate lo stesso giorno: quelle che sono ad alcuni giorni di vista, a giorno destinato, ad uno o più usi hanno tre giorni di favore che cominciano l'indomani della scadenza: il terzo giorno le cambiali devono essere pagate, altrimenti si fanno protestare lo stesso giorno; accadendo però questo terzo giorno in Domenica conviene levare il protesto nel giorno precedente.

§ XI.

Si traggono da questa Città le cambiali a più giorni di data, o di vista, o a due usi d'un mese ciascuno sulla Francia, Olanda, ed Amburgo: a 1 ½ uso di due mesi ciascuno sulla Spagna, ed il Portogallo: a uso di tre mesi sull'Italia; e a giorni 21 di vista sull'Irlanda.

§ XII.

Il banco reale ha il privilegio di scontare i biglietti, e le lettere di cambio che hanno un termine minore di sei mesi a decorrere.

§ XIII.

Il peso di commercio è il quintale di 112 libbre, o di 100 soltanto secondo le merci, per le sete crude il peso è di 24 once per lib. e per le altre sete, come organzini, trame, rondelette, e delle sete tinte è di 16 once.

§ XIV.

La misura d'estensione è di tre sorta: la prima detta *Eel* serve per misurare le tele, ed è lunga 1 $\frac{1}{4}$ yards, ossia quarantacinque pollici Inglesi che fanno 506 $\frac{8}{10}$ linee di Francia: la seconda detto *gode* che serve per misurare le flanelle, le tele frise, ed altre stoffe delle fabbriche Inglesi è composta di 27 $\frac{1}{8}$ poll. d'Ingh. che fanno 311 linee di Francia: la terza detta *yard* è l'auna colla quale si misura ogni sorta di mercanzie, ed è composta di 3 piedi, o 36 pollici Inglesi che fanno 405 $\frac{1}{2}$ linee di Francia.

§ XV.

Il vino, l'acquavite, e l'olio d'ulive si vendono al gallone che fa quattro pinte di Parigi: il barile è composto di 36 galloni, il gallone di 8 pinte, ed il tonnello di quattro barili: il grano si misura a quartieri, e bushelles, il quartiere è composto di 8 bushelles di lib. 61 circa del peso suddetto.

FINE DEL TOMO SECONDO.

INDICE GENERALE

DEGLI

ARTICOLI CONTENUTI

NEL

TOMO SECONDO.

D

E

F

G

I

L

V. † *CARLO EUGENIO Vescovo.*

V. Can. PROVASSUS Reg. Nic. Col. Præf.

V. Se ne permette la Stampa

BOTERI Senat. Prefetto per la Gran Cancellaria.